Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 12 luglio 2011 **Anno XLII - N. 51**



Parco regionale dei Colli Euganei, Cascata Schivanoia.

Da una piazzola di sosta, sul terzo tornante della strada che da Teolo porta a Castelnuovo, si accede attraverso un facile sentiero al castagneto secolare di Schivanoia. Maestosi maronari introducono il percorso che conduce all'omonima cascata: unico esempio di salto d'acqua perenne dei Colli Euganei. L'accesso a questo luogo riservato e carico di suggestione è reso possibile grazie alla messa in sicurezza, da parte dell'Ente Parco, e porta l'escursionista a diretto contatto con la base della piccola cascata e il calto Contea, il ruscello che la genera e che porta l'acqua a valle.

(Archivio fotografico Parco regionale dei Colli Euganei – foto Marco Pavarin)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **109** del 22 giugno 2011 [1.4]

Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche). Legislatura 2010 - 2015. Sostituzione componente e presa d'atto composizione. 6

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **110** del 24 giugno 2011 [9.0]

Ricorso avanti il Tribunale di Treviso - sez. distaccata di Castelfranco Veneto proposto da Karouach Rachid ed altri contro Regione Veneto ed altri. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate. 6

[Affari legali e contenzioso]

n. **111** del 27 giugno 2011 [1.0]

Ricognizione del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare. Adeguamento del modello di tessera di riconoscimento alla nuova organizzazione regionale. (Lr 31.10.1980, n. 88, art. 57 e Lr 8.1.1991, n. 1, art. 12). 6

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **112** del 27 giugno 2011 [3.1]
Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, relativo alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 35/2001..... 7
[Difesa del suolo]

n. **113** del 27 giugno 2011 [3.2]
Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Nomina componenti in rappresentanza dell'Unesco. 21
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **114** del 27 giugno 2011
Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Sostituzione del rappresentante effettivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia..... 22
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **160** del 3 giugno 2011
Delibera Cipe 3/2006. Legge 23/12/1996 n. 662 - I.I.P. - APQ3 Difesa del Suolo e della Costa. IA3P 091 - "Lavori di manutenzione straordinaria e rinforzi arginali nel tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - 1° stralcio compreso tra il ponte della Vittoria a S. Donà di Piave ed il ponte di Eraclea". Importo del progetto € 2.000.000,00. CUP H25D08000070001. Approvazione perizia suppletiva e di variante e impegno della spesa di € 145.000,00 23
[Difesa del suolo]

n. **177** del 20 giugno 2011
Terzo Piano Strategico Nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico,di cui all'art. 2, comma 321 della legge 24.12.2007 (finanziaria 2008). Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex gestione Riviera Berica). Lavori di Riqualificazione Fiume Retrone in Comune di Creazzo - I stralcio. Importo finanziato € 700.000,00= Importo di progetto € 1.000.000,00= Approvazione Progetto definitivo. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004. 23
[Difesa del suolo]

n. **184** del 20 giugno 2011
D.lgs 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici - "Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Sile in località Canizzano - via Nogarè- in Comune di Treviso". Presa d'atto del Parere n. 1 del 3 marzo 2011 della Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 1609/2009 e Dgr n. 2834/2009..... 24
[Energia e industria]

n. **185** del 20 giugno 2011
"Istanza in data 29.03.2004 della Ditta Boninsegna Alberto per piccola derivazione d'acqua dal fosso Bonamone alimentato del fiume Tartaro mediante la Bocca Montanari usando come vettore lo scolo Custoza in Comune di Gazzo Veronese ad uso irriguo di ha 18 per medi moduli 0,08 (l/s 8) e massimi moduli 0,10 (l/s 10). In data 21.11.2007 la Ditta ha presentato una variante per ricerca e concessione per attingere sia dalla falda sotterranea (n. 1 pozzo), sia mediante la trasudazione dal fondo di un nuovo laghetto". Presa d'atto del Parere n. 4 del 3 marzo 2011 della Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 1609/2009 e Dgr n. 2834/2009..... 25
[Difesa del suolo]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **841** del 21 giugno 2011 [9.0]
N. 10 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 25
[Affari legali e contenzioso]

n. **849** del 21 giugno 2011 [3.6]
Assegnazione alla Società "Veneto Strade Spa"delle risorse correlate alle risorse umane ex D.lgs n. 112/98. Anno 2011. Note per la trasparenza: con la presente si impegna la spesa delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane ai sensi dell'ex D.lgs n. 112/1998 della Società Veneto Strade Spa costituitasi ai sensi della Lr n. 29/2001..... 25
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **850** del 21 giugno 2011 [3.5]
Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale. Adeguamento tariffario dei titoli di trasporto ferroviario. Lr 25/1998 e ss. mm. ii..... 26
[Trasporti e viabilità]

n. **851** del 21 giugno 2011 [3.4]
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Verona. L. 21 dicembre 2001, n. 443..... 28
[Trasporti e viabilità]

n. **852** del 21 giugno 2011 [3.4]
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto e Comune di Vedelago. Legge n. 443/2001..... 28
[Trasporti e viabilità]

n. **860** del 21 giugno 2011 [5.5]
Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore

delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale): Piano operativo anno 2011. 29
[Sanità e igiene pubblica]

n. **862** del 21 giugno 2011 [5.5]
Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2011. Note per la trasparenza: la presente deliberazione propone per l'approvazione il protocollo operativo contente le azioni che la Regione Veneto intende porre in essere al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente riferito alla popolazione anziana, determinato dalle elevate temperature estive. 31
[Sanità e igiene pubblica]

n. **863** del 21 giugno 2011 [5.5]
Recepimento dell'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Adozione del Piano Attuativo regionale: integrazione alla Dgr n. 600 del 13.3.2007. 41
[Sanità e igiene pubblica]

n. **865** del 21 giugno 2011 [5.5]
Tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Approvazione schema nuova convenzione. Decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. 68
[Sanità e igiene pubblica]

n. **866** del 21 giugno 2011 [5.4]
Azienda Ulss n. 12 Veneziana. Alienazione di un immobile sito in Comune di Venezia - S. Marco 532 - (ex art. 5 del D.lgs. 229/1999). Dgr n. 14/Cr del 1/03/2011. Recepimento del parere espresso dalla Commissione consiliare (art. 13, comma 1, Lr 23/2007). 69
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **867** del 21 giugno 2011 [5.3]
Art. 20 L. 67/88 - Azienda Ulss n. 18. Assegnazione finanziamento per lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale di Rovigo. 69
[Edilizia ospedaliera]

n. **868** del 21 giugno 2011 [5.8]
Revoca parziale della Dgr n. 844 del 15 marzo 2010. "Formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. Affidamento incarico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona". 69
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **869** del 21 giugno 2011 [5.9]
Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX del Regolamento Ce n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Accordo Rep. Atti n. 159/csr del 23 settembre 2010). 70
[Sanità e igiene pubblica]

n. **870** del 21 giugno 2011 [5.9]
Linee guida per l'applicazione del Regolamento (Ce) 854/2004 e del Regolamento (Ce) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. 71
[Sanità e igiene pubblica]

n. **871** del 21 giugno 2011 [5.9]
Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", del 8 luglio 2010. Legge 7 luglio 2009, n. 88. 178
[Sanità e igiene pubblica]

n. **872** del 21 giugno 2011 [5.9]
Recepimento dell'intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 3905 del 13 dicembre 2005. 179
[Sanità e igiene pubblica]

n. **873** del 21 giugno 2011 [5.11]
Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) del Veneto: presa d'atto del bilancio economico preventivo - anno 2011. 180
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **874** del 21 giugno 2011 [5.11]
Dgr 1558/2010: presa d'atto scostamenti dai limiti di costo. 181
[Sanità e igiene pubblica]

n. **875** del 21 giugno 2011 [5.0]
DgrV n. 573/2011 - gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss ed ospedaliere della Regione del Veneto - nomina Gruppo Tecnico di Lavoro. 182
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **876** del 21 giugno 2011 [5.0]
Progetto "Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (Siinn, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative) - Fp7-Eranet-2010-Rtd, nell'ambito del "Settimo Programma Quadro" (Guue C 177/18 del 30-07-2009). 184
[Sanità e igiene pubblica]

n. **877** del 21 giugno 2011 [4.9]
Ditta "en&en spa" - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un "Impianto idroelettrico sul torrente Vallesina" in Comune di Valle di Cadore (Belluno), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 185
[Energia e industria]

n. **878** del 21 giugno 2011 [4.9]
Ditta "Corpassa Srl" - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un "Impianto idroelettrico sul torrente Corpassa" in Comune di Taibon Agordino (Belluno), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387..... 187
[Energia e industria]

n. **879** del 21 giugno 2011 [4.9]
Enel Produzione Spa - Autorizzazione per " Impianto idroelettrico di Sospirolo - Adeguamento opere per il rilascio del Deflusso minimo Vitale Rilascio dalla Diga del Mis", ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e DgrV n. 1610 del 9.6.2009..... 188
[Energia e industria]

n. **880** del 21 giugno 2011 [4.9]
Lr 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. Lr 11/2010 art. 24. Manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Riparto fondi 2011..... 190
[Difesa del suolo]

n. **881** del 21 giugno 2011 [1.15]
Disposizioni esecutive per l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di foreste. 192
[Foreste ed economia montana]

n. **882** del 21 giugno 2011 [4.7]
Lr 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Avvio delle attività, incarico alla Direzione Geologia e Georisorse della predisposizione della proposta di Piano regionale dell'attività di cava (Prac)..... 193
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **883** del 21 giugno 2011 [4.4]
Ditta Cartiere Saci Spa. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 2,7 MWe alimentato a metano, in Strada della Ferriera 17 - Verona (VR). D.lgs 152/2006 - Lr 11/2001..... 194
[Energia e industria]

n. **884** del 21 giugno 2011 [4.4]
Ditta Guerrato Spa. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da circa 1,7 MWe alimentato a metano presso il Presidio Ospedaliero in Via Montegrappa 32 in Comune di Montebelluna (TV). D.lgs 152/2006 - Lr 11/2001..... 195
[Energia e industria]

n. **886** del 21 giugno 2011 [6.1]
Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, Confindustria Veneto e Confartigianato Veneto per l'avvio di un Programma di Cooperazione Interregionale per la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi economica. Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Autonoma della Sardegna in materia di cooperazione interregionale per progetti di contrasto alla crisi economica. Programma Operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2007/2013. Decisione Commissione Europea n. C (2007) 5633 del 16/11/2007..... 196
[Secondario, settore]

n. **889** del 21 giugno 2011 [6.13]
Esu-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 31/05/2011 di nomina del Commissario straordinario. Ratifica. (Legge regionale 10/12/1973, n. 27 - Art. 6)..... 196
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **890** del 21 giugno 2011 [6.13]
Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2011-2012. [Lr 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]..... 197
[Istruzione scolastica]

n. **891** del 21 giugno 2011 [6.12]
Approvazione del piano annuale delle attività anno 2011 dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, co. 3, Lr n. 3/2009. Deliberazione n. 3/Cr del 27 gennaio 2011..... 213
[Formazione professionale e lavoro]

n. **892** del 21 giugno 2011 [2.7]
"Iniziativa pilota di sostegno al programma di valorizzazione turistica e del marketing territoriale d'area della Pedemontana Veneta". Accordo di collaborazione con il Comune di San Pietro in Cariano (VR). Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.... 228
[Turismo]

n. **893** del 21 giugno 2011 [2.7]
Assegnazione contributo al Comune di Belluno per attività promozionali in occasione della tappa del Giro d'Italia 2011. Dgr 594 del 10/5/2011 Adozione Piano Esecutivo Annuale 2011-azione 2.2 Iniziative integrate di promozione turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33..... 228
[Turismo]

n. **894** del 21 giugno 2011 [2.7]
Iniziative di promozione turistica rivolte al mercato inglese. Congresso annuale dell'Itt- Institute of Travel and Tourism a Venezia.Integrazione della convenzione di cui alla Dgr 3515 del 30/12/2010. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2011. Linea di spesa 1) Iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione. Legge regionale n. 33/2002. 229
[Turismo]

n. **895** del 21 giugno 2011 [2.7]
Progetto interregionale "Valorizzazione turistica del territorio del Lago di Garda". Finanziamento iniziativa promozionale "Volare sul Garda - II Parte - Il mercato scandinavo". Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33..... 230
[Turismo]

n. **896** del 21 giugno 2011 [2.7]
Riallocazione degli impegni della delibera n. 2839 del 29 settembre 2009 relativa alla promozione e sviluppo del turismo sportivo. Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33..... 231
[Turismo]

n. **897** del 21 giugno 2011 [2.7]
Sostegno regionale all'iniziativa "Sorsi d'Autore 2011 - Le Ville Venete e il Vino, un patrimonio da degustare". Legge n. 135 del 29 marzo 2001. Progetto Interregionale "Centri urbani Ville e Castelli". Lr n. 33 del 4 novembre 2002, Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2011..... 232
[Turismo]

n. **899** del 21 giugno 2011 [1.18]
Rettifica della deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2009, n. 3603 - "Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - Società "Marcopolo Engineering Spa". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere, impianti e attrezzature di cui alla Manifestazione di interesse n. 263709/2009 per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale nonché della biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto..... 233
[Energia e industria]

n. **901** del 21 giugno 2011 [3.8]
Modifiche della Dgr n. 441 del 12.04.2011 autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2682,72 kWp nel Comune di Cavarzere (VE). Variazioni e Volturazione dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, dalla società Solar-Markt Italia Srl alla Società Wurth Solar Italia Srl..... 235
[Energia e industria]

n. **902** del 21 giugno 2011 [3.8]
Richiedente: Ditta Agripadana S.S. di F. Pagnan & C. Società Agricola - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 998,80 kWp nel Comune di Porto Tolle (Ro) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387..... 236
[Energia e industria]

n. **903** del 21 giugno 2011 [3.8]
Richiedente: Ditta Studio Associato Zeta Technology - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 990,00 kWp nel Comune di Portogruaro (Ve) ai sensi dell'articolo 12, comm29 dicembre 2003, n. 387 238
[Energia e industria]

n. **904** del 21 giugno 2011 [5.12]
Protocollo di Intesa tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto per la realizzazione di un "Progetto Sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale: modifica Dgr 1945 del 27 luglio 2010..... 240
[Servizi sociali]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[1.0] Segreteria regionale per il bilancio
[1.4] Direzione enti locali persone giuridichee controllo atti
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.18] Direzione agroambiente
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[3.1] Direzione progetto Venezia
[3.2] Unità di progetto coordinamento commissioni (Vas Vinca Nuvv)
[3.4] Direzioni strade autostrade e concessioni
[3.5] Direzione mobilità
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[4.4] Unità complessa tutela atmosfera
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.9] Direzione difesa del suolo
[5.0] Segreteria regionale per la sanità
[5.3] Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive
[5.4] Direzione controlli e governo Ssr
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.8] Direzione personale Ssr
[5.9] Direzione prevenzione
[5.11] Unità di progetto programmazione risorse finanziarie Ssr
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.1] Unità di progetto Cabina di regia Fse
[6.12] Direzione lavoro
[6.13] Direzione istruzione
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 22 giugno 2011

Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali (Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche). Legislatura 2010 - 2015. Sostituzione componente e presa d'atto composizione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

- Richiamato il decreto n. 144 del 6 luglio 2010, modificato con il decreto n. 156 del 27 luglio 2010 e con il decreto n. 221 del 12 ottobre 2010, con cui questa Presidenza nominava i componenti la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, per la durata della legislatura 2010-2015;

- Richiamato il decreto n. 204 del 21 settembre 2010, con cui questa Presidenza nominava i componenti la Segreteria della Conferenza, di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 20/1997, e successive modifiche;

- Vista la nota del Presidente dell'Anciveneto prot. n. 1961 del 10 giugno 2011, pervenuta in data 16 giugno 2011, con la quale si comunica che la signora Maria Elena Sinigaglia, Sindaca del Comune di Rovolon (PD), viene designata, quale componente della Conferenza in oggetto, in sostituzione del signor Giuseppe MOSSA, Sindaco emerito del Comune di Montagnana (Pd), decaduto per fine mandato;

decreta

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), della Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche, per la durata della legislatura 2010-2015, componente la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, la signora Maria Elena Sinigaglia, in sostituzione del signor Giuseppe Mossa;

2. di dare atto che la composizione attuale della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, per la durata della legislatura 2010-2015, risulta essere la seguente:

a) Presidente della Conferenza:
   Roberto Ciambetti, Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, giusta Dpgr n. 221 del 12.10.2010;
b) Rappresentanti del Consiglio Regionale:
   Cristiano Corazzari
   Bruno Pigozzo
c) Rappresentanti dell'Urpv:
   Gianpaolo Bottacin
   Leonardo Muraro
d) Rappresentanti dell'Anciveneto:
   Achille Variati
   Francesco Pietrobon
   Antonio Bertoncello
   Maria Elena Sinigaglia
   Sabrina Rampin
e) Rappresentante dell'Uncem - Delegazione regionale veneto:
   Ennio Vigne

3. di incaricare la Direzione regionale enti locali, persone giuridiche e controllo atti dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 24 giugno 2011

Ricorso avanti il Tribunale di Treviso - sez. distaccata di Castelfranco Veneto proposto da Karouach Rachid ed altri contro Regione Veneto ed altri. Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 27 giugno 2011

Ricognizione del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare. Adeguamento del modello di tessera di riconoscimento alla nuova organizzazione regionale. (Lr 31.10.1980, n. 88, art. 57 e Lr 8.1.1991, n. 1, art. 12).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. E' individuato nell'elenco allegato A) parte integrante del presente decreto, il personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, qualificato Ufficiale di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale ed in applicazione dell'art. 57 della Lr 31.10.1980, n. 88, e dell'art. 12 della Lr 8.1.1991, n. 1, al quale rinnovare la tessera di riconoscimento;

2. Detto elenco verrà trasmesso, a cura della Segreteria regionale Settore primario, alle Procure della Repubblica del Veneto, e periodicamente aggiornato;

3. E' approvato il modello della tessera di riconoscimento con l'indicazione della Segreteria regionale di riferimento, individuata nella Segreteria regionale per il Bilancio, da rilasciare al personale di cui al punto 1), conformemente all'allegato B) parte integrante del presente atto;

4. Sono confermate le vigenti disposizioni che stabiliscono che la tessera di riconoscimento abbia una validità di 5 anni, non sia soggetta a convalida annuale, debba essere sostituita in caso di smarrimento, furto o precoce logorio, debba essere restituita alla cessazione del servizio, al passaggio del titolare ad altra struttura od amministrazione e in caso di sospensione dal servizio per aspettativa determinata da qualsiasi motivo.

5. la Segreteria regionale per il Bilancio è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

Allegato A

Elenco componenti Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare Ufficiali di Polizia Giudiziaria(Art. 57 Lr 31.10.1980, n. 88; art. 12 Lr 8.1.1991, n. 1)

N° tessera	Cognome	Nome	Note
1	Catarin	Giuseppe	
2	Chiarentin	Michele	
3	Codato	Giancarlo	
4	Crepaldi	Emanuele	
5	Francescon	Renato	
6	Girardi	Fiorenzo	
7	Mingardo	Antonio	
8	Perissinotto	Pier Luigi	
9	Pinton	Ignazio	Scadenza tessera 17/01/2012
10	Vecchiati	Carlo Tiberio	
11	Vettore	Francesco	
12	Zara	Loriano	

Allegato B

FOTO

REGIONE DEL VENETO

Segreteria Regionale per il Bilancio

Nucleo Regionale Ispettori di Vigilanza e Controllo nel settore Agricolo e Alimentare
(L.R. 31.10.1980, n. 88, art. 57 - L.R. .1.1991, n. 1, art.12)

Cognome

Nome

Nato a

il

Tessera di riconoscimento n.

IL PRESIDENTE

Venezia,

Il titolare della presente tessera è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57, comma 3°, C.P.P. (L.R. 8.1.1991, n. 1, art. 12)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 27 giugno 2011

Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, relativo alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera. Esecutività ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 35/2001.
[Difesa del suolo]

Il Presidente

Premesso che:

1. in data 31.03.2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta - Marghera, nel quale è previsto vengano realizzati interventi infrastrutturali, viabilistici, ambientali, idraulici;

2. detti interventi consistono nella realizzazione:

- di impianti per la messa a dimora dei sedimenti "oltre C" - Prot. '93 non pericolosi e pericolosi, anche dopo un trattamento di inertizzazione/stabilizzazione;
- dell'interramento di quattro elettrodotti Terna da 230 - 380 KV nell'area del "Vallone Moranzani";
- dell'interramento delle linee elettriche BT e MT e realizzazione di una cabina primaria 132/20 KV e relativi raccordi AT da parte di Enel Distribuzione S.p.A. ;
- di raccordi stradali previsti dalla Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia fra le Vie dell'Elettronica, dell'Elettricità e la S.R. 11;
- interventi sulla rete idraulica, che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza, con creazione di bacini di espansione attrezzati a parco umido;
- realizzazione di un parco urbano, che comprende anche il sedime della prevista discarica nel "Vallone Moranzani", realizzando una ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta Fusina al casello autostradale di Villabona;
- messa in sicurezza permanente delle discariche dismesse "Moranzani A e B" e "Malcontenta C";
- delocalizzazione del deposito di carburanti della San Marco Petroli, ubicato a ridosso dell'abitato di Malcontenta.

3. con lettere prot APV/89110-DTEC/17455 del 11.12.2009 e prot. APV/24860-AMB-DTEC/11749 del 16.12.2009 l'Autorità Portuale di Venezia ha richiesto vengano inseriti all'interno dell'Accordo di Programma del 31.03.2008 anche gli interventi di:

- adeguamento funzionale via dell'Elettronica;
- collegamento stradale tra via dell'Elettricità con SR11;
- Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica di Fusina;

in quanto complementari e funzionali agli interventi già previsti da tale Accordo di Programma.

4. in data 29 Ottobre 2010 è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati, il pre Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, che recepisce le richieste formulate dall'Autorità Portuale di Venezia;

5. gli interventi previsti dal pre Accordo Integrativo sono totalmente a carico dell'Autorità Portuale di Venezia, la quale si impegna, altresì a realizzare l'intervento viabilistico

relativo al 1° lotto – 1° stralcio funzionale della rotatoria tra via dell'Elettronica e via Malcontenta ed il connesso viadotto, già previsto nell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, in sostituzione della Provincia di Venezia;

6. l'intervento dell'Autorità Portuale di Venezia sulla viabilità viene realizzato utilizzando la somma di 12.000.000 di Euro, già messi a disposizione dalla stessa Autorità Portuale nell'ambito dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

7. gli interventi previsti dal pre Accordo Integrativo non modificano la tariffa di conferimento dei rifiuti definita dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

8. con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Venezia n. 746 del 2 Dicembre 2010 è stato ratificato il pre Accordo Integrativo del 29 Ottobre 2010;

9. con DGRV n. 2950 del 14 Dicembre 2010 la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto dei contenuti del pre Accordo Integrativo del 29 Ottobre 20110;

10. con Delibera del Consiglio della Provincia di Venezia n. 6/2011 del 1 Febbraio 2011, è stato approvato il pre Accordo Integrativo del 29 Ottobre 2010;

11. in data 4 Febbraio 2011 i soggetti interessati, ad esclusione della San Marco Petroli, hanno sottoscritto il testo definitivo dell'Accordo Integrativo più volte citato, attestando con ciò consenso unanime, tramite rappresentanti all'uopo autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti;

12. in data 7 Giugno 2011 la ditta San Marco Petroli ha sottoscritto il testo di cui sopra, con una clausola di garanzia, formulata in conformità alla nota del Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 250825 del 25 Maggio 2011, che definisce i tempi di avvio della progettazione del nuovo deposito carburanti in area "23 ha" e definisce, altresì, la viabilità provvisoria da realizzare, a costi invariati, per garantire l'operatività della ditta nel sito attuale, ubicato a Malcontenta - Venezia, nelle more del trasferimento dell'impianto, previsto dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;

13. la clausola di garanzia inserita nell'Accordo Integrativo del 4 Febbraio 2011, su richiesta di San Marco Petroli, non modifica i contenuti di tale documento, e, pertanto, non è necessario procedere ad una nuova sottoscrizione da parte dei soggetti interessati;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 35/2001 l'Accordo di Programma "è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto" e che esso "sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali";

Preso atto che le procedure inerenti la variazione integrativa agli strumenti urbanistici nonché quelle inerenti le attività espropriative verranno avviate con successivi atti secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di Governo del Territorio, di Lavori Pubblici ed Espropriazioni per Pubblica Utilità e dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3899 del 24 Settembre 2010

Viste:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- la Legge n. 340/71
- la Lr 29 novembre 2001, n. 35
- la Dgrv 2950/2010

decreta

1. Di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 32 della Legge Regionale 35/2001, l'Accordo Integrativo all'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, allegato al presente provvedimento sub A, del quale forma parte integrante, sottoscritto in data 4 Febbraio 2011 dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto, dall'Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dalla società Terna, dalla società Enel Distribuzione Spa, da SIFA S.c.p.a. e, in data 7 Giugno 2011, dalla società San Marco Petroli;

2. di dare atto che i singoli interventi contemplati nell'Accordo Integrativo di cui al punto 1 potranno essere realizzati a seguito delle autorizzazioni, approvazioni e nulla osta ivi specificatamente previsti;

3. di dare atto che le procedure inerenti la variazione integrativa agli strumenti urbanistici nonché inerenti le attività espropriative delle opere comprese nell'Accordo Integrativo del 4 Febbraio 2011, verranno avviate con successivi atti, secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di Governo del Territorio, di Lavori Pubblici ed Espropriazioni per Pubblica Utilità e dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3899 del 24 Settembre 2010

4. di dichiarare, per quanto occorra, la pubblica utilità delle opere e l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori;

5. la Direzione Regionale Progetto Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

(segue allegato)

Allegato A

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO DEI CANALI DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDRAULICA E VIABILISTICA DELL'AREA DI VENEZIA - MALCONTENTA - MARGHERA

ACCORDO INTEGRATIVO

Premesso che:

- in data 3.12.2004 è stato dichiarato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio–economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, al 31 Dicembre 2011 con DPCM del 29 Ottobre 2010;
- in data 3 Dicembre 2004, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il Commissario Delegato a provvedere urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il Porto di Venezia;
- in data 31.03.2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica del'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, le cui premesse e contenuti formano parte integrante del presente atto;
- che nel menzionato Accordo di Programma è previsto vengano realizzati interventi infrastrutturali, viabilistici, ambientali, idraulici;
- che detti interventi consistono nella realizzazione:
    - di impianti per la messa a dimora dei sedimenti "oltre C" - Prot. '93 non pericolosi e pericolosi, anche dopo un trattamento di inertizzazione/stabilizzazione;
    - dell'interramento di quattro elettrodotti Terna da 230 - 380 KV nell'area del "Vallone Moranzani";

- dell'interramento delle linee elettriche BT e MT e realizzazione di una cabina primaria 132/20 KV e relativi raccordi AT da parte di Enel Distribuzione S.p.A. ;
- di raccordi stradali previsti dalla Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia fra le Vie dell'Elettronica, dell'Elettricità e la S.R. 11;
- interventi sulla rete idraulica, che presenta situazioni di insufficienza e sofferenza, con creazione di bacini di espansione attrezzati a parco umido;
- realizzazione di un parco urbano, che comprende anche il sedime della prevista discarica nel "Vallone Moranzani", realizzando una ampia cintura verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta Fusina al casello autostradale di Villabona;
- messa in sicurezza permanente delle discariche dismesse "Moranzani A e B" e "Malcontenta C";
- delocalizzazione del deposito di carburanti della San Marco Petroli, ubicato a ridosso dell'abitato di Malcontenta.

- che con lettere prot APV/89110-DTEC/17455 del 11.12.2009 e prot. APV/24860-AMB-DTEC/11749 del 16.12.2009 l'Autorità Portuale di Venezia ha richiesto vengano inseriti all'interno dell'Accordo di Programma del 31.03.2008 anche gli interventi di:
  - adeguamento funzionale via dell'Elettronica;
  - collegamento stradale tra via dell'Elettricità con SR11;
  - Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica di Fusina;

  in quanto complementari e funzionali agli interventi già previsti da tale Accordo di Programma.

  Con le note citate, APV evidenzia, altresì, che l'inserimento delle opere di cui sopra in un Accordo Integrativo, ne consente l'approvazione in tempi rapidi e certi da parte del Commissario Delegato, non gravando in alcun modo sui costi previsti dall'Accordo originale e, di conseguenza non incidono sul quadro economico originale e sulla tariffa di gestione dei sedimenti di dragaggio.
- che il parere VTR n. 41 del 24/01/2007, relativamente alla variante al Piano Regolatore Generale finalizzata al progetto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Piattaforma logistica Fusina – Terminal Autostrade del Mare", è stato favorevole;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.184 del 26.09.2007 è stata approvata la variante urbanistica per l'area ex Alumix a Fusina, di cui al punto precedente;
- che il Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica di Fusina, secondo quanto stabilito dal Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Valutazione Progetti e Investimenti n. 10 del 18/04/2008, saranno assoggetti alla procedura di V.I.A di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06;
- che l'intervento di adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica ha acquisito con prot. N. 31400/09 del 11/05/2009 il parere della Commissione Provinciale VIA di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- che nel corso della riunione del 26.03.2010 i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma del 31.03.2008 si sono dichiarati favorevoli, in via generale e salvo le necessarie verifiche, all'inserimento degli interventi richiamati nelle presenti premesse, condividendo le motivazioni rappresentate da APV e considerando che nessun onere aggiuntivo viene posto in capo agli altri soggetti sottoscrittori;
- che il contributo di 12.000.000 € dell'Autorità Portuale di Venezia coincide con l'intervento viabilistico relativo al 1° lotto – 1° stralcio funzionale della rotatoria tra via dell'Elettronica e via Malcontenta ed il connesso viadotto;
- che gli interventi dell'accordo sono stati progettati per la fase preliminare dal concessionario della Regione del Veneto, S.I.F.A. S.c.p.a.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. ;

VISTA la legge 84/1994 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13.12.2004;

VISTA l'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2009, n. 3816

VISTA l'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 24 settembre 2010 n. 3899 relativa ai poteri autorizzatori del Commissario che costituiscono variante agli strumenti urbanistici nonché dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO il Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che con Decretazione 5049-2046 del 27/04/2009 l'Autorità Portuale di Venezia ha affidato a seguito di gara pubblica allo Studio Altieri la progettazione dell'intervento di viabilità di Via dell'Elettronica;

VISTO il progetto esecutivo di "adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica"

CONSIDERATO che l'intervento di "adeguamento funzionale di via dell'Elettronica" ricade per la maggior parte su sedime demaniale marittimo;

CONSIDERATO che gli elettrodotti che fanno parte della Rete elettrica di Trasporto Nazionale (RTN) sono sottoposti allo specifico procedimento previsto dalla L. 239/04, qualsiasi spostamento o modifica di tali impianti che dovesse risultare necessario, ai fini del presente accordo, dovrà essere autorizzato dal competente Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del suddetto procedimento, ove verrà anche regolato ogni aspetto tecnico ed economico, fatti salvi gli specifici impegni assunti dall'Autorità Portuale con il presente Accordo;

VISTO il verbale del 13 Aprile 2010 tra l'Autorità Portuale di Venezia, lo Studio Altieri e il Consorzio di Bonifica Acque di Risorgiva con il quale viene chiarito relativamente all'intervento complessivo di via dell'Elettronica l'aspetto funzionale del fosso di guardia della massicciata ferroviaria collocato sul lato nord e di quello di lato sud lato vallone Moranzani, e sono dimensionati per recepire i volumi di acque meteoriche proveniente dai sedimi stradali;

VISTO il verbale del 20 Aprile 2010 tra l'Autorità Portuale di Venezia, lo Studio Altieri e la società Enel con il quale si dà atto che le predisposizioni delle diramazioni verso le cabine Amav, Pagnan e Chiari e Forti sono già previste all'interno dell' AdP e quindi sono già finanziate. Gli interventi di adeguamento degli attraversamenti interferenti e lo spostamento della cabina "Montedison", fatti nel rispetto della L.R.24/91, saranno a carico del soggetto richiedente. Il soggetto richiedente garantisce comunque l'accesso in sicurezza alla cabina "Montedison" durante tutte le fasi di cantierizzazione.

PRESO ATTO delle intese intercorse tra il Comune di Venezia e l'Autorità Portuale di Venezia, in merito all'esecuzione dell'intervento di collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e la S.R.11 che prevedono una suddivisione degli incarichi di progettazione e di esecuzione di tutti gli interventi e la cessione delle aree per la realizzazione degli interventi stessi;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°67 del 15.02.2005 con la quale si approva l'intervento di viabilità in via dell'Elettricità;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi 10/10/2007 per il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, che approva il piano di caratterizzazione ambientale dell'area su cui ricade il terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica di Fusina;

VISTO il Decreto n. 10 del 18/04/2008 del Dirigente della Direzione Regionale Valutazione Progetti e Investimenti, che assoggetta il progetto Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che l'intervento di "collegamento stradale tra via dell'Elettricità e la S.R.11", di "adeguamento funzionale di via dell'elettronica" e di "Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica" costituiscono interventi complementari che aggiungono continuità al rapporto funzionale degli interventi viabilistici previsti dall'Accordo di Programma del 31.03.2008;

CONSIDERATO che gli interventi viabilistici richiamati garantiranno un miglioramento della viabilità con ricadute positive sulla funzionalità delle arterie, oltre che il miglioramento della qualità dell'ambiente per la riduzione delle emissioni;

RITENUTO OPPORTUNO aderire alla richieste dell'Autorità Portuale di Venezia, al fine di velocizzare gli interventi richiamati e rendere lo stesso insieme di interventi sulla viabilità previsti nell'Accordo di Programma al più presto disponibili e funzionali;

TENUTO CONTO che la progettazione preliminare del progetto generale della viabilità previsto dall'Accordo di Programma del 31.03.2008 è stato predisposto dalla Regione del Veneto, per il tramite del proprio Concessionario SIFA S.c.p.a.;

TENUTO CONTO che il progetto preliminare (1° lotto – 1° stralcio) relativo alla rotatoria tra Via dell'Elettronica e Via Malcontenta e il relativo viadotto di superamento delle rotatorie (nodo Malcontenta), di cui alle lettere A1, A2, A4 e A5 dell'art.7 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, prevede un costo complessivo di 12.000.000 €;

CONSIDERATO che tale importo corrisponde esattamente alla somma che l'Autorità Portuale di Venezia si è impegnata a mettere a disposizione dell'Accordo di Programma 31.03.2008 per la realizzazione degli interventi sulla viabilità;

CONSIDERATO che per realizzare i citati lavori di cui alle lettere A1, A2, A4 e A5 dell'art.7 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008 in concomitanza con quelli di

adeguamento funzionale di via dell'Elettronica, è opportuno che ci sia un'unica stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Provinciale di Venezia ha dato la sua disponibilità a trasferire all'Autorità Portuale di Venezia, che accetta, l'onere di appaltare e di quanto altro occorra per la realizzazione dei citati lavori del nodo di Malcontenta.

Tutto ciò premesso:

Art. 1: Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Integrativo.

Art.2 Oggetto del presente Accordo Integrativo.

Sono aggiunti all'elenco degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 31.03.2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, i sotto riportati interventi:

- adeguamento funzionale via dell'Elettronica;
- collegamento stradale tra via dell'Elettricità e SR11;
- Terminal Ro-Ro e piattaforma Logistica di Fusina;

Con il presente Accordo si condivide inoltre l'opportunità che gli interventi sulla viabilità di cui all'Art. 7, lettere A1, A2, A4 e A5 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008, siano realizzati da parte di APV, in sostituzione della Provincia di Venezia.

Gli interventi così come rappresentati sono riportati nella planimetria allegata (Interventi viabilistici previsti dall'Accordo Integrativo Moranzani (vedi allegato 1).

Art. 3: Adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica (1° stralcio: 1° e 2° fase; 2° stralcio)

L'intervento sarà realizzato per stralci funzionali a cura e spesa dell'Autorità Portuale di Venezia (vedi allegato 2).

Relativamente al primo stralcio, prima e seconda fase, è previsto un quadro economico pari a 9.750.000 €. L'Autorità Portuale di Venezia si impegna a predisporre il progetto esecutivo e a

realizzare a propria cura e spesa l'intervento entro trentasei mesi dalle autorizzazioni dello stesso.

Relativamente al secondo stralcio è previsto un quadro economico pari a 7.000.000 €. L'Autorità Portuale di Venezia si impegna a predisporre il progetto esecutivo e a realizzare a propria cura e spesa l'intervento una volta reperiti i finanziamenti.

Il Comune si impegna a cedere all'Autorità Portuale di Venezia il sedime su cui ricadono le particelle utili alla realizzazione dell'intervento, identificate dal progetto esecutivo.

L'Autorità Portuale di Venezia si impegna ad acquisire, anche tramite esproprio, le aree dei privati necessarie alla realizzazione dell'intervento.

I sottoservizi che interferiscono con l'intervento oggetto del presente articolo, ricadenti sul demanio marittimo e che dovranno essere adeguati, saranno realizzati a cura e spesa del soggetto gestore; l'Autorità Portuale si farà carico dell'adeguamento dei sottoservizi che non ricadono sull'ambito demaniale marittimo.

Il Commissario Delegato si impegna ad approvare i progetti nonché le relative caratterizzazioni ed eventuali bonifiche ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13.12.2004 e s.m.i. , sulla base delle risultanze di apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi e per gli effetti dell'OPCM n. 3899 del 24.09.2010, anche ai fini di approvare il vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 4: Collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e SR 11

La progettazione preliminare sarà svolta dal Concessionario della Regione del Veneto S.I.F.A. S.c.p.a. con costi a carico dell'Autorità Portuale di Venezia (vedi allegati 4).

L' Autorità Portuale di Venezia si impegna ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva e ad eseguire a propria cura e spesa i lavori per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente articolo entro 18 mesi dalle autorizzazioni dello stesso.

Tale progettazione sarà finalizzata alla realizzazione della congiunzione diretta tra la SR 11 e via dell'Elettricità. Eventuali sistemazione transitorie che prevedano la modifica della viabilità esistente andranno valutate qualora si riscontrassero difficoltà e ritardi nella messa a disposizione delle aree.

Il Comune si impegna a cedere, una volta acquisite, e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, all'Autorità Portuale di Venezia il sedime su cui ricade l'intervento di collegamento tra Via dell'Elettricità e la SR11. Decorsi tali termini si provvederà all'esproprio.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine del pubblico interesse, autorizza la cessione anticipata delle aree esclusivamente necessarie per realizzare l'intervento in parola.

Il Commissario Delegato si impegna ad approvare i progetti nonché le caratterizzazioni ed eventuali bonifiche ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13.12.2004 e s.m.i., sulla base delle risultanze di apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi e per gli effetti dell'OPCM n. 3899 del 24.09.2010, anche ai fini di approvare il vincolo preordinato all'esproprio.

Per tale intervento non è necessaria alcuna variante urbanistica in quanto già previsto e approvato dal Consiglio Comunale come specificato nelle premesse.

Art. 5: Terminal Ro-Ro e piattaforma Logistica di Fusina

L' Autorità Portuale di Venezia si impegna a progettare e realizzare l'intervento di cui al presente articolo, in parte anche attraverso lo strumento del progetto di finanza, per il tramite del proprio concessionario (vedi allegato 5).

Gli oneri relativi alla realizzazione dell'intervento, comprensivi del marginamento di messa in sicurezza, saranno sostenuti parte dall'Autorità Portuale di Venezia e parte dal proprio concessionario, nella misura prevista dal contratto di concessione siglato tra le due parti.

Il Commissario Delegato si impegna ad approvare i piani di caratterizzazione integrativi, i progetti di bonifica e di marginamento di messa in sicurezza, coincidente con le opere di banchinamento; tali approvazioni saranno assolte ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13.12.2004 e s.m.i., sulla base delle risultanze di apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi e per gli effetti dell' dell'OPCM n. 3899 del 24.09.2010.

L'Autorità Portuale di Venezia approverà il progetto del Concessionario:

1. una volta conclusa la VIA dell'opera secondo quanto previsto dal Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Valutazione Progetti e Investimenti n. 10 del 18/04/2008;
2. ottenuta l'approvazione da parte del Commissario Delegato dei piani di caratterizzazione integrativi, dei progetti di bonifica e dei marginamento di messa in sicurezza

Art. 6: individuazione dell'Autorità Portuale di Venezia APV, in sostituzione della Provincia di Venezia, quale soggetto appaltatore degli interventi sulla viabilità di cui all'Art. 7, lettere A1, A2, A4, A5 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008.

Gli interventi sulla viabilità di cui agli art.7, lettere A1, A2, A4 e A5, già previsti dall'Accordo di Programma del 31.03.2008, sono realizzati dall'Autorità Portuale di Venezia, in sostituzione della Provincia di Venezia (vedi allegati 3, 6, 7).

L' Autorità Portuale di Venezia si impegna ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, e ad eseguire a propria cura e spesa i lavori per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente articolo entro 24 mesi dalle autorizzazioni dello stesso.

Il Commissario Delegato si impegna ad approvare i progetti ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 13.12.2004 e s.m.i., sulla base delle risultanze di apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi e per gli effetti dell' dell'OPCM n. 3899 del 24.09.2010.

L' Autorità Portuale di Venezia si impegna ad acquisire le aree di cui agli interventi richiamati che verranno trasferite nella disponibilità degli Enti competenti. La Provincia di Venezia assicurerà ogni forma di collaborazione per la predisposizione degli atti espropriativi attraverso il proprio ufficio espropri.

Gli oneri per la realizzazione dell'intervento sono previsti nel contributo di 12.000.000 € a carico dell'Autorità Portuale di Venezia di cui all'art.7 dell'Accordo di Programma del 31.03.2008.

In particolare:

- l'Autorità Portuale di Venezia provvederà, una volta acquisiti i sedimi, alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture relative alla rotatoria tra via

dell'Elettronica e via Malcontenta, la rotatoria di via della Chimica e il tratto di collegamento fra le due rotatorie;

- il viadotto di Malcontenta e la pista ciclabile saranno realizzati dall'Autorità Portuale di Venezia e trasferiti alla Provincia di Venezia.

Per la parte degli interventi che riguardano aree che interessano l'attività di San Marco Petroli S.p.A. le parti dichiarano di ben conoscere gli impegni assunti di cui all'art. 11 dell'Accordo di Programma e all'Accordo Integrativo sottoscritto il 2 marzo 2009 e precisano che il presente accordo non determina nessuna modifica agli stessi.

Art. 7: Copertura economica.

La copertura economica degli interventi aggiuntivi richiamati dall'Art. 2 del presente Accordo Integrativo non andranno ad incidere sulla tariffa prevista dall'Accordo di Programma del 31.03.2008. In allegato è riportato il quadro economico complessivo (allegato 8).
Con la sottoscrizione del presente Accordo Integrativo, nessun onere aggiuntivo viene posto a carico dei soggetti sottoscrittori, fatti salvi gli impegni di APV.

Art. 8: Acquisizione aree

Le aree interessate dalle opere di viabilità di cui all'art. 7 dell' Accordo di Programma del 31.03.2008 e di proprietà dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo stesso, saranno acquisite o rese disponibili gratuitamente per i lavori necessari.
Per la parte degli interventi che riguardano aree di proprietà di San Marco Petroli S.p.A. le aree saranno acquisite o rese disponibili nei limiti e con il rispetto anche delle garanzie previste all'art.11 dell'Accordo di Programma e all'Accordo Integrativo sottoscritto il 2 marzo 2009.

Art. 9 Ratifiche

Il presente Accordo Integrativo verrà ratificato secondo le rispettive procedure dagli organi deliberanti dei vari soggetti sottoscrittori.
Gli atti di ratifica saranno puntualmente notificati al Commissario Delegato per l'emergenza dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e alla Regione del Veneto per

l'approvazione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, del presente Accordo Integrativo.

Venezia, - 4 FEB 2011

1. Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia

2. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Lupo

3. Regione del Veneto

4. Magistrato alle Acque di Venezia

5. Provincia di Venezia

6. Comune di Venezia

7. Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione de Veneto.

8. Autorità Portuale di Venezia

9. Consorzio di Bonifica Acque ~~di~~ Risorgive

10. San Marco Petroli

- 7 GIU 2011

11. Terna

12. Enel Distribuzione SpA

13. SIFA Scpa

(*) Il presente atto avrà efficacia nei confronti di San Marco Petroli S.p.A. solo ed esclusivamente in relazione alla nuova progettazione di viabilità Temporanea di cui alla nota del Commissario del 25 maggio 2011, prot. n. 250825 e solo se verrà rispettato il Termine per l'inizio dell'iter progettuale ed autorizzativo indicato nella stessa nota del 30.10.11. L'efficacia verrà poi meno se il Trasferimento non avverrà nei Tempi indicati nel cronoprogramma o da quello nuovo che verrà concordato, con obbligo per le amministrazioni di rimessa in pristino e cessazione della Tolleranza dello stato di fatto.

All. 9
All. 10

ALLEGATI

All. 1. - Art. 2 - Interventi viabilistici previsti dall'Accordo Integrativo Moranzani

All. 2. - Art.3 – Planimetria Generale del progetto esecutivo di adeguamento funzionale di via dell'Elettronica (n.6 tavole).

All. 3. - Art.4 e Art.6 – Progetto Preliminare – Viabilità Nodo Malcontenta e prolungamento via dell'Elettricità.

All. 4. - Art.4 – Progetto Preliminare – Viabilità prolungamento via dell'Elettricità – Planimetria di stato di fatto e di progetto.

All. 5. - Art.5 – Planimetria generale del progetto preliminare del Terminal Ro-Ro e Piattaforma Logistica di Fusina.

All. 6. - Art.6 – Progetto Preliminare – Viabilità Nodo Malcontenta.

All. 7. - Art.6 – Progetto Preliminare – Viabilità Nodo Malcontenta – Primo Stralcio – Espropri: planimetria catastale.

All. 8. - Art. 7 – Elenco Interventi e Quadro economico finanziario.

Cartografia *(omissis)*

La cartografia è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 27 giugno 2011

Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Nomina componenti in rappresentanza dell'Unesco.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'art. 5 della Legge 16 aprile 1973 n. 171, che prevede la composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

Visto il precedente decreto n. 467 del 26 aprile 2003 con il quale erano stati nominati in rappresentanza dell'Unesco in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia i signori:

- dott.ssa Marie Paule Roudil, in qualità di componente effettivo;
- ing. Philippe Pypaert in qualità di componente supplente

Vista la nota prot. Unesco-Venice/Dir/pdl/10/0906 del 26 ottobre 2010 e successiva nota prot. Unesco-Venice/Dir/pdl/11/0101 del 16 febbraio 2011, con le quali il direttore Ufficio Unesco di Venezia - Ufficio Regionale per la Scienza in Europa - designa quali rappresentanti dell'Unesco, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, i signori:

- ing. Philippe Pypaert, in qualità di componente effettivo;
- sig.ra Michela De Faveri in qualità di componente supplente.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto della cessazione dell'incarico della dott.ssa Marie Paule Roudil, quale componente effettivo, in

rappresentanza dell'Unesco, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

2. di prender atto della nomina dell'ing. Philippe Pypaert, quale componente effettivo, e della sig.ra Michela De Faveri, quale componente supplente, in rappresentanza dell'Unesco, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

3. di dare atto che, in forza delle predette nomine, l'attuale composizione per la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, è la seguente

Presidente	dott. Zaia Luca	delega
AMM.NE PROV.LE	ing. Pregnolato Pierdomenico	arch. Boscolo Emiliano Bachetto
SOP. BB.AA.AA.VE	Il Soprintendente	delega
SOP.BB.AA.SS.	Il Soprintendente	delega
Cnr	prof. Cescon Paolo	dott. Bastianini Mauro
Comuni Gronda	arch. Perini Carlo	arch. Cuppoletti Matteo
Comuni Gronda	arch. Rizzi Giorgio	rag. Zoggia Valerio
Comune Venezia	Bressanello Tobia	
Comune Venezia	arch. Zanatta Giampalo	arch. Bisconti Marco
Comune Venezia	arch. Gatto Antonio	arch. Luxardi Maurizio
Genio Civile Oomm	Il Dirigente dell'Ufficio	delega
Magistrato Acque	Il Presidente	delega
Ministero RIS. AGR	dott. Boscolo Sandro Todaro	dott. Serino Giuseppe
Ministero Ambiente	prof. Boato Stefano	dott. Zucchetta Gianpietro
Ministero LL.PP.	ing. Mayerle Giampiero	ing. Pozzato Maurizio
Ministero Trasporti	arch. Zancanella Marino	arch. Polo Leda
Regione Veneto	arch. Benetazzo Nicola	dott. Roman Riccardo
Regione Veneto	prof. Mantovan Brunetto	dott. Padoan Aldino
Regione Veneto	p.i. Fassini Piergiorgio	dott. Rivi Gianni
A.U.L.S.S. n. 10	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 12	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 13	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 14	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Unesco	ing. Pypaert Philippe	sig.ra Michela De Faveri
VV.F. di Venezia	Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia	delega

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 27 giugno 2011

Leggi 16 aprile 1973 n. 171, 29 novembre 1984 n. 798, 8 novembre 1991 n. 360 e 31 maggio 1995 n. 206. Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Sostituzione del rappresentante effettivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'art. 5 della Legge 16 aprile 1973 n. 171, che prevede la composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

Visto il precedente decreto n. 338 del 12.12.2008, con il quale erano stati nominati in rappresentanza del Ministero delle Risorse Agricole in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia i signori:

- dott. Sandro Boscolo Todaro, in qualità di componente effettivo;
- dott. Giuseppe Serino in qualità di componente supplente.

Vista la nota prot. 0001813 in data 25.02.11, con la quale il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali designa quali suoi rappresentanti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia i signori:

- geom. Gian Paolo Convento in qualità di componente effettivo;
- dott. Giuseppe Serino in qualità di componente supplente.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto della cessazione dell'incarico del dott. Sandro Boscolo Todaro, quale componente effettivo, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

2. di prender atto della nomina del geom. Gian Paolo Convento, quale componente effettivo, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

3. di prendere atto della riconferma del dott. Giuseppe Serino, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

4. di dare atto che, in forza delle predette nomine, l'attuale composizione per la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, è la seguente

Presidente	dott. Zaia Luca	delega
AMM.NE PROV.LE	ing. Pregnolato Pierdomenico	arch. Boscolo Emiliano Bachetto
SOP. BB.AA.AA.VE	Il Soprintendente	delega
SOP.BB.AA.SS.	Il Soprintendente	delega
Cnr	prof. Cescon Paolo	dott. Bastianini Mauro
Comuni Gronda	arch. Perini Carlo	arch. Cuppoletti Matteo

Comuni Gronda	arch. Rizzi Giorgio	rag. Zoggia Valerio
Comune Venezia	arch. Bressanello Tobia	
Comune Venezia	arch. Zanatta Giampalo	arch. Bisconti Marco
Comune Venezia	arch. Gatto Antonio	arch. Luxardi Maurizio
Genio Civile Oomm	Il Dirigente dell'Ufficio	delega
Magistrato Acque	Il Presidente	delega
Ministero POL. AGR.	geom. Convento Gian Paolo	dott. Serino Giuseppe
Ministero Ambiente	prof. Boato Stefano	dott. Zucchetta Gianpietro
Ministero LL.PP.	ing. Mayerle Giampiero	ing. Pozzato Maurizio
Ministero Trasporti	arch. Zancanella Marino	arch. Polo Leda
Regione Veneto	arch. Benetazzo Nicola	dott. Roman Riccardo
Regione Veneto	prof. Mantovan Brunetto	dott. Padoan Aldino
Regione Veneto	p.i. Fassini Piergiorgio	dott. Rivi Gianni
A.U.L.S.S. n. 10	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 12	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 13	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
A.U.L.S.S. n. 14	Il Responsabile Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	delega
Unesco	ing. Pypaert Philippe	sig.ra Michela De Faveri
VV.F. di Venezia	Il Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia	delega

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 160 del 3 giugno 2011

Delibera Cipe 3/2006. Legge 23/12/1996 n. 662 - I.I.P. - APQ3 Difesa del Suolo e della Costa. IA3P 091 - "Lavori di manutenzione straordinaria e rinforzi arginali nel tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - 1° stralcio compreso tra il ponte della Vittoria a S. Donà di Piave ed il ponte di Eraclea". Importo del progetto € 2.000.000,00. CUP H25D08000070001. Approvazione perizia suppletiva e di variante e impegno della spesa di € 145.000,00

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. È approvata la perizia suppletiva e di variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria e rinforzi arginali nel tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - 1° stralcio compreso tra il ponte della Vittoria a S. Donà di Piave ed il ponte di Eraclea", nell'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00, come in premessa riportato, finanziato con i fondi della Delibera Cipe n. 3/2006.

2. È approvato l'atto di sottomissione elaborato n.4 della perizia suppletiva e di variante, per l'importo aggiuntivo di € 128.395,98 rispetto al contratto principale, compresi n. 5 nuovi prezzi, N.P. 01, N.P. 02, N.P. 03, N.P. 04, N.P. 05.

3. È confermato quant'altro disposto con il decreto della Dirigente della Direzione regionale Difesa del Suolo n. 104 del 30/04/2009 con il quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e rinforzi arginali nel tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - 1° stralcio compreso tra il ponte della Vittoria a S. Donà di Piave ed il ponte di Eraclea".

4. È impegnata la somma di € 145.000,00 a favore del C.F.C. Consorzio fra Costruttori società cooperativa con sede in via Pansa 55/I 42100 Reggio Emilia (P. Iva 00447840356), sul capitolo di spesa 100653 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che presenta sufficiente disponibilità, a valere sui fondi assegnati con Delibera Cipe 3/2006, per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante.

5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

6. Di dare atto che nell'ambito dell'impegno di spesa suddetto è presente la seguente assegnazione:

- € 145.000,00 a favore del C.F.C. Consorzio fra Costruttori società cooperativa con sede in via Pansa 55/I 42100 Reggio Emilia (P. Iva 00447840356).

7. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali specificati nel contratto e nell'atto di sottomissione elaborato n.4 della perizia suppletiva e di variante.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 177 del 20 giugno 2011

Terzo Piano Strategico Nazionale e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico,di cui all'art. 2, comma 321 della legge 24.12.2007 (finanziaria 2008). Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex gestione Riviera Berica). Lavori di Riqualificazione Fiume Retrone in Comune di Creazzo - I stralcio. Importo finanziato € 700.000,00= Importo di progetto € 1.000.000,00= Approvazione Progetto definitivo. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 25 della Lr n. 27 del 7 novembre 2003, il progetto definitivo predisposto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta relativo ai lavori di "Riqualificazione Fiume Retrone in Comune di Creazzo - I stralcio", dell'importo di € 1.000.000,00= distinto per come riportato in narrativa.

2. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta è confermato soggetto attuatore dell'intervento e dovrà, prima dell'appalto dei lavori, ottenere le eventuali autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni interessate.

3. I lavori e le espropriazioni previsti dal progetto sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e dovranno essere iniziati ed ultimati entro i termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del Dpr 327/2001;

4. Al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta sono delegate le funzioni di Autorità espropriante ai sensi della Dgr 3391/2003, il medesimo provvederà, pertanto, a porre in essere tutti gli adempimenti del procedimento espropriativo relativi alla realizzazione delle opere, da svolgersi ai sensi della vigente normativa in materia;

5. Le aree ed ogni altro diritto reale sulla proprietà privata verranno acquisiti a favore del Demanio dello Stato - ramo idrico;

6. È autorizzata, ai sensi sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, l'esecuzione delle opere relative ai "Lavori di Riqualificazione Fiume Retrone in Comune di Creazzo - I stralcio".

7. Ai sensi del comma 11 - art. 146 del D.lgs n. 42/2004, l'autorizzazione di cui al punto precedente diventa efficace entro trenta giorni dalla data del presente decreto che, in copia, dovrà essere trasmesso alla competente Soprintendenza, al Comune di Creazzo (Vi) ed alla Direzione regionale Urbanistica per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Di prendere atto, relativamente ai SIC IT3220037 e IT 322038, della dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della Dgr 3173/2006, rilasciata dall'ing. Gianfranco Battistello in qualità di Responsabile del Procedimento del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

9. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di trasmissione del presente provvedimento. Tutti i lavori e il complesso degli adempimenti amministrativi, inerenti l'intervento in oggetto, dovranno essere ultimati entro quarantotto mesi dalla data di cui in precedenza. Qualora non fosse possibile rispettare tali termini per cause di forza maggiore, il soggetto attuatore provvederà a richiedere una proroga dei termini sopra indicati allegando le opportune giustificazioni.

10. Qualora il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta si dimostrasse inadempiente alle disposizioni contenute nel presente atto o negligente nella conduzione dei lavori, si provvederà alla revoca del finanziamento.

11. Il soggetto attuatore è responsabile dell'esecuzione dell'intervento sulla base del progetto approvato e provvede all'appalto, alla direzione, alla contabilità dei lavori, all'assistenza, al collaudo e a tutto quant'altro attiene alla corretta realizzazione dell'intervento.

12. Per l'appalto, l'aggiudicazione, la direzione, l'esecuzione, la misura e la contabilità e il collaudo dei lavori, si applica quanto stabilito dalla Lr n. 27/2003 e, per quanto da questa non disciplinato, dalla normativa statale di riferimento.

13. Le eventuali perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera sono disciplinate dalla normativa vigente, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Direzione regionale Difesa del Suolo e saranno approvate nei modi e nelle forme previste dalle leggi in materia.

14. Le spese ammissibili a contributo sono quelle descritte all'art. 51 della Lr n. 27/2003 con l'ulteriore specificazione che tutte le spese tecniche e generali dovranno essere debitamente documentate.

15. L'erogazione del contributo, la verifica e il monitoraggio degli interventi avverranno secondo quanto disposto dall'art. 54 della Lr n. 27/2003.

16. Una volta eseguite e collaudate, le opere passeranno in gestione al soggetto attuatore.

17. Tutte le controversie tra la Regione del Veneto e il soggetto attuatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, se non già definite in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario e, a tal fine, il foro competente è quello di Venezia.

18. Gli oneri relativi a eventuali controversie e vertenze che dovessero insorgere tra il soggetto attuatore e le imprese sono a carico del soggetto attuatore stesso.

19. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta è tenuto a prendere formalmente atto dei contenuti del presente provvedimento inviando, per accettazione, copia del provvedimento alla Direzione regionale Difesa del Suolo.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 184 del 20 giugno 2011

D.lgs 387/2003 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici - "Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Sile in località Canizzano - via Nogarè- in Comune di Treviso". Presa d'atto del Parere n. 1 del 3 marzo 2011 della Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 1609/2009 e Dgr n. 2834/2009.

[Energia e industria]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del parere n. 1 del 3/03/201 (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 1609/2009 e Dgr n. 2834/2009, in merito alle istanze per la"Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Sile in località Canizzano - via Nogarè- in Comune di Treviso".

2. Di ritenere che si possa procedere nell'istruttoria dell'istanza della Ditta "Condominio Borgo ai Mulini", con sede a Treviso in via Nogarè n. 4 (C.F. e P.Iva 94079630268) presentata in data 15/06/2007, pervenuta al Genio civile di

Teviso in data 18/06/2007, per la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico tramite due ruote idrauliche, per una portata media di l/s 2.450 per produrre su un salto di m 0,95 una potenza media nominale di kW 22,82.

3. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Tiziano Pinato

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 185 del 20 giugno 2011

"Istanza in data 29.03.2004 della Ditta Boninsegna Alberto per piccola derivazione d'acqua dal fosso Bonamone alimentato del fiume Tartaro mediante la Bocca Montanari usando come vettore lo scolo Custoza in Comune di Gazzo Veronese ad uso irriguo di ha 18 per medi moduli 0,08 (l/s 8) e massimi moduli 0,10 (l/s 10). In data 21.11.2007 la Ditta ha presentato una variante per ricerca e concessione per attingere sia dalla falda sotterranea (n. 1 pozzo), sia mediante la trasudazione dal fondo di un nuovo laghetto". Presa d'atto del Parere n. 4 del 3 marzo 2011 della Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 1609/2009 e Dgr n. 2834/2009.

[Difesa del suolo]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto del parere n. 4 del 3/03/2011 (allegato 1), che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 7 del Rd. 1775/1933 e di cui alle Dgr n. 609/2009 e Dgr n. 2834/2009, in merito all'"Istanza in data 29.03.2004 della Ditta Boninsegna Alberto per piccola derivazione d'acqua dal fosso Bonamone alimentato del fiume Tartaro mediante la Bocca Montanari usando come vettore lo scolo Custoza in Comune di Gazzo Veronese ad uso irriguo di ha 18 per medi moduli 0,08 (l/s 8) e massimi moduli 0,10 (l/s 10). In data 21.11.2007 la Ditta ha presentato una variante per ricerca e concessione per attingere sia dalla falda sotterranea (n.1 pozzo), sia mediante la trasudazione dal fondo di un nuovo laghetto".

2. Di ritenere che si possa procedere nell'istruttoria dell'istanza in parola.

3. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Tiziano Pinato

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 841 del 21 giugno 2011

N. 10 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 849 del 21 giugno 2011

Assegnazione alla Società "Veneto Strade Spa" delle risorse correlate alle risorse umane ex D.lgs n. 112/98. Anno 2011. Note per la trasparenza: con la presente si impegna la spesa delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane ai sensi dell'ex D.lgs n. 112/1998 della Società Veneto Strade Spa costituitasi ai sensi della Lr n. 29/2001.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

con la presente si impegna la spesa delle risorse finanziarie correlate alle risorse umane ai sensi dell'ex D.lgs n. 112/1998 della Società Veneto Strade Spa costituitasi ai sensi della Lr n. 29/2001.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni in premessa, alla Società "Veneto Strade Spa", per l'anno 2011, l'importo di € 711.086,56 in conto spese per il personale transitato e monetizzato ex D.lgs n. 112/1998;

2. di impegnare conseguentemente l'importo di € 711.086,56 di cui al precedente punto 1) sul capitolo n. 45902 del bilancio in corso, denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, Lr 25.10.2001, n. 29, art. 34, Lr 16/02/2010, n. 11) che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

4. la Direzione regionale Infrastrutture è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5. di demandare al Dirigente della Direzione Infrastrutture la determinazione dell'eventuale definitivo conguaglio annuale per il 2011, in ordine alle eventuali spettanze di cui all'oggetto con l'emanazione dei relativi atti contabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 850 del 21 giugno 2011

Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale. Adeguamento tariffario dei titoli di trasporto ferroviario. Lr 25/1998 e ss. mm. ii.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento consente di dare attuazione all'art. 16 del contratto per i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014 in materia di adeguamento economico e della produzione

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:

Conseguentemente al provvedimento di Giunta regionale n. 1000 del 23.03.2010, è stato sottoscritto il "Contratto per i servizi ferroviari d'interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014", che, tra altro, all'art.15 prevede la confluenza dal 1/01/2012 dei servizi ferroviari di lotto 2 attualmente regolati dal contratto di cui alla procedura concorsuale comunitaria avviata con Dgr n. 3737 del 5.12.2003.

Il contratto a catalogo stipulato, che deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dello stesso, stabilisce, a tale scopo, l'attuazione di una serie di azioni quali l'efficientamento del servizio e l'aggiornamento annuale delle tariffe. Inoltre, tra gli obblighi contrattualmente previsti vi è il recupero strutturale degli introiti per aumenti tariffari non riconosciuti a Trenitalia e da questi richiesti per l'avvenuta dinamica di aumenti dei costi; a tal fine, con riferimento all'anno 2009, dal 1^ gennaio 2011, deve essere garantito un aumento strutturale annuo degli introiti per un valore di 9,75 M€ negli anni 2011-2014, e stabilizzazione degli stessi al valore di 7,8 M€ per gli anni a seguire.

Ciò premesso, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del contratto e in ragione dell'aumento strutturale degli introiti, oltre ad anticipare gli efficientamenti contrattualmente previsti dal 1^ gennaio 2012, si ritiene necessario operare una manovra tariffaria a partire dal 1^ Agosto 2011; nello specifico l'aggiornamento delle tariffe ferroviarie:

- di corsa semplice, che non incidono sull'utenza pendolare, con l'applicazione di un aumento pari al 15%;
- degli abbonamenti, con l'applicazione di un aumento pari al 2%;

I succitati adeguamenti tariffari devono essere rispettati per ogni scaglione chilometrico ferroviario, fatto salvo l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi di euro.

La manovra tariffaria di cui al presente provvedimento, da considerarsi comunque al netto degli aggiornamenti annui che da contratto sono legati al tasso d'inflazione programmato dell'anno in corso, non solo consente di ottemperare alle clausole finanziarie contrattuali, ma permette, altresì, d'intraprendere un percorso di allineamento sia alle tariffe ferroviarie applicate in altre regioni italiane (Allegato A), sia alle tariffe dell'automobilistico di linea, cosa questa necessaria per una possibile integrazione tariffaria tra vettori diversi del trasporto pubblico locale regionale.

È inoltre da rilevare che qualora sussistano le condizioni per il completamento al 2012 del percorso di allineamento intrapreso, il complesso delle azioni ipotizzate consentirebbe di generare delle risorse finanziarie aggiuntive con le quali garantire una qualità del servizio più consono alle richieste della clientela.

L'adeguamento tariffario che con il presente provvedimento si dispone a favore di Trenitalia, è altresì possibile accordare a Sistemi Territoriali, nel suo ruolo di altro gestore del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale e in ragione del contratto in essere stipulato in data 16.04.2010 che, all'art. 8 comma 6, prevede "gli aumenti tariffari, come precedentemente esposti, devono essere comunque compatibili con le comparabili tariffe applicate nel settore del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di perseguire la logica dell'integrazione modale e tariffaria".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Lr n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di anticipare gli efficientamenti contrattualmente previsti dal 1^ gennaio 2012;
3. di disporre che Trenitalia Spa, a far data dal 1.08.2011, adegui le tariffe dei titoli di viaggio nella misura:

a. del 15% per i biglietti di corsa semplice, e per ogni scaglione chilometrico ferroviario, fatto salvo l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi di euro;
b. del 2% per gli abbonamenti, e per ogni scaglione chilometrico ferroviario, fatto salvo l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai cinque centesimi di euro;

4. di stabilire che gli adeguamenti tariffari di cui al precedente punto 3 dovranno essere calcolati utilizzando quale base di partenza gli importi tariffari attualmente in vigore, al netto degli arrotondamenti applicati;
5. di stabilire che gli importi delle tariffe come derivanti dall'applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al punto 3, esclusi gli arrotondamenti di cui al punto precedente, costituiranno la base di calcolo per i successivi adeguamenti tariffari;
6. di accordare a Sistemi Territoriali Spa l'adeguamento delle tariffe così come disposto ai precedenti punti 3, 4 e 5;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

(segue allegato)

Tariffe Trenitalia - Regione del Veneto anno 2011 e proiezioni all'anno 2012 di altre Regioni più significative

fino al km	Veneto				Lombardia		Toscana		Emilia		Liguria		Piemonte		Friuli Venezia	
	Art. 16 comma 1 di contratto				Tariffa in vigore maggiorata dell'aumento previsto in luglio/agosto (+10%) e del tasso d'inflazione 2012 (1,5%) - arrotondata		Tariffa in vigore maggiorata del tasso di inflazione programmato anno 2011 (l'aumento avviene il 1^ di luglio di ogni anno) - arrotondata		Tariffa in vigore maggiorata dell'aumento previsto (10% circa) per i biglietti di corsa semplice e 1^ scaglione abbonamenti - arrotondata (*)		Tariffa in vigore maggiorata del tasso di inflazione programmato anno 2012 -arrotondata		Tariffa in vigore maggiorata del previsto 10% circa e per l'anno 2012 dell'indice FOI -arrotondata (**)		Tariffa in vigore maggiorata del tasso di inflazione ISTAT trasporti - arrotondata (***)	
	attuale		*futura arrotondata*		*gen-12*		*gen-12*		*gen-12*		*gen-12*		*gen-12*		*gen-12*	
	corsa semplice	*abbonamento mensile*	*corsa semplice* 15%	*abbonamento mensile* 2%	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*	*corsa semplice*	*abbonamento mensile*
10	1,30	23,90	1,50	24,40	1,65	31,80	1,10	27,90	1,20	27,00	1,80	29,50	1,55	32,95	1,30	26,25
20	1,85	34,70	2,15	35,40	2,40	44,10	1,95	36,05	2,00	36,00	2,40	39,50	2,25	45,80	2,35	41,20
30	2,40	43,90	2,80	44,75	3,15	56,40	2,45	45,65	2,80	46,00	3,00	49,00	2,80	57,50	2,80	47,95
40	3,00	51,20	3,45	52,25	3,80	67,00	3,15	53,30	3,60	52,00	3,50	57,00	3,35	68,10	3,35	54,70
50	3,50	54,90	4,05	56,00	4,50	75,90	3,75	60,90	4,40	56,00	4,10	64,00	3,90	78,15	3,95	59,25
60	3,95	57,80	4,55	58,95	5,25	84,30	4,25	64,45	5,00	60,00	4,90	68,00	4,35	83,75	4,80	65,95
70	4,40	61,60	5,05	62,85	5,80	89,30	4,75	70,05	5,60	65,00	5,50	72,00	4,90	88,20	5,70	73,45
80	4,75	64,60	5,45	65,90	6,40	93,25	5,30	74,60	6,20	69,00	6,00	76,00	5,35	92,65	6,30	79,45
90	5,10	68,80	5,85	70,20	7,00	96,00	5,90	79,15	6,80	73,00	6,60	80,00	5,90	97,15	7,35	84,70
100	5,40	73,00	6,20	74,50	7,55	98,25	6,40	83,25	7,40	77,00	7,10	82,50	6,35	101,60	8,10	90,70

(*)	Emilia-Romagna: il contratto di servizio è in scadenza, non si espone la tariffa aggiornata al tasso di inflazione in quanto non si conoscono gli eventuali estremi contrattuali in corso di definizione, anche se si può presumere che non possono essere diversi dalle altre regioni
(**)	Piemonte: è previsto un adeguamento delle tariffe a partire dal mese di ottobre 2011 nella misura del 10-11%. Dal 1^ gennaio 2012 l'adeguamento si basa sulla variazione degli indici dei prezzi al consumo FOI (tendenzialmente superiore al valore del tasso di inflazione programmato). Nella suesposta proiezione, cautelativamente, si assume detto valore pari al tasso di inflazione programmato
(***)	Friuli Venezia Giulia: il tasso di inflazione ISTAT trasporti è generalmente superiore a quello programmato (l'ultimo valore è stato pari a 1,56 a fronte di 1,5). Nella suesposta proiezione, cautelativamente, si assume detto valore pari al tasso di inflazione programmato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 851 del 21 giugno 2011

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Verona. L. 21 dicembre 2001, n. 443.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Atto di approvazione dello schema di Protocollo di intesa da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e la Provincia di Verona per la realizzazione della "Strada Mediana di collegamento tra la A22 "del Brennero" e la A4 "Milano-Venezia" in Provincia di Verona",

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia di Verona, riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 852 del 21 giugno 2011

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto e Comune di Vedelago. Legge n. 443/2001.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Atto di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa, da sottoscrivere tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto e Comune di Vedelago per l'individuazione della soluzione tecnico-progettuale della intersezione tra la bretella di collegamento prevista dalla S.p.v. e la S.p. 102, da realizzare con svincolo a rotatoria, in previsione del collegamento verso sud della variante alla S.P. 19.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Superstrada Pedemontana Veneta risulta inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24.10.2003 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto e nei successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17.12.2007 e 6.11.2009.

Il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Cipe con delibera n. 96 in data 29.03.2006.

Con delibera n. 1934 del 30.6.2009 la Giunta regionale ha aggiudicato, in ottemperanza alla Sentenza n. 3944 pronunciata dal Consiglio di Stato - Sez. V, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" all'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile Sis Scpa - Itinere Infraestructuras S.A.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; per effetto della suddetta dichiarazione emergenziale, con Ordinanza del 15.08.2009 n. 3802, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'ing. Silvano Vernizzi Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (di seguito per brevità Commissario delegato), fissandone contestualmente i relativi poteri.

I rapporti tra la Regione Veneto e il Commissario delegato sono stati quindi regolati mediante apposito Protocollo di intesa, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2847 del 29.09.2009.

In data 21.10.2009 il Commissario delegato ha sottoscritto con il Concessionario la Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta".

Successivamente, con decreto n. 10 del 20.09.2010, il Commissario delegato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Nel succitato decreto n. 10 del 20.09.2010 risulta sospeso dall'approvazione del progetto definitivo della Spv, per un'ulteriore verifica circa la soluzione progettuale più idonea, il collegamento con la S.P. 102 stessa, da realizzare con svincolo a rotatoria ed in previsione del progetto di collegamento verso sud della S.P. 19.

In merito a tale prescrizione si sono svolti numerosi incontri con gli Enti locali interessati e l'Ufficio del Commissario delegato per individuare la soluzione progettuale più idonea; ora, appare necessario sottoscrivere un Protocollo di intesa tra il Commissario delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Castelfranco Veneto e il Comune di Vedelago, Allegato A al presente provvedimento, al fine di individuare la soluzione tecnico-progettuale maggiormente coerente con il contesto territoriale e viario interessato.

Con la sottoscrizione di tale Protocollo d'intesa il Commissario delegato si impegna, fra l'altro, ad avviare il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo, come riportato nell'elaborato grafico che risulta parte integrante del Protocollo di intesa.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo di intesa, Allegato A al presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L. n. 443/2001;
- Vista l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24.10.2003 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e il Presidente della Regione Veneto ed i successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17.12.2007 e 6.11.2009;
- Vista la delibera Cipe n. 96 in data 29.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009;
- Vista la Dgr n. 2847 del 29.09.2009;
- Visto il Decreto del Commissario delegato n. 10 del 20.09.2010;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Castelfranco Veneto e il Comune di Vedelago riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al punto 1.;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 860 del 21 giugno 2011

Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale): Piano operativo anno 2011.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Piano operativo per l'applicazione nell'anno 2011 della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale) con particolare riferimento all'istituzione e finanziamento del Centro di riferimento regionale per i Dsa presso l'Azienda Ulss n. 20 di Verona e all'erogazione alle Aziende Ulss e agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei Piani di Zona, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con Dsa e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dsa), ossia la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, rappresentano il 20-25% di tutti i problemi di apprendimento che emergono durante i primi anni della frequenza scolastica, che nel loro insieme coinvolgono il 15-18% della popolazione in età scolare. Molti casi sono "lievi" e non vengono identificati tempestivamente; spesso i casi misconosciuti si complicano con disturbi emozionali e comportamentali, insorti come conseguenza del problema, che in un mondo di istruzione obbligatoria è molto penalizzante. Nel 60% dei casi i Dsa non sono isolati e si associano fin dall'inizio a disturbi dell'attenzione, della condotta e psicopatologici.

La diagnosi richiede quindi una valutazione specialistica multidisciplinare, effettuata da un'equipe sanitaria adeguatamente formata. D'altra parte, il lavoro con una fetta così consistente della popolazione scolastica non può che prevedere un ruolo centrale e fondamentale della Scuola e richiede una formazione specifica degli insegnanti. Del resto, un riconoscimento tardivo o mancato aumenta esponenzialmente il rischio di insuccesso scolastico e di complicazione con altri disturbi psicopatologici.

L'impegno della Regione Veneto nei confronti di queste problematiche è testimoniato dall'istituzione nel 2005 (con Dgr n. 4042 del 20 dicembre) del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici dell'apprendimento presso l'Azienda Ulss n. 20 di Verona. L'impegno della Regione del Veneto in questo ambito è stato ulteriormente rafforzato dall'approvazione della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale).

I principali ambiti di azione della Lr 16/2010 includono:

• L'adeguamento del sistema socio sanitario regionale attraverso:

a) il potenziamento dei servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza in termini di personale qualificato nell'identificazione precoce e nel trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento;
b) la costituzione di un centro di riferimento regionale per i Dsa con il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota.

• La formazione attraverso la promozione di interventi:

a) per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con Dsa, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria;
b) per la formazione del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università del Veneto e con le Aziende Ulss.

• La realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai Dsa rivolte all'opinione pubblica, ai medici di base e ai pediatri di libera scelta con particolare attenzione, nonché a tutti gli ambienti scolastici.

• L'ambito sociale e professionale garantendo pari opportunità nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali ai soggetti che dimostrino con una certificazione medica di essere affetti da disturbi specifici di apprendimento, mediante l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, adeguati alle necessità delle persone con Dsa.

Ad oggi sono già state date indicazioni alla Direzione regionale risorse umane e agli Enti strumentali della Regione del Veneto di tenere conto che l'art. 5 della Lr 16/2010 stabilisce che "nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita la pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso alle persone con Dsa che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con Dsa".

Inoltre, è stato chiarito con l'Ufficio Scolastico regionale che, ai sensi dell'art. 3 della Lr 16/2010, la diagnosi dei Dsa può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi e che questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende Ulss, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della Lr 16 agosto 2002, n. 22.

Infine, sono state date indicazioni alle Aziende Ulss affinché si provveda alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di persone con Dsa fino al completamento del percorso scolastico della Scuola Secondaria superiore sulla base della documentazione presentata dai genitori qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi; tutto ciò considerando che buona parte degli studenti con Dsa hanno una diagnosi emessa da professionisti privati che, nonostante in molti casi rispettino gli standard riconosciuti in questo settore (in particolare la Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi evolutivi specifici di Apprendimento, Milano 2007), non può essere riconosciuta dalle istituzioni scolastiche ai fini dei benefici riconosciuti dalla succitata Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e che è prevedibile che molti genitori si rivolgeranno ai servizi delle Aziende Ulss per ottenere una nuova diagnosi o quantomeno una conferma della diagnosi già emessa, e ritenendo, tra l'altro, non etico sottoporre nuovamente la persona interessata ad un intero ed impegnativo percorso di valutazione.

Per quanto riguarda invece la promozione di interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con Dsa (art. 4 della Lr 16/2010), la Giunta regionale vi provvederà nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei Dsa, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato, e la promozione di iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con Dsa e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero (art. 3 della Lr 16/2010), la Giunta regionale vi provvederà in sede di approvazione delle Linee Guida per i Servizi distrettuali per l'età evolutiva di cui alla Dgr n. 2908 del 29 settembre 2009.

Considerato che la norma finanziaria (art. 8) della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16 metteva a disposizione delle risorse soltanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, si tratta ora di darne applicazione, in particolare a quanto previsto dagli articoli 3, 6 e 7, ossia:

- L'istituzione del centro di riferimento regionale per i Dsa che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei Dsa (art. 3);
- La programmazione, attraverso il succitato centro regionale, di campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai Dsa rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (art. 6);
- L'erogazione alle Aziende Ulss e agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei Piani di Zona di cui legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose (art. 7);

tenendo conto che l'Art. 18 della Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) modifica la Lr 16/2010 stabilendo che il Centro regionale di cui al comma 5 dell'articolo 3 è istituito presso l'Azienda Ulss n. 20 di Verona e che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in € 500.000,00.= (cinquecentomila/00), di cui € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) finalizzati al funzionamento del suddetto Centro regionale, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Pertanto, si propone di utilizzare il finanziamento per il 2011 della Lr 16/2010, di cui al capitolo n. 101586 "Azioni regionali a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) (Lr 4 marzo 2010 n. 16)", come segue:

• € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) all'Azienda Ulss n. 20 di Verona per il finanziamento del Centro di riferimento regionale per i Dsa che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei Dsa, nonché per le campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai Dsa rivolte all'opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università degli studi del Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale;

• € 350.000,00.= (trecentocinquantamila/00) all'Azienda Ulss n. 20 di Verona per l'erogazione alle Aziende Ulss e agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei Piani di Zona di cui legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con Dsa e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.

Si propone inoltre di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di un Comitato Tecnico-Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della Lr n. 16/2010 e del Piano Operativo di cui al presente provvedimento, nonché per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione e per la valutazione delle domande di contribuito presentate dalle Aziende Ulss e dagli enti locali per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 della Lr n. 16/2010.

La liquidazione degli importi assegnati all'Azienda Ulss n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) per l'anno 2011, avverrà secondo le seguenti modalità:

• Il 50% della somma, pari ad € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00), a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;

• Il saldo, pari ad € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00), su presentazione entro tre mesi dalla conclusione dell'attività oggetto del presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, di un atto amministrativo che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sull'attività svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16;
• Vista la Legge regionale del 18 marzo 2011, n. 7;
• Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
• Vista la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
• Vista la Dgr n. 4042 del 20 dicembre 2005;
• Vista la Dgr n. 2908 del 29 settembre 2009.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Piano Operativo, illustrato in premessa del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'applicazione nell'anno 2011 della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16;

3. di approvare il finanziamento a favore dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00: (cinquecentomila/00) per il 2011, così ripartito:
- € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) per il finanziamento del Centro di riferimento regionale per i Dsa, nonché per le campagne informative e di sensibilizzazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai Dsa, così come illustrato in premessa;
- € 350.000,00.= (trecentocinquantamila/00) per l'erogazione alle Aziende Ulss e agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei Piani di Zona, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con Dsa e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose;

4. di impegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona, la spesa di € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 101586 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa)".del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presente sufficiente disponibilità;

5. di demandare la liquidazione degli importi al Dirigente regionale Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria con proprio provvedimento all'Azienda Ulss n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) per l'anno 2011, secondo le seguenti modalità:
- Il 50% della somma, pari ad € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00), a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
- Il saldo, pari ad € 250.000,00.= (duecentocinquantamila/00), su presentazione entro tre mesi dalla conclusione dell'attività oggetto del presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, di un atto amministrativo che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sull'attività svolta;

6. di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di un Comitato Tecnico-Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della Lr n. 16/2010 e del Piano Operativo di cui al presente provvedimento, nonché per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione e per la valutazione delle domande di contribuito presentate dalle Aziende Ulss e dagli enti locali per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 della Lr n. 16/2010;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 862 del 21 giugno 2011

Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2011. Note per la trasparenza: la presente deliberazione propone per l'approvazione il protocollo operativo contente le azioni che la Regione Veneto intende porre in essere al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente riferito alla popolazione anziana, determinato dalle elevate temperature estive.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione propone per l'approvazione il protocollo operativo contente le azioni che la Regione Veneto intende porre in essere al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente riferito alla popolazione anziana, determinato dalle elevate temperature estive.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento delle strutture di volta in volta interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della popolazione: infatti, è riconosciuta, sia a livello internazionale che a livello nazionale e regionale, la criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità, in particolar modo, della popolazione ultrasettantacinquenne. Negli ultimi decenni e nelle varie zone del mondo, le ondate di calore, un tempo considerate eccezionali, sono divenute più frequenti, anche a causa del progressivo riscaldamento cui va incontro il nostro pianeta. Alla luce di ciò e al fine di prevenire e contenere eventuali danni alla salute, occorre predisporre adeguate linee d'azione.

L'elemento centrale da considerare nell'ambito delle conseguenze sulla salute umana è il cosiddetto effetto "isola di calore urbana". In condizioni di elevata temperatura ed umidità, le persone che vivono nelle città hanno un rischio maggiore di mortalità rispetto a coloro che vivono in ambiente suburbano o rurale. Inoltre, si è osservato e documentato come quest'effetto sia maggiore nelle città in cui il clima è solitamente temperato o fresco.

Il Ministro della Salute, già dall'estate 2003, in seguito all'ondata di calore che ha investito il nostro Paese, ha disposto un'indagine epidemiologica sulla mortalità estiva, affidandola all'Istituto Superiore di Sanità. L'indagine, basata sul confronto della mortalità nei mesi di luglio ed agosto fra il 2002 ed il 2003, ha stimato un eccesso di mortalità negli anziani con più di 75 anni di quasi 8000 persone. Molte regioni, a seguito di ciò, hanno avviato, tra l'altro, attività di pianificazione, di educazione e di comunicazione, oltre alla elaborazione di progetti, raccomandazioni e linee guida locali.

A partire dal 2004, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il progetto "Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione". Si tratta di un programma nazionale che prevede l'attivazione, nelle città italiane tra cui anche Venezia e Verona, di sistemi di previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (Heat Health Watch Warming Systems, Hhwws) e che individua il Dipartimento di epidemiologia della Asl Roma/E quale Centro di Competenza Nazionale (Ccn).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile chiama, ogni anno, le Amministrazioni regionali e locali a disporre un sistema di comunicazione con il Centro di Competenza Nazionale per il monitoraggio delle condizioni climatiche e la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le modalità operative che possono essere adottate nelle varie aree si articolano in 2 opzioni:

1. L'amministrazione regionale/locale si avvale del sistema di prevenzione nazionale -
2. L'amministrazione regionale/locale si avvale di un sistema di allarme sviluppato localmente - (il bollettino nazionale verrà comunque reso disponibile alla lettura).

Com'è noto, la Regione del Veneto si è impegnata, fin dall'anno 2004, a rispondere a tale necessità attraverso l'elaborazione di un "Protocollo Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni o ultrasessantacinquenne con patologie croniche invalidanti, e con l'attivazione di piani operativi sociali al fine di intervenire prontamente negli stati di rischio e "fragilità". In particolare, nell'anno 2005, la Giunta regionale con DgrV n. 1826 del 12/07/2005 ha approvato ed attuato un protocollo operativo che contempla il coinvolgimento di diversi attori, quali: l'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, il Sistema regionale della Prevenzione, i Distretti e i Medici di Medicina Generale, i Servizi Sociali e le Amministrazioni Comunali, i Servizi Ospedalieri e il Sistema dell'Urgenza/Emergenza, il Sistema Epidemiologico regionale - SER e le Aziende sanitarie. Visti i risultati positivi conseguiti con l'applicazione di tale protocollo, la Giunta regionale ha inteso proseguire con l'impegno intrapreso anche per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 migliorando, grazie all'esperienza conseguita, lo stesso protocollo e recependolo rispettivamente con DgrV n. 2067 del 27/06/2006, DgrV n. 1605 del 29/05/2007, DgrV n. 1449 del 6/06/2008, DgrV n. 1707 del 9/06/2009 e DgrV n. 1474 del 25/05/2010.

In un'ottica di continuità con quanto sinora realizzato e tenuto conto della validità dimostrata dal protocollo operativo, si propone di adottare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2011", che si riporta nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avvalendosi, quindi, di un sistema di allarme sviluppato localmente e di implementare l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo. Ciò in considerazione di possibili periodi di alta temperatura nella prossima estate e della conseguente necessità di promuovere azioni specifiche atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche soprattutto nella popolazione anziana.

Anche per il corrente anno, si propone di affidare alla sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza, il compito di attivare l'allarme presso le strutture deputate a porre in essere gli interventi di contrasto agli effetti dell'ondata di calore.

Per rendere omogenea e uniforme la comunicazione ai soggetti interessati, considerato che la comunicazione si configura come una dimensione essenziale della partecipazione dei cittadini, si è ritenuto opportuno predisporre un format contenente le "Informazioni standard sull'emergenza caldo per le Aziende Uu.ll.ss.ss. da diffondere alla popolazione", che si allega al presente provvedimento Allegato B quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il documento sintetizza le indicazioni contenute nel Protocollo Operativo per l'anno 2011, ad uso delle Aziende Uu.ll.ss.ss, che potranno essere stampate e diffuse alla popolazione di riferimento.

L'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav provvederà all'emissione di un bollettino sullo stato climatico delle aree geografiche e all'implementazione dell'interfaccia operativa del Protocollo, di cui all'Allegato A, e, in particolare, svilupperà anche per quest'anno, considerato anche il sistema di allerta nazionale Hhww del Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo, un sistema che integrerà le previsioni del tempo e il monitoraggio dell'ozono all'indice di disagio fisico e alla previsione della qualità dell'aria, per fornire al Servizio

Sanitario regionale uno strumento di "allarme climatico" in grado di far scattare a cascata i provvedimenti previsti dal citato protocollo. Il Centro Meteorologico di Teolo formulerà, quotidianamente, una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento all'inquinante tipico della stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree subregionali individuate nel Protocollo. Il bollettino previsionale sarà emesso quotidianamente, entro le ore 14, per tutta la durata del periodo estivo, cioè dal 1 giugno 2011 al 15 settembre 2011, giorni festivi compresi, e sarà trasmesso dall'Arpav, a mezzo fax, ai referenti istituzionali ed operativi che risultano individuati nel Protocollo stesso, nonché via e-mail alle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Veneto.

Qualora il Bollettino Arpav indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza, sentito il medico reperibile, attiva in tempo reale l'avviso di allarme climatico a quei servizi sanitari (Centrali Operative 118, Pronto Soccorsi e Distretti Sanitari) in grado di rispondere attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, nonché alle Direzioni Generali di riferimento. A questo scopo, il Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata individuerà i medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità. A conclusione delle attività predette, l'Arpav produrrà un elaborato relativo alle attività svolte, completo di tutte le rilevazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione del protocollo operativo, è previsto che le Aziende Uu.ll.ss.ss. individuino propri referenti aziendali e relativi sostituti, nonché predispongano elenchi di referenti dei distretti, dei pronto soccorso e delle centrali operative del 118 a cui inviare i bollettini previsionali e le comunicazioni qualora si verificassero situazioni di allerta climatica in modo da assicurare i tempestivi interventi. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria e recepiti con nota del Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata; eventuali modifiche da apportare agli elenchi dovranno essere comunicate, con richiesta formale del Direttore generale dell'Azienda, con un anticipo di 48 ore.

In quest'ambito, si inserisce anche l'attività svolta dal Sistema Epidemiologico regionale - Ser che, a partire dal 2003, ha sviluppato un protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana e si propone che il Ser continui anche quest'anno il monitoraggio dei decessi nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1 giugno al 15 settembre. Questo monitoraggio consente di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

- Vista la Lr n. 5/96 P.S.S.R 1996-1998;

- Vista la Lr n. 39 del 29 novembre 2001;

- Vista la DgrV n. 1826 del 12/07/2005;

- Vista le DgrV n. 2067 del 27/06/2006, n. 1605 del 29/05/2007, n. 1449 del 6/06/2008, n. 1707 del 9/06/2009, DgrV n. 1474 del 25/05/2010;

- Vista le DgrV n. 1313 del 5/05/2009 e n. 2775 del 22/09/2009;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2011", di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il documento "Informazioni standard sull'emergenza caldo per le Aziende Uu.ll.ss.ss. da diffondere alla popolazione", di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata della individuazione dei medici reperibili e della definizione dei rispettivi turni di reperibilità;
6. di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata della approvazione degli elenchi dei referenti aziendali e relativi sostituti, nonché degli elenchi dei referenti di distretto, pronto soccorso e centrali operative del 118;
7. di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento compresa l'adozione degli atti conseguenti e necessari a dare attuazione al protocollo operativo di cui al precedente punto 2.

Allegato A

Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2011 -

1. Introduzione

La Regione Veneto, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto nell'estate 2011.

Gli studi portati a termine dal Sistema Epidemiologico regionale - Ser sui dati relativi alla mortalità, agli accessi al

Pronto Soccorso e alle ospedalizzazioni nei mesi di giugno, luglio e agosto negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 hanno confermato che risulta a rischio la popolazione al di sopra dei 75 anni e/o affetta da patologie croniche invalidanti. In questo range d'età o di situazioni cliniche correlate, il rischio aumenta proporzionalmente in relazione anche alla condizione di solitudine familiare o di "fragilità", alla tipologia di abitazione e luogo di residenza e ovviamente all'assenza di impianti di refrigerazione o climatizzazione.

Per il 2010 il Ser ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli anni precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità al fine di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale.

L'estate 2010 ha presentato parametri climatici simili a quelli dell'estate 2009, decisamente meno disagevoli rispetto all'estate del 2003, caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore. Un indicatore del disagio legato al clima è l'humidex, che tiene conto della temperatura e dell'umidità. Il Ser ha calcolato l'humidex regionale a partire dai dati ambientali rilevati e trasmessi dall'Arpav relativi ai capoluoghi di provincia. La tabella 1 riassume un confronto dei dati climatici tra 2003, 2009 e 2010.

Tabella 1: numero di giorni in base ai livelli di humidex nel periodo giugno-agosto 2003, 2009 e 2010.

	2003	2009	2010
Humidex <30*	1	15	23
Humidex 30-35	16	27	27
Humidex 35-40	42	39	29
Humidex >40	33	11	13

* humidex fino a 30: disagio ambientale assente, humidex tra 30 e 40: disagio ambientale moderato-elevato, humidex maggiore di 40: condizioni climatiche pericolose per la salute.

Come nelle estati precedenti, i comuni capoluogo di provincia del Veneto hanno comunicato il numero giornaliero di residenti deceduti in città tra il 1 giugno ed il 31 agosto; nel 2008 il monitoraggio è stato prolungato al 15 settembre e quest'anno oltre al prolungamento di settembre sono stati richiesti i dati anche degli ultimi 15 giorni di maggio.

La Tabella 2 mostra il numero di decessi nel 2010, disaggregato per mese ed età (cut-off=75 anni), confrontato con la media dei decessi del triennio precedente (2007-2009). Si può vedere come vi sia un eccesso di mortalità concentrato nel mese di luglio (+12%) rispetto al periodo di riferimento, eccesso che ha interessato non solo la fascia di età più anziana ma anche i soggetti con meno di 75 anni. La tabella 2 può essere integrata con i dati raccolti nei mesi di maggio e settembre, in particolare, 453 decessi si sono verificati nei capoluoghi di provincia nella prima metà di settembre 2010 e 459 decessi negli ultimi 15 giorni di maggio 2010.

Tabella 2. Decessi nel periodo estivo nei comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per classe di età, confronto 2010 vs triennio 2007-2009.

		Deceduti		Variazione percentuale
	Età	Media 07-09	2010	2010 - Media 07-09
Giugno	< 75	204	198	-2,9%
	>=75	571	579	1,5%
	Totale	775	777	0,3%
Luglio	< 75	201	218	8,3%
	>=75	568	637	12,1%
	Totale	770	855	11,1%
Agosto	< 75	197	211	7,1%
	>=75	595	607	2,1%
	Totale	792	818	3,3%
Giugno-Agosto	< 75	602	627	4,1%
	>=75	1.734	1.823	5,2%
	Totale	2.336	2.450	4,9%

Analogamente agli anni precedenti, i dati di mortalità dell'estate 2010 sono stati incrociati con l'humidex applicando un modello di regressione di Poisson. Possiamo osservare dalla Tabella 3 che il numero dei decessi registrati tende ad aumentare con il valore di humidex, anche se in modo non statisticamente significativo.

Tabella 3. Relazione tra decessi nei comuni capoluogo e valori giornalieri di humidex (in classi: <30°C=categoria di riferimento): stime del rischio relativo (ed intervalli di confidenza al 95%) ottenute mediante regressione di Poisson, giugno-agosto 2010.

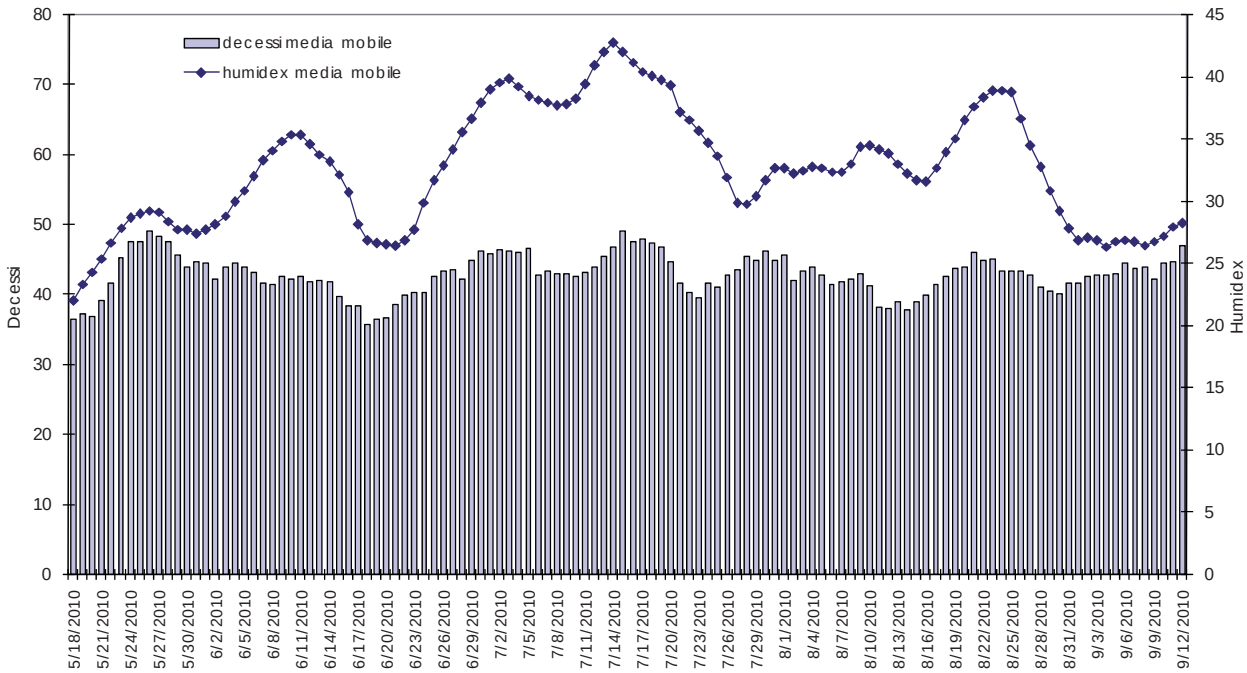
Humidex	Decessi tutte le età	Decessi 75 anni e più
<30 °C	Riferimento	Riferimento
30-39 °C	0.99 (0.89 - 1.09)	1.03 (0.91 - 1.16)
≥40 °C	1.07 (0.94 - 1.22)	1.12 (0.96 - 1.31)

I comuni di Adria, Arzignano, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Chioggia, Conegliano, Feltre, Legnago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, Portogruaro, San Donà di Piave, Schio, Spinea, Valdagno, Villafranca di Verona e Vittorio Veneto hanno comunicato il numero giornaliero di residenti deceduti sia in città che fuori comune tra il 15 maggio ed il 15 settembre 2010.

Si sono verificati 1953 decessi (257 negli ultimi 15 giorni di maggio, 466 in giugno, 531 in luglio, 482 in agosto, 217 nella prima metà di settembre). In tali Comuni si osserva una tendenza all'incremento dei decessi con l'andamento dell'humidex regionale più marcata che nei Capoluoghi; tale tendenza risulta statisticamente significativa (+1.3% di decessi per ogni grado di incremento dell'humidex, p=0.001).

Sommando i decessi registrati in tutti i comuni monitorati (comuni capoluogo e non), l'associazione con l'andamento dell'humidex regionale risulta di entità contenuta, seppure statisticamente significativa (+0.6% di decessi per ogni grado di incremento dell'humidex, p=0.008); in Figura si può osservare come ci sia una sia pur modesta relazione tra andamento dell'humidex e dei decessi.

Deceduti ed Humidex (media mobile, 7 gg)- Capoluoghi ed altri comuni maggiori- Maggio/ Settembre 2010



Infine, è stata condotta un'ulteriore analisi utilizzando le previsioni di disagio climatico (classificato in assente, debole/moderato, ed intenso) e qualità dell'aria (correlata ai livelli di ozono, classificata in discreta/buona, e scadente) fornite giornalmente dall'Arpav per le quattro fasce climatiche in cui è stata suddivisa la Regione: montana (Belluno, Feltre), pedemontana (Valdagno, Arzignano, Schio, Bassano, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto), pianura (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso, Castelfranco Veneto, Cittadella, Legnago, Monselice, e Villafranca di Verona), e costiera (Venezia, Adria, Chioggia, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Portogruaro, San Donà di Piave, e Spinea). Per ciascun giorno del periodo giugno-agosto e per ciascuna fascia climatica si è costruito un indice sintetico pari a 0 se il disagio climatico previsto era assente o debole/moderato, pari a 1 se era intenso ma con qualità dell'aria discreta/buona, e pari a 2 se era intenso ma con qualità dell'aria scadente. In un modello di regressione di Poisson si evidenzia un eccesso di mortalità in corrispondenza dei giorni con disagio climatico intenso e qualità dell'aria scadente (rischio relativo=1.12, intervallo di confidenza al 95% = 1.01-1.25, p=0.039).

In conclusione, l'estate 2010 è stata caratterizzata dall'assenza di condizioni climatiche estreme; situazioni di disagio climatico si sono verificate principalmente nel mese di luglio. Nei capoluoghi di provincia, ed ancor di più negli altri Comuni monitorati, si è registrato un incremento della mortalità circoscritto proprio al mese di luglio. Si è confermata una relazione, di entità peraltro modesta, tra indici di disagio climatico e numero di decessi registrati, che indica l'utilità di proseguire con le attività di prevenzione e di monitoraggio anche per i prossimi anni.

1. Attori e ruoli

1.1 Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto-Arpav

Il Centro Meteorologico di Teolo dell'Arpav ha sviluppato un sistema che integrerà le previsioni del tempo e il monitoraggio dell'ozono all'indice di disagio fisico e alla previsione della qualità dell'aria, per fornire al Servizio Sanitario regionale un preciso strumento di "allarme climatico" per far scattare a cascata i provvedimenti previsti da questo protocollo.

Tale sistema è elaborato tenendo conto anche del sistema di allerta nazionale Hhww previsto dal Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo ed applicati, per quanto riguarda la Regione Veneto, alle città di Venezia e Verona, comprese nelle 27 città italiane per le quali è prevista l'attivazione dei Sistemi Hhww.

Il centro meteorologico di Teolo (Arpav) sarà in grado di definire le previsioni meteorologiche applicate al disagio fisico e alla qualità dell'aria, mappando la Regione Veneto in 4 fasce:

1) Costiera,
2) Continentale
3) Pedemontana
4) Montana.

Tale suddivisione è dovuta al fatto che la Regione Veneto possiede un territorio particolarmente variegato caratterizzato da aree montane, collinari, costiere, agglomerati urbani nell'entroterra a cui corrisponde una diversità di clima: verosimilmente i tassi di umidità saranno più alti nelle zone pianeggianti e litoranee che nelle zone collinari e montane, le temperature saranno più miti nelle fasce costiere e montane.

A seconda di tali peculiarità geografiche e quindi climatiche, risulta sicuramente utile dividere il territorio nelle fasce sopraindicate, indicando le aree più a rischio, tenendo sotto controllo la popolazione anziana e "fragile" residente.

L'Arpav, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a formulare quotidianamente una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento all'inquinante tipico della stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree sub-regionali.

Il bollettino previsionale avrà cadenza di emissione quotidiana, dal 1 giugno 2011 al 15 settembre 2011, giorni festivi compresi, entro le ore 14. La validità temporale della previsione sarà per il pomeriggio/sera del giorno in corso e per i tre giorni successivi.

Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole/moderato, intenso. Tali classi sono determinate sulla base di una valutazione combinata che tiene conto sia dell'indice di Scharlau, ottenuto analizzando le reazioni fisiologiche di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di temperatura dell'aria ed umidità atmosferica, sia del livello di Humidex, un indicatore di temperatura percepita ricavabile dai dati di temperatura ed umidità relativa. L'Arpav si riserva, inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che prevedono una combinazione di temperatura dell'aria e di umidità atmosferica.

Per quanto riguarda la previsione della qualità dell'aria (ozono), si definiscono tre classi: buona/discreta, scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 183/2004), la quale, con riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualità dell'aria: buona (< 120 μg/m3), discreta (120-180 μg/m3), scadente (180-240 μg/m3), pessima (> 240 μg/m3).

Per il giorno in corso e per quello successivo, per ciascuna delle quattro aree sub-regionali, verrà sinteticamente indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono). Con riferimento al disagio fisico prevalente: la classificazione "assente" sarà indicata con sfondo verde; la classificazione "debole/moderato" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "intenso" sarà indicata con sfondo rosso. Con riferimento alla qualità dell'aria: la classificazione "buona/discreta" sarà indicata con sfondo verde; la classificazione "scadente" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "pessima" sarà indicata con sfondo rosso. Tali indicazioni sintetiche saranno corredate da un campo che potrà contenere eventuali spiegazioni e/o osservazioni sulla situazione meteorologica.

Per i due giorni successivi, verrà indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono), con eventuali osservazioni sulla situazione meteorologica e con eventuali riferimenti ad una o più tra le quattro aree sub-regionali, in modo da consentire alle strutture coinvolte nel Protocollo di emettere l'allarme.

Il bollettino previsionale verrà inviato via fax ai seguenti referenti istituzionali ed operativi:

1. Assessorato regionale alla Sanità;
2. Assessorato regionale ai Servizi Sociali;
3. Assessorato regionale all'Identità Veneta, alla Protezione Civile, alla Caccia e ai flussi migratori;
4. Segreteria regionale per la Sanità;
5. Segreteria regionale per l'Ambiente;
6. Coordinamento regionale del Sistema Emergenza Urgenza - Creu;
7. Sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza;
8. Segreteria dell'Anci Veneto;
9. Sistema Epidemiologico regionale - Ser;
10. 7 Centrali Operative 118

nonché via e-mail alle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Veneto.

1.1 Sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza

La sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza ha il compito di diffondere l'allarme climatico.

Qualora il Bollettino Arpav indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza, sentito il Dirigente regionale reperibile dell'area sanità (medico), attiva in tempo reale l'avviso di allarme climatico a quei servizi sanitari (Centrali Operative 118, Pronto Soccorsi e Distretti Sanitari) in grado di rispondere attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, nonché alle Direzioni Generali di riferimento.

A questo scopo, il Segretario regionale per la Sanità individua i dirigenti medici reperibili e ne definisce i turni di reperibilità.

3.3 Sistema regionale della Prevenzione

Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione si svolge attraverso le seguenti funzioni:

1. coordinamento delle attività di comunicazione nell'ambito dell'Azienda Ulss;
2. cura della rete locale di alleanze per affrontare il problema "caldo": tra servizi Ulss, comuni, provincia, Mmg, volontariato, ecc.;
3. diffusione di comunicati stampa a livello locale;
4. predisposizione di materiali informativi da distribuire attivando la rete locale.

La popolazione maggiormente a rischio è composta da:

- gli anziani
- i bambini da 0 a 4 anni
- i diabetici
- gli ipertesi
- chi soffre di malattie venose
- le persone non autosufficienti
- chi ha patologie renali
- chi è sottoposto a trattamenti farmacologici

Vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare, che potranno essere divulgate alla popolazione e, in particolare, agli anziani più a rischio attraverso una campagna di informazione capillare che prevedrà un ruolo attivo, da definire, sia per la Regione che per le Aziende Ulss.

Tali precauzioni prevedono:

- Evitare di uscire nelle ore calde della giornata (tra le ore 12 e le 17).
- Cercare di rendere il più fresco possibile l'ambiente in cui si vive (usare con attenzione e moderazione i condizionatori e i ventilatori e coprirsi quando si passa da un ambiente caldo ad uno fresco).
- Bere molto (almeno 2 litri di acqua) anche se non se ne sente il bisogno, evitare le bibite gasate, zuccherate, o troppo fredde.
- Limitare i caffè e le bevande alcoliche che aumentano la sudorazione e la sensazione di caldo.

- Preferire pasti leggeri, facili da digerire, non grassi, privilegiando la pasta, la frutta e la verdura ed evitando carni e insaccati.
- Vestirsi con indumenti leggeri di colore chiaro, di fibre naturali come cotone e lino; usare un copricapo quando si esce, soprattutto nelle ore con il sole più alto.
- Recarsi presso strutture climatizzate (Case di riposo, Centri ricreativi per gli anziani ….).
- Non interrompere o modificare mai di propria iniziativa senza aver consultato il proprio medico una cura che si sta seguendo.
- Se possibile adottare l'abitudine di fare frequenti docce non calde senza asciugarsi.
- Non fare attività fisica nelle ore calde.
- Non sostare al sole.

Andranno sensibilizzati particolarmente gli operatori sanitari e le persone più a contatto con gli anziani (infermieri delle case di riposo, medici di famiglia, assistenti sociali dei distretti sanitari ecc.), per adottare le norme sopra elencate e per attivarsi sugli anziani sopra i 75 anni, o con patologie croniche invalidanti o in condizioni di solitudine per prevenire l'insorgenza di quadri clinici che poi richiedano una ospedalizzazione del paziente. In particolare, andranno verificate, oltre le norme comportamentali, il corretto uso della terapia ed il suo eventuale aggiustamento, nonché l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi), l'Adimed, e i supporti infermieristici e assistenziali sociali garantiti dai Distretti Sociosanitari e dai Comuni.

La patologia da calore si manifesta inizialmente con facile affaticabilità, mancanza d'appetito, insonnia, capogiri o svenimenti nella stazione eretta, crampi muscolari, palpitazioni. In presenza di questi disturbi, che possono perdurare per giorni, l'attivazione sistematica dei provvedimenti di prevenzione è in genere sufficiente a risolvere la situazione.

In caso di aggravamento, si manifesterà: un aumento della temperatura corporea con cute calda, secca ed arrossata, stato di agitazione confusionale e deterioramento della coscienza, mancanza di respiro e, in taluni casi, anche nausea-vomito, mal di testa, vertigini e ronzii alle orecchie e contrazione della diuresi. In tali casi, vanno aggiunti alle norme di prevenzione sopra ricordate i seguenti provvedimenti:

- tenere la persona in un luogo fresco, ombroso e possibilmente ventilato;
- usare un ventilatore per favorire l'evaporazione della pelle bagnata;
- eseguire, per ridurre gradualmente la temperatura, spugnature con acqua fresca sui polsi, fronte, collo e inguine;
- porre una borsa di ghiaccio sul capo;
- integrare i liquidi persi dando da bere acqua e sali minerali;
- raffreddare la cute con dell'acqua o avvolgendo la persona colpita con un panno fresco e bagnato.

In caso di necessità contattare:

1. medici di famiglia
2. farmacisti
3. assistenti sociali
4. case di riposo
5. Rsa
6. ospedali
7. Adi
8. associazioni volontariato
9. presidio sanitario dei luoghi di vacanza

2.4 Azioni dei Distretti e dei Medici di medicina Generale

Le Direzioni dei Distretti Sanitari opereranno, prioritariamente, di concerto con le Direzioni dei Servizi Sociali delle Aziende Ulss e con la necessaria collaborazione dei Servizi Sociali degli enti Locali per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le condizioni di particolare solitudine e "fragilità". I Distretti, inoltre, effettueranno il monitoraggio del grado di risposta, sul livello provinciale, ai bisogni della popolazione di riferimento.

Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno, altresì, attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali (Medici di Medicina Generale, Servizi di Continuità Assistenziale, Servizi di Assistenza Domiciliare - Adi, Adimed -, rete di residenzialità extraospedaliera - Rsa -), che rappresentano il primo livello di intervento clinico-sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire, a domicilio, l'insorgere di situazioni di rischio, favorendo interventi comportamentali, e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto alle esigenze quotidiane, ecc.). Nei territori in cui è in dotazione, andrà migliorata l'attività finalizzata al riequilibrio delle condizioni cliniche dei soggetti fragili per impedirne l'evoluzione verso complicanze che impongano l'ospedalizzazione del paziente e che possono divenire talora anche mortali.

Le Direzioni dei Distretti comunicheranno alla sala operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza, e alla Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari l'eventuale aggiornamento del numero telefonico dedicato alla comunicazione con il network istituzionale ed un indirizzo di posta elettronica necessario a ricevere il quotidiano rapporto sulle condizioni ambientali.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei Medici di Medicina Generale nei confronti della popolazione a rischio, ovvero quella al di sopra dei 75 anni e gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di valutare l'opportunità, ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2009 ed alle zone geografiche "a rischio di allarme climatico", di autorizzare l'attivazione dei protocolli di Assistenza Programmata Domiciliare anche oltre il tetto massimo, previsto dall'art. 59 co. 3, lett. C, punto 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Mmg reso esecutivo con intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 2272 del 23/03/05 e successive modifiche.

2.5 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali

Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l'emergenza caldo richiedono di sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza si connotano, indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di esclusione sociale che le persone più fragili vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali situazioni di emergenza sicuramente si acuiscono e diventano a volte drammatiche durante il periodo estivo in cui "l'ondata di calore" è accompagnata soprattutto "da condizioni di abbandono", con ridotta possibilità di usufruire dei servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell'anno.

Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare pertanto prioritariamente per il suo carattere preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale, con le risorse e le opportunità che in essa esistono, al fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della dignità della persona.

Il piano di intervento dovrà essere elaborato, concordato e realizzato in raccordo con le Associazioni di volontariato, con gli enti di promozione sociale, con la Protezione Civile e con i gruppi organizzati dell'ambito territoriale di riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e di prossimità con le persone, sono in grado di conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più fragili.

In considerazione dell'esperienza svolta negli anni dal 2004 al 2010, pertanto, le Aziende Uu.ll.ss.ss. e le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda:

- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale del territorio;
- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l'accesso quando ciò sia richiesto a motivo dell'emergenza;
- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità nel periodo di durata dell'emergenza.

Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono:

- interventi di assistenza domiciliare e di Adi;
- frequenza ai Centri Diurni;
- accoglienza nei servizi residenziali.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivato il Numero Verde 800-462340 in collaborazione con il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo.

2.6 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell'Emergenza/Urgenza

Il ruolo del Sistema dell'Emergenza/ Urgenza nel Protocollo Allarme Climatico 2011, coinvolge la rete del Suem 118 e dei Pronti Soccorsi, che con l'ausilio delle Croci e degli Enti di volontariato, fa fronte ai possibili aumenti delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate temperature, nella popolazione anziana.

L'obiettivo principale del Protocollo regionale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo garantisce un'ulteriore integrazione tra il Sistema dell'Emergenza/Urgenza e i Distretti Socio Sanitari con le loro articolazioni di operatività sul territorio, per ricorrere al numero dell'emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto ai casi di patologia da calore che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di Medicina Generale, dalla Continuità Assistenziale e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso infatti alle strutture di Pronto Soccorso dovrà essere limitato ai casi realmente urgenti, la cui diagnosi porterà all'Osservazione Breve Intensiva (Astanteria) o al ricovero presso gli idonei reparti di cura.

Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con prevalente funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e delle complicanze correlate, e il sistema dell'emergenza/urgenza che affronta le situazioni cliniche divenute realmente urgenti e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) che richiedono un trattamento diagnostico-terapeutico di tipo ospedaliero.

Le chiamate al 118 dovrebbero essere confinate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza, ma si ritiene di poter inserire nel Dispatch oggi in uso nelle Centrali Operative, a fronte dell'attivazione dell'allarme climatico, alcuni criteri che valutino prioritariamente l'età e la presenza di patologie associate e l'individuazione di sintomi che facciano presupporre una patologia da calore (ipotensione, spossatezza, ecc.) e secondariamente le condizioni sociali di vita e le caratteristiche dell'abitazione (presenza di impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella casa, tempo di esposizione a temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione (assunzione di cibo e liquidi).

Compatibilmente con i mezzi a disposizione, in base al dispatch sopra citato, potrà essere inviata al domicilio una ambulanza o altri mezzi di soccorso o forniti consigli telefonici sulle azioni di prevenzione o come rivolgersi alle strutture territoriali laddove non emergano condizioni di urgenza clinica.. Le Direzioni delle Centrali Operative Suem 118, dovranno, in ogni momento, poter garantire un'adeguata interfaccia con la rete dell'assistenza territoriale gestita dalle Direzioni di Distretto,in particolare durante i periodi di prolungata condizione meteorologica difficile. Ciò potrà realizzarsi anche prevedendo, per il tempo necessario, la presenza di un operatore aggiuntivo in Centrale Operativa. Andrà inoltre prevista una sensibilizzazione della rete degli Enti, Croci e Volontariato per coadiuvare il Suem 118 in situazioni di esponenziale aumento delle chiamate, in analogia all'organizzazione operativa di una grande emergenza sanitaria.

Si ritiene necessario rendere disponibile, in maniera omogenea sul territorio regionale, per la persona anziana, una attesa al Pronto Soccorso in ambienti climatizzati e assistiti (utilizzando personale ausiliario e/o volontario dedicato).

In base all'allarme climatico, dovranno inoltre essere messi in atto criteri di particolare attenzione nel Triage che considerino l'anziano a rischio prioritario.

2.7 Compiti del Sistema Epidemiologico regionale - Ser

A partire dal 2003 il Coordinamento del Sistema Epidemiologico regionale - Ser ha sviluppato un protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana; al progetto hanno collaborato i Comuni, le Asl e l'Arpav per i dati di pertinenza.

Come per gli anni precedenti, il Ser continuerà il monitoraggio dei decessi nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1 giugno al 15 settembre 2011. Tale sorveglianza, relativamente tempestiva almeno per i comuni capoluogo, consente di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Nel 2010, il Ser ha gestito il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutta la regione. Tale monitoraggio viene previsto anche per l'anno in corso così da consentire una valutazione dell'impatto di eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell'analisi delle cause di morte.

Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall'Arpav. Negli anni precedenti l'Arpav ha comunicato per ciascun capoluogo i dati giornalieri di temperatura massima ed umidità relativa misurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura percepita (Humidex).

2.8 Compiti delle Aziende Sanitarie

Le aziende sanitarie in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico piano per il territorio di competenza, indicando un dirigente di riferimento, con la funzione di attivare gli interventi previsti e di raccordarsi in modo operativo con Coordinamento Generale di Sistema. Tale piano dovrà essere trasmesso alla Segreteria regionale Sanità e Sociale.

PROTOCOLLO PREVENZIONE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE 2011

MODALITA' OPERATIVE

ARPAV

Emette il bollettino (ore 14,00)

ARPAV

Il bollettino è inviato via fax ai seguenti riferimenti istituzionali ed operativi:

- Assessorato alla Sanità
- Assessorato ai Servizi Sociali
- Assessorato all'Identità Veneta, alla
- Protezione Civile, alla Caccia e ai
- Flussi Migratori
- Segreteria Regionale per la Sanità
- Segreteria Regionale per l'Ambiente
- Sala operativa di Protezione Civile –
- COREM – Coordinamento Regionale
- Centro di Coordinamento Sistema Regionale Emergenza Urgenza - CREU
- CRRC-SER
- 7 Centrali Operative 118
- Segreteria ANCI VENETO

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE – COREM – COORDINAMENTO REGIONALE IN EMERGENZA

Allerta a cascata:

- Direzioni Generali (di volta in volta interessate)
- Centrali Operative 118 (di volta in volta interessate)

ARPAV

Il bollettino è inviato via e-mail alle seguenti strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali:

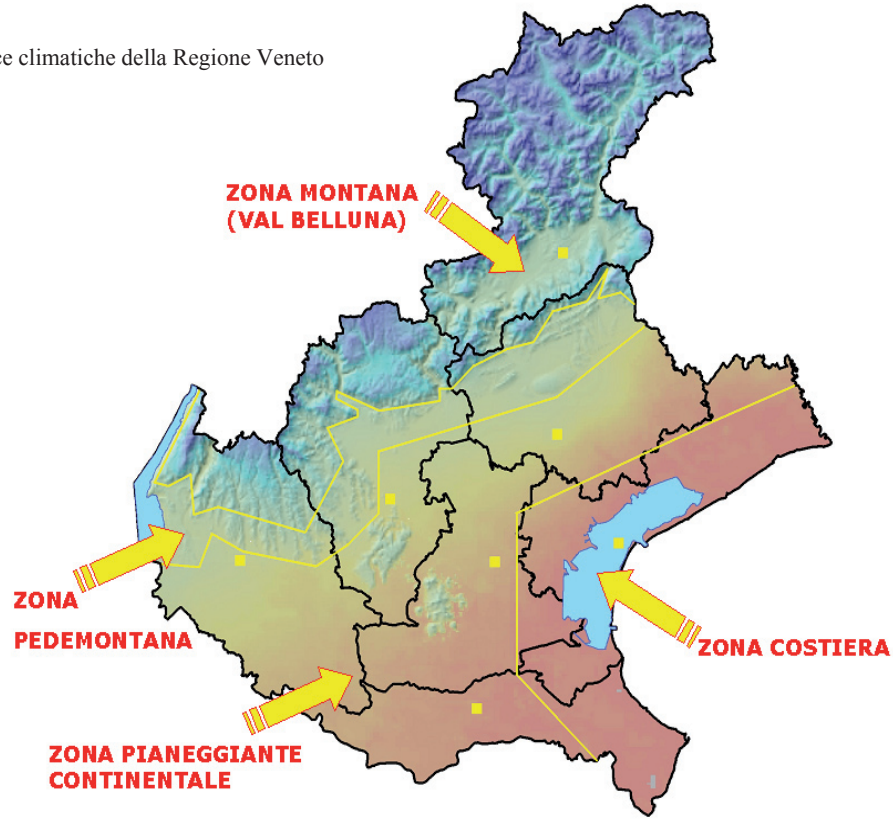
- Direzioni Regionali (Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, Direzione Prevenzione, Direzione Servizi Sociali e U.P. Protezione
- 21 Conferenze dei Sindaci
- 23 Direzioni Generali Aziende sanitarie + 2 Direzioni Generali IRCSS
- 23 Direzioni Sanitarie
- 21 Direzioni Sociali

DIREZIONI SOCIALI

Allertano a cascata:

- Servizi Sociali delle ULSS
- Unità Operative di Pronto Soccorso (di volta in volta interessate)
- Distretti (di volta in volta interessati)

Le quattro fasce climatiche della Regione Veneto



Allegato B

Informazioni standard sull' emergenza caldo per le Aziende Uu.ll.ss.ss. da diffondere alla popolazione.

Cosa si comunica
1. inizio e fine allarme
2. elenco categorie a rischio
3. stili di vita salutari
4. consigli pratici
5. comportamenti a rischio
6. a chi rivolgersi

Chi rischia di più
1. i bambini tra 0 e 4 anni
2. gli anziani
3. i diabetici
4. gli ipertesi
5. chi soffre di malattie venose
6. le persone non autosufficienti
7. chi ha patologie renali
8. chi è sottoposto a trattamenti farmacologici

Consigli pratici
1. bere molti liquidi (2 litri di acqua al giorno)
2. stare in casa nelle ore calde (12-17)
3. ventilare gli ambienti
4. indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non sintetici
5. seguire una dieta bilanciata con molta frutta e verdura
6. usare cappelli e occhiali
7. non fare attività fisica nelle ore calde
8. non bere alcool e limitare i caffè
9. non sostare al sole
10. non modificare le cure che si stanno seguendo
11. bagnarsi spesso

In caso di colpo di calore
1. tenere la persona in un luogo fresco, ombroso e possibilmente ventilato
2. usare un ventilatore per favorire l'evaporazione della pelle bagnata
3. eseguire, per ridurre gradualmente la temperatura, spugnature con acqua fresca sui polsi, fronte, collo inguine
4. porre una borsa di ghiaccio sul capo
5. integrare i liquidi persi dando da bere acqua e sali minerali
6. raffreddare la cute con dell'acqua o avvolgendo la persona colpita con un panno fresco e bagnato

Chi contattare
1. medici di famiglia
2. pediatri
3. farmacisti
4. assistenti sociali
5. case di riposo
6. ospedali
7. distretto socio-sanitario
8. associazioni volontariato
10. presidi sanitari nei luoghi di vacanza

Mezzi utilizzabili per la comunicazione
1. televisioni e carta stampata
2. sms
3. internet
4. numeri verdi
5. cartellonistica
6. depliant e opuscoli informativi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 863 del 21 giugno 2011

Recepimento dell'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Adozione del Piano Attuativo regionale: integrazione alla Dgr n. 600 del 13.3.2007.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Viene recepita l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sul Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa per il triennio 2010-2012 e adottato il Piano Attuativo regionale.

Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) per il triennio 2010-2012, di cui all'Intesa Stato - Regioni del 28 ottobre 2010, Rep. n. 189/Csr, prevede che le Regioni recepiscano l'intesa e adottino i propri Piani Attuativi che saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, previsto dall'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, secondo le linee guida per la metodologia di certificazione trasmesse con nota ministeriale del 25.3.2011 prot. n. 10134 e successiva nota del 28.4.2011 prot. n. 14288.

Il Nuovo Piano Nazionale, in continuità con quello precedente, propone di condividere un percorso per il governo delle liste d'attesa finalizzato a garantire un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari che si realizza con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, con il rispetto delle classi di priorità e della trasparenza del sistema a tutti i livelli.

In particolare, gli elementi di maggior rilievo riguardano l'aggiornamento dell'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni nell'ambito del proprio piano, l'individuazione delle aree cardiovascolare ed oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (Pdt) con la determinazione dei tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento, lo sviluppo e l'implementazione dell'attività di monitoraggio quale strumento di verifica delle azioni adottate da parte delle Regioni.

La Regione Veneto, in materia di liste d'attesa, con i provvedimenti di seguito elencati, in attuazione delle prescrizioni di cui al D.lvo n. 124 del 29.4.1998 e del Piano Nazionale di Contenimento dei Tempi di Attesa per il triennio 2006-2008, ha individuato e posto in essere azioni volte a rendere operativo il principio della tempestività nell'erogazione delle prestazioni stesse.

Con Dgr n. 3683 del 13.10.1998, sono stati individuati gli standard di riferimento regionali relativi ai tempi di attesa massimi entro i quali le Aziende Ulss e Ospedaliere sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al Nomenclatore Tariffario regionale ed è stata definita una strategia d'intervento mediante azioni dirette ad operare sotto i due distinti fronti della domanda e dell'offerta di prestazioni ambulatoriali.

Successivamente, con Dgr n. 3535 del 12.11.2004, è stato elaborato un programma, organicamente e puntualmente articolato sia nelle azioni che nella tempistica, denominato "Riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai fini del contenimento delle liste d'attesa".

Con Dgr n. 2066 del 27.06.2006, in recepimento del Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa del triennio 2006/2008, è stato implementato il programma di riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla Dgr n. 3535/2004 con la determinazione di ulteriori azioni da porre in essere.

Tale deliberazione, ha costituito il primo provvedimento di recepimento del Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa del triennio 2006/2008 a cui ha fatto seguito, per la piena attuazione dello stesso, la Dgr n. 600 del 13.03.2007 di adozione del Piano regionale di Contenimento delle Liste d'Attesa. Con il suddetto provvedimento è stata completata la strategia regionale, puntualizzando gli indirizzi per la predisposizione dei Piani Attuativi Aziendali.

A tale proposito, recentemente, con Dgr n. 3140 del 14.12.2010, la Giunta regionale, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi generali di salute e di funzionamento dei servizi previsti dai Lea e dai documenti regionali di programmazione, con riferimento alla Dgr n. 600/2007, ha provveduto a determinare gli indicatori di performance per l'anno 2011 ed il primo semestre 2012 per le Aziende Ulss del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto.

Per detti erogatori, infatti, la piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi di attesa secondo la Dgr n. 600/2007, costituisce uno degli indicatori selezionati al fine di misurare il perseguimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali.

Ferme restando le strategie individuate con il Piano regionale sopraccitato (Dgr 600/2007), già sostanzialmente in linea con i nuovi indirizzi nazionali, è ora necessario integrare lo stesso, inserire gli elementi di novità, ribadire alcuni concetti, puntualizzare alcune azioni, armonizzare una serie di processi che interagiscono con il governo delle liste d'attesa, al fine di dare piena attuazione al Nuovo Piano Nazionale 2010-2012.

Da un punto di vista metodologico, l'impostazione è quella, al pari della Dgr 600/2007, di articolare le azioni sui tre distinti fronti dell'informazione e comunicazione, della domanda e dell'offerta di prestazioni, puntualizzando gli indirizzi per la predisposizione dei Piani Attuativi Aziendali, con l'obiettivo di realizzare quelle sinergie di intervento tra i diversi livelli istituzionali deputati a governare il fenomeno delle liste di attesa.

Infatti, entro 60 giorni dall'adozione del presente Piano regionale di governo delle Liste d'attesa, le Aziende Ulss, le Aziende Ospedaliere e l'Istituto Oncologico Veneto sono tenuti ad adottare un programma attuativo aziendale, in coerenza con i presenti indirizzi, nel quale dovranno innanzitutto dar riscontro di tutte le azioni già poste in essere in base alla Dgr 600/2007.

Informazione e comunicazione

Già con Dgr 600/2007 erano stati dati gli indirizzi per la comunicazione e l'informazione sulle liste d'attesa ai cittadini,

in linea con quanto previsto anche dal Nuovo Piano Nazionale che, nel ribadire il ruolo fondamentale della comunicazione ed informazione, sottolinea ulteriormente l'importanza di promuovere la partecipazione degli utenti e delle associazioni di tutela e volontariato nei processi comunicativi. In tale prospettiva vanno viste, in particolare, le già adottate azioni regionali che impongono alle aziende la comunicazione periodica dei tempi di attesa ai cittadini e l'istituzione del Tavolo aziendale di monitoraggio dei tempi di attesa (nota regionale prot. 453219 del 10.8.2007) con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Nell'ambito delle varie iniziative regionali intraprese su tali temi, nel corso dell'anno 2009, al fine di migliorare la qualità dell'informazione e della comunicazione, è stato formato un gruppo di lavoro, costituito, tra gli altri, da rappresentanti delle Aziende Ulss e Ospedaliere, in particolare degli Uffici Relazioni con il Pubblico e rappresentanti delle Parti Sociali (associazioni e sindacati rappresentativi delle varie categorie di utenza, dei sindacati medici di categoria, dei soggetti erogatori privati accreditati) a cui è stato dato il compito di valutare le vigenti modalità di informazione e comunicazione adottate nelle Aziende e di definire appropriate e differenziate strategie comunicative rivolte ai cittadini sul tema delle liste di attesa.

Le conclusioni di tale gruppo di lavoro indicano che affinchè la comunicazione diventi "organizzazione" a tutti gli effetti, assumendo un ruolo determinante nella gestione degli accessi alle prestazioni e di conseguenza nel risparmio della spesa sanitaria, è necessario un vero Piano Aziendale di Comunicazione in tema liste di attesa, quale strumento strategico che metta insieme sinergicamente le varie iniziative e consenta di ordinare, sviluppare, impiegare risorse di tipo diverso per raggiungere pienamente gli obiettivi di comunicazione.

Anche il Pngla 2010 - 2012 ribadisce, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, la necessità di un approccio sistemico alla gestione delle attività di comunicazione, avvalendosi anche di implementazioni di Information & Communication Technologies (Ict).

Pertanto, ogni Azienda sanitaria, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi, deve rivedere il proprio Piano Aziendale di Comunicazione e, partendo dall'analisi delle azioni già poste in essere secondo la Dgr 600/2007, fissare gli obiettivi, individuare strumenti ed azioni da intraprendere per una corretta e appropriata strategia comunicativa, al fine di migliorare il servizio all'utenza.

Nella redazione del nuovo Piano, va considerato che la comunicazione e l'informazione devono:

- utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile;
- essere di facile accesso;
- avvalersi di tutti gli strumenti disponibili: quali campagne informative, Uffici relazioni con il pubblico, carte dei servizi, siti web, etc.;
- tener conto della differente tipologia dei destinatari, avendo cura di non trascurare le fasce di popolazione che per vari motivi non utilizzano le nuove tecnologie ed, in particolare, internet;
- essere complete anche con riguardo ai doveri che l'utente è tenuto a rispettare;
- riguardare l'intero sistema dell'offerta delle prestazioni e della sua accessibilità, le innovazioni normative ed organizzative, le caratteristiche dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni, le regole sull'equità e la trasparenza in relazione al sistema dell'offerta; in particolare, devono essere rese note tutte le strutture erogatrici nell'ambito delle quali l'azienda si impegna a garantire i tempi massimi di attesa per le prestazioni di cui al Pngla, comprese le strutture, anche non insistenti nel territorio aziendale, che erogano le prestazioni ad ampio bacino di utenza o di livello assistenziale di elevata complessità.

Inoltre, va considerato che:

- l'informazione ai cittadini presuppone la formazione e il coinvolgimento di tutto il personale medico e non medico, di front office (a contatto con l'utenza) e back office (di supporto amministrativo) operante nei presidi ospedalieri e nei servizi territoriali, anche sugli aspetti della comunicazione e della relazione con i cittadini utenti. Pertanto, l'Azienda deve prevedere corsi di formazione mirati, verificando l'efficacia dell'intervento formativo soprattutto con riguardo al personale operante nei Cup;
- nella comunicazione e informazione devono essere coinvolti tutti gli attori del sistema tra cui i medici di medicina generale (Mmg), i pediatri di libera scelta (Pls), gli specialisti ambulatoriali interni (Sai), gli erogatori privati accreditati, avvalendosi anche di associazioni di volontariato operanti in ambito sociosanitario e/o di associazioni per la difesa dei diritti dei cittadini;
- deve essere prevista la disponibilità delle informazioni anche presso le strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie, ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta);
- devono essere previste azioni volte ad assicurare che l'informazione fornita all'utente sia sempre uniforme;
- devono essere previste modalità di comunicazione periodica dell'andamento dei tempi di attesa alle Amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda la pubblicazione sui siti web delle informazioni sulle liste d'attesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, la Segreteria per la Sanità, con nota del 24 febbraio 2011 prot. n. 93262, ha già provveduto a fornire a tutti gli erogatori pubblici delle specifiche direttive al fine di garantire un'informazione corretta, adeguata e uniforme per tutti i cittadini.

Domanda

Il governo delle liste d'attesa interagisce con altri processi del sistema sanitario che devono necessariamente e coerentemente interfacciarsi.

Le modalità organizzative del rapporto domanda-offerta di prestazioni devono quindi tener conto:

- dei contratti e degli accordi collettivi nazionali del personale medico sia per quanto attiene le modalità prescrittive, che per l'attività libero professionale intramuraria (Alpi) dei medici ospedalieri e degli specialisti ambulatoriali interni;
- delle iniziative in corso finalizzate all'informatizzazione del ciclo prescrizione - prenotazione -referto, con particolare attenzione alle classi di priorità, fino alla digitalizzazione dei documenti stessi.

La Regione Veneto, con Dgr n. 41 del 18.1.2011, ha approvato, secondo le modalità individuate negli Aaccnn della medicina convenzionata 2009/2010, le linee strategiche per il rafforzamento dell'assistenza territoriale tramite le cure primarie, riportando a livello regionale il governo delle attività.

L'obiettivo è definire una modalità di presa in carico dei bisogni degli utenti, garantendo un'assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore da parte di un'equipe multidisciplinare e multiprofessionale formata da professionalità diverse e complementari.

Lo scopo è quello di migliorare l'efficacia dell'assistenza e di qualificare maggiormente le attività della medicina territoriale, inquadrando in modo più compiuto il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta nel sistema sanitario, al fine di realizzare l'integrazione tra i diversi livelli assistenziali (prevenzione, ospedale e territorio).

Ciò dovrebbe consentire di "intercettare" tempestivamente una cospicua percentuale di patologie, garantendo una migliore continuità dell'assistenza, riducendo il carico delle richieste improprie di prestazioni specialistiche e di ricoveri ospedalieri, contribuendo quindi alla riduzione delle liste di attesa.

Inoltre, la corretta e trasparente applicazione degli istituti e degli schemi organizzativi relativi alla libera professione intramuraria, per l'erogazione di prestazioni sanitarie erogate su richiesta e per scelta dell'utente, a totale suo carico, da ultimo regolamentata con legge 3 agosto 2007, n. 120, impediscono il verificarsi di taluni fenomeni distorsivi nel rapporto domanda-offerta che incidono anche sulle liste d'attesa per prestazioni erogate a carico del Ssr. In relazione a tale aspetto, già con Dgr 3535/2004 la Regione Veneto aveva previsto modalità di gestione separata delle prenotazioni rispetto alle prestazioni istituzionali erogate a carico del Ssn, anticipando in tal senso sia i dettami della legge statale, sia le indicazioni contenute nelle Linee Guida del sistema Cup di cui all'Intesa Stato-Regioni del 29.4.2010. Nell'ambito del sistema dei controlli sanitari regionali si prevede quindi di attivare, con modalità operative che verranno definite in un successivo provvedimento, un insieme di verifiche sistematiche del volume di prestazioni nei diversi regimi, sia per quelle ambulatoriali che di ricovero, al fine di garantire il corretto rapporto tra il regime istituzionale di erogazione delle prestazioni e quello in libera professione.

Il Pngla 2010-2012 promuove la valutazione e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e richiama, a tale proposito, tra gli strumenti utili, l'uso sistematico delle classi di priorità.

La Regione Veneto, con i provvedimenti sopra citati, ha già adottato l'utilizzo delle "classi di priorità" per la gestione delle liste d'attesa secondo principi di appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva e fissato i corrispondenti tempi massimi di attesa. Si ricorda che è stato, altresì, disposto che:

- tutte le prestazioni ambulatoriali (Livelli Essenziali di Assistenza regionali) di cui al Nomenclatore Tariffario regionale (Ntr) devono essere prescritte sempre con l'attribuzione della classe di priorità (B-D-P) e con l'indicazione della diagnosi o del sospetto diagnostico e che l'erogazione delle stesse, deve essere garantita nei tempi massimi di attesa corrispondenti alla classe indicata. Per quanto riguarda la classe U della ricetta, si ricorda che essa deve far riferimento a situazioni cliniche di urgenza indifferibile per le quali necessita un'immediata visita o trattamento da parte del medico di Pronto Soccorso o da parte dei servizi eventualmente coinvolti organizzativamente. La richiesta di prestazioni aventi carattere di "urgenza differibile", da erogarsi entro 72 ore, rientra nella classe di priorità B della ricetta rossa, deve essere chiaramente indicata in ricetta (nota regionale prot. n. 453219 del 10 agosto 2007) e deve trovare risposta presso i servizi ambulatoriali a ciò dedicati;
- i sistemi di prenotazione di tutti gli erogatori, pubblici e privati accreditati, devono fissare i tempi di erogazione tenendo conto delle classi di priorità.

Il Pngla 2010-2012, sulla base delle esperienze di monitoraggio dei tempi di attesa del precedente piano, aggiorna l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera di cui al Pncta 2006-2008 per le quali le Regioni sono tenute a fissare i tempi massimi di attesa e ad effettuare il monitoraggio.

Conseguentemente, si procede ad aggiornare l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero allegato alla Dgr n. 600/2007, con l'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, stabilendo per ogni prestazione i tempi massimi d'attesa, in relazione alla classe di priorità attribuita, che dovranno essere garantiti, secondo quanto disposto dal Pngla, al 90% degli utenti che ne fanno richiesta, presso le strutture erogatrici indicate nei Piani attuativi aziendali.

Si precisa che, diversamente dalla Dgr 600/2007, tale elenco comprende solo le prestazioni oggetto del Pngla 2010-2012, in relazione alle quali vi è stato un espresso impegno organizzativo e di monitoraggio a livello nazionale, fermo restando che tutte le prestazioni (prime visite/prime prestazioni diagnostiche/ terapeutiche) del Ntr sono soggette alle regole appena ricordate.

Nel ribadire, che i tempi massimi di attesa individuati nell'Allegato A sono riferiti solo alle prime visite e alle prime prestazioni anche per la classe di priorità "P" (prestazione che può essere programmata in un maggiore arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità, da eseguirsi entro 180 giorni) si ritiene opportuno ricordare che:

- le prime visite/prime prestazioni sono quelle che rappresentano il primo accesso dell'assistito al sistema sanitario regionale relativamente ad un problema di salute che viene clinicamente affrontato per la prima volta. Nel caso di un paziente cronico, esente per patologia, si considera primo accesso, la visita o l'esame strumentale necessari per valutare un nuovo problema clinico, non correlato alla patologia di esenzione; la riacutizzazione della patologia cronica che necessita di tempestiva rivalutazione, pur essendo una visita successiva alla prima da trattare amministrativamente come "controllo", dovrà essere organizzativamente gestita come una prima visita con inserimento negli spazi delle agende prioritarizzate al fine di offrire tempi appropriati.
- diversamente, sono visite e prestazioni di controllo, o di follow up, quelle successive ad un inquadramento diagnostico concluso, in cui un problema già noto viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione sanitaria esistente viene aggiornata: si tratta di prestazioni finalizzate, ad esempio, a seguire nel tempo l'evoluzione di patologie croniche, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento dell'esito dell'intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Sono altresì da considerarsi visite e prestazioni di controllo sia quelle di approfondimento per pazienti

"presi in carico" dallo specialista, quindi successive al primo accesso, comprese le prestazioni di 2° e 3° livello rese a pazienti ai quali è già stato fatto un primo inquadramento diagnostico, sia tutte quelle prescritte in ricetta con l'indicazione del codice di esenzione per patologia, di cui al Dm 329/99, volte a valutare, a distanza, l'eventuale insorgenza di complicanze. Tale inquadramento clinico delle prestazioni di controllo supera quello presente nella Dgr n. 486 del 5/3/2004, cui rinviava la Dgr 600/2007.

Le visite e le prestazioni diagnostico strumentali di controllo, follow up e di approfondimento sopra richiamate non sono oggetto di rilevazione per i tempi di attesa; per la prenotazione delle stesse le Aziende sono tenute a porre in essere specifiche agende dedicate o, comunque, a riservare spazi nelle agende informatizzate (nota regionale 10/8/2007 prot. n. 453219) e per le medesime non deve mai essere biffata alcuna classe di priorità in ricetta ma, se necessario, indicato il tempo d'attesa in relazione al bisogno di salute del paziente.

Va sottolineato che la corretta prescrizione di prime visite e prime prestazioni diagnostico/terapeutiche richiede obbligatoriamente l'indicazione della classe di priorità assegnata e della diagnosi/sospetto diagnostico prevalente esplicitato; ciò è presupposto fondamentale per l'informazione allo specialista, ma anche per il governo delle liste d'attesa, per l'erogazione appropriata delle prestazioni e per consentire i controlli sanitari di appropriatezza previsti dai provvedimenti regionali di cui, da ultimo, alla Dgr n. 3444 del 30/12/2010.

I Piani Aziendali devono:

1. recepire i tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, secondo quanto ivi indicato; si sottolinea che in questa occasione si è ritenuto opportuno portare anche per la visita fisiatrica il tempo massimo di attesa per la classe D della ricetta, a 30 giorni, come per tutte le altre visite;
2. richiamare i medici prescriventi a una sistematica prioritarizzazione delle richieste di prime visite e prime prestazioni diagnostico/terapeutiche e all'indicazione della diagnosi/sospetto diagnostico;
3. richiamare i medici prescriventi ad esplicitare in ricetta "visita o prestazione di controllo" indicando, se necessario, il tempo di attesa opportuno in relazione al bisogno di salute del paziente;
4. promuovere, con il coinvolgimento anche delle Unità Operative, la logica della presa in carico del paziente, il quale deve essere esonerato dall'effettuazione personale della prenotazione delle diverse prestazioni eventualmente richieste dallo specialista di riferimento, cui deve provvedere direttamente l'organizzazione aziendale;
5. promuovere la redazione di protocolli da parte dei gruppi ospedale-territorio relativamente all'accesso alle prestazioni che presentano criticità di attesa nell'Azienda, eventualmente riservando la prescrizione solo allo specialista;
6. promuovere l'adesione ai "percorsi diagnostico terapeutici" individuati dai gruppi di lavoro integrato ospedale - territorio di cui alla Dgr 3535/2004;
7. avviare sistemi di monitoraggio del tasso di utilizzo delle classi di priorità da parte dei singoli prescrittori e del rispetto dei protocolli aziendali in tema di prioritarizzazione, al fine di verificare possibili anomalie, prevedendo, qualora si evidenziassero tali situazioni, opportune verifiche in collaborazione anche con i rappresentanti dei medici per accertare possibili usi incongrui delle classi di priorità;
8. prevedere relativamente alle prestazioni con tempi attesa critici procedure di verifica diretta della congruenza e completezza delle richieste, utilizzando le competenze dei Nac, secondo quanto previsto dalla Dgr 3444/2010.

Al fine di promuovere un accesso omogeneo alle singole prestazioni, l'Amministrazione regionale, con Dgr n. 2611 del 7.8.2007 ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto con Dgr 600/2007, alla standardizzazione dei protocolli prodotti dai gruppi integrati ospedale-territorio di ciascuna Azienda sanitaria, definendo le specifiche cliniche per l'attribuzione delle classi di priorità di alcune prestazioni ambulatoriali. Esse rappresentano dei protocolli operativi essenziali per i medici prescriventi e per le Aziende, al fine di uniformare il più possibile i comportamenti prescrittivi e, conseguentemente, l'erogazione delle prestazioni nell'ambito della Regione Veneto, secondo il rispetto del principio di equità.

Oltre che eventualmente perfezionare ed integrare i protocolli già adottati, la Regione, nell'ottica di un continuo processo di miglioramento dell'appropriatezza clinica, provvederà ad acquisire gli ulteriori protocolli prodotti dai tavoli territorio-ospedale delle Aziende, individuando anche alcuni aspetti metodologici della procedura.

Prestazioni di ricovero

La Regione Veneto, sempre al fine di governare anche la domanda di prestazioni di ricovero garantendo un ricorso appropriato alle stesse, con i provvedimenti sopra citati, ha:

- adottato anche per le prestazioni di ricovero (ricoveri programmabili) l'utilizzo delle "classi di priorità" individuate dall'Accordo Stato-Regioni approvato 1'11 luglio 2002. In proposito ha richiesto di definire a livello aziendale o interaziendale le specifiche cliniche che costituiranno la griglia di valutazione per l'assegnazione delle classi di priorità, al fine di procedere anche per le prestazioni di ricovero alla standardizzazione, previa condivisione con le società scientifiche, dei protocolli prodotti dai gruppi integrati ospedale-territorio di ciascuna Azienda sanitaria;
- disposto l'inserimento, nella scheda di dimissione ospedaliera (Sdo), delle informazioni "data di prenotazione" e "classe di priorità" quali "campi obbligatori" (decreto regionale n. 32 del 19.12.2005) già a decorrere dall'1.7.2007. Pertanto la Regione risulta essere già in linea con quanto espressamente previsto dal Dm 8 luglio 2010 n. 135;
- sancito, sempre con i medesimi provvedimenti, il recepimento e la messa in atto da parte delle Aziende, sempre con decorrenza 1.7.2007, di tutti gli adempimenti previsti dalle "Linee guida per i registri di prenotazione dei ricoveri ospedalieri programmabili" elaborate dall'Agenzia Servizi Sanitari Regionali nell'ambito del progetto Mattone Tempi di Attesa.

Ha altresì, a proseguimento delle succitate azioni, con Dgr n. 4277 del 29.12.2009 provveduto a ridefinire i valori percentuali/soglie di ammissibilità di n. 106 drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria e di n. 7 drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna a decorrere dall'1.1.2010, e aggiornato le linee guida per la com-

pilazione della Sdo con Dgr 3436 del 30.12.2010 nell'ambito del sistema dei controlli di appropriatezza delle procedure, la cui efficacia/efficienza è correlata a modalità uniformi e trasparenti di codifica delle procedure stesse.

I Piani Aziendali devono:

1. recepire i tempi massimi di attesa per le prestazioni di ricovero di cui all'Allegato A, secondo quanto ivi indicato;
2. indicare e trasmettere in allegato al proprio Piano le specifiche cliniche individuate per regolare l'accesso alle prestazioni i cui tempi d'attesa risultano critici, che la Regione con successivo provvedimento provvederà a standardizzare.

Offerta

Riconfermando le linee d'intervento definite relativamente all'offerta con Dgr n. 600/2007, è necessario che le Aziende provvedano con il proprio Piano a:

- garantire per le prestazioni elencate nell'Allegato A alla presente deliberazione, il rispetto dei tempi massimi di attesa, secondo la priorità indicata, nei punti di erogazione specificamente dalla stessa individuati, esclusivamente nei confronti dei propri assistiti che ne fanno richiesta nonché degli assistiti di altre Aziende comunque afferenti allo stesso bacino di utenza (provinciale);
- garantire, per la prestazione di "visita reumatologica" non presente nell'Allegato A, in considerazione delle criticità riscontrate a fronte del sempre più elevato numero di pazienti affetti da patologie reumatiche, la presa in carico dell'assistito da parte dello specialista reumatologo, se presente in Azienda, o da parte dell'equipe sanitaria di riferimento, nel rispetto dei tempi massimi di attesa, secondo la priorità indicata dal medico prescrivente. Ciò risulta necessario anche al fine del rilascio della certificazione della Sindrome di Sjögren per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie cronico invalidanti ex Dm 329 del 28.5.1999 (Dgr n. 2049 del 3.7.2007);
- individuare gli ambiti territoriali (territorio di competenza, area provinciale e/o regionale) e le strutture eroganti le prestazioni di cui all'Allegato A nelle quali l'Azienda si impegna a garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, precisando se gli stessi sono diversificati per tipologie di prestazioni (di base e ad ampio bacino di utenza e/o di livello assistenziale di più elevata complessità), e/o di classi di priorità, ovvero riconfermando di voler garantire le prestazioni di cui all'Allegato A mediante tutte le strutture insistenti nel territorio di competenza, inclusi gli erogatori privati accreditati, fermo restando che i punti di erogazione devono essere equamente distribuiti, tenendo conto dei volumi di richiesta e della facilità di accesso per l'utenza, e considerando l'intera rete di offerta (ospedali, distretti, erogatori privati accreditati);
- verificare l'entità del fabbisogno assistenziale locale. Per quanto concerne le prestazioni di ricovero deve essere ora tenuto presente l'obiettivo regionale del tasso di ospedalizzazione, pari a 140 per mille abitanti, come indicato dalla Dgr n. 3140 del 14.12.2010 già menzionata. Per le prestazioni ambulatoriali è necessario tener conto dell'obiettivo regionale dell'ottimizzazione del numero di prestazioni per abitante stabilito nella medesima deliberazione nel numero di 4 prestazioni (esclusa la diagnostica di laboratorio);
- distinguere le prestazioni ambulatoriali di cui all'Allegato A, tra:
  1. prestazioni di base, da garantire necessariamente ai propri assistiti, nei tempi previsti, nell'ambito territoriale di competenza;
  2. prestazioni ad ampio bacino di utenza o di livello assistenziale di più elevata complessità da garantire, nei tempi previsti, in ambito territoriale più vasto, anche sulla base di accordi con l'Azienda Ospedaliera, con gli Ircss o con altre Aziende Ulss provinciali, o in conformità alla programmazione regionale; l'offerta delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov) concorre al rispetto dei tempi di attesa degli assistiti delle Aziende territoriali di riferimento (Ulss 16 e 20) per le prestazioni di base; per le prestazioni di media e alta complessità concorre oltre che per gli assistiti delle Aziende territoriali di riferimento, anche per gli assistiti delle Aziende Ulss provinciali o della Regione sulla base di specifici accordi;
- verificare la propria organizzazione dell'offerta, considerando la possibilità di effettuare specifici accordi con altre Aziende Ulss, con le Aziende Ospedaliere, con gli Ircss, con erogatori privati accreditati secondo i meccanismi di cui alle deliberazioni n. 310, 311, 312 del 15.3.2011;
- specificare dettagliatamente le misure e le procedure individuate dall'Azienda in caso di superamento, per le prestazioni di cui all'Allegato A, dei tempi massimi stabiliti presso le strutture specificamente individuate, indicando anche il percorso posto in essere per garantire al proprio assistito l'erogazione della prestazione nella tempistica corrispondente alla classe di priorità indicata, con prenotazione a carico dell'Azienda e senza oneri per l'utente se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa. Al riguardo l'Azienda può ricorrere all'acquisto di prestazioni da personale dipendente secondo gli istituti previsti. In particolare, le prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti in favore dell'azienda, come previsto dall'art. 55 comma 2 del Ccnl della dirigenza del 8 giugno 2000, costituiscono un ulteriore possibile strumento per integrare l'offerta istituzionale, allorquando una ridotta disponibilità, anche temporanea di prestazioni in regime istituzionale metta a rischio il rispetto dei tempi massimi di attesa. Inoltre l'Azienda può acquistare pacchetti di attività da medici specialisti ambulatoriali interni, da erogatori privati accreditati, anche extra budget, secondo le modalità previste dalle Ddggrrn. 310 e 311 del 15.3.2011, da altre Aziende Ulss o Ospedaliere. L'individuazione da parte dell'azienda degli strumenti per garantire comunque l'erogazione della prestazione entro i tempi stabiliti deve tener conto, tra le altre cose, del principio di facile accessibilità. Qualora l'utente non intenda fruire della prestazione in uno dei punti di erogazione individuati dalla propria Azienda Ulss, non potrà esigere il rispetto dei tempi massimi di attesa. In tale caso, nel rispetto del principio della libera scelta, la prestazione richiesta sarà comunque oggetto di prenotazione nella struttura indicata dall'utente secondo le disponibilità in essa esistenti;
- ribadire il divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni (agende chiuse) ai sensi dell'art. 1, comma 282 l. 23.12.2005, n. 266, e l'obbligo della tenuta del registro dei ricoveri ospedalieri; in quest'ultimo vanno riportate

altresì le prestazioni di ricovero ora effettuabili anche in regime ambulatoriale; va, inoltre, precisato che le Unità Operative e/o i singoli servizi non possono aprire e chiudere periodicamente le proprie agende alterando le disponibilità offerte all'utenza;

- ribadire la regolamentazione delle situazioni di sospensione dell'erogazione delle prestazioni secondo le linee guida già recepite con Dgr 600/2007, da consentire solo per gravi ed eccezionali motivi, che sono per definizione inaspettati e non programmabili; la continuità dell'erogazione deve essere garantita con idonea gestione delle condizioni programmabili (ferie, manutenzione ecc.) anche per area di riferimento (distrettuale, aziendale, interaziendale, a seconda della complessità della prestazione), secondo principi di continuità assistenziale nell'intero arco dell'anno, documentati in specifici atti della direzione aziendale e comunicati alla Regione Veneto - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;
- prevedere sistemi di comunicazione tra Mmg/Pls e specialisti ambulatoriali ospedalieri e convenzionati interni operanti nelle diverse unità operative mediante forme di consulto telefonico, e/o mediante posta elettronica, al fine di risolvere direttamente e tempestivamente alcuni quesiti diagnostici o per individuare il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato;
- rivedere il Sistema Unificato di Prenotazione anche in relazione alle nuove Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa Stato-Regioni del 29.4.2010 (rep. Atti n. 52) che si recepisce con il presente atto (Allegato B) e ne costituisce parte integrante.

Il vigente sistema già consente ai cittadini veneti la possibilità di prenotare le prestazioni tramite un Centro Unico di Prenotazione (Cup) sia a livello aziendale, che provinciale.

La Regione, con successivi provvedimenti stabilirà le procedure per l'integrazione su tutto il territorio regionale dell'intera offerta pubblica e privata accreditata (tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati in rete per tutte le tipologie di prestazioni) e per supportare la gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici, sulla base delle indicazioni riportate nelle sopra richiamate linee guida nazionali.

L'obiettivo dell'integrazione dell'offerta privata con quella pubblica nei sistemi Cup, già di fatto presente in alcune aziende, stabilito con Dgr 3097/2008 e 2604/2008 è stato ribadito nei successivi provvedimenti annuali di determinazione dei tetti di spesa e, da ultimo, nelle Dgr n. 310, 311 del 15 marzo 2011, con le quali si è conferito mandato alla struttura regionale competente di individuare le modalità tecniche/informatiche di inserimento ed integrazione degli erogatori privati ed equiparati nei sistemi Cup.

Nell'ambito delle azioni rivolte alla realizzazione e gestione del sistema Cup, al fine di interfacciare in modo ottimale il complesso dell'offerta con quello della domanda, con Dgr n. 212 del 3.2.2010, si è provveduto alla definizione della figura professionale, delle attività e delle competenze del "Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali" a completamento del iter di individuazione e formazione della figura originariamente chiamata Cup Manager, iniziato con Dgr n. 3911 del 4.12.2007.

Le Aziende possono quindi avvalersi anche di queste ulteriori professionalità nell'ambito dei sistemi di prenotazione anche per rivedere la propria organizzazione dell'offerta.

Per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano nazionale relativi al perfezionamento del sistema Cup la Regione s'impegna a destinare una quota delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, utilizzando anche quanto previsto nel Piano e-gov 2012, Obiettivo 4 - Progetto "Rete centri di prenotazione"

Va anche ricordato che la Regione Veneto, attraverso la sperimentazione del progetto denominato "Doge" e la sua successiva adozione su tutto il territorio, sta promuovendo l'implementazione nelle proprie Aziende Socio Sanitarie della prescrizione elettronica. Tale progetto prevede la gestione informatizzata di tutto il ciclo di vita delle prestazioni: la prescrizione nasce nel software del Mmg/Pls, viene quindi inviata all'Azienda di afferenza del Mmg/Pls; qui viene utilizzata allo sportello (o al call center) quando il cittadino si presenta (o chiama) e viene trasformata in prenotazione o in accettazione (ove non è prevista la prenotazione, come nei laboratori analisi); a refertazione avvenuta il Mmg/Pls prescrittore, se il cittadino ha espresso il suo consenso in tal senso, può ricevere il referto della prestazione erogata.

Tale modalità di lavoro è estesa anche ai medici specialisti dipendenti e convenzionati interni delle Aziende.

Sul versante dell'Ict, al fine di promuovere tali iniziative, con Dgr 3140/2010 citata sono stati assegnati diversi obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende. In particolare entro la metà del 2012 le Aziende sono tenute ad avere il 90% dei propri Mmg/Pls collegati in rete secondo lo standard del progetto Doge. Inoltre, nell'ottica della dematerializzazione dei documenti clinici ogni Azienda deve porre le basi per l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Ciò comporta l'introduzione in ogni Azienda di un sistema per l'identificazione e l'autenticazione degli operatori e la firma digitale dei referti. Vengono poste le basi per la memorizzazione strutturata dei documenti clinici nelle Aziende. Infine, è stata promossa e già implementata in molte Aziende l'informatizzazione delle liste di attesa per gli interventi chirurgici programmati, al fine di garantire la trasparenza nell'accesso alle prestazioni.

Il nuovo Pngla individua le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostici terapeutici (Pdt) e fissa i relativi tempi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi, la cui fase non può superare i 30 giorni, e del successivo trattamento terapeutico che dovrà iniziare entro 30 giorni dal momento in cui il paziente accetta la terapia proposta e ne viene quindi programmato l'inizio; tale tempistica deve essere rispettata per almeno il 90% dei pazienti. Fermo restando quanto disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 11/2/2002, recepito a livello regionale con il precedente Piano regionale, è ora necessario incrementare la definizione e l'utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici, in particolare quelli inerenti a problemi complessi che richiedono una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, e che prevedono la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti, al fine di giungere alla diagnosi e garantire la terapia più adeguata per una specifica patologia.

Sotto tale profilo va ricordato che la Regione Veneto con Dgr 1079 del 17.4.2007 e Dgr n. 2812 del 11.9.2007 ha disciplinato il modello organizzativo del Day Service Ambulatoriale, a cui ha fatto seguito la valutazione dei pacchetti di presta-

zioni individuati e comunicati dalle singole strutture sanitarie, attivati successivamente con nota del 2.3.2009 prot. 115326. Sia nell'ambito cardiovascolare, che oncologico sono così ad oggi già erogabili specifici pacchetti ambulatoriali sulla base di percorsi diagnostici-terapeutici individuati.

Le Aziende, in merito, sono tenute a:

- porre in essere modelli di integrazione territorio-ospedale affinché siano assicurate le formule organizzative per la "presa in carico" del paziente avviato ad un Pdt, prevedendo priorità temporali e modalità di accesso differenziate a seconda della gravità del singolo caso;
- individuare pacchetti ambulatoriali complessi da erogarsi in day service, finalizzati a semplificare il percorso dei pazienti ed a ottimizzare i tempi;
- favorire la sistematica attività prescrittiva da parte degli specialisti ambulatoriali ed ospedalieri, con la possibilità anche di prenotazione diretta;
- organizzare le agende con modalità che prevedano spazi adeguati alla gestione dei percorsi di completamento diagnostico e controllo a breve, per i quali si deve prevedere tendenzialmente la prescrizione diretta, soprattutto per le attività di secondo livello;
- favorire la diffusione dei gruppi di lavoro multidisciplinari per l'analisi e la discussione dei casi complessi; per le attività di tali gruppi, ove possibile, devono anche essere previste modalità di riconoscimento di crediti formativi;
- favorire l'integrazione tra specialisti ambulatoriali ed ospedalieri, ponendo in essere misure idonee per la condivisione di conoscenze cliniche, modalità operative e gestionali finalizzate anche alla presa in carico del paziente;
- attivare procedure idonee a realizzare il monitoraggio delle performance aziendali nella gestione dei percorsi DT, al fine di identificare le possibili criticità e attivare i necessari miglioramenti.

Monitoraggio

Il Pngla 2010-2012 ha ampliato il sistema di monitoraggio dei tempi di attesa e individuato quali strumenti di rilevazione:

- il flusso informativo dei tempi di attesa basato sulle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali (modalità ex ante), già previsto dal precedente Pncta 2006-2008 con una rilevazione semestrale in un periodo indice stabilito a livello nazionale;
- il flusso informativo sui tempi di attesa dell'erogato (modalità ex post) attraverso il flusso ex art. 50 della legge 326/2003 per le finalità di monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali;
- il flusso informativo Sdo per le finalità di monitoraggio dei ricoveri ospedalieri;
- il flusso informativo dei tempi di attesa dei percorsi diagnostico terapeutici nell'area cardiovascolare e oncologica;
- il flusso informativo dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria;
- il flusso informativo per il monitoraggio delle sospensioni dell'erogazione delle prestazioni.

Il Piano ha poi fissato le modalità per la definizione dei medesimi flussi di monitoraggio, prevedendo l'emanazione di apposite Linee Guida sulle modalità di rilevazione e trasmissione dei flussi, trasmesse dal Ministero della Salute con nota del 30.12.2010 prot. n. 42754. Esse riguardano il monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali con modalità ex ante ed ex post relativamente alle prestazioni indicate al paragrafo 3.1 del Pngla 2010-2012, il monitoraggio delle prenotazioni dei ricoveri ospedalieri programmabili indicati al paragrafo 3.2 del Pngla 2010-2012 effettuati presso tutte le strutture indicate nei programmi attuativi aziendali e il monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione per le prestazioni di cui al paragrafo 3.1 del Pngla 2010-2012 erogate a carico del Ssr presso tutte le strutture regionali.

Il sistema informativo regionale già consente di rispondere al debito informativo oggetto del Piano Nazionale Liste d'attesa.

Infatti, la Regione ha provveduto con decreto regionale n. 32 del 19.12.2005 a porre in essere gli adempimenti necessari al monitoraggio delle attività di ricovero attraverso la valorizzazione dei campi "data di prenotazione" e "classe di priorità" nel flusso Sdo. Inoltre, con nota regionale del 23.2.2011 prot. n. 89643 e successiva nota del 3.3.2011 prot. n. 107669 ha dato indicazioni operative alle Aziende ai fini degli adempimenti per il monitoraggio ex post, prevedendo l'attivazione di ulteriori campi nel flusso ex art. 50 l. 326/2003 per le prestazioni ambulatoriali.

In ordine al monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione relative alle prestazioni ambulatoriali di cui al nuovo Pngla il metodo di monitoraggio per il primo semestre 2011 è quello attualmente in uso; mentre per il secondo semestre 2011 verrà effettuata una sperimentazione per individuare un sistema di monitoraggio più efficace, che la Regione si impegna a recepire.

Per quanto attiene il flusso informativo relativo al monitoraggio dei Pdt nell'area cardiovascolare e oncologica l'Agenas ha provveduto ad individuare e condividere con il Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome una metodologia che presumibilmente verrà dallo stesso formalmente trasmessa a breve.

È possibile anticipare che nel quadro di quanto richiesto dal Pngla la metodologia è finalizzata alla verifica della durata temporale dei due distinti momenti del percorso diagnostico - terapeutico attraverso l'individuazione delle prestazioni traccianti di inizio e fine di ciascuna fase: la fase strettamente diagnostica (dal primo sospetto alla diagnosi) i cui tempi non possono superare i 30 giorni e la seconda fase relativa al tempo che intercorre dal momento in cui viene accettata dal paziente l'indicazione clinica per la soluzione di quel tipo di patologia all'inizio della terapia, fase che non può superare i 30 giorni. Le procedure/patologie individuate dall'Agenas sulle quali è stata costruita la metodologia sono in ambito oncologico la "neoplasia della mammella", la "neoplasia del colon retto", la "neoplasia del polmone" e, in ambito cardiovascolare, il "By pass aortocoronarico". Per ogni percorso è stata esplicitata la prestazione tracciante di inizio e termine del Pdt. Allo stato, non essendo ancora disponibile la metodologia definitiva predisposta dall'Agenas, la Regione si impegna ad adottare ed esplicitare i relativi adempimenti cui sono tenute le Aziende per procedere al monitoraggio, non appena disponibili i documenti di dettaglio.

In ordine al monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria, il Piano Nazionale prevede che l'Agenas sulla base delle esperienze già maturate relative al monitoraggio sui tempi di attesa delle prestazioni erogate in ambito istituzionale e alle sperimentazioni effettuate per le prestazioni

erogate in Alpi individui le procedure per il monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali libero professionali di cui al punto 3.1 del piano con riferimento alle modalità di prenotazione, al numero di prestazioni erogate e ai relativi tempi di attesa, definendo apposite Linee Guida secondo modalità condivise con Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome. A tal riguardo, non essendo ancora stata messa a disposizione la metodologia adottata, la Regione si impegna, non appena disponibili, a recepire le modalità condivise per garantire il monitoraggio Alpi, esplicitando alle Aziende gli adempimenti da effettuare.

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio annuale dei siti web, le cui modalità non sono ancora note, la Regione si impegna a recepire la relativa metodologia e a dare le eventuali istruzioni per garantire il monitoraggio, non appena le stesse verranno condivise tra Regioni e PA, Ministero e Agenas.

La Regione si impegna a fornire al Ministero i dati relativi ai flussi stabiliti dal Pngla 2010-2012 nei modi e nei tempi determinati dal Piano e dai documenti attuativi.

Obiettivi

Con Dgr n. 3140 del 14.12.2010 sopra richiamata la Regione ha provveduto a determinare gli obiettivi per gli anni 2011 ed il primo semestre 2012 per le Aziende Ulss del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto.

In relazione al rispetto dei tempi di attesa con tale provvedimento è stata stabilita la piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative secondo la Dgr n. 600/2007 ponendo quale indicatore, sia per l'anno 2011 che per il primo semestre 2012, i seguenti valori soglia espressi in percentuali di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nei tempi di attesa previsti dalla medesima deliberazione:

- pazienti codificati come classe A (B) - 90%
- pazienti codificati come classe B (D) - 80%
- pazienti codificati come classe C (P) - 100%

Alla luce del Pngla 2010-2012, che ha aggiornato l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero, è ora necessario fissare gli ulteriori obiettivi in conformità a quanto dallo stesso richiesto.

Pertanto le Aziende Ulss del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto sono chiamate ad attivare processi di organizzazione del lavoro finalizzati a raggiungere l'obiettivo di garantire entro l'anno 2012, scadenza del biennio del presente Prgla, ai propri assistiti, agli assistiti delle altre Aziende afferenti comunque allo stesso bacino di utenza (provinciale), presso le strutture erogatrici indicate dal Piano Attuativo Aziendale (Paa), il rispetto dei tempi massimi di attesa nell'erogazione delle prestazioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, oggetto di monitoraggio nazionale, nella tempistica e secondo gli indicatori e le soglie di seguito riportate.

al 31.12.2012:

- pazienti codificati come classe Breve (A) - valore soglia 90%
- pazienti codificati come classe Differibile (B) - valore soglia 90%
- pazienti codificati come classe Programmabile (C) - valore soglia 100 %

Per quelle prestazioni di cui all'Allegato A della presente deliberazione coincidenti con quelle di cui alla Dgr 600/2007, al 31.12.2011 e al 30.6.2012 dovranno essere già raggiunti gli obiettivi di cui alla Dgr 3140/2010.

Il nuovo Pngla per le patologie oncologiche e cardiovascolari oggetto di monitoraggio richiede che i tempi massimi di attesa per ciascun Pdt non devono essere superiori ai 30 giorni per la fase diagnostica e 30 giorni per l'inizio della terapia per almeno il 90% dei pazienti.

La Dgr 600/2007 prevedeva che il percorso oncologico dovesse essere garantito al 100% degli assistiti che ne fanno richiesta.

Fermo restando l'obiettivo nazionale (90%), il mancato raggiungimento dell'obiettivo regionale del 100% per i percorsi oncologici impone all'Azienda Sanitaria l'attivazione di verifiche, volte a far emergere se tale eventualità dipenda o meno da inefficienze organizzative o da complessità di natura clinica.

Per quanto attiene alle prestazioni di ricovero, gli obiettivi sono:

al 31.12.2012:

- pazienti codificati come classe A - valore soglia 100%
- pazienti codificati come classe B - valore soglia 90%
- pazienti codificati come classe C - valore soglia 90%
- pazienti codificati come classe D - valore soglia 90%

Sono fatti salvi specifici casi con caratteri di emergenza/urgenza clinica o con criteri di priorità elevata che richiedono attese inferiori.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss, Ospedaliere e dell'Istituto Oncologico Veneto devono adottare i Piani Attuativi Aziendali entro 60 giorni dall'adozione del presente piano, secondo le modalità indicate e trasmetterli tempestivamente alla Segreteria regionale per la Sanità.

Tali piani devono espressamente contenere tutti gli elementi oggetto del presente provvedimento e dar atto di tutte le azioni già poste in essere in base alla Dgr 600/2007.

La Segreteria regionale per la Sanità effettuerà la valutazione della rispondenza dei Piani Aziendali ai contenuti del Piano regionale, verificando la completezza degli stessi e chiedendo, se necessario, eventuali integrazioni alle Aziende. La medesima Segreteria provvederà al monitoraggio periodico circa lo stato di attuazione delle attività programmate dalle Aziende sanitarie, anche con riferimento agli obiettivi intermedi già determinati, provvedendo con successive disposizioni a stabilire le modalità operative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lvo n. 124 del 29.4.1998

Vista la Legge n. 266 del 23.12.2005

Visto il Dm 8.7.2010, n. 135

Visto il Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'Intesa Stato Regioni rep n. 2555 del 28.3.2006

Visto il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa di cui all'Intesa Stato Regioni rep n. 189/Csr del 28.10.2010

Vista l'Intesa Stato- Regioni del 29.4.2010 rep. n. 52 relativa al "Sistema Cup Linee Guida Nazionali"
Vista la Dgr n. 3683 del 13.10.1998
Vista la Dgr n. 3535 del 12.11.2004
Vista la Dgr n. 486 del 5.3.2004
Vista la Dgr n. 2066 del 27.6.2006
Vista la Dgr n. 600 del 13.03.2007
Vista la Dgr n. 1079 del 17.04.2007
Vista la Dgr n. 2049 del 3.07.2007
Vista la Dgr n. 2611 del 7.08.2007
Vista la Dgr n. 2812 del 11.9.2007
Vista laDgr n. 4277 del 29.12.2009
Vista la Dgr n. 212 del 3.2.2010
Vista la Dgr n. 3140 del 14.12.2010
Vista la Dgr n. 3444 del 30.12.2010
Vista la Dgr n. 3436 del 30.12.2010
Vista la Dgr n. 41 del 18/1/2011
Vista la Dgr n. 310 del 15.3.2011
Vista la Dgr n. 311 del 15.3.2011
Vista la nota del Segretario per la Sanità prot. n. 93262 del 24 febbraio 2011
Visto il Decreto regionale n. 32 del 19.12.2005
Visto il Documento di Linee Guida per la metodologia di certificazione degli adempimenti dei Piani Regionali sui tempi di attesa di cui alla nota prot. n. 10134 del 25.3.2011 e nota prot. n. 14288 del 28.4.2011 del Ministero della Salute
Visto il Documento Linee Guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa di cui alla nota prot. n. 42754 del 30.12.2010 del Ministero della Salute

delibera

1. di recepire l'Intesa del 28 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012;
2. di recepire l'Intesa del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa al "Sistema Cup Linee Guida Nazionali";
3. di adottare il Piano regionale per il Governo delle liste d'attesa in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni sulle liste d'attesa per il triennio 2010-2012 a completamento ed aggiornamento del Piano regionale di cui alla Dgr n. 600 del 13.3.2007;
4. di stabilire che gli allegati A e B, sono parte integrante del presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione del Piano regionale per il Governo delle liste d'attesa al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea e al Ministero della Salute entro 20 giorni dalla data di approvazione;
6. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende Ulss, Ospedaliere e dello Iov, ad adottare i Piani Attuativi Aziendali entro 60 giorni dall'adozione del presente piano, secondo le modalità in premessa esplicitati e a trasmetterli tempestivamente alla Segreteria regionale per la Sanità;
7. di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità di effettuare la valutazione della rispondenza dei Piani Aziendali ai contenuti del Piano regionale e il monitoraggio periodico circa lo stato di attuazione delle attività programmate;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Cod. Ntr	Prestazioni ambulatoriali Pngla 2010-2012	Branca	Cod. Pngla	Pngla nuovo inserimento
45.13	Esofagogastroduodenoscopia [Egd]. Endoscopia dell' intestino tenue escluso: endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	9	45.13	
45.13	Esofagogastroduodenoscopia [Egd]. Endoscopia dell' intestino tenue escluso: endoscopia con biopsia (45.14-45.16)	58	45.13	
45.16	Esofagogastroduodenoscopia [Egd] con biopsia. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno	9	45.16	
45.16	Esofagogastroduodenoscopia [Egd] con biopsia. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno	58	45.16	
45.23	Colonscopia con endoscopio flessibile. Escluso: colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24), proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23), endoscopia transaddominale dell' intestino	58	45.23	
45.24	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile. Endoscopia del colon discendente escluso: proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)	9	45.24	
45.24	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile. Endoscopia del colon discendente escluso: proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23)	58	45.24	
45.25	Biopsia [endoscopica] dell' intestino crasso. Biopsia di sedi intestinali aspecifiche brushing o washing per prelievo di campione colonscopia con biopsia escluso: proctosigmoidoscopia con biopsia (48.24)	58	45.25	*
45.42	Polipectomia endoscopica dell' intestino crasso. Polipectomia di uno o più polipi con approccio endoscopico escluso: polipectomia con approccio addominale	58	45.42	*
50.11	Agobiopsia percutanea o agoaspirato del fegato ecoguidata.. Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo	9	50.11	
53.00.1	Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta o indiretta. (incluso: visita anestesiologica, Ecg, esami di laboratorio, visita post intervento)	9	53.00.1 prestazione ricondotta da ricovero	*
53.00.2	Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi diretta o indiretta. Incluso: visita anestesiologica, Ecg, esami di laboratorio, visita post intervento)	9	53.00.2 prestazione ricondotta da ricovero	*

Cod. Ntr	Prestazioni ambulatoriali Pngla 2010-2012	Branca	Cod. Pngla	Pngla nuovo inserimento
87.03	Tomografia computerizzata (Tc) del capo. Tc del cranio [sella turcica, orbite] Tc dell' encefalo	69	87.03	
87.03.1	Tomografia computerizzata (Tc) del capo, senza e con contrasto. Tc del cranio [sella turcica, orbite] Tc dell' encefalo	69	87.03.1	
87.37.1	Mammografia bilaterale. (2 proiezioni)	69	87.37.1	
87.37.2	Mammografia monolaterale. (2 proiezioni)	69	87.37.2	
87.41	Tomografia computerizzata (Tc) del torace. Tc del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	69	87.41	
87.41.1	Tomografia computerizzata (Tc) del torace, senza e con contrasto. Tc del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	69	87.41.1	
88.01.1	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome superiore. Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni	69	88.01.1	
88.01.2	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome superiore, senza e con contrasto. Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni	69	88.01.2	
88.01.3	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome inferiore. Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata	69	88.01.3	
88.01.4	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome inferiore, senza e con contrasto. Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata	69	88.01.4	
88.01.5	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome completo.	69	88.01.5	
88.01.6	Tomografia computerizzata (Tc) dell' addome completo, senza e con contrasto.	69	88.01.6	
88.38.5	Tomografia computerizzata (Tc) del bacino. Tc di: bacino e articolazioni sacro-iliache	69	88.38.5	
88.38.1	Tomografia computerizzata (Tc) del rachide e dello speco vertebrale. Tc del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale incluso: lo studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici in caso di estensione della prestazione ad un ulteriore spazio intervertebrale.	69	88.38.1	
88.38.2	Tomografia computerizzata (Tc) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto. Tc del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale incluso: lo studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici in caso di estensione della prestazione ad un ulteriore spazio intervertebrale.	69	88.38.2	
88.71.4	Diagnostica ecografica del capo e del collo. Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi	19	88.71.4	*
88.72.3	Ecocolordopplergrafia cardiaca. A riposo o dopo prova fisica o faRmacologica	8	88.72.3	
88.73.1	Ecografia della mammella. Bilaterale	69	88.73.1	*
88.73.2	Ecografia della mammella. Monolaterale	69	88.73.2	
88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraaortici. a riposo o dopo prova fisica o farmacologica	8	88.73.5	
88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraaortici. a riposo o dopo prova fisica o farmacologica	9	88.73.5	
88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraaortici. a riposo o dopo prova fisica o farmacologica	32	88.73.5	
88.73.5	Eco(color) doppler dei tronchi sovraaortici. a riposo o dopo prova fisica o farmacologica	69	88.73.5	
88.74.1	Ecografia dell' addome superiore. Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo escluso: ecografia dell' addome completo (88.76.1)	58	88.74.1	
88.74.1	Ecografia dell' addome superiore. Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo escluso: ecografia dell' addome completo (88.76.1)	69	88.74.1	
88.75.1	Ecografia dell' addome inferiore. Incluso: ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile escluso: ecografia dell' addome completo (88.76.1)	69	88.75.1	
88.76.1	Ecografia addome completo.	58	88.76.1	
88.76.1	Ecografia addome completo.	69	88.76.1	
88.77.2	Eco (color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	8	88.77.2	
88.77.2	Eco (color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	14	88.77.2	
88.77.2	Eco (color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	69	88.77.2	
88.78	Ecografia ostetrica.	37	88.78	
88.78.2	Ecografia ginecologica.	37	88.78.2	
88.78.2	Ecografia ginecologica.	69	88.78.2	
88.91.1	Risonanza magnetica nucleare (Rm) del cervello e del tronco encefalico. Incluso: relativo distretto vascolare	69	88.91.1	
88.91.2	Risonanza magnetica nucleare (Rm) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto. Incluso: relativo distretto vascolare	69	88.91.2	
88.93	Risonanza magnetica nucleare (Rm) della colonna. Cervicale, toracica, lombosacrale	69	88.93	

Cod. Ntr	Prestazioni ambulatoriali Pngla 2010-2012	Branca	Cod. Pngla	Pngla nuovo inserimento
88.93.1	Risonanza magnetica nucleare (Rm) della colonna, senza e con contrasto. Cervicale, toracica, lombosacrale	69	88.93.1	
88.93	Risonanza magnetica nucleare (Rm) della colonna. Cervicale, toracica, lombosacrale	69	88.93	
88.94.1	Risonanza magnetica nucleare (Rm) muscoloscheletrica. Rm di spalla e braccio [spalla, braccio] Rm di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio] Rm di polso e mano [polso, mano] Rm di bacino Rm di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale e femore]	69	88.94.1	*
88.94.2	Risonanza magnetica nucleare (Rm) muscoloscheletrica, senza e con contrasto. Rm di spalla e braccio [spalla, braccio] Rm di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio] Rm di polso e mano [polso, mano] Rm di bacino Rm di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale e femore]	69	88.94.2	*
88.95.4	Risonanza magnetica nucleare (Rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico. Vescica e pelvi maschile o femminile incluso: relativo distretto vascolare	69	88.95.4	
88.95.5	Risonanza magnetica nucleare (Rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto. Vescica e pelvi maschile o femminile incluso: relativo distretto vascolare	69	88.95.5	
89.13	Visita neurologica.	32	89.13	
89.26	Visita ginecologica. Visita ostetrico-ginecologica/andrologica, esame pelvico	37	89.26	
89.37.1	Spirometria semplice.	68	89.37.1	
89.37.2	Spirometria globale.	68	89.37.2	
89.41	Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile. Escluso: prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	8	89.41	*
89.43	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Escluso: prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	8	89.43	*
89.50	Elettrocardiogramma dinamico. Dispositivi analogici (holter)	8	89.50	
89.52	Elettrocardiogramma.	8	89.52	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	8	89.7 disciplina 8	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	14	89.7 disciplina 14	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	52	89.7 disciplina 52	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	19	89.7 disciplina 19	*
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	58	89.7 disciplina 58	*
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	56	89.7 disciplina 56	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	64	89.7 disciplina 64	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	36	89.7 disciplina 36	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	38	89.7 disciplina 38	
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	68	89.7 disciplina 68	*
89.7	Visita generale. Visita specialistica, prima visita escluso: visita neurologica (89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02)	43	89.7 disciplina 43	
93.08.1	Elettromiografia semplice [Emg]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo escluso: emg dell' occhio (95.25), emg dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17)	32	93.08.1	
95.02	Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo	34	95.02	
95.09.1	Esame del fundus oculi.	34	95.09.1	
95.41.1	Esame audiometrico tonale.	38	95.41.1	
99.25.1	Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate altrove - Farmaco incluso - sostituisce Prest. 99.25.	64	99.25.1 prestazione ricondotta da ricovero	*

(1) Da monitorare solo se associato a visita cardiologia e quindi oggetto di prenotazione (nota regionale prot. 89643 del 23.2.2011).

Per ogni prestazione ambulatoriale i tempi massimi di attesa in relazione ad ogni classe di priorità sono quelli della sottostante tabella.

Gli standard regionali corrispondono alle classi di priorità			Classi della ricetta	Si riferiscono alle prime visite / accertamenti.
	Classe	Standard regionale in giorni		Sono esclusi i controlli e gli screening
Visite	A	10	B	Priorità della ricetta del Ssn
Prestazioni strumentali	A	10	B	
Visite	B	30	D	
Prestazioni strumentali	B	60	D	
Tutte le prestazioni	C	180	P	
			U	Visite da effettuare in Pronto Soccorso

Il tempo massimo di attesa per la visita fisiatrica richiesta con la classe di priorità D è di 30 giorni come per tutte le altre visite

Le Aziende sono tenute a garantire ai propri assistiti il percorso previsto dal protocollo di gravidanza di cui al Dm 6 marzo 1995. A tal fine si suggerisce di inserire l'utente, all'atto del primo contatto con la struttura erogatrice, in un percorso che preveda la programmazione e conseguente prenotazione delle prestazioni previste dal protocollo stesso.

Prestazioni di ricovero

I tempi massimi di attesa per le prestazioni sotto riportate sono quelli previsti dalle classi di priorità A, B, C D così come definite con la Dgr n. 2066/2006.

Prestazioni in Day Hospital/Day Surgery		
Numero	Prestazione	Codice intervento
45	Coronarografia	88.55 - 88.56 - 88.57
46	Biopsia percutanea del fegato	50.11
47	Emorroidectomia	49.46 - 49.49
54	Angioplastica Coronarica (Pcta)	00.66 - 36.09
55	Endoarteriectomia carotidea	38.12
58	Tonsillectomia	28.2 - 28.3

Le prestazioni di Chemioterapia (99.25) e Riparazione monolaterale di ernia inguinale (53.00.1 - 53.00.2) sono state riportate nella tabella delle prestazioni ambulatoriali perché erogate prevalentemente in tale setting assistenziale.

Prestazioni in ricovero ordinario			
Numero	Prestazione	Codice intervento	Codice diagnosi
49	Interventi chirurgici tumore mammella	85.4_	174_
50	Interventi chirurgici tumore prostata	60.5	185
51	Interventi chirurgici tumore colon retto	45.7_ - 45.8; 48.5 - 48.6_	153_ 154_
52	Interventi chirurgici tumori dell'utero	Da 68.3 a 68.9	182_
53	By pass aortocoronarico	36.1_	
56	Intervento protesi d'anca	81.51 - 81.52 - 81.53 - 00.70 - 00.71 - 00.72 - 00.73	
57	Interventi chirurgici tumore del polmone	32.3 - 32.4 - 32.5 - 32.9	

Le prestazioni di Angioplastica Coronarica (Categoria 00.66 e 36.09), Endoarteriectomia carotidea (38.12) e Tonsillectomia (28.2 e 28.3) sono state riportate nella tabella di Day Hospital/Day Surgery perché ivi erogate prevalentemente.

Allegato B

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente *il documento* recante "Sistema CUP – Linee guida nazionali".

Rep. Atti n. 52/CSR del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in questa Conferenza, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la lettera in data 27 novembre del 2009, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di apposita Intesa, il documento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 4 dicembre 2009 con la quale il documento di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota in data 14 dicembre 2009, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole;

CONSIDERATO che, con lettera in data 8 marzo 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni sul documento in parola;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

ESPRIME INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nel documento richiamato in premessa, Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Ministero del Lavoro della Salute

e delle Politiche Sociali

SETTORE SALUTE

Sistema CUP
Linee guida nazionali

Roma, 27 ottobre 2009

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Il sistema dell'offerta

2.2 Back-office: funzioni e ambiti di attività

2.3 Front-office: accesso ai servizi e gestione del processo di prenotazione

3 ASPETTI DI NATURA INFORMATIVO-SEMANTICA

3.1 Archivi "anagrafici" di base a supporto del corretto funzionamento del servizio di prenotazione

3.2 Modalità di condivisione del catalogo delle prestazioni prenotabili

4 INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SISTEMI CUP

1 INTRODUZIONE

Il presente documento, elaborato a partire da quanto prodotto dal Mattone "Tempi di attesa" nell'ambito del programma Mattoni SSN, ed integrato con ulteriori contributi a carattere regionale, è finalizzato a definire le linee guida di riferimento nazionali per la realizzazione e/o l'evoluzione di Sistemi CUP sia di livello aziendale/provinciale, sia di area vasta, sia regionali, a prescindere dalle scelte organizzative delle Aziende Sanitarie.

Per **Centro Unificato di Prenotazione (CUP)** si intende il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.) con efficienza, strutturando in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell'erogazione, degli accessi e delle relative informazioni, supportando modalità di programmazione dell'offerta e comunicazione ai cittadini. Tale Sistema consente di facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle liste di attesa.

Esistono numerose e variegate modalità di classificare i Sistemi CUP esistenti, considerando tanto l'ambito territoriale di riferimento, quanto l'insieme delle risorse sanitarie gestite (sia in termini quantitativi - numerosità di prestazioni e agende - sia in termini qualitativi - tipologia di prestazioni e d'accesso - 1° e 2° livello), nonché il regime di erogazione (Servizio Sanitario Nazionale, intramoenia, ecc.), ed altre ancora.

Nel prosieguo del documento, viene adottata una distinzione basata sulla classificazione di CUP Aziendali e Interaziendali, secondo le seguenti definizioni:

- CUP Aziendale: inteso come Sistema CUP specifico di una singola Azienda Sanitaria pubblica, indifferentemente che si tratti di un'AO, o di una ASL/AUSL, o altro. Quello che conta è l'unicità dell'ambito di applicazione (anche se all'interno di una ASL o di una Azienda Ospedaliera vi possono essere un numero considerevole di strutture erogatrici, punti di prenotazione, ecc.) del Sistema CUP, quale tratto peculiare;
- CUP Interaziendale: dove i soggetti o i sistemi autonomi che entrano in relazione sono più di uno e si accrescono ulteriormente le complessità organizzative, in termini di coerenza interna al Sistema CUP ed interazione con gli applicativi gestionali delle singole Aziende, ma dove esistono anche, data la più vasta concentrazione delle risorse impiegate o disponibili, possibilità e resistenze diverse di evoluzione del Sistema CUP, rispetto tanto al prodotto informatico quanto al modello organizzativo implementato.

Prima ancora di entrare nel merito degli elementi peculiari di un CUP Interaziendale, è necessario effettuare una premessa, che riassuma due caratteristiche delle attuali soluzioni di CUP Interaziendali ad oggi concretamente realizzate.

Vengono, quindi, descritte due possibili soluzioni correntemente adottate (CUP unificato e CUP intergrato) che permettono di realizzare un sistema di prenotazione a valenza regionale.

Non si tratta solo di una distinzione rispetto alle soluzioni tecniche, ma anche di un diverso metodo di applicazione delle finalità di interazione e standardizzazione delle attività del CUP all'interno di un contesto territoriale. Diverse sono le motivazioni che possono portare alla prevalenza di un modello realizzativo sull'altro, e diversi i vantaggi e gli svantaggi delle possibili soluzioni. Entrambi i modelli, tuttavia, prevedono un coordinamento interaziendale a livello regionale e la possibilità di accentrare specifici ambiti d'attività del CUP, allo scopo di beneficiare di economie di scala e di specializzazione delle figure coinvolte all'interno di ambiti cruciali d'attività (quali, ad esempio, la

gestione delle agende e della prenotazione telefonica, delle regole comportamentali, ecc).

Tanto la soluzione Unificata quanto la soluzione Integrata mirano, in un contesto di CUP Interaziendale a valenza regionale, a rendere disponibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie in "circolarità", cioè tramite tutti i punti d'accesso del Sistema CUP, indifferentemente dall'appartenenza ad una specifica Azienda Sanitaria, nel rispetto dell'ambito territoriale di garanzia previsto per quella tipologia di prestazione per i propri assistiti. I punti salienti delle due soluzioni sono di seguito riportati.

Il **CUP Unificato** configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, prevalentemente a valenza provinciale, confluiscono in un unico strumento valido per tutti in termini di funzionalità dell'applicativo sia lato Front-end (prenotazione) sia lato Back-office (gestione delle agende e del catalogo delle prestazioni).

Questo modello consente di:

- supportare la gestione offerta-domanda di prestazioni sanitarie di un numero definito di Aziende e con un bacino territoriale di afferenza ben identificato;
- ottimizzare la manutenzione e l'aggiornamento delle basi dati - attraverso la localizzazione unica delle stesse - e delle funzionalità dell'applicativo;
- rendere univoche le maschere di interfaccia tra l'operatore CUP e le basi dati.

Il **CUP Integrato** configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, a valenza provinciale o più ampia, si interfacciano con un modulo "orchestratore", cioè che gestisce le richieste di prenotazione restituendo al CUP richiedente i dati afferenti alle diverse realtà aziendali.

Questo modello consente di:

- preservare l'autonomia delle singole Aziende, in termini di applicativi utilizzati, gestione delle basi dati, modelli organizzativi dell'offerta sanitaria e di gestione della prenotazione. In particolare mantiene:
    - gli investimenti già fatti in termini di Sistemi CUP e di integrazione degli stessi con i diversi sistemi ed applicativi interni alle singole Aziende/strutture erogatrici
    - la rispondenza alle modalità organizzative locali
    - la titolarità delle basi dati e accessibilità ai dati storici già registrati sugli applicativi locali e centrali dei CUP Aziendali e relative modalità organizzative di gestione dell'offerta sanitaria
- rendere trasparente il CUP Integrato agli utilizzatori dell'applicativo CUP Aziendale per accedere all'offerta locale, riducendo così la necessità di formazione sul nuovo applicativo (soprattutto là dove la realtà aziendale preveda una pluralità di accessi presso diversi punti di erogazione).
- demandare a quest'ultimo la gestione di particolari funzionalità di interesse regionale in ambito di prenotazione non gestibili direttamente dagli applicativi aziendali, sia lato interfacce di Front-end, sia lato gestione dell'offerta sanitaria, senza richiedere nuovi investimenti in software se non quelli necessari alla costituzione di un'interfaccia di comunicazione tra l'applicativo aziendale e il CUP Integrato, di norma inferiori a quanto necessario per l'utilizzo di un nuovo applicativo CUP

Obiettivo dei Sistemi CUP oggetto delle presenti linee guida è rendere possibile la prenotazione "allargata ed incrociata" di prestazioni presso varie tipologie di strutture (strutture pubbliche e

private accreditate), per i diversi regimi di erogazione (prestazioni SSN, libera professione intramoenia e intramoenia allargata), e per le differenti modalità di accesso (ricovero ordinario, day hospital, specialistica ambulatoriale, ecc), anche se nel documento sarà fatto prevalente riferimento alla prenotazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale.

2 ASPETTI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Il sistema dell'offerta

Il sistema dell'offerta si articola in una rete di punti di prenotazione che consentono di "vedere" tutte le disponibilità delle prestazioni erogabili. Ogni punto di prenotazione si interfaccia con questa rete, garantendo la visione della disponibilità di prestazioni in ciascun punto della rete e differenziando, ove necessario, i livelli di accesso dei vari utenti (es. possibilità per tutti i punti di prenotazione di vedere il calendario delle disponibilità delle TAC, ma solo il punto di prenotazione della radiologia, o altro punto addestrato per la gestione di percorsi specifici, può fissare gli appuntamenti).

Il corretto funzionamento del Sistema CUP è reso possibile da un servizio di Front-office e uno di Back-office deputati alle funzioni di programmazione e gestione degli accessi, come di seguito illustrato.

2.2 Back-office: funzioni e ambiti di attività

Il Back-office cura la programmazione e la manutenzione ordinaria/straordinaria delle attività propedeutiche alla prenotazione. Tali attività sono raggruppabili in tre funzioni principali:

- Gestione e programmazione delle agende di prenotazione
- Supporto ai punti di prenotazione e di erogazione
- Monitoraggio per il governo delle liste di attesa

2.2.1 *Gestione e programmazione delle agende di prenotazione*

Tale attività prevede:

- la gestione del catalogo delle prestazioni con l'allineamento al nomenclatore nazionale/regionale (branca, tariffa, ecc...)
- la configurazione delle agende di prenotazione con l'eventuale gestione dei posti disponibili in base alla classe di priorità definita dal medico prescrittore (richiesta programmata, oppure con urgenza breve o differita, ecc.)
- la configurazione di eventuali agende di accettazione per la registrazione delle prestazioni erogate
- la modifica delle agende inserite nel Sistema: sospensione di attività di erogazione, variazione delle prestazioni (tipologia e quantità), orari di accesso, ecc.
- la gestione delle avvertenze da seguire per una corretta prenotazione delle prestazioni ed eventuale indicazione delle modalità di preparazione per l'effettuazione della prestazione
- la gestione delle diverse tipologie di contratto e convenzioni per l'erogazione delle prestazioni: SSN, intramoenia, extra SSN e relativi listini.

2.2.1.1 L'Agenda di prenotazione

L'unità elementare per la gestione dell'offerta è rappresentata dall'agenda di prenotazione che comprende:

- i dati di cosa sia possibile prenotare (e più in generale dell'offerta), e precisamente:

- le prestazioni che possono essere prenotate/erogate (differenziando, quando applicabile, eventuali vincoli per assistiti non appartenenti all'ambito di pertinenza del Sistema CUP), con indicazione delle possibili preparazioni per l'utente per l'erogazione della prestazione e/o avvertenze per l'operatore CUP per la prenotazione della prestazione
- la classificazione (es. tipologia, disciplina, branca specialistica) per il calcolo dell'offerta e dei tempi di attesa

- i dati di chi eroga la prestazione e di quando viene erogata, e precisamente:
  - la struttura (equipe, medico, ecc.)
  - l'ubicazione dell'ambulatorio
  - gli orari di servizio
  - i periodi di apertura e chiusura
  - altri elementi necessari per la generazione del "calendario" delle disponibilità/offerte
- i dati di chi può fruire della prestazione, e precisamente:
  - il regime di erogazione della prestazione (SSN, intramoenia, ecc.) e, in generale, gli elementi necessari al calcolo del "prezzo" della prestazione
  - i parametri necessari al calcolo delle disponibilità da assegnare dinamicamente alle fasce di priorità e al ricalcolo delle disponibilità, quando non si preveda di occupare completamente le unità di tempo disponibili (laddove la prenotazione avviene per codice di priorità di accesso)
- le differenti tipologie di accesso (profili di accesso):
  - agenda prenotabile da operatori CUP (di sportello o di call center)
  - agenda prenotabile da operatori particolari quali: medico di famiglia, farmacia, assistito tramite internet, ecc.
  - agenda prenotabile direttamente dagli specialisti dipendenti dell'azienda sanitaria
  - agenda prenotabile da sistema esterno (ad esempio tramite il CUP Integrato).

L'agenda è dunque lo strumento operativo del CUP. La costruzione dell'agenda avviene definendo uno spazio temporale di erogazione. Poiché ogni prestazione è caratterizzata da un tempo predefinito di esecuzione, che ovviamente varia a seconda del tipo di prestazione, una volta definito il tempo di apertura del servizio, è possibile misurare l'offerta sanitaria in termini di numerosità delle prestazioni prenotabili nell'agenda stessa. L'intera offerta di prestazioni di ciascuna Azienda viene definita esclusivamente tramite la costruzione delle agende, in funzione dei diversi regimi di erogazione. Pertanto, per ogni struttura erogante, è necessario definire la capacità produttiva in termini di ore di servizio e di calendari di erogazione, in modo da permetterne la gestione al Back-office.

2.2.1.2 Gestione dell'agenda per percorsi diagnostico-terapeutici

Il Sistema CUP deve consentire la gestione separata dei primi accessi (visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche) rispetto agli accessi successivi.

La gestione efficiente delle agende richiede l'individuazione delle prestazioni da inserire in liste di attesa distinte, in particolare quando tali prestazioni sono afferenti a specifici percorsi diagnostico-terapeutici (es. controlli specialistici, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, protocolli di cura). Infatti, per le prestazioni comprese all'interno di percorsi diagnostico-terapeutici, è necessario prevedere, da parte delle strutture eroganti, una specifica programmazione, affinché i punti di prenotazione possano ritrovarle all'interno del Sistema delle prenotazioni. Anche la rilevazione di tali prestazioni è necessaria per conoscere la complessiva attività svolta dalle strutture eroganti e per valutarne la coerenza con i protocolli assistenziali e con le linee guida

definite per la cura delle patologie.

Per poter effettuare correttamente la gestione separata delle prime visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche rispetto ai successivi accessi e per individuare il miglior "dimensionamento" delle agende ai fini gestionali, è necessario che il Sistema CUP sia in grado di:

- distinguere i posti assegnati alle differenti tipologie di accesso
- gestire i pazienti in lista in maniera distinta
- prevedere meccanismi automatici di riconversione di posti dalle prime visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche rispetto ai successivi accessi e viceversa, in caso di posti rimasti vuoti, per ottimizzare la gestione e minimizzare i tempi morti
- distinguere i posti riservati a percorsi specifici cui fanno riferimento determinate richieste
- rilevare separatamente i tempi di attesa assegnati alle diverse tipologie di utenti.

2.2.1.3 Applicazione classi di priorità

Risulta ormai ampiamente dimostrato che il metodo dell'abbattimento delle liste d'attesa attraverso un incremento dell'offerta non sia efficace, dato che la domanda cresce proporzionalmente rispetto all'offerta, oltre che ad altri fattori quali l'incremento della specializzazione della medicina, il progresso della tecnologia e fattori di ordine culturale e sociologico.

È opportuno in alternativa sperimentare e implementare modalità basate sulla selezione delle priorità, nelle quali un ruolo centrale è occupato dalla stretta integrazione tra medici di medicina generale e medici erogatori delle prestazioni sanitarie.

In particolare, l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da parte del cittadino, si realizza con l'inserimento della relativa richiesta nelle liste di attesa secondo le classi di priorità indicate sulla ricetta.

L'obiettivo generale è quello di rendere congrui i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, mediante accessi differenziati, in relazione alla classe di priorità indicata. Tale obiettivo si realizza attraverso la definizione dei volumi di attività per ogni prestazione in ciascuna classe di priorità.

Ciascuna agenda è ripartita in classi di priorità, in ognuna delle quali sono distribuiti i posti complessivamente disponibili, secondo percentuali stabilite a priori e modificabili secondo l'andamento della domanda. Inoltre, i posti non occupati in una classe di priorità vengono resi disponibili, nei giorni immediatamente precedenti la scadenza, alla prenotazione in un'altra classe di priorità.

Questo meccanismo consente di utilizzare al meglio la capacità di offerta dell'Azienda, anche in momenti particolari dell'anno o per prestazioni per le quali la domanda è oscillante e non prevedibile a priori.

2.2.1.4 Gestione delle sospensioni temporanee di erogazione

Il realizzarsi di situazioni che impediscono l'erogazione delle prestazioni rappresenta un evento che si può verificare in qualunque contesto e per molte cause (es. guasto macchina, eccezionale indisponibilità del personale, ecc.). L'impossibilità dell'erogazione, per la tipologia di motivi accennati, non deve tuttavia impedire in alcun modo l'attività di prenotazione, anche quando non sia noto il momento esatto di erogabilità della prestazione richiesta. A tal fine deve essere prevista una procedura temporanea per gestire in maniera distinta le priorità di accesso, e l'inserimento delle richieste nel Sistema garantendo la trasparenza della gestione degli accessi, comunicando all'utente gli estremi di riferimento (la prestazione richiesta, la data e l'ora di richiesta, il codice progressivo di

inserimento, ecc). Tale procedura è finalizzata a garantire la continuità del servizio di prenotazione all'utente, ad informarlo che la sua richiesta è stata presa in carico, e che gli verrà comunicata successivamente la data precisa dell'appuntamento, secondo le modalità indicate nel Piano Aziendale.

2.2.1.5 Rimodulazione dell'offerta

Al fine di garantire un sistema di offerta congruo con i comportamenti dell'utenza, è necessario prevedere un piano di revisione dell'offerta stessa sulla base delle informazioni dedotte dal sistema di monitoraggio e da analisi mirate sul livello di efficienza delle singole agende. In particolare, le Aziende devono verificare per ciascuna agenda, quale sia il "tasso di non presentazione" rispetto al piano di lavoro, al fine di individuare situazioni in cui sia necessario riprogrammare l'offerta in modo da superare casi di maggiore criticità.

Tale rimodulazione si basa anche sulla misura dell'overbooking e include possibili riconfigurazioni delle sessioni ambulatoriali attraverso l'individuazione di soluzioni adeguate, in risposta alle criticità riscontrate (concentrazioni di un numero identico di prestazioni garantite in più sessioni in un'unica sessione, raggruppamento di prestazioni nei giorni della settimana caratterizzati da un minor tasso di non presentazione, ecc).

2.2.1.6 Ciclicità delle prestazioni

Una delle caratteristiche sicuramente più complesse da gestire in un Sistema CUP è costituita dalla programmazione delle prestazioni erogabili all'interno di un unico ciclo di trattamento. Strumenti atti a garantire la completa programmazione di un ciclo distribuito su un arco temporale compatibile con il piano di cura previsto dal medico, e conciliabile con le esigenze del servizio erogante, possono risultare fortemente vincolanti per i singoli erogatori chiamati a fornire le prestazioni richieste. Adattamenti progressivi portano a definire quindi modalità diverse di funzionamento, modulabili a livello di singolo punto di erogazione, con la possibilità di:

- prenotare tutto il ciclo in maniera automatica direttamente tramite procedura
- interagire tramite operatore con la conferma delle singole sedute o la ricerca di disponibilità diverse da quelle proposte
- prenotare esclusivamente il primo accesso al ciclo, garantendo la corretta schedulazione, rendicontazione, monitoraggio e lasciando l'organizzazione del resto delle sedute al servizio che riceve il paziente in trattamento.

2.2.2 *Supporto ai punti di prenotazione e di erogazione*

- comunicazione agli operatori del CUP e/o ai servizi erogatori, delle eventuali variazioni dell'offerta sanitaria e delle procedure di prenotazione, ad esempio: apertura ed estensione delle agende, attivazione di nuove prestazioni in prenotazione, modifica delle avvertenze all'operatore, modifica delle procedure di prenotazione o della normativa, ecc.
- comunicazione ai servizi erogatori, nel caso in cui non dispongano di un accesso diretto al Sistema, di informazioni aggiuntive, quali ad esempio: l'avvenuto pagamento del ticket, promemoria in merito all'obbligo, da parte dell'utente, di produrre alla unità erogante l'attestazione dell'avvenuto pagamento del ticket, promemoria circa la necessità da parte dell'unità erogante di riscossione del ticket
- gestione di aspetti inerenti condizioni particolari dell'utente che richiedano una specifica assistenza (es. riduzione funzionale delle capacità di deambulazione dell'utente)
- raccolta delle eventuali segnalazioni di problemi rilevati dal servizio di Help Desk per gli

operatori di sportello (relativamente, ad esempio, ad errati indirizzamenti dei pazienti, al mancato rispetto di vincoli o di limitazioni, ecc.) e risoluzione, in rapporto con il servizio erogatore interessato, dei problemi riscontrati.

2.2.3 *Monitoraggio per il governo delle liste di attesa*

I Sistemi CUP, dotati di strumenti di monitoraggio e controllo dei tempi di attesa in grado di fornire dati sull'attività di prenotazione, sui tempi di attesa e sui volumi, verificano i livelli di saturazione dell'offerta per un'eventuale riprogrammazione delle disponibilità di calendario in agenda.

Il Sistema CUP deve essere inoltre in grado di produrre le informazioni necessarie per la corretta alimentazione dei flussi informativi.

E' necessario prevedere una serie di parametri minimi da tenere sotto osservazione al fine di garantire una buona programmazione (livello di saturazione dell'agenda complessivo, per singola prestazione, per fasce di priorità; indice di performance, ecc.; lo stesso vale per agende con prestazioni simili in un ambito territoriale specifico fino a quello aziendale/provinciale).

E' da considerare tra i requisiti minimi del Sistema CUP, anche la possibilità di trattare le informazioni relative ai tempi di attesa e agli altri parametri - in uscita dal Sistema – a diversi livelli di aggregazione collegati alle articolazioni organizzative delle singole Aziende (distretti o altro).

Il monitoraggio dei tempi di attesa e l'analisi delle criticità si configurano, inoltre, come strumenti importanti per rivalutare l'offerta rispetto a situazioni critiche.

2.3 Front-office: accesso ai servizi e gestione del processo di prenotazione

2.3.1 *Canali di accesso/fruizione del Sistema CUP*

Nella progettazione di un Sistema CUP è importante realizzare un'offerta più ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino. Ciò si realizza mediante l'implementazione delle seguenti modalità di fruizione:

- sportello presidiato: rappresenta l'esempio più diffuso e consiste nello sportello sito presso una struttura erogatrice con operatore dedicato
- telefono: consiste in un numero dedicato a cui si può rivolgere l'utente per parlare con un operatore di call center ed effettuare la prenotazione
- prenotazioni effettuate direttamente da operatori sanitari (Medici, infermieri, ecc...) allo scopo di semplificare il percorso assistenziale dell'utente
- prenotazioni effettuate presso le Farmacie territoriali, tramite postazioni di lavoro presidiate, integrate con il Sistema CUP
- prenotazioni ad uno sportello CUP sito in strutture convenzionate (Associazioni Mediche, Istituti accreditati, Associazioni di Volontariato, Comuni, ecc.)
- prenotazioni WEB effettuate direttamente dall'utente.

2.3.2 *Il processo di prenotazione*

Qualunque sia la modalità di prenotazione, il processo standard di prenotazione si esplica attraverso le seguenti fasi:

- *identificazione dell'assistito*, che ha per obiettivo il riconoscimento dell'utente nell'anagrafe di riferimento o l'inserimento dello stesso, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Privacy
- *inserimento delle prestazioni*, che ha per obiettivo la ricerca e la selezione delle prestazioni da prenotare

- *prenotazione* delle prestazioni selezionate, che ha per obiettivo la ricerca delle disponibilità e delle strutture in grado di erogare tali prestazioni, nonché la conseguente conferma della prenotazione, in coerenza con i criteri definiti per le diverse tipologie di accesso (regime di erogazione, ambito territoriale di garanzia, priorità di accesso, prestazione garantita per il tempo massimo, prestazione erogata da struttura di secondo livello, libera scelta dell'utente, ecc.)
- *contabilizzazione e cassa*.

La prenotazione di prestazioni in regime di Libera Professione deve avere gestione separata rispetto alla prenotazione in regime SSN, anche se effettuata con il medesimo sistema CUP.

Di seguito sono riportati in maggior dettaglio i contenuti delle singole fasi del processo standard di prenotazione e le principali specifiche funzionali con l'aggiunta dell'eventuale *disdetta dell'appuntamento* fissato.

2.3.2.1 Identificazione dell'assistito

Il Sistema CUP assicura una corretta ed univoca identificazione dell'utente che richiede l'erogazione di prestazioni ambulatoriali anche attraverso l'uso della Tessera Sanitaria. Oltre alla possibilità di ricercare ed identificare l'utente tramite una serie di parametri, un ruolo fondamentale è rivestito dalla possibilità di posizionare correttamente l'anagrafica rispetto ad eventuali situazioni di patologia in atto.

Il personale di sportello si avvale di un'anagrafe centralizzata interconnessa in tempo reale e contenente la posizione dell'utente rispetto al ticket, verificando la corrispondenza delle eventuali esenzioni con le prestazioni del catalogo correlate ad ogni patologia in atto, con la possibilità di associare all'utente esenzioni temporanee (ad esempio per status, quale la "gravidanza") per il conseguente calcolo automatico del ticket.

Ulteriori livelli di controllo identificano se il dato anagrafico risulta attendibile e ne garantiscono la fruibilità e la consultazione, anche in caso di gestione di unificazione di posizioni anagrafiche corrispondenti alla medesima persona.

In fase di consultazione il processo identificativo può quindi rimandare ad una delle seguenti situazioni:

- identificazione univoca
- identificazione con esito negativo
- identificazione di un insieme di nominativi

Ai fini dell'espletamento della prenotazione, è necessario che attraverso l'utilizzo delle funzionalità offerte dai sistemi di anagrafica, venga individuato un unico utente.

2.3.2.2 Inserimento delle prestazioni

Per migliorare i tempi di erogazione del servizio l'operatore può effettuare ricerche con differenti modalità:

- per codice prestazione;
- per elementi descrittivi;
- altre modalità (es. per tipologia, branca, sinonimi, ecc).

Naturalmente nei casi in cui il processo di acquisizione delle informazioni contenute nella prescrizione è completamente automatizzato, non occorre effettuare la ricerca in quanto viene riconosciuto direttamente il codice della prestazione.

L'inserimento delle prestazioni da prenotare, inoltre, è accompagnato da opportuni controlli automatizzati, in grado di verificare l'eventuale già avvenuta prenotazione/erogazione delle medesime prestazioni. Ciò al fine di prevenire la prenotazione multipla di più prestazioni a fronte della stessa impegnativa. È fondamentale che tali controlli consentano la rilevazione di questa fattispecie di anomalie, non solo all'interno della singola Azienda Sanitaria, bensì nell'ambito dell'insieme delle strutture erogatrici di pertinenza del Sistema CUP. Occorre, inoltre, prevedere meccanismi di controllo che segnalino l'eventuale tentativo di effettuare più prenotazioni a fronte della medesima impegnativa.

2.3.2.3 Prenotazione

La prenotazione delle agende avviene secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo in prima istanza all'utente il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale di riferimento dell'assistito, e successivamente le ulteriori disponibilità, qualora l'utente ne faccia richiesta, in coerenza con i criteri definiti per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni (regime di erogazione, ambito territoriale di garanzia, priorità di accesso, prestazione garantita per il tempo massimo, prestazione erogata da struttura di secondo livello, libera scelta dell'utente, ecc.).

Il Sistema CUP, inoltre, tiene traccia della scelta operata dall'utente al fine di effettuare successive verifiche, anche attraverso un confronto con la prima offerta prospettata.

Il Sistema CUP, infine, gestisce la richiesta di prestazioni multiple – cioè prescritte sulla medesima ricetta o su più ricette ma presentate nello stesso momento - cercando la prima data utile in modo da effettuare le stesse contestualmente oppure altre date utili ad effettuare le prestazioni in tempi differiti, se l'utente ne manifesta l'esigenza.

2.3.2.4 Contabilizzazione e cassa

Al fine di agevolare il più possibile il cittadino è necessario prevedere, in tutti i punti di prenotazione, la possibilità di effettuare direttamente il pagamento (a cui si aggiungono altri possibili canali di pagamento es. uffici postali, ricevitorie, servizi web, ecc.). È inoltre opportuno attivare procedure gestionali che permettano all'utente di pagare non solo le prestazioni erogate dall'Azienda a cui il punto di prenotazione fa riferimento (es. ASL), ma anche quelle erogate da altre Aziende per le quali è possibile prenotare le prestazioni. Nel caso di prescrizioni che contengono prestazioni erogate da Aziende differenti, è necessario definire criteri di compensazione negli accordi di fornitura, in modo da permettere all'utente di pagare in un'unica soluzione. Analoghi criteri possono essere utilmente stabiliti per l'erogazione di prestazioni ad assistiti non appartenenti all'ambito di pertinenza del Sistema CUP. Al momento della contabilizzazione è necessario considerare eventuali compartecipazioni alla spesa da parte del cittadino, che possono essere differenziate per ciascuna realtà regionale, e soggette ad evoluzioni nel tempo (cfr. D.lgs 112, art. 79 e relativo Decreto Interministeriale).

Il sistema CUP dispone della tabella delle esenzioni sempre aggiornata con il collegamento alle prestazioni per cui si ha diritto all'esenzione nel momento in cui queste siano declinate in maniera dettagliata (ed esempio l'esenzione per gravidanza in cui il sistema verifica la congruità dell'esenzione in base al periodo di gravidanza indicato nella prescrizione).

Il Sistema CUP deve garantire flessibilità, al fine di gestire separatamente le singole operazioni di contabilizzazione, cassa e conferma dell'erogato (ovvero consentirne l'accesso anche al di fuori di sequenze predefinite). Inoltre, laddove opportuno, le stesse funzioni di contabilizzazione, cassa e conferma dell'erogato, devono poter essere effettuate in rapida sequenza, attraverso appositi scambi di messaggi tra i relativi sistemi.

E' preferibile che vengano terminate le operazioni di cassa prima dell'erogazione delle prestazioni.

2.3.2.5 Gestione delle disdette

L'utente che non ha intenzione di presentarsi all'appuntamento fissato deve disdire la prenotazione in tempo utile (almeno 24 ore prima), al fine di permettere all'Azienda di recuperare il posto e renderlo disponibile. L'Azienda deve, pertanto, favorire l'accessibilità ai servizi di disdetta prevedendo quante più modalità possibili tra quelle elencate di seguito:

- tramite call center, con fasce orarie di accesso ampie
- automatizzata, senza supporto dell'operatore
- tramite Internet, con portali aziendali che offrano funzionalità di disdetta on-line, anche tramite e-mail
- prevedendo accessi preferenziali agli sportelli di prenotazione
- tramite fax.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle agende è inoltre necessario prevedere opportuni meccanismi di notifica, aventi funzione di promemoria nei confronti dell'utente (es. SMS, e-mail), al fine di ricordare la prenotazione effettuata.

Nel caso in cui l'utente non si presenti e non abbia effettuato la disdetta, il sistema CUP deve mettere a disposizione le informazioni utili per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

3 ASPETTI DI NATURA INFORMATIVO-SEMANTICA

3.1 Archivi "anagrafici" di base a supporto del corretto funzionamento del servizio di prenotazione

Il corretto funzionamento del Sistema CUP si basa sulla necessità di avere a disposizione degli archivi anagrafici che permettano una corretta programmazione dell'offerta sanitaria, in tutto l'ambito di pertinenza del Sistema stesso, per le varie tipologie di strutture e per i diversi regimi di erogazione e fattispecie di prestazioni erogabili. A tali fini, i principali archivi da implementare e gestire sono i seguenti:

- **catalogo generale delle prestazioni erogabili**: catalogo delle prestazioni che contiene, tra le altre informazioni, la denominazione delle prestazioni erogabili, la codifica, la branca di appartenenza, varie informazioni inerenti la tariffazione, nonché aspetti di carattere organizzativo (ad esempio: ciclicità della prestazione, numero massimo di sedute, note sulla prestazione), etc.
- **anagrafe delle strutture**: anagrafe delle strutture e della relativa articolazione organizzativa in termini di unità operative semplici e complesse. Contiene oltre ai dati anagrafici delle strutture e delle unità operative, informazioni inerenti il tipo di assistenza, le prestazioni erogabili, vari aspetti di tipo organizzativo, etc.
- **anagrafe medici prescrittori**: anagrafe dei soggetti che prescrivono le prestazioni oggetto di prenotazione. Contiene, oltre ai dati anagrafici ed ai pertinenti riferimenti organizzativi, informazioni in merito alla tipologia di assistenza prestata, etc.
- **anagrafe medici eroganti le prestazioni**: anagrafe dei soggetti eroganti le prestazioni (specialisti ambulatoriali, medici ospedalieri, ecc.). Contiene, oltre ai dati anagrafici ed ai relativi riferimenti organizzativi, informazioni in merito alla tipologia di specializzazione, alla tipologia di rapporto con il SSN, etc.
- **elenco delle avvertenze per la prenotabilità della prestazione:** elenco delle indicazioni che permettono all'operatore CUP di effettuare correttamente la prenotazione (es. esami

propedeutici all'effettuazione della prestazione richiesta)

- **catalogo delle preparazioni dell'utente alle prestazioni**: contiene informazioni in merito a particolari modalità di preparazione da parte dell'utente, necessarie nel caso di specifiche prestazioni
- **archivio convenzioni, listini e tariffe**: anagrafe relativa alle condizioni inerenti soggetti erogatori pubblici, privati accreditati e/o particolari regimi di erogazione (specialistica ambulatoriale, ricoveri ordinari, day hospital, intramoenia, ecc.).

Gli archivi anagrafici sono fondamentali sia per il corretto funzionamento del servizio di prenotazione sia per il corretto funzionamento del servizio di monitoraggio, per il quale sono rilevanti i contenuti informativi e gli indicatori descritti nel capitolo "Indicatori di performance" del presente documento. Al fine di garantire il corretto funzionamento, nonché il monitoraggio ed il benchmarking interno dei servizi di prenotazione, è necessario che gli archivi anagrafici siano opportunamente uniformati affinché contengano informazioni omogenee, rappresentate con le medesime codifiche e classificazioni.

3.2 Modalità di condivisione del catalogo delle prestazioni prenotabili

Elemento differenziante il catalogo integrato rispetto al catalogo unificato è la possibilità di effettuare una corrispondenza univoca tra le prestazioni di ogni singolo catalogo aziendale e quelle di un sovra-catalogo interaziendale. Questa soluzione salvaguarda le specificità aziendali grazie alla non invasività dell'integrazione. In altre parole, l'operatore del CUP Aziendale può continuare ad utilizzare il proprio catalogo anche per le prestazioni associate all'offerta prenotabile in "Circolarità". A livello interaziendale infatti, le prestazioni aziendali risultano associate a prestazioni del catalogo "Integrato". Tale situazione risulta applicabile nel rapporto tra ciascuna Azienda e il CUP Interaziendale e, per il tramite di questo, tra un'Azienda e l'altra, a patto che le due realtà siano entrambe inserite nel Sistema CUP Interaziendale.

Una soluzione semantica efficace per la costruzione del catalogo integrato è rappresentata dall'utilizzo di sinonimi di una prestazione, ovvero termini in uso corrente nel gergo medico che sono equivalenti della descrizione della prestazione in questione. Nel costruire la banca dati dei sinonimi del CUP Integrato, oltre a seguire questa logica, sono da considerare sinonimi anche i codici mnemonici ed i codici aziendali delle prestazioni, oltre che le descrizioni aziendali delle stesse prestazioni, in modo da facilitare la ricerca delle medesime, anche quando i codici interni e quelli mnemonici non sono familiari agli operatori, almeno in una fase iniziale.

Tali funzionalità integrative non risultano essere più necessarie nel momento in cui il catalogo aziendale coincide o è correlato con il catalogo utilizzato dai prescrittori.

4 INDICATORI DI PERFORMANCE DEI SISTEMI CUP

L'analisi statistica dei dati rappresenta un'attività fondamentale per il governo effettivo del sistema di gestione degli accessi. Di seguito sono individuati alcuni possibili indicatori:

- numero di punti di prenotazione/accettazione attivati all'interno delle strutture erogatrici
- numero di utenti e di accessi medi giornalieri
- numero di prenotazioni effettuate
- saturazione delle agende
- misura dello scarto tra prestazioni erogate e prestazioni prenotate
- statistiche di prenotazioni/prestazioni prenotate, dettagliate/sintetiche, raggruppate per

struttura, unità erogante, punti di prenotazione, ecc.

- variazioni dei volumi di offerta
- rilevazione della mancata erogazione delle prestazioni per abbandono dell'utente

Per la modalità di prenotazione telefonica è opportuno individuare indicatori specifici, così come per l'accesso alla prenotazione via web.

Accanto alle analisi di natura statistica, sono previste estrazioni di dati utili per supportare servizi come il collegamento outbound, così come per alimentare flussi informativi indirizzati ai diversi livelli organizzativi (es. SSR, SSN).

Infine, per il monitoraggio dei tempi di attesa, sono di seguito indicati i contenuti informativi minimi ritenuti necessari. E' possibile strutturare i dati secondo le quattro macrocategorie di appartenenza di seguito indicate: Cittadino, Erogatore, Prestazione, Tempo.

Cittadino	Erogatore	Prestazione	Tempo
Codice ASL di Residenza	Codice tipologia struttura erogante	Codice prestazione	Data di contatto o prenotazione
Comune di residenza	Codice struttura erogazione	Codice branca specialistica	Data di prescrizione
Genere	Codice ASL erogazione	Codice fiscale prescrittore	Classe di priorità
Data di nascita dell' utente	Codice Regione erogazione	Tipo soggetto prescrittore	Data di prima disponibilità di erogazione
Cittadinanza	Tipologia ambulatorio	Codice disciplina	Data assegnata
Codice fiscale		Tipo di accesso	Data di erogazione
			Data di refertazione

Fonti di riferimento

Ambito di applicazione	Documenti di riferimento
Aspetti di natura informativo-semantica, Indicatori di Performance	Questionario "Scheda di Rilevazione, Sistemi di prenotazione CUP" (inviato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Settore Salute alle Regioni nel mese di Luglio 2008)
Aspetti organizzativo-gestionali, Aspetti di natura informativo-semantica, Indicatori di performance	Mattone "Tempi di Attesa" – Linea Progettuale "Definizione di linee guida per la progettazione dei CUP"
Aspetti di natura informativo-semantica	Integrazioni interne tra sistemi dipartimentali delle Aziende Sanitarie tramite protocollo HL7; Requisiti Minimi e Vincoli per le Integrazioni Applicative Interne – Regione Lombardia
Aspetti organizzativo-gestionali	Circolare n.10/2007: Linee guida Sistemi CUP – Regione Emilia Romagna
Indicatori di performance	Allegato alla DGR251/2008: da "Il Cup dei cittadini" a "Il Cup del sistema" – Regione Toscana
Aspetti di natura informativo-semantica	Definizione protocolli, strutture dati e interfacce web delle funzionalità del sistema – Regione Campania

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 865 del 21 giugno 2011

Tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Approvazione schema nuova convenzione. Decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si procede all'approvazione del testo della convenzione tra la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, e gli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle Province del Veneto, disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio pratico presso le strutture del S.S.R. che i laureati in medicina e chirurgia devono effettuare per poter sostenere l'esame di Stato di abilitazione professionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con decreto del 19 ottobre 2001, n. 445, ha approvato la disciplina concernente le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Secondo tale decreto l'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico ed in una prova scritta.

I laureati in medicina e chirurgia accedono alla prova scritta dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi. Il tirocinio deve essere effettuato presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende Ulss, ove costituite, aziende di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonchè presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

In particolare, il tirocinio pratico deve essere svolto per un mese presso una unità operativa di medicina, per un mese presso una unità operativa di chirurgia e per un mese presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.

La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale, che ne danno formale attestazione su apposito libretto diario fornendo un motivato giudizio sulle capacità e le attitudini del candidato.

Il decreto 445/2001 citato prevede altresì che, qualora il tirocinio clinico si svolga al di fuori delle strutture universitarie, questo debba essere organizzato sulla base di convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale stipulate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali.

Sulla scorta di quest'ultima disposizione, al fine di adempiere a quanto previsto dal più volte citato atto regolamentare del 2001, la Regione del Veneto, le Università degli Studi di Padova e di Verona, gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sono giunti alla sottoscrizione - in data 14 agosto 2007 - di una apposita convenzione disciplinante il reciproco rapporto, ovvero:

- le modalità di svolgimento del tirocinio dei laureati in medicina e chirurgia che sarà esercitato presso le strutture delle aziende sanitarie, delle aziende di cui all'art. 2 del D.lgs 517/1999, nonchè presso gli ambulatori dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- le modalità di reclutamento, i requisiti ed i criteri di selezione dei medici dipendenti del servizio sanitario regionale, dei medici di medicina generale e dei medici universitari, disponibili a svolgere l'attività di tutori valutatori;
- le condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per i medici disponibili a svolgere l'attività di tutori valutatori, finalizzati ad una corretta interpretazione del compito assegnato nonchè all'aggiornamento delle modalità di valutazione del tirocinio pratico.

La predetta convenzione di durata triennale è giunta alla naturale scadenza, e le parti, anche per le vie brevi, hanno manifestato l'intenzione di rinnovare gli impegni finora assunti sottoscrivendo una nuova convenzione con i medesimi contenuti della precedente.

Pertanto, con il presente atto, si propone l'approvazione dello schema di convenzione nell'identico testo della precedente, di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.

La sottoscrizione dell'atto viene demandata al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 recante: "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni".

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, volta a regolare i rapporti tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Verona e gli Ordini dei Medichi Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province del Veneto, per lo svolgimento del tirocinio pratico ai fini dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale, Luca Zaia, o a un suo delegato, la sottoscrizione della convenzione da stipularsi con i soggetti di cui al precedente punto 1.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 866 del 21 giugno 2011

Azienda Ulss n. 12 Veneziana. Alienazione di un immobile sito in Comune di Venezia - S. Marco 532 - (ex art. 5 del D.lgs. 229/1999). Dgr n. 14/Cr del 1/03/2011. Recepimento del parere espresso dalla Commissione consiliare (art. 13, comma 1, Lr 23/2007).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Recepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Lr 23/2007 in merito alla richiesta di alienazione da parte del'Azienda Ulss n. 12 Veneziana di un appartamento sito a Venezia, San Marco 532.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di recepire le determinazioni di cui al parere n. 90 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 29/04/2011, contrario all'unanimità, sulla proposta di alienazione di un bene immobile di cui al provvedimento n. 14/Cr del 1/03/2011;
2. di non autorizzare, come conseguente effetto di quanto disposto al precedente punto 1), l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana a procedere all'alienazione del seguente bene immobile, di cui alla deliberazione n. 925 del 29/10/2010 del Direttore generale dell'Ulss 12 Veneziana, sito in Comune di Venezia e identificato catastalmente come segue:

Nceu. Comune di Venezia - S. Marco 532 - piano T2

Foglio 15, Particella 1158 sub 5, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Rendita € 886,24;

3. di demandare alla Segreteria regionale per la Sanità la comunicazione di quanto sopra e la predisposizione di linee guida volte alla redazione di piani aziendali di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
4. di proseguire, nel frattempo, con le autorizzazioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 229/99 in merito al patrimonio immobiliare delle altre aziende sanitarie attualmente giacenti, riservandosi di valutare, di volta in volta, le singole richieste in questione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 867 del 21 giugno 2011

Art. 20 L. 67/88 - Azienda Ulss n. 18. Assegnazione finanziamento per lavori urgenti di adeguamento dell'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale di Rovigo.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Utilizzo di un finanziamento, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 67/88, all'AUlss n. 18, per i lavori urgenti di adeguamento normativo all'impianto di condizionamento presso l'ospedale di Rovigo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare all'Azienda Ulss n. 18 l'importo di € 800.000,00 per i lavori di adeguamento dell'impianto di climatizzazione presso l'Ospedale di Rovigo del costo preventivato di € 1.000.000,00, quale parte del finanziamento di € 10.007.622,90 di cui alla DgrV. n. 3701/1999;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 18 a produrre il relativo progetto e di presentarlo ai competenti Uffici Regionali entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento;
3. di trasmettere al Ministero della Salute il presente provvedimento per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di stabilire che all'erogazione del finanziamento di cui al punto 1, si provvederà conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo in data 19/12/2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
5. di incaricare la Direzione Controlli e Governo Ssr e la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive delle incombenze relative alle procedure contabili conseguenti al presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 868 del 21 giugno 2011

Revoca parziale della Dgr n. 844 del 15 marzo 2010. "Formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. Affidamento incarico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona".

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera si intende revocare l'affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dell'incarico di organizzare e attivare i corsi di formazione manageriale per la direzione delle strutture complesse per la Categoria dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 844 del 15 marzo 2010 la Giunta regionale ha affidato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aouivr) l'incarico di organizzare ed attivare i corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi e direttori dei servizi sociali nonché per la direzione di strutture complesse per la Categoria dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

Il predetto affidamento è consentito dalle disposizioni normative sopra richiamate, che attribuiscono alle Regioni per l'espletamento dell'attività di organizzazione e attivazione dei corsi la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati in possesso di specifici requisiti di legge.

La Dgr 844/2010, peraltro, ha espressamente ribadito che restano in capo alla Regione tutte le competenze ad essa attribuite in via specifica dalle fonti che disciplinano la materia.

In tale ambito, rientrano, oltre ai poteri di controllo, anche le attività di indirizzo relative alla formazione manageriale che sono attribuite alla Regione dall'articolo 9, comma 1, lett. b) dei Cc,cc.nn.ll. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, stipulati il 3.11.2005 e per le quali i vigenti protocolli d'intesa in materia di relazioni sindacali, approvati con Dgr n. 2464 del 1 agosto 2006, stabiliscono l'obbligo per l'amministrazione regionale di attivare il confronto, secondo le modalità della concertazione, con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali delle citate aree contrattuali.

Avverso la deliberazione 844/2010 alcune organizzazioni sindacali della dirigenza medica hanno presentato ricorso al Tar Veneto richiedendo l'annullamento della stessa deliberazione per presunta violazione del Protocollo sopra citato, in quanto l'amministrazione regionale non avrebbe fornito alle Oo.ss. l'informazione preventiva in merito ai contenuti dell'atto giuntale impugnato e non sarebbero state conseguentemente avviate le procedure concertative.

Con lo stesso ricorso è stato anche richiesto l'annullamento della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 280 del 24.05.2010 con la quale, sul presupposto del provvedimento regionale, si affidava alla Società VenetoFormss l'incarico di organizzare e attivare, in collaborazione con la medesima Azienda, i corsi di formazione manageriale di cui sopra.

Ciò premesso si rappresenta che l'assegnazione dell'incarico di cui trattasi all'Aoui di Verona non contrasta con le disposizioni contrattuali e con il protocollo d'intesa regionale sopra richiamati i quali prevedono il confronto con le organizzazioni sindacali relativamente alla realizzazione della formazione manageriale e della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, ma non con riferimento ai soggetti che devono porre in essere l'attività formativa, siano essi le regioni o le aziende sanitarie.

Peraltro il ricorso delle organizzazioni sindacali è stato dichiarato irricevibile dal Tar Veneto - Sezione Terza - con sentenza n. 6033 del 16.11.2010 per ritardo della notificazione. Avverso la predetta sentenza le organizzazioni sindacali hanno presentato appello al Consiglio di Stato.

Tuttavia, al fine di non compromettere il dialogo con le organizzazioni sindacali sugli aspetti della formazione, che devono essere oggetto di confronto, secondo le disposizioni contrattuali e regionali sopra richiamate, si ritiene opportuno revocare la Dgr 844/2010, limitatamente all'affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dell'attivazione dei corsi di formazione manageriale per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.

Si precisa che il saldo attivo o passivo sull'impegno previsto dalla Dgr n. 844 del 15 marzo 2010 sarà definito dopo la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei compiti affidati secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visti gli art. 3 bis, commi 4 e 9, e 16 quinquies del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
- Visto l'art. 9, comma 1, lett. b) dei Cc,cc.nn.ll. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del 3.11.2005;
- Vista la Dgr 2464 del 1 agosto 2006;
- Vista la Dgr 844 del 15 marzo 2010.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di revocare la Dgr 844/2010, limitatamente all'affidamento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'attivazione dei corsi di formazione manageriale per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi;
3. di dare atto che il saldo attivo o passivo sull'impegno previsto dalla Dgr n. 844 del 15 marzo 2010 sarà definito dopo la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei compiti affidati secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 869 del 21 giugno 2011

Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX del Regolamento Ce n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Accordo Rep. Atti n. 159/csr del 23 settembre 2010).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si adotta un'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di criteri del latte crudo bovino destinato alla produzione di formaggio con un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

I Regolamenti comunitari costituenti il così detto "pacchetto igiene" (Reg. (Ce): n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) hanno determinato una rilevante modificazione dell'assetto normativo nazionale in materia di produzione di alimenti e loro immissione sul mercato.

Gli atti di indirizzo per l'applicazione dei Regolamenti del "pacchetto igiene" sul territorio nazionale, sono discussi e concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia nonché di uniformità da applicare sul territorio nazionale.

In particolare il Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, all'articolo 10, comma 8, lettera a), prevede che gli Stati Membri, senza compromettere gli obiettivi del Regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri: tenore in germi a 30°C e le cellule somatiche, di cui all'Allegato III, sezione IX, del medesimo Regolamento, alla fabbricazione di formaggi, che richiede un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi. L'intesa 159/csr del 23 settembre 2010 definisce i valori dei parametri tenore in germi a 30°C e le cellule somatiche per gli operatori del settore alimentare e le aziende bovine da latte che non sono in grado di rettificare la situazione di non conformità. L'intesa determina valori e definisce un percorso, nel tempo che prevede un progressivo avvicinamento ai valori del regolamento.

Pertanto, in conformità a quanto sopra esposto, la Regione del Veneto ritiene necessario recepire, con il presente provvedimento, l'intesa di seguito riportata, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante: "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX del Regolamento Ce n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (accordo rep. atti n. 159/csr del 23 settembre 2010)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e contabilità della Regione;

Visto il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

Visto il Regolamento (Ce) n. 178/2002;

Visti i Regolamenti (Ce) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'intesa rep. Atti n. 159/csr del 23 settembre 2010;

delibera

1. di adottare l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX del Regolamento Ce n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Accordo Rep. Atti n. 159/csr del 23 settembre 2010), costituita dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

2. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 870 del 21 giugno 2011

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (Ce) 854/2004 e del Regolamento (Ce) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Le presenti Linee guida recepiscono integralmente le Linee guida nazionali "per l'applicazione del Regolamento (Ce) 854/2004 e del Regolamento (Ce) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 79/Csr del 8 luglio 2010, integrate con le peculiarità di carattere regionale. Il provvedimento reca, inoltre, l'avvio del percorso per l'individuazione di interventi volti al miglioramento dell'attività del controllo ufficiale in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (Ce) 854/2004 e del Regolamento (Ce) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi Rep. Atti n. 79/Csr del 8 luglio 2010, integrandola per gli aspetti relativi al proprio contesto regionale, con l'Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di istituire, con l'Allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, il gruppo di lavoro regionale cui è demandata l'individuazione di interventi volti al miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare l'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico.

(segue allegato)

Allegato A

LINEE GUIDA NEL SETTORE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Introduzione

Le presenti Linee guida recepiscono integralmente le Linee Guida Nazionali "per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 79/CSR del 8 luglio 2010, integrate con valutazioni a carattere regionale derivanti da considerazioni effettuate nell'ambito di una collaborazione con le Regioni Lazio e Sardegna, da considerazioni prettamente legate alle peculiarità della Regione Veneto e da taluni aspetti operativi di cui al Decreto Legislativo n. 148/2008 relativi alla produzione primaria.
Nella realizzazione del presente documento si è preferito mantenere la struttura originaria data alle Linee Guida Nazionali, cui peraltro la Regione Veneto ha collaborato alla realizzazione, poiché considerata di facile lettura e caratterizzata dalla indicazione dei passi della norma cui segue la parte di guida esplicativa.

Nel presente Piano le indicazioni previste dalle Linee Guida Nazionali sono riportate nella parte prima, seconda e terza; le restanti parti sono invece peculiari del contesto regionale. Nella parte prima e seconda le indicazioni delle Linee Guida Nazionali (**Guida**) sono state integrate, laddove necessario, da alcune specifiche regionali identificandole con l'indicazione "**Integrazione regionale**" in modo da distinguerle dal testo della linea guida approvata in Conferenza Stato Regioni.

Al fine dell'applicazione delle presenti Linee Guida, i Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. sono tenuti ad assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti, per le diverse aree della veterinaria, ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004.

Il presente Piano ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Nel presente documento vengono appositamente utilizzati due differenti caratteri di scrittura:

1. **il "*Times New Roman*", incorniciato, è utilizzato per riportare i vari passi della norma di riferimento;**
2. **il "*Tahoma*" è utilizzato per la parte di guida concernente le indicazioni applicative ed esplicative**

Le presenti Linee guida sono strutturate in quattro parti come di seguito indicato:

PARTE PRIMA

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 854/2004 - PAG. 7

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE - PAG. 7

MONITORAGGIO - PAG. 21

DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO - PAG. 32

ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO - PAG. 40

REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI - PAG. 40

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA PER STABILIRE SE SIANO SODDISFATTI I REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) 853/2004 - PAG. 44

PARTE SECONDA

OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE - PAG. 54

PARTE TERZA

MODALITÀ DI ESECUZIONE E TRASPORTO DEL CAMPIONE AL LABORATORIO DESIGNATO - PAG. 80

PARTE QUARTA

MODULISTICA - PAG. 86

MODULISTICA OSA - PAG. 87

MODULISTICA CONTROLLO UFFICIALE - PAG. 107

Documenti di riferimento

Regolamento*(CE)* 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento*(CE)* 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento *(CE)* 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento*(CE)* 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento *(CE)* 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Regolamento *(CE) 2073/2005* sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Regolamento *(CE) 2074/2005* recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.

Regolamento *(CE) 2076/2005* che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.

Regolamento *(CE)* 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.

Regolamento *(CE)* 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Guidance document on official controls, under Reg.(CE)n. 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs.

Bivalve depuration: fundamental and practical aspects. Food and Agricolture Organization of the United Nations, 2008.

Codex Alimentarius - Code of practice for fish and fish products CAC/RCP 52-2003

Abbreviazioni Nel testo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

A.C.	Autorità Competente
C.D.M.	Centro Depurazione Molluschi
C.S.M.	Centro Spedizione Molluschi
D.d.R	Documento di Registrazione
D.t.N	Documento di trasporto Novellame
E. coli	*Escherichia coli*
M.B.V.	Molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi
O.S.A.	Operatore/i del Settore Alimentare
R.d.C.S.	Registro di carico-scarico

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Per quanto concerne le specifiche definizioni fare riferimento a quanto specificamente riportato nei documenti di riferimento.

Autorità Competente (D. Lgs 193/2007): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Produzione primaria (linea guida applicativa del regolamento (CE) 852/04): tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

Guida

La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione dell'area di produzione di provenienza.

Monitoraggio (Regolamento CE 882/2004): la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;

Guida

la definizione di monitoraggio contenuta nel Reg. 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni contenute nell'allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE) 854/2004, "monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate" *("attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall'A.C., sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l'area considerata").*

In pratica nel settore dei M.B.V. per "monitoraggio" si intendono tutte le attività di norma espletate dall'A.C. per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M.B.V. destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc.)

Sorveglianza(Regolamento CE 882/2004): l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.

Guida

la definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento (CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di cui all'allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE) 854/2004 *("l'osservazione approfondita da parte dell'autorità competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana")*.

Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle frequenze di campionamento in caso di non conformità dei limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in riferimento alla classe sanitaria della zona di produzione, o aumento del numero di cellule del fitoplancton potenzialmente tossico.

Legale rappresentante: operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare.

Guida

Con tale termine si intende la persona indicata nell'atto di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio.

Consorzi di Gestione: costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali 44/95 e 515/98 sono riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai quali è delegata la gestione della risorsa.

Strategia di campionamento

Guida

nell'ambito della produzione primaria si intendono i criteri e modalità con le quali l'A.C. individua i punti di campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei potenziali rischi identificati.

Nel contesto della produzione post primaria criteri con cui vengono effettuate la scelta della tipologia di molluschi, tipologia di attività presso cui prelevare il campione e tipologia di analisi. La strategia di campionamento si concretizza nella definizione, da parte dell'A.C., di un programma e di un piano di campionamento.

Procedura di campionamento

Guida

nell'ambito della produzione primaria e post primaria si intendono le modalità con cui l'A.C. effettua il prelievo ed il trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla consegna al laboratorio designato.

Molluschi bivalvi vivi

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare.

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare.

PARTE PRIMA

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 854/2004 - (REV. 0)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 **ALLEGATO II**
CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.
Guida Le presenti linee guida sono applicabili ai M.B.V., agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi. **Integrazione regionale** Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, così come aggiornato dal Regolamento (CE) n. 558/2010, è previsto che i gasteropodi marini non filtratori possano essere raccolti da zone non classificate le cui specifiche sono riportate nella parte di guida relativa a "Controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate".
CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
A. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE
1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazione da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.
Guida Per l'espletamento delle attività necessarie alla classificazione di un'area destinata alla produzione o alla stabulazione di M.B.V., l'AC dovrà reperire una serie di informazioni/documenti relativi all'area stessa in modo di valutare tutte le componenti necessarie alla programmazione dell'attività da svolgere. E' anche importante che l'AC sia a conoscenza delle attività che svolgerà l'OSA, in modo da avere una visione complessiva del sistema. La classificazione di uno specchio acqueo è generalmente riconducibile ad una delle seguenti tipologie: 1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai stata oggetto di classificazione; 2) nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa; 3) riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione, già precedentemente classificata. (Si rimanda alla parte specifica "Decisioni successive al monitoraggio" **Integrazione regionale** La Az. ULSS territorialmente competente riceve la richiesta di classificazione, da parte dell'OSA interessato, utilizzando il modello riportato nella Parte Quarta, Documento 1. In ambito regionale, le zone di produzione e di stabulazione vengono classificate con il criterio di "Ambito di

monitoraggio". L'"Ambito di monitoraggio" è un poligono che racchiude una zona di mare, di laguna, di valle o di estuario, con estensione e delimitazione definita dall'Azienda ULSS territorialmente competente, in cui i rischi di superamento dei valori microbiologici per le specie presenti e classificate sono compatibili alla tipologia sanitaria in essere.

Prosecuzione guida

Oltre alle informazioni relative alla destinazione d'uso dell'area da classificare (produzione-stabulazione), specie per le quali si chiede la classificazione e ulteriori informazioni/documentazione così come indicato nella parte seconda "norme specifiche per l'operatore del settore" Capitolo II, lettera A punto 1 , è necessario che l'A.C. acquisisca ulteriori elementi tali da permettere di espletare, in modo esaustivo, quanto richiesto dalla Regolamentazione comunitaria.
In particolare l'A.C. dopo aver accertato la conformità e completezza delle informazioni fornite dall'operatore del settore, nella richiesta di classificazione, relativamente a:

NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE

A) autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali).

B) planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato.

C) copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente.

D) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;

E) dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;

F) relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:

i. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
ii. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;
iii. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
iv. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;
v. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;

vi. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione
vii. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
viii. punti di sbarco previsti
ix. manuale di corretta prassi igienica (se adottato)

G) firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Dovrà valutare se le informazioni ricevute, anche per i punti sotto elencati, sono esaustive o devono essere implementate al fine di espletare le attività necessarie alla classificazione.

1. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;
2. foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;
3. descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito riportato;
4. descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
5. descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;
6. descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;
7. altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza;

Integrazione regionale

Per quanto concerne i punti di sbarco, per evitare che siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei M.B.V di cui al Regolamento 854/2004, allegato II, Capo II, lettera B 1a, si rimandano le integrazioni regionali alla parte di linea guida dedicata alla Registrazione e scambio di informazioni.

Prosecuzione guida

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA

In tale caso si è già a conoscenza di una serie di informazioni fornite dall'impresa ai fini della classificazione precedentemente attuata; per tale motivo nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'A.C. dovrà verificare eventuali variazioni rispetto a quanto già precedentemente acquisito.

A) planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.

B) relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:

i. localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
ii. disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;
iii. tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;
iv. modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;
v. modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;
vi. ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);
vii. imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);
viii. indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;
ix. adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.

L'A.C. dovrà inoltre tenere conto delle nuove informazioni di cui è venuto a conoscenza dopo la prima classificazione, per la successiva valutazione e programmazione ai fini della classificazione per la nuova specie.

L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

Integrazione regionale

- Nuovi allevamenti siti all'interno di zone di produzione già classificate per la medesima specie acquisiscono d'ufficio la classe sanitaria della zona classificata. In tal caso l'ASL dovrà valutare, se del caso, la necessità di revisionare il piano di monitoraggio dell'intera zona di produzione classificata.
- Per quanto concerne i punti di sbarco, per evitare che siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei M.B.V di cui al Regolamento 854/2004, allegato II, Capo II, lettera B 1a, si rimandano le specifiche regionali alla parte di linea guida dedicata alla Registrazione e scambio di informazioni.

2. L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa

può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.
3. L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004
4. L'autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3.
5. L'autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3.

Guida

L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale (E. coli) di seguito indicate nella tabella che segue. Le classi B e C derivano da quanto previsto nell'allegato II, capo II lettera A punti 4 e 5 del Regolamento 854/2004; i limiti di riferimento per E. coli per la classe A, sono definiti in considerazione di quanto riportato nel punto 3 e pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare riportati nel Regolamento 2073/2005.

CLASSIFICAZIONE	STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V.	TRATTAMENTO RICHIESTO
A	≤ 230 E. Coli (1)	Nessuno
B	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (2)	• Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
C	I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 46.000 E. coli	Lunga depurazione (≥ 2 mesi) trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con le indicazioni del Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E coli	Divieto di raccolta

(1) zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano: pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare indicati nel Regolamento 1441/2007 Allegato 1 punto 1.25 (metodo ISO TS 16649-3)
(2) I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nel 90 % dei campioni, i 4600E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. Nel restante 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E.coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare come indicato nel Regolamento 1021/2008

Il metodo di riferimento per la determinazione di *Escherichia coli* è il test del numero più probabile (Most Probable Number — MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, come specificato nella norma ISO 16649-3 paragrafo 9 punto 9.2.1.

Il divieto di raccolta è applicabile anche alle aree non classificate o inadatte per ragioni sanitarie
L'autorità competente, al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

6. Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente deve:

a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;

Guida

l'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri Enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica fornita dall'impresa e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute. L'A.C. deve tenere conto anche delle distanze che vi sono tra la zona di produzione/stabulazione e la fonte di inquinamento accertata.

Al fine di facilitare l'A.C., nell'identificazione delle potenziali fonti di contaminazione, è necessario inizialmente prendere in considerazione le caratteristiche geografiche della zona e successivamente, con l'ausilio di quanto riportato in tabella 1, fare un inventario delle potenziali fonti di inquinamento.

Le diverse fonti possono apportare un inquinamento "potenziale" che è in relazione con l'idrogeologia dell'area, l'apporto potenziale dato da ogni singola fonte, le misure preventive attuate (efficacia dei processi di trattamento delle acque reflue , scarichi derivanti da acque di superficie e reflue, canali di scolo, fiumi, fossati, attività agricole, ecc.) e la distanza delle suddette dalla zona da classificare.

Le informazioni relative alle potenziali fonti di inquinamento, qualora non disponibili, dovranno essere acquisite da altri Enti competenti (es. ARPA, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, sezione Navale, Comuni, ecc.) e, se del caso, delle associazioni di categoria.

Al fine di facilitare l'individuazione delle potenziali fonti di contaminazione viene fatto a quanto riportato nel documento: "Microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting areas. Guide to good practice: tecnical application" EU working group on the microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting area edizione 2007 del European Community Reference Laboratory for Monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs **(CEFAS)**. Le tabelle 1 e 2 di riportano, a titolo indicativo, le potenziali fonti di inquinamento da prendere in considerazione.

Tabella 1 Fonti di inquinamento identificabili

RIF.	*FONTE*	*LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA*
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali	Rischio più significativo per variabilità della popolazione e capacità depurativa; dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento e rendimento dell'impianto
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)	Rischio significativo se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate.
III	Scarichi di piena di fogne congiunte	Rischio significativo per contributo di rifiuti biologici non trattati
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione	Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell'impianto
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti	Potenziale rischio derivato da inidoneo trattamento delle acque, da agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in seguito ad eventi meterologici sfavorevoli.
VI	Aree industriali diverse da II	Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque superficiali che si riversano in prossimità delle suddette zone. Verificare anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che

		limitano lo sfruttamento all'uso delle zone circostanti.

TABELLA 2 FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUZIONE E QUANTIFICAZIONE

RIF.	*FONTE*	*LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA*
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni	Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami non trattati ed idrocarburi incombusti.
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche	Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con liquami umani; rischio molto minore con condotte /fogne combinate/congiunte
IX	Terreno rurale con animali domestici	Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da fonti umane dirette
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)	Rischio significativamente inferiore rispetto a quelli derivanti da fonti umane

Oltre alle fonti di contaminazione di origine umana o animale è opportuno effettuare un inventario delle fonti di contaminazione di origine diversa, in modo da valutare complessivamente i potenziali rischi nella zona da classificare.

In tal modo l'A.C., dopo il sopralluogo della zona, potrà avere un quadro completo ed esaustivo in merito ai potenziali rischi e potrà predisporre un opportuno programma di campionamento.

Propedeuticamente alla classificazione di un'area, va svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere previamente se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti, di cui al Reg. (CE) 1881/2006, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell'area considerata.

Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: Piombo, Cadmio, Mercurio, diossine e PCB benzopirene (idrocarburo policiclico aromatico)

METALLI

I metalli pesanti, originati dalle attività operate dall'uomo (Cd, Pb, Cr, Zn, Fe, Cu, ecc.), possono essere riscontrati nell'ambiente marino e, se presenti in concentrazioni elevate, possono originare un inquinamento di determinate aree. La concentrazione di queste sostanze dipende da molteplici fattori quali: specie e fisiologia, capacità naturale di assorbire e trattenere le sostanze, livello di esposizione, distanza dai siti industriali. Per alcuni metalli i limiti nei molluschi bivalvi sono previsti dalle norme comunitarie.

Gli altri metalli i cui limiti sui molluschi (es. Argento, Arsenico, Cromo, Rame, Nichelio, Zinco) non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati dall'A.C. per la definizione dei valori di fondo (riferimento iniziale); in tal modo, proprio per nello spirito di valutazione del rischio, potranno essere poi valutate eventuali oscillazioni nel tempo.

DIOSSINE

La Commissione Europea per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, ha definito i livelli d'azione relativi alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Individuando le potenziali fonti di contaminazione l'A.C. potrà definire i livelli fondo delle aree in modo tale da poter prendere opportuni provvedimenti ai fini di una riduzione o eliminazione nel tempo.

RADIONUCLIDI

Come nel caso dei metalli non regolamentati, l'AC potrà stabilire i valori di fondo dell'area per valutare eventuali oscillazioni nel tempo.

Presso le Regioni e le Province autonome deve essere disponibile uno schema nel quale, per area classificata sul proprio territorio, siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione, nonché una mappa nella quale siano identificate le fonti di contaminazione individuate.

b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;

Guida

La profondità dell'acqua (batimetria) e le correnti in una determinata zona hanno influenza sia sulla circolazione delle sostanze inquinanti in una zona sia sul bioaccumulo nei molluschi a seguito del processo di filtrazione; l'eventuale fattore di diluizione, anche in relazione alla distanza tra l'origine della contaminazione e l'area oggetto di classificazione, ha un ruolo importante nella valutazione da parte dell'A.C. Per quanto concerne il livello di contaminazione microbiologica l'influenza è dettata dalla stagionalità, correnti, maree, venti predominanti ecc.

L'A.C. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri Enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica dell'impresa (apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali, ecc., e relativi meccanismi di regolazione) e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute, localizzazione delle potenziali fonti di inquinamento,

Una ulteriore variabile, di cui l'A.C. dovrà tenere conto, è quella legata all'aumento della densità di popolazione, in ambito costiero, durante il periodo estivo/festivo, variazioni stagionali delle condizioni meteo marine e pluviometria.

Per quanto concerne il trattamento delle acque di scarico gli impianti di trattamento potrebbero non essere sufficientemente dimensionati e correttamente funzionanti; pertanto il carico inquinante nelle acque reflue potrebbe aumentare influenzando lo stato sanitario della zona di produzione/stabulazione. Per quanto concerne le aree ad uso agricolo è da tenere in considerazione la presenza di zone ad intenso sfruttamento agrario o in abbandono che possono rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonti di contaminazione delle zone da classificare.

c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;

Guida

L'entità dell'inquinamento, derivante da una qualsiasi delle fonti precedentemente citate, può variare anche in relazione alle maree, correnti ed altri fattori ambientali che possono contribuire alla salubrità del prodotto (stagione, vento temperature, salinità, ossigeno disciolto, ecc.). Le forze che mettono in movimento le correnti, tendono a muovere la massa d'acqua in una ben determinata direzione; anche altri fattori come natura e vicinanza della costa, presenza di golfi o stretti, maggiore o minore distanza tra la superficie del mare ed il fondo influiscono sulle correnti.

Con l'acquisizione delle informazioni locali relative a ai flussi di marea, correnti e venti predominanti, l'A.C. potrà

valutare oggettivamente la circolazione dei potenziali inquinanti nella zona da classificare.

Integrazione regionale

Le correnti esistono lungo tutta la massa d'acqua e, talvolta, solo in determinati strati senza causare effetti visibili in superficie. Esistono diversi tipi di correnti marine che possono essere classificate in base alle cause che le creano (correnti di gradiente e correnti di deriva), in relazione alla temperatura dell'acqua che si sposta confrontata con la temperatura dell'acqua che la circonda (correnti calde o fredde) ed in relazione alla profondità ove si verificano (superficiali se interessano lo strato d'acqua /dalla superficie ai 200 metri; interne se interessano lo strato d'acqua al di sotto dei 200 metri; di fondo se interessano lo strato d'acqua vicino al fondale marino).

Le forze che mettono in movimento le correnti, tendono a muovere la massa d'acqua in una ben determinata direzione; anche altri fattori come natura e vicinanza della costa, presenza di golfi o stretti, maggiore o minore distanza tra la superficie del mare ed il fondo influiscono sulle correnti. Studi continui studi sulle correnti marine hanno permesso si ricavare dei "modelli di circolazione", ossia situazioni standard che si verificano in concomitanza con determinate situazioni meteorologiche stagionali.

d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida

Ai fini della classificazione, considerati anche l'arco temporale previsto da altri stati membri (es. 1 anno Inghilterra e Irlanda) e le precedenti linee guida (CSR/7 maggio 2007), si ritiene congrua la durata minima di **6 mesi** del programma di campionamento. La classe sanitaria dell'area da classificare dovrà essere attribuita sulla base dei risultati ottenuti per il parametro E. coli.

La strategia con cui viene concretizzato il campionamento scaturisce dell'implementazione dei rischi valutati, per ogni specifica zona, in sede preliminare; essa conduce alla definizione di un programma di campionamento e del periodo considerato (stagionalità), delle frequenze dei prelievi, della distribuzione spaziale dei punti di campionamento e della procedura di campionamento. Il programma di campionamento ha pertanto l'obiettivo di fornire un quadro dinamico esauriente e rappresentativo dello stato sanitario della zona considerata. Il programma dovrà riportare un piano di campionamento per ogni singolo punto di campionamento fissato dall'A.C. sulla base delle informazioni previamente raccolte. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa l'A.C. dovrà dare evidenza delle modifiche apportate.

Proprio in virtù dei potenziali rischi ed al fine di ottimizzare sia le risorse che l'aggravio economico è importante che l'A.C. definisca su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle analisi e la relativa frequenza di campionamento.

Qualora il campionamento preveda il coinvolgimento di più Enti, secondo quanto regolamentato in ambito regionale, è necessario un flusso informativo in merito alle attività programmate.

Integrazione regionale

Ritenuta accoglibile la richiesta di classificazione, la Az. ULSS valuta tutta la documentazione presentata dall'OSA implementandola/richiedendo integrazione all'OSA, laddove necessario, per soddisfare quanto fissato alle

precedenti lettere a), b) c) del Regolamento CE (Allegato II, Sezione MBV, Capo II, Punto a.6, lettere a), b), c)) e permettere l'identificazione dei potenziali rischi della zona da classificare.

Prima di avviare le operazioni di campionamento, la AZ. ULSS inserisce la zona di produzione nel gestionale GEOMOLLUSCHI, come zona in classificazione, e invia alla Regione il programma di campionamento, unitamente alla relazione preliminare della zona da classificare esplicativa per i seguenti punti:

- verifica in loco e rispondenza delle coordinate di delimitazione dell'area;
- elenco, localizzazione e tipologia (umana, animale, industriale) delle potenziali fonti di inquinamento identificate;
- tipologia e impatto che le diverse sostanze organiche/inorganiche inquinanti hanno nei differenti periodi dell'anno;
- caratteristiche della circolazione delle sostanze inquinanti in virtù delle correnti, batimetria e ciclo delle maree;
- specie presenti nella zona di interesse e identificazione di quelle che saranno oggetto di classificazione;
- presenza o meno di impianti di acquacoltura nello stesso areale;
- descrizione del sistema di allevamento che l'OSA intende adottare;
- potenziale capacità produttiva della zona;
- stagionalità della raccolta se prevista;
- tecniche di raccolta utilizzate dall'OSA;
- misure adottate per la conservazione della specie se previste.

Prosecuzione guida

Resta comunque obbligo per l'A.C. effettuare un campionamento con frequenza quindicinale, per la ricerca del parametro E. coli, nei punti ritenuti più sfavorevoli. Per punto di campionamento sfavorevole si intende quello che, in base alle informazioni raccolte, ha maggiore probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato (es. *Escherichia coli*). In fase di classificazione, proprio perché non vi sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un punto ad elevato rischio per un parametro (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello a quello sfavorevole per E. coli.

Nel caso di prodotto allevato, le analisi dovranno essere effettuate su campioni di molluschi della specie oggetto di classificazione; al fine di evitare risultai inattesi è utile considerare un periodo di acclimatamento nel caso di trasferimento di prodotto da un'altra zona di produzione. I molluschi oggetto di campionamento devono essere di taglia commerciale e forniti dal richiedente la classificazione, ma devono essere prelevati, dall'A.C.

La classificazione deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, la specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come "indicatore", rendendo possibile la classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado di dare esiti microbiologici sfavorevoli.

Integrazione regionale

I gruppi di specie dovranno essere definiti in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed ecologiche e le modalità di allevamento/raccolta delle diverse specie di molluschi oggetto di classificazione. Le specie

considerate dovranno essere presenti alla medesima batimetrica e comunque dovrà essere di volta in volta analizzato il caso specifico. In linea di principio, ad esempio, mitili allevati in reste non possono essere associati a vongole presenti su fondale di banchi naturali – mitili allevati in reste possono essere associati ad ostriche allevate con sistema a lanterna – mitili allevati non possono essere associati a vongole veraci allevate.

Prosecuzione guida

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Solo a fini esemplificativi si riportano di seguito due tabelle relative ad un possibile programma ed al relativo piano di campionamento di una zona di produzione/stabulazione da classificare.

Programma di campionamento della zona YYY							
			Rischio per parametro considerato				
Id punto	**Lat. Nord**	**Long. Est**	**E. coli**	**Salmonella**	**Metalli**	**Fitoplancton**	**Diossina**
Punto 1			Si	medio	nessuno	No*	
Punto 2			si	Basso	Rame	Alexandrium*	
Punto 3			nessuno	nessuno	mercurio	nessuno	si
Punto XXX			si	basso	Cadmio	Si	
* in prossimità di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA)							

Il programma avrà inizio a partire dal mese di ……. (omissis) e continuerà per sei mesi …… (omissis); sono previste campionamenti con frequenza quindicinale per valutare i valori di E. coli; i campioni saranno prelevati da ……. (omissis) con l'ausilio della motobarca xxxx messa a disposizione dell'interessato e …… (omissis). Qualora si manifestino condizioni meto marine sfavorevoli quali mareggiate, piogge …… (omissis).

Nel presente programma di campionamento viene stabilito che al termine del terzo campionamento, valutate anche le condizioni ambientali, il punto 2 non sarà più oggetto di campionamento se i valori di E. coli saranno comparabili o qualora se i valori del punto 2 saranno inferiori a quelli del punto 1.

Piano di campionamento della zona YYY					
Id punto	**Rischio per parametro considerato**				
	quindicinale	**Salmonella**	**Metalli**	**Fitoplancton**	**Diossina**
Punto 1	quindicinale	primo campionamento ed in caso di eventi meteo marini sfavorevoli (es. piogge)	Nessuno	No*	
Punto 2	Nessuno	nella stagione estiva (es. quando aumenta il	Primo campionamento	Alexandrium*	

		flusso turistico)			
Punto 3	Quindicinale	nessuno	Primo campionamento	nessuno	primo campionamento
Punto XXX	Quindicinale	Basso	Primo campionamento	Mensile per valutare le specie presenti e possibili biotossine correlate	
* dati disponibili in quanto trattasi di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA)					

Nel caso in cui l'AC si trovi di fronte a:

1. risultati contrastanti tra informazioni reperite attraverso diverse fonti (Enti, impresa del settore, bibliografia, ecc.) rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di produzione/stabulazione)
2. risultati con valori inattesi ottenuti durante l'attuazione del programma di campionamento;
3. sospetto di inquinamento

dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato definendo, contestualmente e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel programma di campionamento.

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Al temine del periodo stabilito per la classificazione (6 mesi) delle aree destinate alla produzione/raccolta/stabulazione di molluschi bivalvi, l'autorità competente, alla luce di quanto riscontrato dagli esiti analitici e valutata la documentazione a supporto (documenti, cartografie, ecc.) e delle informazioni acquisite nel corso della classificazione (discrepanze tra dato atteso e riscontrato, dati chimico fisici delle acque, direzione delle correnti e venti rilevati, ecc) esprime un parere per la classificazione della zona oggetto della classificazione in una delle tre tipologie sanitarie:

1. Qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi ai parametri di E. coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2005 e sue successive modifiche l'area verrà classificata come "A"; qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata come "A" per la specie XXXX. Pertanto, qualora anche un solo campione non dovesse rispettare i parametri di E. coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2004 come criterio di sicurezza alimentare e non sia garantito il rispetto del criterio di sicurezza alimentare previsto per Salmonella, la zona non può essere classificata come "A".
2. Qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 230 MPN/100g. ma inferiori a 4.600 MPN/100g la zona sarà classificata come zona "B". La presenza del 10 % di campioni non conformi per il parametro E. coli (valori superiori a 4.600 MPN/100 g. ma inferiori a 46.000 MPN/100g.) per singolo punto di campionamento, rispetto a quelli previsti nel semestre, non incide sulla classificazione dell'area stessa. Infatti, con il Reg. (CE) 1021/2008 del 17 ottobre 2008 è stato previsto che i M.B.V. provenienti da zona classificata come B non devono superare, nel 90% del campioni i 4.600 E.coli per 100 gr. Di polpa e di liquido intervalvare e che nel restante 10% dei campioni non devono essere superati i 46.000 E.coli per 100g. Di polpa e di liquido intervalvare.
3. Qualora i risultati forniscano valori di *Escherichia coli* superiori a 4.600 MPN/100g. ma inferiori a 46000 MPN/100g la zona sarà classificata come zona "C". Nel caso in cui anche un solo un campione fornisca un risultato di E. coli superiore a 46.000 la zona non potrà essere classificata.

CLASSIFICAZIONE	STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V.	TRATTAMENTO RICHIESTO
A	≤ 230 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	NESSUNO
B	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare nel 90 % dei campioni i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	• Depurazione in stabilimenti riconosciuti; • Depurazione in zone classificare ai fini della stabulazione • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti dopo trattamento termico in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII.
C	I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3) **Integrazione regionale** Per errore di trascrizione i valori massimi sono da intendersi 46.000 e non 4.600 come erroneamente riportato	• Lunga depurazione (≥ 2 mesi); l'A.C. può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi sulla base dell'analisi del rischio effettuata dall'operatore del settore. • Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII
PROIBITA	Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)	DIVIETO DI RACCOLTA

Integrazione regionale

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, deve presentare alla Regione la proposta di classificazione dell'area (zona A, zona B, zona C) accompagnata da un report finale in cui vengono riportate le conclusioni sui punti di seguito riportati (1 → 12) e gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare:

1. l'area oggetto della classificazione con relativa delimitazione geografica e identificazione su carta firmata da tecnico abilitato;
2. sistema produttivo (allevamento, banco naturale, zona di stabulazione);
3. elenco e localizzazione delle fonti di inquinamento e l'eventuale impatto che le diverse sostanze inquinanti hanno nei differenti periodi dell'anno (variazioni stagionali, precipitazioni atmosferiche, trattamento di acque reflue, ecc.);
4. caratteristiche della circolazione delle sostanze inquinanti;
5. specie oggetto di classificazione e presenza o meno di impianti di acquacoltura;
6. metodo di allevamento proposto e, in linea di massima, la capacità produttiva della zona classificata;
7. stagionalità della raccolta (se prevista);
8. tecniche di raccolta utilizzate;
9. eventuali misure adottate per la conservazione della specie (es. periodi di fermo pesca o gestione controllata dell'area);
10. eventuali scostamenti rispetto alla relazione
11. indicazioni relative alle specie di fitoplancton potenzialmente tossico riscontrato e loro abbondanza nei diversi periodi;

12. riassunto degli esiti delle prove di laboratorio sui molluschi secondo lo schema indicato nella tabella qui di seguito riportata

DATA	PARAMETRO	CAMPIONAMENTO											
		1°MESE		2°MESE		3°MESE		4°MESE		5°MESE		6°MESE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Prosecuzione guida

Dalle aree che non sono stato oggetto di classificazione e valutazione da parte dell'Autorità Competente non potranno essere prelevati molluschi da destinarsi al consumo umano.

B. MONITORAGGIO DELLE ZONE DI STABULAZIONE E DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
1. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare:
a) che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

Guida

Al termine del periodo di classificazione l'A.C. redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base quanto emerso dalle attività di classificazione stabilisce le frequenze di prelievo per ogni singolo punto di campionamento e le analisi da effettuarsi sui molluschi. Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento (CE) 854 Allegato II Capo II lettera B punto 1 e punto 2 dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per valutare la qualità microbiologica, presenza di plancton tossico, biotossine algali e contaminanti chimici.

Integrazione regionale

I campioni effettuati ai fini della sorveglianza delle aree classificate (sorveglianza è l'osservazione approfondita da parte dell'autorità competente delle zone di produzione classificate in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi) devono essere considerati in modo separato rispetto a quelli del piano di monitoraggio anche ai fini del conteggio delle non conformità.

Prosecuzione guida

Il campionamento deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di monitoraggio a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona e la capacità fisiologica di accumulo delle biotossine marine e dei metalli, le specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come indicatore. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare i microrganismi (E. coli, Salmonella), biotossine algali, metalli e pertanto in grado di dare esiti sfavorevoli.

Integrazione regionale

I gruppi di specie dovranno essere definiti in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed ecologiche e le modalità di allevamento/raccolta delle diverse specie di molluschi oggetto di classificazione. Le specie considerate dovranno essere presenti alla medesima batimetrica e comunque dovrà essere di volta in volta analizzato il caso specifico. In linea di principio mitili allevati in reste non possono essere associati a vongole presenti su fondale di banchi naturali – mitili allevati in reste possono essere associati ad ostriche allevate con

sistema a lanterna – mitili allevati non possono essere associati a vongole veraci allevate).

I parametri per i quali può essere utilizzata una specie indicatore devono derivare da dati scientifici oggettivi, pertanto una specie può essere, o meno, utilizzata come indicatore per i diversi parametri previsti dalla normativa (microbiologico, biotossine marine, metalli); oppure possono essere utilizzate diverse specie ognuna per uno specifico parametro.

Prosecuzione guida

Quando i livelli di contaminazione della specie indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, la raccolta delle altre specie e' permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti.

Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell'arco dell'anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell'area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.

Integrazione regionale

Il programma di sorveglianza sanitaria di cui al Decreto Legislativo 148/2008 è annuale e viene trasmesso da parte della Regione del Veneto – Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare alle ASL, su proposta dell'IZS delle Venezie (laboratorio di riferimento regionale).

In caso di mortalità anomala di M.B.V. all'interno di una zona classificata, il Servizio Veterinario territorialment competente, in collaborazione con l'O.S.A., provvederà a ricercare le cause del fenomeno, ovvero:

a) procedere a campionamenti sugli animali da conferire al Laboratorio di riferimento regionale;
b) informare prima possibile il personale degli Enti coinvolti onde concordare le attività più opportune del caso;
c) informare i titolari delle concessioni o il consorzio di gestione e la Regione per gli adempimenti di competenza.

Prosecuzione guida

Zone di stabulazione

Nelle zone di stabulazione potranno essere immessi, per la depurazione naturale, M.B.V. provenienti da zone di classe B e C per il periodo necessario al raggiungimento dei valori indicati dai criteri di sicurezza alimentare (Regolamento (CE) 2073/2005). I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalate con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone

di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.

Particolare attenzione va posta al monitoraggio nelle zone di stabulazione in cui la scelta dei punti di campionamento dovrà tenere in considerazione alcuni fattori tra cui circolazione delle correnti, modalità di gestione dei prodotti nelle zone e valutazione in merito al rilascio, nel mezzo acquoso, di contaminanti microbiologici in seguito alla depurazione naturale dei molluschi.

Nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori in modo sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema – tutto dentro tutto fuori - in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.

Per una valutazione da parte dell'A.C. deve essere disponibile una planimetria della zona di stabulazione in cui siano evidenziati i diversi settori destinati all'introduzione di lotti/specie.

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. che gestisce zone di stabulazione annoti regolarmente sui registri di carico e scarico la provenienza dei M.B.V., i periodi di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Inoltre, deve verificare che l'O.S.A. sia in grado di identificare ciascun lotto in fase di stabulazione mantenendolo in correlazione con le relative registrazioni

Valutazioni del piano di monitoraggio

Per le zone di produzione e per quelle di stabulazione il piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato.

L'attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l'origine, la destinazione e la provenienza dei Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

Integrazione regionale

L'ASL competente per l'area classificata redige e trasmette annualmente alla Regione, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione esplicativa del piano di monitoraggio, contenente i seguenti punti:

1. riferimento dell'atto regionale di classificazione e data di pubblicazione;
2. sistema produttivo (allevamento, banco naturale, zona di stabulazione);
3. scostamenti riscontrati rispetto all'elenco, localizzazione e mappatura delle fonti di inquinamento e l'eventuale impatto che le diverse sostanze inquinanti hanno nei differenti periodi dell'anno (variazioni stagionali, precipitazioni atmosferiche, trattamento di acque reflue, ecc.) riportate nella relazione che ha portato alla classificazione della zona;
4. scostamenti riscontrati rispetto alle caratteristiche della circolazione delle sostanze inquinanti riportate nella relazione che ha portato alla classificazione della zona;
5. specie di M.B.V. oggetto di monitoraggio e utilizzo, o meno, di specie "indicatori";
6. scostamenti riscontrati per la presenza o meno di impianti di acquacoltura diversi dai molluschi rispetto a quanto riportato nella relazione che ha portato alla classificazione della zona;
7. scostamenti riscontrati per il metodo di allevamento utilizzato e capacità produttiva della zona classificata rispetto a quanto riportato nella relazione che ha portato alla classificazione della zona;
8. stagionalità della raccolta (se prevista);

9. scostamenti riscontrati per le tecniche di raccolta utilizzate rispetto a quanto riportato nella relazione che ha portato alla classificazione della zona ;
10. individuazione (specie campionata in relazione al parametro da ricercare se previsto) e mappatura (georeferenziazione) dei punti di campionamento;
11. scostamenti rispetto a quanto predisposto nel piano di monitoraggio della zona di produzione e/o stabulazione classificata (strategia di campionamento, frequenza dei campionamenti, analisi previste)
12. gestione delle non conformità e attività di sorveglianza della zona classificata per il ripristino dello status sanitario e conformità ai valori di riferimento richiesti dalla normativa (biotossine algali, contaminanti chimici, ecc)
13. interpretazione dei risultati ottenuti per le attività svolte di cui al Decreto Legislativo 148/2008;
14. schema riassuntivo dei dati raccolti utilizzando i modelli di tabelle di rendicontazione (Parte quarta, Documento 7), tali da soddisfare il flusso informativo richiesto (vedi Registrazione e scambio di informazioni).

I punti compresi da 1 a 9 possono essere desunti da quanto emerso nelle fasi che hanno portato alla classificazione della Zona se non modificate o integrati con nuove informazioni reperite in fase di monitoraggio; per quanto concerne i punti che vanno da 10 a 14 sono propri di quanto espletato nel corso del piano di monitoraggio annuale ed eventuali attività svolte in regime di sorveglianza in seguito a non conformità.
I campioni di M.B.V. prelevati nel corso della sorveglianza delle aree classificate in seguito a non conformità (sorveglianza è l'osservazione approfondita da parte dell'autorità competente delle zone di produzione classificate in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi) devono essere considerati in modo separato rispetto a quelli prelevati in fase di monitoraggio.

I Servizi Veterinari, nelle more dell'avvio del sistema gestionale CREV, registrano l'attività effettuata in data base propri che consentono l'estrapolazione di almeno i seguenti dati:

- riferimento a specie, ambito di monitoraggio, sito di prelievo (allevamento, pesca libera, etc.)
- riferimento a verbale di campionamento e analita/i ricercato/i
- distinzione campioni effettuati in "sorveglianza" e "monitoraggio"
- esito analitico del campione – per la ricerca di E. coli e diossine, PCB, IPA dovrà essere registrato anche il relativo valore analitico riscontrato, tanto al fine di permettere l'effettuazione di valutazioni sui livelli caratteristici dell'ambito/area e delle stagionalità

Prosecuzione guida

Novellame (stadio giovanile)

L'autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. dimostri oggettivamente, nell'ambito della zona di produzione classificata, di poter identificare, il prodotto allevato in base all'origine ed alla provenienza del seme o del novellame (stadio giovanile), nonché in base alla data d'introduzione.
Allo stato attuale per poter definire la dimensione minima dei molluschi bivalvi, che possono essere considerati allo stadio giovanile, viene fatto riferimento al titolo III Capo I del D.P.R. 2/10/1968 N. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e Regolamento (CE)

n. 1967/2006 del Consiglio de 21 dicembre 2006 "Relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante la modifica del Regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94".

Raccolta da zone non classificate

Qualora il novellame provenga da zone vietate alla raccolta su base di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti Enti ed Amministrazioni particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Eventuali analisi per valutare la presenza di contaminanti o di agenti patogeni effettuate in relazione alla zona di raccolta;
- nulla osta da parte dell'A.C. coinvolte dalla movimentazione (raccolta e semina);
- compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, riportato in allegato, prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. per la zona di raccolta ed l'A.C. ricevente devono essere informati in tempi utili (almeno 48 ore prima delle operazioni) per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;
- regolare tenuta del Registro di carico scarico;
- che gli animali siano tenuti nell'allevamento per un periodo non inferiore a 2 mesi; qualora necessario, in particolare in considerazione della provenienza e/o delle eventuali analisi svolte, l'autorità competente può prescrivere un periodo di mantenimento più lungo. L'A.C. può stabilire un tempo inferiore ai 2 mesi sulla base di un'analisi del rischio (es. dati ottenuti dallo stesso sito in periodi precedenti).

Integrazione regionale

Gli OSA siti nella Regione del Veneto sono tenuti, nello spirito delle presenti linee guida, alla compilazione del documento di trasporto novellame (D.t.N.) in triplice copia. La terza copia dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, all'Azienda U.L.S.S. del Veneto competente per territorio, ai fini del controllo ufficiale sull'OSA.

Il modello di D.t.N. è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 3.

La movimentazione di novellame di vongole veraci da ambiti di monitoraggio non classificati è regolamentata secondo il protocollo operativo di disciplina raccolta materiale seminale di cui alla DGRV n. 3195/2004.

Il modello di registro carico-scarico per la movimentazione dei MBV è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 5.

Prosecuzione guida

Raccolta da zone classificate

Qualora il novellame provenga da banchi naturali classificati e venga destinato a zone di allevamento, particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Autorizzazione degli Enti competenti alla raccolta del novellame
- compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, (modello riportato in allegato A/2), prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del

banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L'A.C. deve essere informata in tempi utili per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna;

- regolare tenuta del Registro di carico scarico;

Integrazione regionale

Gli OSA siti nella Regione del Veneto sono tenuti, nello spirito delle presenti linee guida, alla compilazione del documento di trasporto novellame (D.t.N.) in triplice copia. La terza copia dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, all'Azienda U.L.S.S. del Veneto competente per territorio, ai fini del controllo ufficiale sull'OSA.

Il modello di D.t.N. è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 3.

Il modello di registro carico-scarico per la movimentazione dei MBV è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 5.

Prosecuzione guida

Movimentazione dei M.B.V. tra aree di produzione classificate

L'operatore può commercializzare raccolto in zone classificate al fine della reimmersione in altre zone di allevamento classificate per la medesima classe sanitaria. Tale pratica è consentita previa comunicazione (es. via fax, posta elettronica, ecc.) almeno 48 ore prima della spedizione, da parte dell'operatore all'A.C. territorialmente competente per la zona di spedizione ed all'A.C. ricevente per l'eventuale attività di controllo ufficiale. Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- compilazione del Documento di registrazione D.d.R. prima che il prodotto lasci la zona di produzione da cui è stato raccolto;
- in caso di commercializzazione tra allevamenti gli operatori interessati sono tenuti a detenere il registro di carico/scarico;
- i lotti di molluschi reimmersi in allevamento devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto.

Nel caso di movimentazione di M.B.V. proveniente da zone classificate e sottoposte a divieto di raccolta per presenza di biotossine algali, è consentito lo spostamento del prodotto al fine della reimmersione in zone di allevamento classificate. Tale possibilità è attuabile solo in seguito a richiesta del produttore e previo nulla osta delle A.C. interessate (zona di prelievo e zona di reimmersione).

È consentito la movimentazione di M.B.V. che presentano livelli di biotossine superiori ai limiti previsti dal Capitolo V ai fini della detossificazione; in questo caso, trattandosi di zone di produzione ove è vietata la raccolta il trasferimento dei M.B.V. dovrà essere effettuato in vincolo sanitario. Le Regioni potranno disciplinare nel proprio ambito territoriale le modalità di trasferimento dei M.B.V. con limiti di biotossine superiori a quelli previsti dal capitolo V.

Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

- Il produttore comunica (es. fax, posta elettronica, ecc) almeno 48 ore prima dello spostamento la richiesta all'A.C. territorialmente competente per la zona di produzione ed a quello ricevente; tale comunicazione deve

includere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale del destinatario; b) luogo di destinazione e riferimenti geografici dell'allevamento; c) specie oggetto della movimentazione (reimmersione); d) tipo di prodotto spedito ("novellame, pezzatura commerciale, etc.); d) quantitativo e modalità di invio (reste, calze, etc.).

- Documento di registrazione D.d.R.
- Programma di movimentazione

La movimentazione è possibile solo in seguito a nulla osta da parte dell'A.C. per il luogo di destinazione e deve essere effettuata in vincolo sanitario.

I lotti di molluschi reimmersi devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto e per la valutazione della detossificazione nel tempo.

Integrazione regionale

La Az. ULSS di competenza per la zona classificata dovrà valutare di caso in caso l'opportunità di concedere il trasferimento dei M.B.V. con limiti di biotossine superiori a quelli previsti dal capitolo V sulla base del reale rischio per biotossine algali nella zona di produzione ricevente (es. precedenti positività, dati fitoplancton, ecc).

Il modello di D.d.R. è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 4.

Il modello di registro carico-scarico per la movimentazione dei MBV è riportato nella Parte quarta delle Linee guida, Documento 5.

b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;

Guida

Il monitoraggio relativo alla qualità microbiologica dei M.B.V. viene espletato mediante un'attività pianificata di campionamento che tiene conto della classificazione della zona e di tutte le informazioni già acquisite ai fini della classificazione stessa (fonti di inquinamento e relative possibili variazioni stagionali, batimetria, circolazione delle acque ecc.) nonché, in maniera dinamica, vanno considerati anche gli eventuali dati relativi ad eventi meteo eccezionali (corsi d'acqua in piena che sversano in prossimità dell'area classificata), informazioni del produttore, eventuali informazioni di ritorno dalla filiera post primaria da prodotti della stessa provenienza ecc.

L'attività di monitoraggio microbiologico ha lo scopo di verificare che lo stato assegnato in fase di classificazione (A,B, C) rimanga invariato; a tal fine pertanto viene valutata la contaminazione dei M.B.V. da E. coli, nonché, in particolare per le aree classificate A e per le zone di stabulazione, anche alla verifica dell'assenza di Salmonella.

c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;

Guida

Per quanto concerne le modalità di campionamento fare riferimento all'allegato tecnico "prelievo e trasporto del campione".

d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

Guida

Sulla base delle indagini preliminari effettuate durante la fase di classificazione, l'A.C. può effettuare una valutazione dei potenziali contaminanti che possono accumularsi nei molluschi; i contaminanti dovranno essere relazionati alla potenziale fonte di contaminazione sulla base di quanto riportato nella tabella già proposta nella parte di guida relativa alla classificazione e di seguito nuovamente proposta in forma sintetica

Fonti di inquinamento identificabili

RIF.	*FONTE*
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali diverse da II

FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUZIONE E QUANTIFICAZIONE

RIF.	*FONTE*
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)

È utile valutare periodicamente l'eventuale presenza di nuove fonti di contaminazione o le eventuali variazioni di quelle già identificate; la scelta del tipo di contaminante, in relazione alla potenziale contaminazione, dovrà essere effettuata sulla base di una strategia fornita di fondamento (es. per aree portuali turistiche gli idrocarburi dovrebbero essere ricercati preferenzialmente nel periodo estivo).

2. Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida

Sulla base di quanto emerso dalle attività che hanno portato alla classificazione, le informazioni raccolte, il programma ed il piano di campionamento, la strategia di campionamento adottata, i risultati delle analisi e l'interpretazione dei dati effettuata dall'A.C., e le analisi dei dati può essere definito un piano di campionamento, la cui attuazione permette una sufficiente garanzia della rappresentatività della zona in base ai risultati ottenuti dalle analisi.

Il piano dovrà essere redatto e dovrà essere specifico per la zona di produzione/stabulazione considerata evidenziando le eventuali peculiarità della medesima e le criticità prevedibili; in tal modo potranno essere anche definite le eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui siano riscontrati risultati delle analisi non conformi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all'autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno. Le frequenze di campionamento dovranno essere definite in relazione alla specie oggetto di campionamento, parametro da ricercare e punto di campionamento.

Integrazione regionale

Le zone di produzione e di stabulazione devono essere monitorate periodicamente dall'Autorità Competente secondo una frequenza minima.

Al termine del periodo di classificazione degli ambiti di monitoraggio, o di nuove specie in ambiti classificati, è

necessario effettuare una valutazione della stabilità dell'area in termini di contaminazione microbiologica; la procedura di classificazione prevede un campionamento per *Escherichia coli* con frequenza **quindicinale per 6 mesi** e la ricerca di parametri accessori quali *Salmonella spp*, contaminanti chimici, ecc per ulteriori valutazioni sull'area oggetto di classificazione. Considerate le variazioni stagionali è pertanto opportuno che i campionamenti per la ricerca dei parametri microbiologici sia condotta con una frequenza mensile per i successivi 6 mesi, se le condizioni meteo marine lo permettono; in caso di mancato rispetto delle frequenze di campionamento nei sei mesi successivi alla classificazione è necessario registrarne la motivazione. Al termine di tale periodo (1 anno compreso il periodo della classificazione) la Az. ULSS dovrà effettuare una valutazione dei risultati ottenuti dai campionamenti per stabilire la frequenza del monitoraggio per specie ed ambito di monitoraggio che, in ogni caso, per i parametri microbiologici non potrà essere superiore ai due mesi per gli ambiti a mare e ai quattro mesi per gli ambiti in laguna.

Si specifica che la valutazione della frequenza di monitoraggio deve essere effettuata dalla Az. ULSS in base a considerazioni basate sulla valutazione dei rischi della zona, con il supporto tecnico-scientifico del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria "Giovanni Vincenzi" e, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Il Servizio Veterinario trasmette alla Regione del Veneto – Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare, entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento, il *piano di monitoraggio annuale* adottato sugli ambiti di monitoraggio di propria competenza per i pericoli microbiologici, chimici e fisici; il piano è impostato per singola specie classificata e deve riportare gli eventuali giustificativi relativi al mancato rispetto delle frequenze di campionamento minime (utilizzo specie indicatore, fermo pesca, etc.).

I campioni saranno analizzati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e presso gli ulteriori laboratori che potranno essere individuati, tramite specifica convenzione, per l'esecuzione di analisi per le quali IZSVe non è accreditato ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004. In caso di non conformità il laboratorio provvederà ad inviare i risultati delle analisi nel più breve tempo possibile, via mail e via fax, anticipando l'informazione per le vie brevi alla AULSS competente. In considerazione dei rischi per la salute del consumatore i campioni dovranno essere analizzati in tempi brevi e tali da permettere la gestione della eventuale non conformità da parte della Azienda ULSS. IZSVe o gli eventuali ulteriori laboratori individuati, rendicontano su base annuale alla Regione del Veneto – Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare – il numero di analisi effettuate sui molluschi bivalvi vivi in fase di produzione primaria, per singolo analita o gruppi di analiti; tale relazione dovrà includere elementi minimi per consentire la valutazione delle performance di laboratorio relativamente al rispetto della tempistica di analisi e la comunicazione delle non conformità alle Aziende ULSS del Veneto.

3. I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi devono in particolar modo tenere conto:

a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale;

Guida

Sulla base dei dati acquisiti nella fase preliminare alla classificazione e durante tale periodo potranno essere identificate le criticità, intese come stagione o fenomeni meteorologici, in seguito ai quali possono esservi delle situazioni sfavorevoli al mantenimento della classe sanitaria (A, B, C) della zona di produzione/stabulazione.

Qualora siano disponibili informazioni approfondite su impianti di trattamento delle acque reflue, potranno essere fatte ulteriori valutazioni in merito alle possibili variazioni della contaminazione fecale.

b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A.

Guida

È auspicabile che ogni qualvolta l'A.C. riceva informazioni da altre Amministrazioni/Enti, o da parte dell'OSA, relativamente ad aspetti che potrebbero influire sulla classe sanitaria della zona di produzione/stabulazione classificata proceda ad una rivalutazione dei rischi considerati. Qualora vi siano cambiamenti l'A.C. dovrà revisionare il piano di monitoraggio per la specifica zona di produzione/stabulazione.

Ciò fa riferimento a:

- fonti di inquinamento di origine umana o animale inventariate che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
- quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;
- variazioni delle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione

Qualora vi siano variazioni che possano influenzare l'efficacia del programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione/stabulazione, è necessario provvedere ad una integrazione e/o revisione del medesimo.

Integrazione regionale

L'efficacia del programma di campionamento può essere influenzato, oltre che da quanto riportato nei punti sopra esposti, anche da prelievo di molluschi che non sono propriamente caratteristici della zona classificata, come ad esempio nel caso di prelievo di molluschi provenienti da altre zone di produzione e reimessi nei giorni precedenti al campionamento o prodotto oggetto di tecniche di lavorazione (es. sgranatura). In tal caso il responsabile del campionamento dovrà accertarsi che nell'intorno del punto di prelievo non vi siano state movimentazioni tali da poter alterare i risultati delle prove di laboratorio.

4. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve comprendere quanto segue:
a) campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo;
b) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione.

5. Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi dev'essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione.

6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.

8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001(1).

C. DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO
1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella parte A e non presenta altri rischi per la salute umana.

Guida

Le possibili non conformità di M.B.V., relative alla presente linea guida, possono riguardare:

Parametri microbiologici

Tale situazione, può interessare solamente le produzioni di molluschi bivalvi vivi classificati all'interno di una zona appartenente alla classe di Tipo "A", "B" o "C".

Implementazione regionale

Le Aziende ULSS del Veneto sono tenute ad inoltrare le Ordinanze Sindacali conseguenti al riscontro di non conformità di natura microbiologica, chimica, biotossicologica, preferibilmente a mezzo e-mail, direttamente agli enti interessati. Tale comunicazione deve essere inviata ai seguenti enti, oltre agli eventuali ulteriori enti locali che l'Az. ULSS ritiene opportuno interessare:

Regione del Veneto – Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare
Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. del Veneto
Servizi Veterinari delle Regioni e P.A.

Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria "Giovanni Vincenzi"
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Provincia di Venezia – Assessorato alla Pesca

Provincia di Rovigo – Assessorato alla Pesca
Area Tecnico Scientifica ARPAV Regionale
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DSPVNSA - DGSAN
Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Venezia
Capitaneria di Porto di Chioggia
Guardia di Finanza Squadra Navale di Venezia
Guardia di Finanza Squadra Operativa di Chioggia
Guardia di Finanza Squadra Operativa di Porto Levante (RO)
Carabinieri NAS di Padova e Treviso
Centro Ricerche Marine di Cesenatico (solo per biotossine algali)

Le Az. ULSS mantengono aggiornate le liste di distribuzione e-mail relative alla trasmissione delle Ordinanze Sindacali, secondo le comunicazioni trasmesse dalla Regione del Veneto o direttamente dagli enti interessati.

Prosecuzione guida

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata Tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:

a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante la zona di produzione interessata. In alternativa il provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente può prevedere l'obbligo di sottoporre i M.B.V. dell'area interessata a trattamento di depurazione e/o stabulazione; questa possibilità è prevista solo nel caso in cui la difformità sia relativa a valori di Escherichia coli inferiori o uguali a 4.600 MPN/100 g. o per presenza di Salmonella spp. In caso di presenza di Salmonella l'OSA ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere al CDM ricevente le opportune valutazioni;
b. notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all'interno della zona classificata che raccolgono molluschi bivalvi vivi per gli adempimenti di competenza;
c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
d. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti anche gli altri gruppi di specie di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla stessa zona classificata e, qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, anche alle aree classificate contermini;
e. la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di stabulazione riconosciuta di Tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "A" comporta da parte dell'A.C.:

a. immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi non conformi alla classe di Tipo "A" o declassificazione temporanea in caso di:

- valori di E. coli rispondenti alla classe B e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. raccolti a trattamento di depurazione presso C.D.M. o stabulazione o invio ad un Centro di Trasformazione;

- valori di E. coli rispondenti alla classe C e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. a trattamento di stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione;

Integrazione regionale

Il secondo punto del comma a) del paragrafo "Non conformità parametri microbiologici per la Zona di stabulazione riconosciuta di Tipo "A"", deve essere inteso come " valori di E. coli rispondenti alla classe C ~~e/o presenza di Salmonella~~ con obbligo di sottoporre i M.B.V. a trattamento di stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione".

Prosecuzione guida

b. notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all'interno della zona di stabulazione per gli adempimenti di competenza;
c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
d. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti la specie non conforme ed in altri gruppi di molluschi bivalvi vivi situati all'interno della zona di stabulazione. In relazione al fatto che non sussiste una distanza minima "definita" tra zona di stabulazione e zona di produzione, l'autorità competente valuterà se effettuare o meno accertamenti nelle zone di produzione attigue;
e. la revoca delle misure restrittive potranno essere proposte/adottate dall'A.C. territorialmente competente, potrà avvenire solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Integrazione regionale

La zona di stabulazione essendo considerata come una zona destinata alla depurazione naturale di molluschi raccolti da zone B o C e comunque soggetta a influenze di carattere ambientali deve essere appropriatamente considerata nella programmazione controlli da parte della ASL. Il riscontro di non conformità per E. coli > 230 MPN/100g o presenza di Salmonella spp. dovrà portare ad un immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi ed avvio di verifiche ed attuazione di piani di campionamento in regime di sorveglianza per valutare se la non conformità è da considerarsi occasionale o meno.

Prosecuzione guida

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata di tipo "B"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "B" comporta da parte dell'A.C.:

a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e l'eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i M.B.V. possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
b. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;

c. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento riguardanti la specie ritrovata non conforme ed altre specie di M.B.V. presenti nella stessa zona; qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, ove sussistono zone di produzione di classe A, dovranno essere effettuati accertamenti anche presso le aree contermini;
d. la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Integrazione regionale

Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata di tipo "C"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "C" comporta da parte dell'A.C.:

a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata;
b. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
c. avvio da parte dell'A.C. di piani di campionamento riguardanti la specie ritrovata non conforme ed altre specie di M.B.V. presenti nella stessa zona; qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, dovranno essere effettuati accertamenti anche presso le aree contermini;
d. la revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dall'A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione.

Prosecuzione guida

Non conformità per valori di biotossine algali superiori ai limiti

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell'A.C.:

Integrazione regionale

La frase sopra riportata di cui al paragrafo "Non conformità per valori di biotossine algali superiori ai limiti", ovvero "La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell'A.C.:", deve essere considerata come "La non conformità ai requisiti sanitari biotossicologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell'A.C:".

Prosecuzione guida

a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata.

b. notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza;
c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
d. avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;
e. adozione del provvedimento di revoca solo dopo accertamento del ripristino dei requisiti sanitari dei M.B.V. interessati alla non conformità; tale provvedimento di revoca potrà essere effettuato solo nel caso in cui vi siano almeno due risultati conformi consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore.

Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertamento della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto accertare eventuali positività in specie diverse da quella non conforme. Qualora le prove di laboratorio diano esito negativo, l'A.C. adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.

Superamento dei limiti previsti per i metalli pesanti

La non conformità comporta da parte dell'A.C.:

a. immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata;
b. notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza;
c. notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza;
d. avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente;

La non conformità comporta da parte dell'A.C. l'adozione di un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo riguardante tutte le specie presenti nella zona di produzione interessata dal superamento dei valori di riferimento. Contestualmente, in regime di sorveglianza, l'A.C. intensificherà i controlli su più punti della stessa zona di produzione/stabulazione e/o aree contermini, al fine di localizzare e circoscrivere la fonte di contaminazione. La revoca del provvedimento sarà possibile nel momento in cui i valori rientrano nei limiti stabiliti dalla norma di riferimento.
Qualora sia utilizzata la specie "sensibile" come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertato della rispondenza ai limiti previsti. L'A.C. dovrà pertanto verificare eventuali non conformità in specie diverse da quella non conforme. Qualora non fossero riscontrate positività l'A.C., adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi.

Integrazione regionale

Per tutti i tipi di non conformità il riscontro in fase di monitoraggio di un parametro non conforme alla norma

comporta l'attivazione di attività in regime di sorveglianza, che prevede anche quella di campionamento, Quest'ultima deve essere distinta rispetto a quella prevista nel monitoraggio ed indirizzata alla ricerca del parametro risultato non conforme in monitoraggio. Al ripristino dei parametri conformi alla normativa di riferimento sarà riavviata l'attività prevista dal piano di monitoraggio.

La revoca delle misure restrittive potrà essere proposta dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità; la Az. ULSS competente dovrà adottare tutti gli interventi volti alla determinazione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti di riferimento, producendo una o più relazioni da mantenere agli atti per le successive valutazioni e/o verifiche.

Prosecuzione guida

RICLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE

Con frequenza minima triennale l'autorità competente, con provvedimento formale, riclassifica le aree di produzione/stabulazione; qualora i dati e le relative valutazioni da parte dell'A.C. siano tali da non evidenziare cambiamenti della classe sanitaria (A,B,C), il provvedimento confermerà le informazioni contenute nel precedente atto (specie, l'ubicazione, ecc.).

Qualora le analisi condotte nel piano di monitoraggio annuale, evidenzino il superamento ripetuto dei limiti microbiologici per la classe di appartenenza senza che vi sia un giustificativo tale da definire la non conformità come "isolata" (es. sversamento di reflui dovuti a rotture di impianti, lavori di manutenzione di condotte a mare) è necessario procedere ad una riclassificazione. In taluni casi, se la situazione dovesse essere in rapida evoluzione peggiorativa può essere necessario procedere ad una riclassificazione senza attendere i tre anni.

Integrazione regionale

Decorsi tre anni dalla prima classificazione o dalla precedente riclassificazione, l'Az. ULSS dovrà inviare una relazione che riassuma quanto espletato nel corso del triennio con la proposta di riclassificazione della zona (classe A ; classe B; classe C); qualora l'ASL non presenti la suddetta relazione e contestuale proposta di riclassificazione entro **quattro mesi,** la Regione revocherà d'ufficio la classificazione della zona di produzione/stabulazione.

Tale relazione potrà includere la tabella di cui alla Parte Quarta, Documento 9.

Prosecuzione guida

Nelle valutazioni effettuate da parte dell'A.C. devono essere considerati attentamente tutti quei fattori che sono stati esplicitati nella parte relativa alla classificazione e soprattutto in termini di:

- variazioni delle fonti di contaminazione in prossimità dell'area;
- flusso delle correnti e delle maree;
- valutazione dei risultati analitici sui molluschi e dati a supporto del piano di monitoraggio relativi al triennio precedente.

Tali considerazioni devono essere effettuate sia nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contesto di declassamento (A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ proibita), che di proposta di miglioramento della classe sanitaria (C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A).

Nella riclassificazione di una zona di produzione/stabulazione dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti elencati nel Regolamento 854/2004 Allegato II capo II lettera A e B, ed esplicitati nella presente linea guida.

zona di produzione/stabulazione di classe A riconfermata nel caso in cui:

1. non vi siano variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe A.
2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'OSA,. dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza delle nuove fonti di contaminazione è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;
3. Né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe A. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe A possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, ma non continuative e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.

Qualora non vi sia una delle 3 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.

zona di produzione di classe B riconfermata nel caso in cui:

1. non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe B.
2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'OSA,. dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio;
3. Né l'A.C. né l'O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe B. L'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe B possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.;
4. il monitoraggio nei tre anni ha evidenziato un tenore di *Escherichia coli* superiore ai limiti previsti per la classe B, ma non ha mai rilevato, in più del 10 % dei campioni di M.B.V. valori superiori a 46.000 MPN/100g. L'eventuale superamento dei valori di 46.000 MPN/100g può essere accettata solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.. Qualora la zona non evidenzi una stabilità nei limiti massimi di 4.600 è obbligo dell'OSA riportare tale informazione sul D.d.R. in modo che i titolari dei CDM possano valutare correttamente i tempi

di depurazione.

Qualora non vi sia una delle 4 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata.

zona di produzione di classe C riconfermata nel caso in cui:

1. non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano il non superamento dei limiti previsti per la classe C.
2. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall'A.C., eventualmente in collaborazione dell'OSA,. dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. La non influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell'A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio.

Qualora non vi sia una delle 2 condizioni sopra elencate la zona di produzione non potrà più essere classificata fino ad un evidente miglioramento delle condizioni microbiologiche.

2. L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.

D. ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO

1. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

Guida

Un provvedimento a carattere cautelativo, come ad esempio il divieto di raccolta di M.B.V., dovrà essere notificato alle parti interessate ed alle A.C. collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto ed aventi anche funzioni di controllo sulla pesca marittima. In seguito a tale provvedimento l'A.C. sanitaria, dovrà espletare le necessarie attività affinché siano rispettati i vincoli di cui alla lettera C punto 1 "Decisioni successive al monitoraggio".

2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 7, dev'essere istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.

E. REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L'autorità competente:

a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;

Integrazione regionale

Gli operatori richiedono ai Servizi Veterinari delle Az. U.L.S.S. territorialmente competenti la registrazione delle

zone di stabulazione e degli allevamenti, inclusi gli allevamenti di preingrasso e di riproduzione materiale seminale a terra, con il modello riportato nella Parte Quarta, Documento 2.

La registrazione degli operatori si completa solo con l'attribuzione formale all'operatore, da parte della Az. U.L.S.S., di un numero di codice aziendale e della iscrizione dell'allevamento all'anagrafe degli allevamenti di molluschicoltura, previo sopralluogo dell'A.C..

La registrazione degli allevamenti e delle zone di stabulazione può essere effettuata solo previa classificazione sanitaria dell'Ambito di monitoraggio in cui gli stessi risultano ubicati; i soli allevamenti di preingrasso e di riproduzione materiale seminale a terra possono essere, previa valutazione di merito da parte del Servizio Veterinario, ubicati al di fuori di Ambiti di monitoraggio sanitariamente classificati.

Prosecuzione guida

Guida

Le Regioni e Province Autonome trasmettono su base annuale, e comunque entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i seguenti dati di attività relativi alla molluschicoltura:

1. Zone di produzione classificate al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Relativamente alle zone di produzione classificate indicare:

a. stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A,B,C);
b. superficie della zona di produzione;
c. coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione.

Qualora non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente viene data solo conferma della corrispondenza dei dati rispetto all'anno precedente.

2. Controlli ufficiali, attività svolta al 31 dicembre dell'anno di riferimento:

a. Non conformità rilevate associata alla zona di produzione/stabulazione per:

- E. coli
- Salmonella spp.
- Biotossine algali
- Altro (es. metalli pesanti)

b. Numero di provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze sospensione), indicando la durata temporale degli stessi e la natura della non conformità, presso:

- Zone di produzione in laguna/acque interne
- Zone di produzione a mare

Il format per la trasmissione dei dati sarà inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Integrazione regionale

I dati raccolti a livello regionale saranno aggregati e riportati secondo format concordato con la Regione del Veneto – Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare - che consenta l'acquisizione dei dati previsti per la trasmissione dei dati dalla Regione al Ministero della Salute.

Conteggio delle non conformità: i campioni prelevati nel corso della sorveglianza in seguito a non conformità,

non dovranno essere conteggiati in quanto trattasi di verifiche cha la ASL effettua per il ripristino delle condizioni proprie della zona classificata, onde poter quindi riprendere le attività di monitoraggio (es. raccolta vietata → C → B → A; chiusura e riapertura della zona per superamento dei limiti per biotossine algali o contaminanti chimici).

b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;

Guida

Per gli aspetti relativi a questa parte di guida fare riferimento alla lettera C punto 1 "Decisioni successive al monitoraggio" e Riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione.

c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F. CONTROLLI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessati.

CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.

Guida

Unicamente per i pettinidi è previsto che questi possano essere raccolti da banchi naturali non classificati. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione, ove obbligatoriamente devono transitare non essendo prevista l'applicazione di alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto

Integrazione regionale

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, così come aggiornato dal Regolamento (CE) n. 558/2010, è previsto che i gasteropodi marini non filtratori possano essere raccolti da zone non classificate. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione, ove obbligatoriamente devono transitare non essendo prevista l'applicazione di alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto.

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA PER STABILIRE SE SIANO SODDISFATTI I REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) 853/2004 - (REV. 0)

L'A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l'obbligo di verificare che l'O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Regolamento (CE) 853/2004, Regolamento (CE) 852/2004, ec.).

Si è ritenuto pertanto opportuno inserire nella parte di linea guida rivolta all'A.C. talune specifiche indicazioni che possono risultare utili ed a supporto nell'attuazione dei controlli volti alla verifica della conformità delle attività sotto il controllo degli O.S.A. ai requisiti specifici di cui alla sezione VII, allegato II, del Regolamento (CE) 853/2004.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale, l'A.C. fa riferimento alla sezione rivolta all'OSA dove, nella parte di guida vengono date indicazioni in merito alle specifiche prescrizioni del Regolamento. E' obbligo dell'OSA dimostrare, con soddisfacimento dell'A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) 853/2004 – allegato III- SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
Per la verifica in ambito di controllo ufficiale in merito al rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX l'A.C. può fare riferimento alle esplicitazioni indicate nella sezione dedicata all'operatore del settore.
CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE
A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE
Guida Vedi sezione OSA
Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.
Guida Vedi sezione OSA Particolarità • Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari al ciclo di depurazione potenziale giornaliero, alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. È vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza opportuna protezione il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.
2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.
Guida FLUSSO DI ACQUA [CDM-CSM] Vedi sezione OSA

Particolarità

- Un livello di acqua sopra ai contenitori di carico dei molluschi sufficiente è stimato in circa 8 cm per i mitili cm e circa 3 cm per gli altri molluschi.
- Valutare se durante un ciclo di depurazione i M.B.V., all'interno di un bacino, sono rimossi e reimmessi; in tal caso il ciclo di depurazione deve essere ripetuto interamente.
- Per i sistemi a ciclo chiuso e a ciclo aperto si consiglia, generalmente, almeno un cambio completo di acqua nella vasca per ora. La percentuale di acqua che deve essere cambiata dipende dal tipo di impianto e dalla specie di molluschi depurata.
- Tutte le unità che compongono l'impianto di depurazione dovrebbero essere dotate di un flussometro in modo da misurare il flusso ad ogni ciclo di depurazione ed eventualmente aggiustato ai livelli ottimali in caso di spostamenti del suo valore oltre al limite riportato nel piano di autocontrollo dell'impresa alimentare.
- Il flusso dell'acqua dovrebbe essere misurato almeno tre volte per ogni ciclo di depurazione, (inizio, metà e fine del ciclo di depurazione). Valutare i limiti proposti e le azioni correttive in caso di superamento descritti nel Piano di Autocontrollo. In caso di superamento dei limiti il ciclo di depurazione deve essere ripetuto in condizioni di flusso ottimali.
- Le tubazioni dell'impianto di depurazione dovrebbero essere lavate ogni tre-quattro cicli di depurazione con detersivi e disinfettanti che devono essere accuratamente lavati al termine dell'utilizzo.

AERAZIONE [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

- L'aerazione dell'acqua può essere ottenuta attraverso la tubazione di immissione dell'acqua, oppure attraverso degli idonei sistemi a cascata. Nelle vasche statiche l'aerazione può essere invece garantita, se non sono presenti dei sistemi di aerazione specifici, svuotando le vasche almeno una volta nel corso del ciclo di depurazione e riempiendole nuovamente.

Il valore critico di ossigeno disciolto è di norma 5 mg/l.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che presenta i valori di ossigeno disciolto assoluto (mg/l) comparata con la % di ossigeno disciolto in acqua di mare con salinità pari a 35ppt e range di temperatura tra i 5 e 25 °C:

TEMPERATURA	% OSSIGENO DISCIOLTO					
° C	100	90	80	70	60	50
5	10.0 mg/l	9.0 mg/l	8.0 mg/l	7.0 mg/l	6.0 mg/l	5.0 mg/l
10	9.0 mg/l	8.1 mg/l	7.2 mg/l	6.3 mg/l	5.4 mg/l	4.5 mg/l
15	8.1 mg/l	7.3 mg/l	6.5 mg/l	5.7 mg/l	4.9 mg/l	4.0 mg/l
20	7.4 mg/l	6.6 mg/l	5.9 mg/l	5.2 mg/l	4.4 mg/l	3.7 mg/l
25	6.8 mg/l	6.1 mg/l	5.8 mg/l	4.2 mg/l	4.0 mg/l	3.4 mg/l

L'ossigeno disciolto viene misurato in tre punti della vasca (punto immissione acqua, centro del sistema, punto di svuotamento acqua).

TEMPERATURA ACQUA [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

SALINITÀ [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

il limite di salinità dovrebbe variare al massimo del 20% rispetto a quello della zona dalla quale sono stati raccolti i molluschi. Se nel corso del ciclo di depurazione la salinità o la temperatura dell'acqua oltrepassano i limiti fissati dal piano HACCP gli stessi valori devono essere riportati nei limiti previsti ed il tempo del ciclo di depurazione riparte dal tempo 0.

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che riporta i livelli di temperatura e salinità minima che consentirebbero una depurazione efficace:

	MINIMO SALINITA' (°/∞)	MINIMO TEMPERATURA (°C)
Ostrica concava *(Crassostrea gigas)*	20.5	8
Ostrica piatta *(Ostrea edulis)*	25.0	5
Mitili *(Mytilus spp.)*	19.0	5
Cuori *(Cardium spp.)*	20.0	7
Cannolicchi *(Ensis spp.)*	30.0	10
Vongole veraci *(Tapes decussatus)*	20.5	12
Vongole veraci *(Tapes semidecussatus)*	20.5	5

TORBIDITÀ DELL'ACQUA [CDM- CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

- Nel caso di utilizzo da parte dell'impianto di depurazione di un impianto di trattamento dell'acqua a raggi UV, il limite massimo di torbidità dell'acqua accettabile è 20 NTU. Si tenga ad ogni modo presente che già al di sopra dei 5 NTU l'attività di disinfezione dell'acqua da parte dei raggi UV subisce una diminuzione di efficacia.

pH DELL'ACQUA [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

- Un livello ottimale di pH dell'acqua di depurazione è compreso tra 7.0 e 8.4.

ILLUMINAZIONE [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo del sistema di depurazione, si ribadisce l'importanza di una fornitura sufficiente di acqua pulita con caratteristiche microbiologiche e fisico chimiche omogenee.

I principali sistemi di trattamento dell'acqua sono i seguenti.

- IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DELL'ACQUA. Gli impianti di pretrattamento dell'acqua, sono posti a monte dell'impianto di disinfezione dell'acqua, ed hanno l'obiettivo di ridurre la torbidità dell'acqua in entrata allo stabilimento prima della disinfezione della stessa. Gli impianti di pretrattamento operano attraverso due metodi:
  a. Impianto di sedimentazione: Gli impianti di sedimentazione sono normalmente utilizzati per gli impianti a ciclo chiuso e depositano un grande volume di acqua correlato con le dimensioni dell'impianto di depurazione. All'interno degli impianti di sedimentazione l'acqua non deve rimanere ferma nella vasca per più di 24 ore; in tal caso è opportuno prevedere un piccolo circuito di movimentazione dell'acqua che potrebbe essere attrezzato con un impianto di trattamento a raggi UV.
  b. Impianto di filtrazione: Gli impianti di filtrazione vengono utilizzati sia nei circuiti a ciclo chiuso che nei circuiti a ciclo aperto. I filtri di tali impianti possono essere costituiti da: a) sabbia, b) materiali di sintesi lavabili che non portano a crescita dei microrganismi e che possono, in alcuni casi, ridurre la presenza di microrganismi.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A RAGGI UV

Gli impianti di trattamento a raggi UV operano generalmente nella gamma della radiazione UVC tra i 200 ed i 280 nm (picco battericida alla lunghezza d'onda di 254 nm).

Il raggiungimento del trattamento UV viene garantita attraverso:

- il numero di W emessi dalla/e lampada/e (si consideri la potenza minima garantita dalla lampada prima della sostituzione della stessa, abitualmente l'80% della sua potenza massima);
- la dose minima di riferimento alla quale deve essere sottoposta l'acqua da trattare (pari a 10 $mW/cm^2/sec$). La misura della dose di raggi UV alla quale è stata sottoposta l'acqua può essere misurata per via teorica sulla base della dose fornita, del flusso e degli eventuali fattori limitanti l'azione de raggi UV, oppure per via strumentale sulla base della reale dose di radiazione somministrata;
- il flusso di acqua in corrispondenza dell'impianto di trattamento dell'acqua;
- verifica della corretta accensione della lampada UV (es. luce esterna che testimonia il funzionamento della lampada, pulsante su on, etc.).

Costituiscono fattori limitanti al trattamento UV dell'acqua:

- torbidità dell'acqua – limite massimo tollerato per tale impianto è generalmente di 20 NTU;
- presenza di materiale organico ed inorganico disciolto nell'acqua;
- stato di pulizia dell'impianto – può filtrare parte della radiazione;
- flussometro installato in prossimità dell'impianto può fare ristagnare dell'acqua al suo interno che non passerà attraverso il sistema di trattamento a raggi UV;
- diminuzione della potenza della lampada – si consideri che la lampada ha una durata massima entro la quale garantisce la potenza minima necessaria alla disinfezione dell'acqua. La durata della lampada dichiarata dal produttore si riferisce normalmente ad un utilizzo della lampada continuo e quindi nelle condizioni normali la sua durata è in realtà inferiore (la continua accensione e spegnimento della lampada riduce la "vita" della lampada). Per stabilire le frequenze di intervento/ricambio l'OSA dovrebbe possedere un sistema si registrazione del numero di ore di utilizzo della lampada.

IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE

Vedi sezione OSA

Particolarità

Porre attenzione al dosaggio dell'ozono: quantitativi di ozono superiori ai 0,5 mg/l possono comportare la formazione eccessiva di bromati. L'ozono residuo nell'acqua può ridurre l'attività fisiologica di filtrazione dei molluschi. L'ozono viene utilizzato ad una concentrazione non superiore ai 0,5 mg/l per trattamenti dell'acqua per periodi di tempo superiori ai 10 minuti.

IMPIANTO DI CLORAZIONE

Vedi sezione OSA

Particolarità

La clorazione viene generalmente effettuata prima dell'introduzione nella vasca di depurazione introducendo 2-3 mg/l di cloro libero per un tempo di contatto con l'acqua superore ad un'ora. Al fine di garantire l'efficienza della depurazione il cloro libero dovrebbe essere contenuto ad un livello inferiore a 0,1 mg/l

IODOFORI

Vedi sezione OSA

FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI [CDM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:

1. temperatura almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
2. salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine)**;**
3. flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
4. impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida

DENSITA' DI CARICO [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

Allo scopo l'A.C. può utilizzare la tabella di riferimento di seguito proposta, per valutare l'efficacia del processo di depurazione sulla base dei fattori che influenzano il processo depurativo.

	Densità di carico
Ostriche *(Crassostrea gigas, Ostrea edulis)*	530 animali/m^2
Mitili *(Mytilus spp.)*	50 Kg/m^2
Vongole veraci *(Ruditapes spp.)*	50 Kg/m^2
Cuori *(Cardium spp.)*	50 Kg/m^2
Cannolicchi *(Ensis spp.)*	60 Kg/m^2

Integrazione regionale

L'Az. ULSS valuta la densità di carico dell'impianto in funzione delle caratteristiche tecnologiche dello stesso e della documentazione relativa alla validazione del processo depurativo effettuata dall'OSA, nonché di apposite verifiche implementate dalla stessa A.C. (es. campionamenti per verificare l'efficacia depurativa, etc.)

Prosecuzione guida

REQUISITI MICROBIOLOGICI [CDM-CSM]

MOLLUSCHI

Vedi sezione OSA

ACQUA DI MARE PULITA

Vedi sezione OSA

Particolarità

Per valutare l'acqua di mare pulita vengono di norma effettuate analisi in ingresso all'impianto per il parametro coliformi fecali o E. Coli) su base almeno settimanale. Il campionamento viene effettuato in maniera asettica ed il metodo di riferimento per l'analisi è quello indicato nella norma UNI EN ISO 9308

La frequenza dell'analisi può essere ridotta in considerazione di:

- ricorso ad acqua potabile;
- captazione di acqua di mare da zone di produzione classificate. Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale;
- dati storici di analisi e/o dei dati dell'acqua del punto di captazione che consentono una riduzione in considerazione del rischio.

Nel caso di non conformità microbiologiche rilevate in autocontrollo o nel corso del controllo ufficiale (incluse notifiche RASFF), l'OSA avvia uno specifico piano di campionamento microbiologico per valutare l'efficienza dell'intero impianto o, se del caso, della parte di impianto coinvolta. Un piano correttamente avviato dovrebbe prevedere un controllo sui medesimi 5 lotti in entrata ed in uscita.

[CDM]

I lotti in entrata dovrebbero provenire da zone classificate ad alta probabilità di contaminazione.

Al fine di effettuare le opportune valutazioni si considerano come similari ai fini della depurazione i bacini la cui

differenza tra la dimensione fisica e la velocità del flusso del prodotto è inferiore al 10%. La depurazione in bacini non similari deve essere verificata separatamente per ognuno di essi.

Integrazione regionale

L'Az. ULSS programma, nell'arco dell'anno solare, almeno un campione per la verifica del processo di depurazione per singola specie per CDM ricadente nel proprio territorio. Tale verifica prevede l'effettuazione di un campione prima dell'immissione in vasca di depurazione e un campione al termine del processo di depurazione su prodotto depurato pronto all'immissione al consumo. Al fine di correlare i risultati analitici i MBV dovranno riguardare il medesimo lotto di produzione.

La programmazione deve considerare la valutazione e la categorizzazione del rischio degli OSA.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [CDM]

Vedi sezione OSA

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [CDM]

Vedi sezione OSA

Particolarità

I contenitori, utilizzati per riporre i M.B.V. all'interno dei bacini, devono essere mantenuti sopraelevati dal fondo della vasca o da altri supporti di almeno 2,5 cm al fine di consentire il corretto flusso di acqua e la sedimentazione dei detriti o prodotti del metabolismo (es. pesudofeci).

Le attrezzature o i supporti devono essere posizionati parallelamente allo stesso. I contenitori devono essere collocati nel bacino in modo che il flusso d'acqua passi attraverso i contenitori e non attorno agli stessi.

Lo spazio minimo necessario alla corretta funzionalità dei M.B.V. (apertura valve) in caso di sovrapposizione di più contenitori è orientativamente in 3 cm, ad eccezione dei mitili per i quali è attorno agli 8 cm.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

Guida [CDM-CSM]

Vedi sezione OSA

B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE

Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

Guida [CDM-CSM]

FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI

Vedi sezione OSA

Particolarità

Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione:

- temperatura - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine);
- impianti di trattamento dell'acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.

Guida

Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. E' vietata la detenzione di M.B.V. all'esterno dello stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:
a) una zona di produzione di classe A;
b) una zona di stabulazione;
c) un centro di depurazione;
o
d) un altro centro di spedizione.

4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

Guida

Vedi sezione OSA

Particolarità

Ai fini della verifica in merito alla destinazione dei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere presi in esame e messi in correlazione il lotto di produzione, i registri di carico e scarico, l'identificazione del prodotto correlata con gli obblighi di rintracciabilità di cui all'art. 18 del Reg. 178/2002, i documenti fiscali e i documenti di trasporto.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.
1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.
2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:
a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;
b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;
c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;
d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;
e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.
2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

Guida

Vedi sezione OSA

CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

Guida

Vedi sezione OSA

2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:
a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida

Vedi sezione OSA

In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto» .

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida

Vedi sezione OSA

CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI
1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.
2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

Guida

Vedi sezione OSA

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.
2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.
3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.
4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:
a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;
o
b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE - (REV. 0)

Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
ALLEGATO III

SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.

Guida

In considerazione delle caratteristiche peculiari dei molluschi bivalvi e dei rischi ad essi connessi, nonché ai sensi del punto 1, capitolo I, sezione VII del Regolamento (CE) 853/2004, non è applicabile alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore finale o ai dettaglianti o esercizi di somministrazione locali per la fornitura diretta al consumatore finale. Pertanto, l'OSA che alleva/raccoglie M.B.V., echinodermi, tunicati o gasteropodi marini, pur figurando come imprenditore agricolo, non può effettuare alcuna attività di vendita diretta, poiché obbligatoriamente deve conferire tutta la produzione ad un C.S.M., C.D.M. o stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione delle acque di produzione.

Le presenti linee guida non sono applicabili ai pettinidi raccolti in zone non classificate in quanto considerati analoghi ai prodotti della pesca. Fatti salvi i requisiti generici definiti dal Regolamento 852/2004 e dalle parti altre applicabili del Regolamento 853/2004, di seguito viene fornita guida per le norme specifiche in materia di igiene previste per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati ed i gasteropodi marini vivi, contenute nell'allegato III, sezione VII al Regolamento (CE) 853/2004 .

Fino a quando non vi sarà un provvedimento in merito ad esclusioni o deroghe dal campo di applicazione la presente linea guida si applica anche a tunicati, echinodermi e tunicati.

2. I capitoli da I a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione che l'autorità competente ha classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004. Il capitolo IX si applica ai pettinidi raccolti fuori da queste zone.
3. I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al dettaglio.
4. I requisiti della presente sezione integrano quelli fissati nel regolamento (CE) n. 852/2004:
a) nel caso di operazioni che hanno luogo prima che i molluschi bivalvi vivi arrivino a un centro di spedizione o a un centro di depurazione, integrano i requisiti fissati nell'allegato I del presente regolamento;
b) nel caso di altre operazioni, integrano i requisiti fissati nell'allegato II del presente regolamento.

CAPITOLO I: REQUISITI GENERALI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Guida

I molluschi confezionati da un centro spedizione o centro di depurazione possono essere commercializzati in stabilimenti riconosciuti per l'attività di trasformazione e/o lavorazione di prodotti della pesca ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 purchè siano garantiti i criteri di sicurezza alimentare ed i limiti stabiliti dal capitolo V.

Depositi frigorifero riconosciuti e stabilimenti registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per l'attività di deposito all'ingrosso di prodotti della pesca in confezione, possono commercializzare esclusivamente M.B.V. confezionati da un centro spedizione.

1. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione a norma del capitolo VII.

2. Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di molluschi bivalvi vivi solo se sono soddisfatti i requisiti documentali di cui ai punti da 3 a 7.

3. In caso di trasferimento da uno stabilimento all'altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il lotto dal momento dell'invio fino a quello dell'arrivo al centro di spedizione o di trasformazione.

4. Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento ricevente e deve contenere almeno le indicazioni specificate in appresso.

Guida

Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

Integrazione regionale

Il Documento di Registrazione (DdR), deve essere compilato per le parti relative al produttore/raccoglitore/capo barca preferenzialmente al termine delle operazioni di raccolta e comunque prima che il prodotto lasci il punto di sbarco in modo tale che sia effettivamente identificata con precisione la zona di raccolta.

L'esattezza delle informazioni permette ad un operatore di collegare il proprio fornitore con il cliente per documentare gli scambi commerciali e/o di distribuzione dei M.B.V. ai fini della tracciabilità del prodotto (Reg. 178/02); a tal fine è indispensabile che il DdR sia compilato in tutte le sue parti sia da parte dell'OSA della produzione primaria che da quello della produzione post primaria. Se la zona di produzione di classe A, è interessata a provvedimenti temporanei per non conformità microbiologiche, che obbligano a sottoporre i MBV al trattamento di depurazione, l'OSA deve indicarlo nell'apposita sezione del D.d.R.

Quanto sopra riportato implica che l'O.S.A. dovrà mettere in atto un sistema che preveda la raccolta, la registrazione e l'archiviazione dei dati prodotti nelle fasi di attività dell'impresa onde mantenere uno storico relativo alle operazioni svolte all'interno della azienda e fuori della stessa. L'attività di verifica dei dati registrati risulta pertanto uno degli elementi del controllo ufficiale di cui al Reg. 882/04.

Il modello di D.d.R. è riportato nella Parte quarta, Documento 4.

a) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un'area di produzione, il documento di registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
i) identità e indirizzo del produttore;
ii) data di raccolta;
iii) ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure con un numero di codice;
iv) status sanitario della zona di produzione;
v) specie di molluschi e quantità ispettiva;
e
vi) destinazione del lotto.
b) In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di stabulazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:
i) ubicazione della zona di stabulazione;
e
ii) durata della stabulazione.
c) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione, il documento di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:
i) indirizzo del centro di depurazione;
ii) durata della depurazione;
e
iii) date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.

Guida

Informazioni contenute nel D.d.R., rispetto alle diverse fasi della filiera:

1) da Zona di Produzione verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- identità e indirizzo del produttore ;
- data di raccolta ;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;
- destinazione del lotto

2) da Zona di stabulazione verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- identità e indirizzo del produttore ;
- data di raccolta ;
- ubicazione della zona di stabulazione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- durata della stabulazione
- specie di molluschi e quantità ispettiva;
- destinazione del lotto

3) da C.D.M. verso C.D.M. – C.S.M. – Stabilimento di trasformazione

- indirizzo del centro di depurazione e numero riconoscimento CE;
- identità e indirizzo del produttore ;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice;
- status sanitario della zona di produzione;
- date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;

- durata della depurazione;
- destinazione del lotto.

4) M.B.V. in uscita da C.S.M.

- indirizzo del centro di spedizione e numero riconoscimento CE;
- ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile oppure con un numero di codice/ lotto .....**;**
- status sanitario della zona di produzione;
- data in cui il lotto e' entrato nel centro di spedizione
- specie di molluschi e quantità ispettiva ;
- destinazione del lotto.

5. Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

6. Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registrazione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall'invio o dalla ricezione (o per il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).

7. Tuttavia se:
a) il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i molluschi bivalvi vivi;
e
b) un'unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione,
i documenti di registrazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.

Integrazione regionale

Il sistema di rintracciabilità proposto dall'OSA deve essere tale da permettere l'identificazione della zona di raccolta a partire dal prodotto finito.

CAPITOLO II: REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

A. REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1. I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare - come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida

La prima fase che porta alla classificazione di una zona di produzione/stabulazione consiste nell'identificare le persone interessate ad esercitare l'attività ed i confini della zona stessa; per tale ragione gli interessati alla classificazione dovranno inoltrare la richiesta secondo il fac-simile proposto in allegato II alle presenti Linee Guida. Nello spirito della collaborazione tra Autorità Competente ed operatore del settore alimentare, così come citato nel Regolamento 854/2004 Allegato II capo II lettera A ed F, è necessario che l'A.C. venga a conoscenza di tutte le possibili informazioni relative alla zona, ai sistemi proposti ed alle modalità di gestione della produzione.

Integrazione regionale

Gli operatori che effettuano la **produzione primaria** sono soggetti a **registrazione** da parte dell'Autorità competente e sono tenuti a rispettare i requisiti generali di igiene dell'allegato I del Reg. 852/04, di seguito riportati, nonché i requisiti specifici riportati nel Reg. 853/2004 .

1) rispettare i requisiti di igiene dei prodotti di origine animale;

2) osservare la corretta tenuta delle registrazioni

Per il rispetto dei punti di cui sopra, gli OSA che lavorano nella fase primaria, devono pertanto:

- ☑ adottare le misure igienico-sanitarie per tenere puliti gli impianti di raccolta e allevamento, le attrezzature di supporto alla pesca, i veicoli e le imbarcazioni,
- ☑ utilizzare acqua potabile e/o pulita,
- ☑ assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei M.B.V. sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari,
- ☑ evitare la contaminazione da parte di animali ed insetti nocivi,
- ☑ prevenire la propagazione delle malattie ai sensi del D.Lgs n. 148/2008
- ☑ tenere conto dei risultati delle analisi di laboratorio

Gli operatori sono tenuti a **conservare le registrazioni**, relativamente alle misure adottate per il controllo dei pericoli, per un periodo di 12 mesi e metterle a disposizione dell'autorità competente e dell'acquirente della merce qualora vi sia esplicita richiesta.

Le registrazioni richieste sono:

- ☑ risultati dei campionamenti effettuati sugli animali o sull'acqua che abbiano rilevanza sulla salute umana e sulla sicurezza alimentare;
- ☑ le segnalazioni dei controlli effettuati sugli animali o sui prodotti di origine animale.

Particolare attenzione viene riservata dalla normativa comunitaria ai manuali di corretta prassi igienica, per incoraggiare l'uso di procedure sanitarie specifiche e dei requisiti di igiene nell'ambito della produzione primaria. Il Reg. 854/04 art. 1 comma 3, lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare che, nell'ambito delle corrette prassi igieniche sono tenuti all'individuazione dei pericoli con conseguente attuazione di adeguate procedure, preferibilmente documentate, finalizzate a garantire la salubrità dei prodotti. Sono elencati di seguito i principali pericoli che dovrebbero essere considerati in produzione primaria:

- ☑ contaminazione per presenza di microrganismi, tossine, metalli pesanti (es. piombo, mercurio, cadmio), contaminanti ambientali (diossine, IPA, etc.), elementi radioattivi (es. Iodio^{131});
- ☑ contaminazioni derivanti da rifiuti biologici e non, fertilizzanti, fitosanitari, etc.

Quanto sopra riportato implica che l'O.S.A. dovrà mettere in atto un sistema che preveda la raccolta, la registrazione e l'archiviazione dei dati prodotti nelle fasi di attività dell'impresa onde mantenere uno storico relativo alle operazioni svolte all'interno della azienda e fuori della stessa.

Prosecuzione guida

Per tale motivo, ed al fine di dare la possibilità all'A.C. di individuare le migliori strategie per la classificazione e per il successivo monitoraggio delle zone di produzione/stabulazione classificate è che contestualmente alla richiesta di classificazione vengano fornite all'A.C., una serie di informazioni indispensabili al corretto espletamento della procedura di classificazione a seconda che si tratti di:

1) nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è mai

stata oggetto di classificazione;

2) zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa;

NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN'AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE

A. copia dell'autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall'Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali).

B. planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l'operatore deve comunque dare l'indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato.

C. copia della carta nautica con indicazione dell'ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente.

D. copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato;

E. copia della dichiarazione di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non registrata la DIA dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività.

F. relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento a:

   i. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

   ii. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;

   iii. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);

   iv. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;

   v. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;

   vi. imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione

   vii. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

   viii. manuale di corretta prassi igienica (se adottato)

Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

Nell'ambito della relazione l'impresa, se ne è a conoscenza ed in virtù della auspicata collaborazione con l'A.C. (Reg. 854/2004 All. Cap.) fornirà informazioni relativamente a:

1. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;
2. foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;
3. descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l'interessato è a conoscenza in base all'elenco di seguito riportato;
4. descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
5. descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;
6. descrizione biologica: (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;
7. altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza;

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco delle principali fonti di contaminazione.

	FONTE DI CONTAMINAZIONE DA CONSIDERARE NELLA RELAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3
I	Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali
II	Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)
III	Scarichi di piena di fogne congiunte
IV	Fosse settiche/pozzi di dispersione
V	Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti
VI	Aree industriali
VII	Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VIII	Scoli di piena, acque meteorologiche
IX	Terreno rurale con animali domestici
X	Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)

CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN'AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA.

L'impresa ha già fornito in precedenza una serie di informazioni ai fini della classificazione della zona di produzione (vedi precedenti punti da A a F); ciò nonostante nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all'interno di una zona di produzione già classificata, l'impresa dovrà fornire informazioni supplementari all'A.C., tali da consentire una corretta valutazione della zona.

Le informazioni da fornire all'A.C. sono relative a:

A) planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell'ubicazione della nuova specie all'interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore.

B) relazione descrittiva esaustiva dell'area e della nuova attività contenente:

i. localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;
ii. disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio;
iii. tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali;
iv. modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata;
v. modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi;
vi. ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata);
vii. attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione);
viii. indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti;
ix. adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l'implementazione delle pratiche lavorative.

Gli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) dovranno essere firmate in originale dal richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato.

L'OSA deve compilare il D.d.R prima che il prodotto lasci la zona di produzione/stabulazione da cui sono stati raccolti i M.B.V..

Il D.d.R. è compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

Integrazione regionale

Gli OSA siti nella Regione del Veneto sono tenuti, nello spirito delle presenti linee guida, alla compilazione del D.d.R. in triplice copia. La terza copia dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, all'Azienda U.L.S.S. del Veneto competente per territorio, ai fini del controllo ufficiale sull'OSA.

2. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V.

3. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

4. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo.

5. Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V. Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento per l'eliminazione dei microrganismi patogeni (se del caso, previa asportazione di sabbia, fanghi o muco nello stesso o in altro stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono i seguenti:
a) trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi;
e
b) trattamenti termici comprendenti:
i) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;
ii) cottura, da 3 a 5 minuti, in un contenitore chiuso la cui temperatura sia compresa fra 120 e 160 °C e la pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2, con successiva sgusciatura nonché congelamento della carne a – 20 °C al centro della massa;
iii) cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui siano rispettati i requisiti di cui al punto i), per quanto riguarda il tempo di cottura e la temperatura interna della carne dei molluschi. Deve essere utilizzata una metodologia convalidata. Devono essere definite procedure basate sui principi del sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.

Guida

Possono essere commercializzati M.B.V. presso centri di trasformazione che utilizzano i suddetti trattamenti tecnologici con garanzia di una riduzione delle biotossine algali, ai livelli previsti dalla normativa.

Nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal capitolo V del Regolamento 853/2004 e dal regolamento (CE) 2073/05. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.

6. Gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.

B. REQUISITI PER LA RACCOLTA E IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO
Gli operatori del settore alimentare che raccolgono molluschi bivalvi o li manipolano immediatamente dopo la raccolta, devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, o cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. In particolare gli operatori del settore alimentare:
a) devono proteggere in modo adeguato i molluschi bivalvi da compressioni, abrasioni o vibrazioni;
b) non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive;
c) non devono immergere nuovamente i molluschi bivalvi vivi in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente;
d) se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare unicamente le zone che l'autorità competente ha definito di classe A.

2. I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace contro la contaminazione.

C. REQUISITI PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
Gli operatori del settore alimentare che procedono alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare soltanto le zone riconosciute dall'autorità competente per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione.
2. Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. In particolare, gli operatori del settore alimentare:
a) devono usare tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione che permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;

b) non devono procedere alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ad una densità che ne impedisca la depurazione;
c) devono immergere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione della temperatura dell'acqua, periodo che non può essere inferiore a due mesi salvo qualora l'autorità competente decida altrimenti sulla scorta dell'analisi di rischio dell'operatore del settore alimentare;
e
d) nell'ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema «tutto dentro, tutto fuori» in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente.
3. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di stabulazione devono tenere a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Guida

Il prodotto raccolto da zone di stabulazione deve essere accompagnato da D.d.R. che viene compilato e rilasciato a cura degli operatori del settore alimentare, i quali devono prevedere nell'ambito delle loro registrazioni (produzione primaria) o nel piano di autocontrollo un sistema oggettivo e verificabile di gestione dei D.d.R (numerazione, registrazione, conservazione per 12 mesi, modalità di rilascio e di trasmissione, ecc.), valido ai fini della rintracciabilità. Il D.d.R deve essere redatto almeno in duplice copia di cui una resta all'operatore del settore alimentare che cede il prodotto e l'altra copia viene trasmessa, contestualmente alla merce, al destinatario. Fermo restando il rispetto da parte dell'OSA degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui il titolare di una zona di stabulazione è anche titolare di un CSM la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di D.d.R.

In relazione a quest'ultimo aspetto le Regioni, nello spirito del Regolamento e senza creare ostacolo allo scambio con le altre Regioni, disciplineranno le modalità organizzative ritenute più idonee alle specifiche realtà territoriali.

Integrazione regionale

Gli OSA siti nella Regione del Veneto sono tenuti, nello spirito delle presenti linee guida, alla compilazione del D.d.R. in triplice copia. La terza copia dovrà essere trasmessa, nel più breve tempo possibile, all'Azienda U.L.S.S. del Veneto competente per territorio, ai fini del controllo ufficiale sull'OSA.

CAPITOLO III: REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

Guida

I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al Capitolo III, "Requisiti strutturali"; tali voci sono individuate dal riferimento [CDM-CSM].

1. Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.

Guida [CDM-CSM]

L'area adiacente lo stabilimento sulla terraferma deve essere sufficientemente protetta da inondazioni che possono verificarsi a seguito di normali flussi di marea, condizioni meteo marine avverse (es. mareggiate), dallo scolo delle acque dalle zone circostanti. L'area adiacente lo stabilimento deve essere opportunamente pavimentata o realizzata in modo da evitare le contaminazioni dei M.B.V., attrezzature e materiali in uso presso lo stabilimento.

2. I bacini e i serbatoi per l'acqua devono soddisfare i seguenti requisiti:

Guida [CDM-CSM]

Alla voce bacini o vasche si devono intendere anche tutte le attrezzature (es. bins) realizzate per il trattamento

dei M.B.V.

a) le superfici interne devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facili da pulire;

Guida [CDM-CSM]

I bacini e i serbatoi dell'acqua destinata alla depurazione/rifinitura devono essere realizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento 852/04 "per le attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti".

In linea generale i bacini, i serbatoi e le tubazioni dovranno essere realizzati con materiale in grado di resistere alla corrosione e non devono, nelle condizioni di salinità operative, cedere elementi che possono compromettere la vitalità dei molluschi (es. evitare tubazioni in rame, etc.).

b) devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell'acqua;

Guida [CDM-CSM]

I bacini di depurazione dovrebbero avere un rapporto tra lunghezza e larghezza tale da evitare che il flusso di acqua possa originare dei punti ciechi all'interno della vasca.

La base bacino dovrebbe avere una pendenza verso il punto di drenaggio tale da permette un deflusso completo dell'acqua e consentire, alla fine del ciclo depurativo, il completo lavaggio dei residui della depurazione (conchiglie, pseudofeci, fango, etc.). E' auspicabile che il bacino presenti due distinti punti di drenaggio:

1. drenaggio ausiliario per il lavaggio finale (da qui in avanti **drenaggio ausiliario**) – largo e posizionato sul fondo.
2. drenaggio per l'uscita dell'acqua nel corso del ciclo di depurazione (da qui in avanti **punto di drenaggio**) – commisurato al flusso di acqua nel ciclo di depurazione e sopraelevato dal fondo, in modo da evitare la rispensione dei residui della depurazione.

c) i punti di alimentazione dell'acqua devono essere situati in modo da evitare contaminazioni nell'approvvigionamento idrico.

Guida [CDM-CSM]

Il quantitativo di acqua di mare pulita o resa tale deve essere sufficiente a garantire l'attività di depurazione/rifinitura presso lo stabilimento sulla base della dimensione dei bacini, tipologia di impianto (ciclo chiuso, etc.) e numero di cicli di trattamento.

In caso di acqua fornita da rete idrica (acqua potabile), la temperatura ed i requisiti microbiologici e chimico fisici sono generalmente costanti. L'aggiunta di sale o miscele di sali al fine di costituire "acqua di mare pulita resa tale" deve conseguire alla declorazione dell'acqua potabile.

In caso di captazione di acqua di mare pulita o di acqua pulita, la qualità della stessa può risentire di:

- sbalzi di temperatura in relazione alla stagionalità;
- variazioni della salinità (e torbidità) sulla base dello stato tidale (alta marea → maggiore salinità;) ed in concomitanza con la piena di fiumi;
- presenza di fioriture algali;
- fonti di pressione antropica che possono influenzare le caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'acqua (vicinanza a zone interessate da attività commerciali, attività cantieristiche, zone di balneazione, ecc);
- condizioni meteo marine sfavorevoli;
- posizione del tubo di aspirazione acqua – una posizione troppo superficiale può risentire di effetti di stratificazione con variazioni di salinità; di contro, una posizione troppo in vicinanza del fondo può risentire

della captazione di sedimenti in seguito a mareggiate o forti correnti;

- posizione dei tubi di scarico dell'acqua di processo – lo scarico delle acque reflue deve essere ubicato ad una distanza tale da non pregiudicare la qualità dell'acqua in entrata.

In caso di utilizzo di acqua di mare pulita l'OSA deve dare garanzie del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dell'acqua ed in particolare in relazione a:

- periodicità dei controlli dell'acqua in entrata e uscita;
- fonti di inquinamento che possono influenzare negativamente le caratteristiche;
- non conformità ed ordinanze di sospensione di raccolta della zona di produzione posti in vicinanza al punto di captazione;

Le tubazioni devono essere realizzate in modo da prevenire ogni connessione tra l'acqua pulita e potabile pressurizzata e l'acqua non potabile o non pulita (sifonaggio, non ritorno dell'acqua, etc.).

Per la restante tipologia di acqua utilizzata nello stabilimento si fa riferimento agli specifici requisiti normativi del settore.

3. Inoltre, nei centri di depurazione, i bacini devono essere adatti al volume e al tipo di prodotto da depurare.

Guida

[CDM-CSM]

I bacini devono essere dimensionati sulla base del quantitativo di prodotto che lo stabilimento intende lavorare per ogni ciclo di trattamento, della specie di M.B.V. che si intende trattare e del numero di cicli programmati.

[CDM]

Il volume e la tipologia dei bacini di depurazione, così come le attrezzature ad esse correlate (contenitori in cui vengono collocati i M.B.V., etc.) devono essere dimensionate prendendo in considerazione:

- la specie che si intende depurare;
- la provenienza dei molluschi da depurare (potenziale carico inquinante);
- il rapporto molluschi/acqua dell'impianto di depurazione;
- la densità di carico prevista in relazione alla specie;
- la tipologia di trattamenti dell'acqua (sedimentazione, filtri, clorazione, lampade UV, ecc.);
- la velocità del flusso di acqua nell'impianto;
- la tipologia di attrezzature utilizzate per il carico dei molluschi nei bacini;
- la tipologia di impianto di depurazione (bins, ciclo chiuso/aperto, etc.).

CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

Guida

I centri di spedizione che effettuano attività di rifinitura devono considerare le pertinenti voci della guida riportate al Capitolo IV lettera A, "Requisiti di igiene per i Centri di depurazione"; tali voci sono individuate dal riferimento [CDM-CSM].

A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE

Guida

[CDM]

In considerazione delle operazioni che vengono svolte all'interno di un C.D.M. dovranno essere considerati, da

parte dell'OSA, le fasi che portano alla realizzazione del prodotto finito. Pertanto, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, l'OSA dovrà effettuare le opportune valutazioni in merito al processo produttivo, dando evidenza delle valutazioni effettuate e dei criteri adottati per garantire il prodotto finito.

Solo a titolo esemplificativo si riportano di seguito un elenco delle fasi produttive di una specie di M.B.V. presso un C.D.M.:

Ricevimento → Stoccaggio → Lavaggio → Sbissatura → Cernita → Immissione in contenitori → Immissione in bacino di depurazione → Rimozione dal bacino di depurazione → Lavaggio → Cernita (vivi/morti) → Calibratura → Confezionamento → Stoccaggio → Invio al CSM

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.
1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

Guida

[CDM-CSM]

Soprattutto nel caso dei mitili allevati, le cime e le reti (reste) sono tali da consentire un accumulo, nel tempo, di detriti e fango intorno ad esse; con la crescita i molluschi tendono poi ad avvolgersi intorno alle cime la cui pulizia risulta essere difficile.

Nel caso delle ostriche, allevate con sistema a poches o lanterna, i detriti, fango e sedimenti tendono ad accumularsi sulla superficie delle valve senza eccessiva adesione; in questo caso può essere invece più frequente la presenza di alghe adese sulle valve che possono essere rimosse con maggiore difficoltà dall'operatore. Per quanto concerne le specie bentoniche raccolte da banchi naturali, può esservi di norma la presenza di sabbia e/o detriti.

La rimozione grossolana e fine di tali potenziali contaminanti dovrà essere effettuata con l'ausilio di acqua pulita e le operazioni dovranno essere condotte in modo tale da evitare la contaminazione del prodotto.

Le operazioni di pulizia con acqua pulita dovranno essere effettuate in zone dedicate, tali da non permettere la contaminazione del prodotto già pulito; la zona per la pulizia deve consentire un adeguato deflusso dell'acqua di lavaggio (es. griglie) e dei residui indesiderati (fango, sabbia, detriti, ecc.).

La pulizia del prodotto può essere effettuata anche in bacini che, di norma, sono diversi da quelli utilizzati per la depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario effettuare le operazioni di pulizia in bacini ove non sia presente prodotto in depurazione e, al termine delle operazioni, sarà necessaria l'attuazione di una procedura di pulizia prima del loro riutilizzo. Tale fase dovrà essere descritta in modo esaustivo nel Piano di autocontrollo.

I M.B.V. devono essere manipolati e stoccati in modo da:

- evitare inutili traumi ed eccessive vibrazioni;
- non esporli a temperature che possono diminuirne la vitalità o consentire la proliferazione batterica.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

Guida

[CDM]

Principale obiettivo del processo di depurazione è quello di ridurre, fino ai livelli stabiliti nei critieri di sicurezza alimentare del Regolamento (CE) 2073/2005 i contaminanti microbiologici (E. coli, Salmonella spp.); per le

biotossine algali e contaminanti chimici i trattamenti di depurazione hanno invece un'efficacia inadeguata. Nel caso specifico della depurazione è importante che l'OSA tenga conto dei livelli della contaminazione microbica dei M.B.V., non valutata solo in relazione alla classe di appartenenza della zona di produzione, in modo da garantire un adeguato ed efficace trattamento.

[CDM-CSM]

Nelle tecniche di manipolazione in uso è importante che vengano applicati i concetti base dell'igiene della produzione, onde evitare le contaminazioni crociate dei prodotti lavorati (es. tutto dentro tutto fuori). Di seguito vengono riportate alcune informazioni che possono essere utili nella valutazione del sistema di produzione e negli elementi da considerare nel piano di autocontrollo.

Flusso di acqua [CDM-CSM]:

Un adeguato flusso di acqua all'interno del bacino è necessario per assicurare che il materiale derivante dal trattamento (feci e pseudofeci) sia adeguatamente asportato dai molluschi.

Il livello dell'acqua sopra ai contenitori di carico dei M.B.V. deve essere sufficiente a garantire che gli stessi rimangano immersi sotto al livello dell'acqua per l'intero ciclo di trattamento.

Il flusso d'acqua all'interno dell'impianto non deve avere origine dal fondo del bacino e deve essere tale da:

- prevenire la formazione di derivati del metabolismo dei molluschi che possano inibire la normale attività degli stessi;
- garantire un adeguato livello di ossigenazione dell'acqua;
- permettere il deposito del materiale fecale;
- non permettere la risospensione del materiale che si è depositato sul fondo del bacino.

I sistemi di immissione e deflusso di acqua nel bacino devono consentire il corretto flusso di acqua tra i contenitori in cui vengono collocati i M.B.V.. Particolare attenzione deve essere posta ai sistemi di sviluppo dei bins in orizzontale o verticale dove il flusso dell'acqua in entrata e in uscita può essere diverso se non propriamente regolamentato tra i vari livelli (disposizione verticale) o distanze tra bacini (disposizione orizzontale). È opportuno effettuare la misurazione del flusso dell'acqua nei punti più critici dell'impianto.

I molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino o da ogni parte interconnessa al sistema (che condivide lo stesso sistema di ricircolo dell'acqua o che condivide la stessa acqua se è un circuito aperto) nel corso del trattamento.

Le pompe utilizzate per l'immissione dell'acqua nel bacino devono essere di sufficiente portata e devono consentire di ottenere il flusso di acqua ottimale per il trattamento.

Al termine del ciclo di trattamento lo svuotamento del bacino deve seguire la direzione opposta del flusso d'acqua al fine di evitare la risospensione di materiale fecale depositato..

Nello svuotamento del bacino i molluschi di norma vengono rimossi solo quando tutti i M.B.V. risultano non più immersi nell'acqua. Al termine del trattamento il bacino viene di norma completamente svuotato e lavato con la rimozione accurata di tutti i residui; al termine del lavaggio non devono rimanere residui di detersivi o disinfettanti.

Al termine del ciclo di trattamento i M.B.V. devono essere risciacquati con acqua potabile o acqua di mare pulita al fine di rimuovere gli eventuali materiali solidi che possono rimanere adesi (pseudofeci, etc.).

In caso di più bacini posti tra loro in parallelo, il flusso di acqua deve essere realizzato in modo tale da non consentire la contaminazione crociata tra di essi; qualora vi siano sovrapposizioni di bacini (es. sistema a bins verticale), il flusso deve essere realizzato in modo tale da non permettere il passaggio di pseudofeci e fango dal bacino superiore a quello sottostante.

Aerazione [CDM-CSM]:

Al fine di assicurare l'attività fisiologica dei molluschi, nel bacino deve essere garantito un adeguato livello di ossigeno disciolto nell'acqua. L'OSA dovrà adottare idonei sistemi per garantire la corretta ossigenazione.

I sistemi di aerazione non devono essere orientati direttamente sui M.B.V., né favorire la risospensione del materiale depositato sul fondo del bacino.

Il livello di ossigeno disciolto dell'acqua nel corso del ciclo di trattamento è di norma correlato con:

- la temperatura;
- la salinità;
- il flusso
- la specie e quantità di M.B.V..

Temperatura acqua [CDM-CSM]:

ha un ruolo fondamentale nel trattamento dei M.B.V. in quanto permette il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche. La concentrazione dei diversi microrganismi nel tempo, la loro moltiplicazione e sopravvivenza può dipendere anche dalla temperatura del mezzo in cui si trovano (acqua, muco, pseudofeci, fango); in base alla tipologia di impianto, è pertanto necessario che venga assicurato un corretto mantenimento della temperatura dell'acqua nel corso delle diverse stagioni. Ai fini dell'efficacia del trattamento è anche importante tenere conto della provenienza del prodotto in modo da evitare stress termici ai M.B.V. al momento dell'immissione nel bacino.

Salinità [CDM-CSM]:

Ogni specie, anche in relazione alla provenienza, ha un optimum di concentrazione salina e dei limiti superiori ed inferiori oltre i quali non vengono garantiti la funzionalità del processo di filtrazione. La valutazione di tale parametro, specialmente nel caso della depurazione con acqua ricostituita (acqua dolce + sale), è un elemento fondamentale per l'efficacia del trattamento.

Torbidità dell'acqua [CDM-CSM]:

L'eccessiva torbidità dell'acqua di mare pulita all'interno dell'impianto può comportare i seguenti effetti negativi:

- diminuzione dell'efficacia della disinfezione con raggi UV;
- effetto limitante per l'attività di filtrazione dei M.B.V.

La misura della torbidità dell'acqua assume una particolare rilevanza per gli impianti di depurazione a ciclo aperto che utilizzano acqua di mare. Per tale motivo, nella realizzazione dell'impianto e nel posizionamento del punto di captazione delle acque di adduzione, dovrà essere considerato tale fattore al fine di valutare la predisposizione di sistemi tale da ridurre la torbidità delle acque in entrata (es. decantazione, filtrazione).

pH DELL'ACQUA [CDM-CSM]

E' un parametro importante nel mantenimento delle ottimali attività fisiologiche dei M.B.V.; è pertanto opportuno valutare tale parametro nel controllo del ciclo produttivo e nella predisposizione delle attività di controllo di processo.

ILLUMINAZIONE [CDM-CSM]

L'esposizione a luce diretta dei M.B.V. può influire sfavorevolmente sul trattamento ed in particolare per la

depurazione.

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA [CDM-CSM]

In caso di captazione diretta di acqua di mare, è opportuno che gli impianti siano dotati di idonei sistemi di trattamento dell'acqua al fine di ridurre l'eventuale presenza di microrganismi patogeni non ricercati nel corso della classificazione/monitoraggio delle acque.

Sistemi di trattamento dell'acqua addizionali dovrebbero essere inoltre presenti nei sistemi a ciclo chiuso al fine di ridurre la concentrazione dei prodotti del metabolismo dei molluschi (es: proteine, ammoniaca, ecc). Tali sistemi di trattamento addizionali (biofiltri, skimmer) devono essere collocati in modo tale da evitare l'interferenza sui sistemi di disinfezione.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO A RAGGI UV

Costituiscono fattori limitanti al trattamento dell'acqua da parte dell'impianto UV:

- torbidità;
- presenza di materiale organico ed inorganico disciolto;
- stato di pulizia dell'impianto;
- flussometro installato in prossimità dell'impianto;
- diminuzione della potenza della lampada in relazione al tempo di utilizzo.

IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE

L'ozonizzazione dell'acqua può essere realizzata come aggiunta dell'ozono in forma di gas, oppure prodotto on-site attraverso scariche elettriche o raggi UV. Il suo utilizzo per i trattamenti delle acque deve essere effettuato con estrema cautela ponendo particolare attenzione alle concentrazioni (mg/l) d'uso e rimozione degli eccessi prima dell'immissione nel bacino. È opportuno che l'ozonizzazione venga effettuata in spazi o locali separati da quelli di produzione

IMPIANTO DI CLORAZIONE

La clorazione ha un buon effetto battericida in presenza moderata di sedimenti e materiale organico, presenta però scarsa attività nella riduzione della presenza virale. Il composto di norma più in uso è l'ipoclorito di sodio, a diverse concentrazioni, da cui viene generato il cloro in forma libera; è importante tenere in considerazione la concentrazione iniziale della soluzione onde calcolare il volume da addizionare all'acqua di trattamento (concentrazione d'uso del cloro)

I molluschi possono risentire dell'eccessiva presenza di cloro e pertanto è necessario ridurne la concentrazione (es. aggiunta di sodio tiosolfato) prima dell'immissione dell'acqua nei bacini di trattamento.

IODOFORI

Composti a base di iodio o bromo sono agenti ossidanti molto utilizzati in passato per il controllo delle contaminazioni microbiche delle acque; la loro attività, non è influenzata dalle basse temperature dell'acqua, dalla presenza di sostanze organiche e dalla durezza dell'acqua ed è in relazione alle concentrazioni d'uso.

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI [CDM]:

Ai fini di una corretta gestione dell'impianto, è opportuno che L'OSA tenga traccia, tra l'altro, delle seguenti registrazioni:

1. analisi su M.B.V., pre e post depurazione, che siano rappresentative del volume di produzione;
2. analisi su acqua in ingresso alla vasca di depurazione;
3. trattamenti con lampade UV;
4. temperatura;
5. ossigeno disciolto;

6. salinità;
7. torbidità;
8. flusso acqua;
9. gestione dell'impianto di filtrazione e schiumatoi;
10. densità di carico del prodotto;
11. tempo di depurazione (data e ora ingresso ed uscita), quantità molluschi depurati, verifica della vitalità che sia rappresentativo del volume di produzione;
12. acqua riciclata – numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
13. percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
14. dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida

DENSITA' DI CARICO [CDM-CSM]

Al fine della determinazione della densità di carico dei molluschi per il trattamento dovranno essere considerate le informazioni fornite dalla ditta costruttrice o, in caso di realizzazione in proprio, dei dati scientifici e bibliografici utilizzati come riferimento. In ogni caso dovranno essere disponibili i dati di prove sperimentali effettuate al fine di validare l'efficienza e l'efficacia del sistema proposto.

[CDM]

In relazione al volume del bacino ed alla specie da trattare, l'OSA dovrà definire il quantitativo massimo di prodotto che può essere trattato nel bacino (es. Kg/m^2) per ogni ciclo. Nella valutazione del massimo quantitativo per ogni specie da depurare, l'OSA dovrà anche tenere conto della zona di provenienza al fine di valutare il potenziale carico inquinante e stabilire, di conseguenza, i tempi di depurazione.

Il prodotto non destinato alla trasformazione non ha la possibilità di subire ulteriori trattamenti, tali da garantire una riduzione dei microrganismi; per tale ragione l'OSA dovrà garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti specifici di cui al capitolo V del Regolamento 853/2004 ed i requisiti microbiologici adottati ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004. Pertanto il prodotto al termine del trattamento di depurazione, pronto per l'invio ad un altro stabilimento come prodotto già depurato, dovrà rispettare i criteri microbiologici di sicurezza alimentare. Nel piano di autocontrollo dovranno anche essere previste analisi sul prodotto finito secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) 853/2004 capitolo V.

ACQUA DI MARE PULITA [CDM-CSM]

Per stabilire la tipologia di trattamento necessario e valutarne l'efficacia, l'OSA deve programmare la frequenza minima dei controlli ed i parametri da ricercare nell'acqua; la frequenza di campionamento deve essere determinata sulla base dei fattori di rischio correlati con la specifica fonte di approvvigionamento (captazione: acqua laguna > acqua a mare > pozzo > acqua acquedotto, etc.). Nel piano di autocontrollo dovranno inoltre essere definite le procedure utilizzate per il campionamento. Il potenziale inquinamento dell'acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate "A"; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.-C.S.M. l'O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le

frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell'acqua immessa nell'impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell'acqua di mare pulita o resa tale;

L'OSA può ricorrere a metodiche d'analisi alternative validate ai sensi della norma UNI EN ISO 16140.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [CDM]

Per lotto si intende il quantitativo di molluschi, appartenente alla stessa specie, conferito allo stabilimento con lo stesso D.d.R.

Il trattamento è basato sul sistema del tutto dentro/tutto fuori all'interno dello stesso bacino e i molluschi non devono essere aggiunti o rimossi dal bacino di depurazione prima del termine del periodo di trattamento. Qualora in uno stesso bacino vengano posti molluschi di lotti diversi l'OSA può utilizzare sistemi per l'identificazione dei lotti in entrata (es. ceste di colore diverso).

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [CDM-CSM]

Il peso dei molluschi posti su più strati non deve essere tale da impedire l'apertura delle valve dei M.B.V. degli strati sottostanti garantendo, nel contempo, un'adeguata filtrazione dell'acqua.

I contenitori utilizzati per i molluschi da collocare nei bacini di depurazione devono essere realizzati con materiale tale da non contaminare il prodotto.

I contenitori in cui vengono collocati i M.B.V. (da qui in avanti contenitori), devono avere sufficienti fori o fessure laterali che permettano al flusso d'acqua di passare senza costituire una barriera allo stesso; è auspicabile che tali contenitori presentino fori o fessure anche sul fondo al fine di permettere la fuoriuscita dei prodotti della depurazione (es. pseudofeci, etc.).

Le attrezzature o i supporti devono essere collocati in modo da non impedire il flusso dell'acqua. Qualora i contenitori vengono posti su più livelli devono consentire ai molluschi di avere lo spazio necessario per l'apertura delle valve

I contenitori devono essere caricati nel bacino prima del suo riempimento con l'acqua di mare pulita, tanto al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e dei molluschi nel corso delle operazioni di carico dei contenitori.

Per analogia lo stesso concetto è da applicarsi agli impianti di rifinitura.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

Guida [CDM]

Il documento di registrazione (D.d.R.) deve accompagnare i molluschi nella commercializzazione tra CDM e CSM.

I M.B.V. depurati devono essere posti in involucri/confezioni/contenitori riportanti la dicitura "molluschi depurati"

Il D.d.R. deve accompagnare sempre i M.B.V. e contenere il riferimento alla zona di raccolta dei molluschi al fine di velocizzare la rintracciabilità del prodotto nel caso di non conformità a carico del prodotto.

Fermo restando il rispetto da parte dell'OSA degli obblighi sulla rintracciabilità, nel caso in cui lo stesso

stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (CDM-CSM) la movimentazione dei lotti depurati non necessitano di etichetta e di D.d.R.

Deve essere comunque garantita la separazione dei flussi tra prodotto depurato e da depurare.

B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE
Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti.

Guida

È opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate dai bacini di rifinitura ove presenti.

Nel caso in cui lo stesso stabilimento è riconosciuto per entrambe le attività (CDM-CSM) è opportuno che le operazioni di confezionamento vengano effettuate in locali o aree separate sia dai bacini di rifinitura che di depurazione.

Per uno stabilimento si ritiene che possa essere accettabile la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. Non è consentito il deposito di molluschi bivalvi vivi in aree esterne allo stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

Guida

Il trattamento di rifinitura non può essere considerato analogo alla depurazione.

La rifinitura ha lo scopo di asportare fango, sabbia o muco da M.B.V. che rispondono ai requisiti di sicurezza alimentare (Classe A); pertanto il ciclo di trattamento, in bacini di rifinitura, deve essere utilizzato esclusivamente a tale fine.

L'OSA deve dare evidenza all'AC che i trattamenti effettuati nei bacini di rifinitura non compromettono la sicurezza alimentare dei M.B.V..

1. In un C.S.M. è consentito:

- il riconfezionamento di M.B.V. provenienti da un altro CSM
- la rifinitura di M.B.V. provenienti da un CDM.
- *la rifinitura di M.B.V. provenienti da una zona di classe A (ai fini della rintracciabilità nel C.S.M devono essere sottoposti a rifinitura lotti omogenei della stessa specie e ben identificati di M.B.V. provenienti direttamente da zone di raccolta di classe A, per evitare che eventuali non conformità si riflettano a monte sui produttori primari che hanno rifornito il CSM)*
- la rifinitura di M.B.V. già confezionati da un altro CSM, previo sconfezionamento e successivo riconfezionamento.

2. In un C.S.M è vietata la reimmersione di M.B.V. confezionati. Qualora il titolare di un CSM sia titolare di concessioni di zone di produzione di classe "A" di M.B.V., può riservarne un settore opportunamente identificato per lo stoccaggio temporaneo di M.B.V. idonei al consumo umano, previo sconfezionamento prima dell'immersione. Delle modalità operative di questa attività dovrà essere dato dettagliato riscontro nel piano di autocontrollo, segnatamente per gli aspetti legati alla rintracciabiltà.

3. nel piano di autocontrollo dovranno essere previste analisi sul prodotto pronto per la commercializzazione che rispettino i parametri previsti dal Reg. (CE) 853/2004 capitolo V. La frequenza dei controlli varierà in funzione della valutazione del rischio.
4. è consentita la reimmersione in acqua o aspersione con acqua di M.B.V. sfusi per la vendita al dettaglio nell'attività annessa al CSM. In questo caso l'acqua utilizzata deve avere le stesse caratteristiche ed aver subito gli stessi trattamenti di quella utilizzata per la rifinitura.

Integrazione regionale

I CSM non possono riconfezionare, o comunque "manipolare", M.B.V. acquistati da OSA che operano nelle successive fasi a quella del CSM.

Prosecuzione guida

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

In relazione alla tecnologia dell'impianto e per dare evidenza della corretta modalità gestionale sarebbe opportuno che L'OSA dia evidenza all'A.C., ove applicabile, delle seguenti registrazioni:

1. analisi su M.B.V. che siano rappresentative del volume di produzione;
2. analisi su acqua in ingresso al bacino di rifinitura;
3. trattamenti con lampade UV;
4. temperatura;
5. ossigeno disciolto;
6. salinità;
7. torbidità;
8. flusso acqua;
9. densità di carico del prodotto;
10. acqua riciclata – numero di volte in cui è stata riutilizzata, analisi condotte sulla stessa, trattamenti subiti;
11. percentuali di ripristino dei volumi di acqua (sistemi a ciclo chiuso);
12. dati relativi agli impianti di trattamento dell'acqua.

Laddove non siano presenti le suddette registrazioni, dovrà dimostrare all'A.C., le modalità gestionali atte a garantire l'efficienza e l'efficacia del processo produttivo.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.
3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:
a) una zona di produzione di classe A;
b) una zona di stabulazione;
c) un centro di depurazione;
o
d) un altro centro di spedizione.
4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

Integrazione regionale

I MBV confezionati presso C.S.M. a bordo di pescherecci dovranno essere sbarcati presso punti di sbarco identificati dalla Az. ULSS [vedi Guida per i controlli ufficiali svolti ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004 Capo II lettera E "Registrazione e scambio di informazioni"]

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.

1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare.

2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti:

a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg;

b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;

c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg;

d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;

e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.

Guida

Le metodiche di analisi riconosciute per la rivelazione delle biotossine algali in corso di validità sono quelle contenute nell'allegato del Decreto Ministeriale 16.5.2002 recante "tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini". In riferimento alla nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 22834-P-01/08/2008 i metodi ufficiali per la determinazione delle biotossine algali sono quelli indicati nell'allegato del suddetto decreto.

Integrazione regionale

I metodi ufficiali per la rilevazione delle biotossine marine sono quelli riportati nel Regolamento (UE) 15/2011. Le metodiche per determinazione delle biotossine marine mediante mouse test, fa riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. 15663-P-18/05/2010 avente per oggetto: Procedure operative standard per la rilevazione delle biotossine marine

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.

2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

Guida

I colli per la vendita al minuto sono confezioni integre destinate ad essere presentate come tali al consumatore finale (Regolamento 178/02 art. 3 punto 18), costituite dai M.B.V. e dal materiale utilizzato per il confezionamento in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Qualsiasi forma di confezionamento utilizzata dovrà garantire che i M.B.V. mantengano i requisiti igienico sanitari previsti al Capitolo V, allegato III sezione VII del Regolamento (CE) 853/04 e ai requisiti microbiologici di cui al Regolamento (CE) 2073/05 per tutta la vita commerciale.

I molluschi confezionati in colli per la vendita al minuto, possono essere commercializzati, solo se corredati di etichetta originale conforme a quanto previsto dal Capitolo VI.

CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

Guida

L'etichetta, riportante il marchio di identificazione, apposta all'imballaggio o ai colli per la vendita al minuto deve essere impermeabile, inamovibile, con caratteri leggibili e deve essere inutilizzabile dopo l'apertura dell'imballaggio.

In considerazione delle difformità talvolta riscontrate in ambito di controllo ufficiale si riportano di seguito alcune considerazioni in merito all'allegato II, sezione I, del Regolamento (CE) 853/04:

A partire novembre 2006, in seguito all'esigenza di adeguare agli standard comunitari la numerazione degli stabilimenti riconosciuti, il sistema S.INTE.S.I. stabilimenti è stato opportunamente modificato in modo da attribuire ai suddetti un "approval number" alfanumerico con modalità random, che identificasse univocamente ciascuno stabilimento indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Agli stabilimenti riconosciuti antecedentemente a questa modifica, qualora fossero stati in possesso di più numeri di riconoscimento, è stato assegnato un numero unico di riconoscimento (approval number) che, analogamente a quanto sopra, non ha più legame con l'attività svolta presso lo stabilimento.

All'interno del marchio d'identificazione non devono essere presenti caratteri estranei al numero di riconoscimento caratteri, sigle o altri elementi, quali ad esempio slash «/», underscore «_», trattino «-», non previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di marchiatura di identificazione.

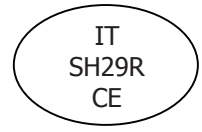
Il marchio d'identificazione deve essere pertanto raffigurato con una forma ovale al cui interno devono essere riportati nell'ordine:

- il "codice ISO" **IT**;
- il numero di riconoscimento dello stabilimento "approval number";
- il codice **CE**.

Esempio: stabilimento riconosciuto prima di novembre 2006



stabilimento riconosciuto dopo novembre 2006



2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:
a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida

La data di scadenza che può essere sostituita dalla menzione "questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto".

Il lotto di produzione deve essere facilmente identificabile e leggibile.

In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto» .

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida

Una volta aperto l'imballaggio per frazionarne il contenuto il detentore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare dei M.B.V. frazionati.

In caso di frazionamento di più imballaggi appartenenti a partite diverse, l'operatore del settore alimentare deve

garantirne la rintracciabilità utilizzando le procedure appositamente dettagliate nel piano di autocontrollo ed in particolare per M.B.V. appartenenti a lotti diversi.

Il venditore al dettaglio, qualora non commercializzi colli di molluschi bivalvi vivi per la vendita al minuto, così come identificati nella guida del punto 2), Capitolo VI, Sezione VII del Regolamento (CE) n.853/2004, che devono essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività; una volta frazionato il contenuto di un imballaggio, deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio.

Gli O.S.A. esercenti attività di ristorazione e/o somministrazione, non essendo consumatori finali ai sensi dell'art. 3 punto 18 del Regolamento CE 178/2002, bensì esercenti di "commercio al dettaglio", ai sensi del punto 7 del predetto Regolamento devono conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di M.B.V. che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

L'operatore del settore alimentare può effettuare la sbissatura dei mitili, solo su esplicita richiesta dell'acquirente e per il solo quantitativo acquistato dal suddetto; l'eventuale acqua utilizzata dovrà essere esclusivamente potabile e il venditore si assume la responsabilità in termini di sicurezza alimentare per le modalità di esecuzione di tale pratica.

CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI

1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

Guida

Pur tenendo conto delle differenze legate alle diverse specie di molluschi bivalvi, la temperatura media suggerita e compatibile sia con la sicurezza alimentare che con la vitalità degli stessi è prossima a 6° C.

L'esposizione a temperature superiori a 6° C, che non pregiudicano la vitalità dei molluschi bivalvi, può condizionarne la sicurezza in maniera direttamente proporzionale al tempo di esposizione ed all'aumento della temperatura.

Compete all'operatore del settore alimentare garantire che il tempo di conservazione/trasporto dei molluschi bivalvi ad una determinata temperatura non ne compromette la sicurezza alimentare e la vitalità.

2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

Guida

Non è consentito agli OSA che operano nelle successive fasi a quella del CSM:

- effettuare la rifinitura dei M.B.V.
- effettuare la reimmersione in acqua dei M.B.V. confezionati o l'aspersione con acqua tranne che per la vendita al dettaglio operata direttamente dal centro di spedizione;

E' consentito l'utilizzo del ghiaccio a condizione che non venga posto a diretto contatto coi M.B.V. e a condizione che siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità.

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo.

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:

a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti;

o

b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

Integrazione regionale

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, così come aggiornato dal Regolamento (CE) n. 558/2010, è previsto che i gasteropodi marini non filtratori possano essere raccolti da zone non classificate. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione, ove obbligatoriamente devono transitare.

PARTE TERZA

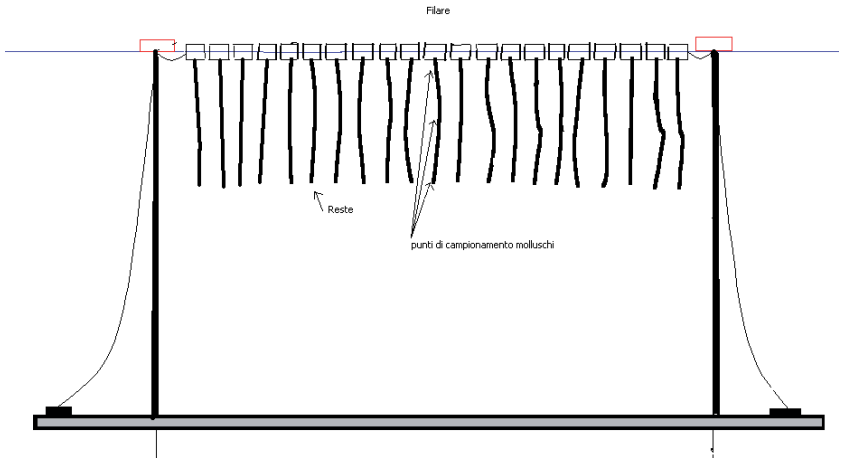
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CAMPIONE E TRASPORTO AL LABORATORIO DESIGNATO

I molluschi che costituiscono il campione da sottoporre a prova (campione per il laboratorio) dovranno essere di taglia commerciale; tale campione dovrà essere formato da più **campioni elementari** (molluschi prelevati in un solo punto della resta o dei sistemi di allevamento a lanterna e a poches), che andranno a costituire il **campione globale** (campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari). Qualora la totalità del peso dei singoli campioni elementari sia superiore a quanto di seguito indicato, il prelevatore formerà un pool di tutti i campioni elementari da cui prelevare l'aliquota per la costituzione del campione **globale** da consegnare al laboratorio designato.

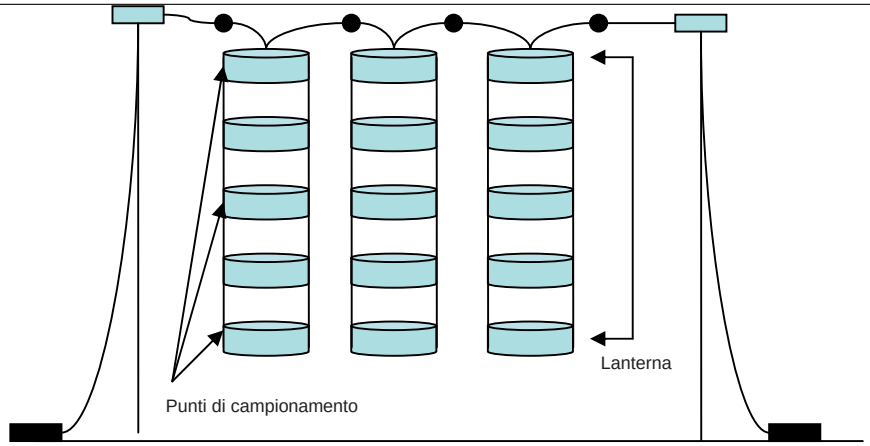
I criteri per effettuare i campioni elementari sono i seguenti:

Nel caso di banchi naturali o di allevamenti che utilizzano completamente la colonna d'acqua, i campioni elementari devono essere effettuati a tre livelli di profondità e precisamente alla maggiore batimetrica, a metà della stessa e a 50 cm dalla superficie come indicato nella figure che seguono.

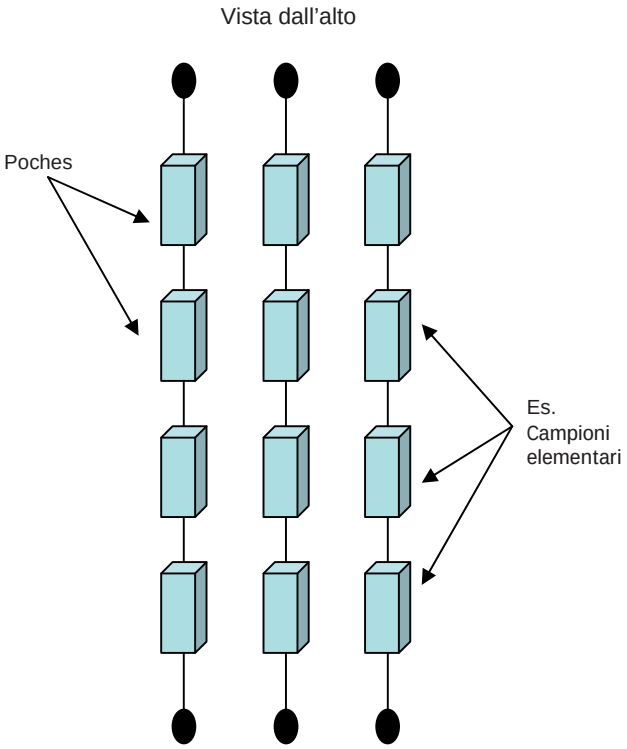
Allevamento con sistema a reste (es. mitili)



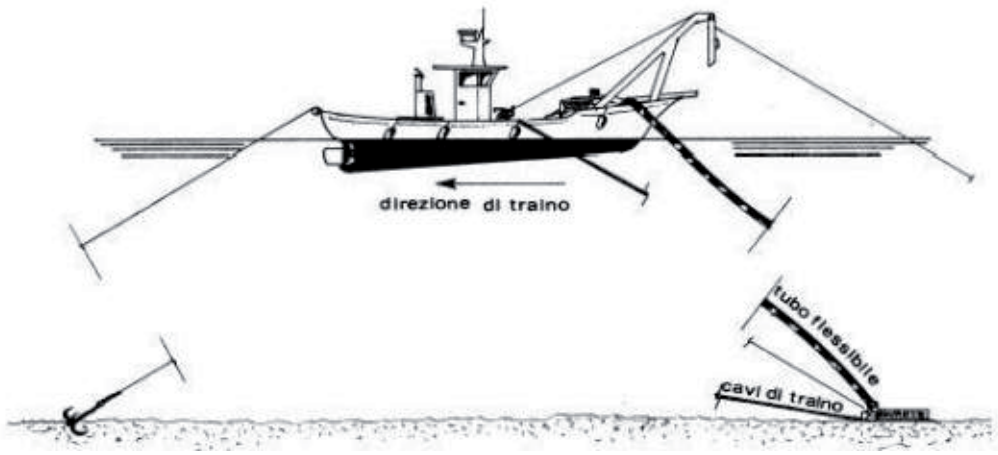
Allevamento con sistema a lanterna (es. ostrica)



Allevamento con sistema a poches (es. ostrica)

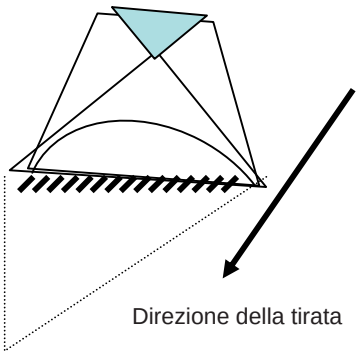


Raccolta con draga idraulica (tratta da: www.prolocotermoli.com)



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. nella vasca di raccolta. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della vasca di raccolta.

Raccolta con attrezzo per raccolta tellina/vongola



In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. necessari. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della rete di raccolta.

In considerazione del fatto che, dai ISMEA disponibili, la parte edibile dei molluschi varia in funzione della specie, stato fisiologico, nutrienti presenti, ecc. secondo le seguenti percentuali: ostrica (12-21% a seconda della stagione di raccolta) – vongola (15-25% a seconda della stagione di raccolta) – mitilo (18-32% a seconda della stagione di raccolta) e dei quantitativi necessari per l'esecuzione delle prove di laboratorio, si danno di seguito indicazioni di riferimento per il quantitativo di molluschi necessario all'esecuzione di alcune prove di laboratorio.:

1) ALMENO N.10 SOGGETTI IN GRADO DI ASSICURARE AL LABORATORIO DA 75 A 100 g TRA POLPA E

LIQUIDO INTERVALVARE (ECCETTO LE TELLINE:25 g) SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ IL SOLO PARAMETRO ESCHERICHIA COLI (CONSIGLIATO 500 g.).

2) NON INFERIORE A 500 g. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI MICROBIOLOGICI ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA spp.;

3) NON INFERIORE A 3 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO LA RICERCA DELLE BIOTOSSINE ALGALI;

4) NON INFERIORE A 1,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO I PARAMETRI CHIMICI (metalli) E RADIONUCLIDI;

5) NON INFERIORE A 2,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI ED ESCHERICHIA COLI;

6) NON INFERIORE A 3 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI ED ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA.

7) NON INFERIORE A 3,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ LA RICERCA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI (ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA spp.) E DELLE BIOTOSSINE ALGALI

8) NON INFERIORE A 4 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI CHIMICI, RADIONUCLIDI, ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA SPP. E LE BIOTOSSINE ALGALI.

Integrazione regionale

Per quanto concerne le ricerca di cui al D.Lgs 148/2008 i soggetti dovranno essere preferibilmente di taglia commerciale e nell'individuazione dei soggetti che costituiscono il campione si dovrà tenere conto anche delle eventuali anomalie dello stato di crescita o conformazione delle valve che sono visibili ad occhio nudo.

Prosecuzione guida

I molluschi, dopo essere stati sciacquati con acqua di mare prelevata in prossimità del punto di campionamento, al fine di evitare le contaminazioni crociate, dovranno essere posti in contenitore pulito che assicuri un'adeguata protezione dalle contaminazioni esterne e dai danni durante il trasporto, chiuso in sacchetto sigillato, in condizioni tali da non pregiudicare la sopravvivenza dei molluschi, munito di etichetta di identificazione, riportante almeno la specie di mollusco, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore ed accompagnato da un verbale di prelievo così come definito in ambito regionale.

Il campione dovrà essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tale da evitare un innalzamento della temperatura; per tale ragione è opportuna la conservazione dei M.B.V. in contenitori isotermici.

Il campione dovrà essere inviato al laboratorio designato.

Il trasporto dal punto di sbarco fino laboratorio dovrà avvenire in contenitori isotermici; se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell'accettazione dello stesso presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10 °C.

Il tempo che intercorre tra il campionamento e l'inizio delle analisi deve essere al massimo di 24 ore; per le lunghe distanze è prevista una deroga a 48 ore.

Procedura di campionamento del Fitoplancton potenzialmente tossico

I popolamenti planctonici variano sia nel tempo che nello spazio, verticalmente e orizzontalmente lungo la colonna d'acqua. La scala di variazione temporale è strettamente correlata al variare delle condizioni climatiche, come ad esempio in seguito ad un rapido aumento della temperatura dell'acqua, che può portare a rapidi e profondi cambiamenti nella struttura e composizione della comunità fitoplanctonica. Una volta individuata la stazione o le stazioni di campionamento e determinata la frequenza di raccolta dei campioni necessaria, si rende necessario il prelievo di più campioni durante le stagioni per tenere conto della variabilità della distribuzione degli organismi. Lo scopo del campionamento è quello di valutare quali/quantitativamente il fitoplancton potenzialmente tossico, con riferimento all'IOC Taxonomic Reference List of Toxic Plankton Algae, presente nelle aree di allevamento/raccolta/stabulazione dei M.B.V.

I campioni raccolti con retini da fitoplancton hanno il pregio di contenere una gran quantità di materiale su cui condurre le indagini tassonomiche in quanto, con la filtrazione di una grande quantità di acqua, si ottiene la concentrazione degli organismi fitoplanctonici. Il vantaggio nell'utilizzo dei retini, consiste nel fatto che gli organismi presenti in natura con densità estremamente contenute, vengono così concentrati nel campione con abbondanze decisamente superiori alla loro densità originale. Il volume di acqua filtrata viene calcolata tenendo conto del diametro dell'imboccatura del retino e dell'altezza della colonna d'acqua.

Materiale/reagenti necessari:

bottiglia di vetro scura con tappo ermetico di capacità pari a litro (1)

bottiglia di vetro scura di capacità pari a 100 ml (2)

retino da fitoplancton con maglia pari a 20 micron corredato di una cima

pinze per fissaggio della bottiglia

sostegno di lunghezza adeguata per assicurare il prelievo alla profondità desiderata

(1) per campionamenti effettuati con bottiglia di profondità

(2) per campionamenti effettuati con retino

Integrazione regionale

In alternativa alle bottiglie in vetro potranno essere utilizzate bottiglie in PVC scuro.

Prosecuzione guida

Per il prelievo procedere come segue:

- assicurare il retino con la cima e chiudere il rubinetto del collettore
- lasciare affondare il retino con la bocca rivolta verso l'alto fino ad una profondità di poco superiore alla lunghezza delle reste. Nel caso in cui l'operazione sia ripetuta più volte annotare sul verbale di prelievo il numero totale di volte che si è ripetuta l'operazione.
- recuperare il retino, attendere che l'acqua sia convogliata nel collettore, aprire il rubinetto e

raccogliere il materiale nella bottiglia scura da 100 ml

- Il prelievo di campioni condotto utilizzando bottiglie di profondità, di capacità variabile tra 1 e 5 litri, viene effettuato immergendo il recipiente aperto e, raggiunta la profondità alla quale si desidera raccogliere il campione, richiudendo la bottiglia attraverso un sistema a distanza. Questo consente il prelievo selettivo di acqua alla profondità voluta, senza che il campione che si raccoglie entri in contatto con gli strati d'acqua a profondità diversa da quella voluta. Qualora non siano disponibili bottiglie di profondità e vi sia la necessità di effettuare il prelievo del campione, possono essere utilizzati contenitori della capacità di 1 litro
- assicurare la bottiglia scura da 1 litro ad una pinza o apposito sostegno
- immergere la bottiglia ad una profondità che coincida almeno all'inizio della resta di MBV; nel caso in cui la resta ha inizio in prossimità della superficie dell'acqua, immergere la bottiglia ad una profondità di circa 50 cm.
- non riempire la bottiglia fino all'orlo al fine di consentire, successivamente in laboratorio, l'agitazione del campione per renderlo omogeneo

Il campione relativo ad ogni stazione di campionamento, sigillato e provvisto di una etichetta di identificazione recante l'indicazione che trattasi di acqua marina per ricerca di fitoplancton potenzialmente tossico, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore deve essere inviato corredato dal verbale predisposto in ambito regionale, al laboratorio designato. I campioni devono essere conservati in luogo fresco e non illuminato; qualora sia impossibile recapitare il campione entro le 24 ore è necessario procedere alla fissazione del campione con soluzione di Lugol (3 ml. per i campioni effettuati tramite bottiglia, 1 ml per campioni effettuati con retino).

PARTE QUARTA

MODULISTICA OSA

Documento 1: MODELLO DI RICHIESTA CLASSIFICAZIONE AMBITI DI MONITORAGGIO E SPECIE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, INCLUSE LE ZONE DI STABULAZIONE

Documento 2.1.: MODELLO DI RICHIESTA REGISTRAZIONE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Documento 2.2.: MODELLO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO REGISTRAZIONE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Documento 3: DOCUMENTO DI TRASPORTO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (NOVELLAME) AI FINI DELLA REIMMERSIONE (D.T.N.)

Documento 4: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI LOTTI DI MOLLUSCHI BIVALVI (D.D.R.)

Documento 5: REGISTRO DI CARICO SCARICO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

MODULISTICA CONTROLLO UFFICIALE

Documento 6: VERBALE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI

Documento 7: TABELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITA' AZ. ULSS PER FLUSSO INFORMATIVO VERSO MINISTERO DELLA SALUTE

Documento 8: TABELLA PROPOSTA RICLASSIFICAZIONE TRIENNALE AZ. ULSS

Documento 9: TABELLA COMPETENZE

DOCUMENTO 1

Ai Servizi Veterinari dell' Az.ULSS

n. …… di ……..

_____

Il/La sottoscritto/a:_____
(indicare nome e cognome)
Partita I.V.A./Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Luogo di nascita _____ Data_____/_____/_____

Cittadinanza_____ Sesso M F

e-mail _____@_____

Residenza: Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____Cell._____

In qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/Società

Denominazione (C.C.I.A.A.) _____

Partita I.V.A. (se già iscritto) _____

Con sede legale nel Comune di _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____Tel._____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

Nel caso in cui l'attività sia esercitata previa convenzione con consorzio che detiene la concessione allo sfruttamento, indicare

CONSORZIO DI APPARTENENZA

Denominazione/ragione sociale_____

Partita I.V.A./ Codice Fiscale _____

Con sede legale nel Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____ e-mail_____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

CHIEDE

la classificazione, ai sensi del Regolamento CE n. 854/2004, di

☐ **nuova zona di produzione per la/le specie …….**

☐ **nuova zona di stabulazione per la/le specie ……..**

☐ **nuova/e specie (specificare) ……..all'interno della zona di produzione di cui all'ambito di monitoraggio codice ……., avente denominazione …….**

☐ **nuova/e specie (specificare) ……..all'interno della zona di stabulazione di cui all'ambito di monitoraggio codice ……., avente denominazione …….**

allo scopo di:

☐ allevamento

☐ raccolta da banchi naturali

☐ stabulazione

A TAL FINE ALLEGA:

A. due marche da bollo di valore corrente

B. n. 2 copie conformi della concessione, con annesse coordinate geografiche, rilasciate dall'Ente competente in materia di pesca e in materia di concessione territoriale o atto attestante la disponibilità dell'area, con relativa scadenza della/e medesima/e

C. n. 2 planimetrie su Carta Tecnica Regionale o Carta Nautica firmate e timbrate da tecnico abilitato riportanti la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione o, banco naturale, da classificare. Il sistema di riferimento deve essere il Gauss-Boaga fuso ovest.

D. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato

E. relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere, firmata in originale dal richiedente e da un tecnico abilitato, con particolare riferimento a:

i. localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare;

ii. disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio;

iii. tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto, come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);

iv. modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta;

v. modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali;

vi. imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione

vii. ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

viii. punti di sbarco previsti

ix. fonti di inquinamento di cui l'interessato è a conoscenza (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.)

x. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l'interessato è a conoscenza;

xi. foci dei fiumi, bocche a mare di cui l'interessato è a conoscenza;

xii. descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l'interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);

xiii. descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l'interessato è a conoscenza;

xiv. descrizione biologica (stato di trofia dell'acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l'interessato è a conoscenza;

xv. altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l'interessato è a conoscenza.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- una volta che venga classificato l'ambito di monitoraggio o la nuova specie all'interno dell'ambito, lo/a stesso/a verrà inserito nel piano di monitoraggio di cui al Regolamento (CE) n.854/2004 e sue successive integrazioni.
- al fine dell'esercizio dell'attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, gli operatori del settore alimentare devono essere singolarmente autorizzati con l'assegnazione di un codice di allevamento.

Assicura, infine, di fornire la propria collaborazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente per l'effettuazione dei controlli previsti, ai fini della classificazione della zona di produzione e del successivo monitoraggio sanitario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare e sanità animale.

Autorizza per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'ufficio dell'Az. ULSS preposto alla conservazione della documentazione ed all'utilizzo della stessa per il procedimento amministrativo.

Luogo e data

Firma

DOCUMENTO 2.1.
REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO/ZONA DI PRODUZIONE

Ai Servizi Veterinari dell' Az.ULSS

n. …… di ……..

_____

1. Operatore del settore alimentare

DATI OPERATORE

Il/La sottoscritto/a:_____
(indicare nome e cognome)

Partita I.V.A./Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Luogo di nascita _____ Data_____/_____/_____

Cittadinanza_____ Sesso M F

e-mail _____@_____

Residenza: Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____Cell._____

In qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/Società

Denominazione (C.C.I.A.A.) _____

Partita I.V.A. (se già iscritto) _____

Con sede legale nel Comune di _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____Tel._____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

Nel caso in cui l'attività sia esercitata previa convenzione con consorzio che detiene la concessione allo sfruttamento, indicare

CONSORZIO DI APPARTENENZA

Denominazione/ragione sociale_____

Partita I.V.A./ Codice Fiscale _____

Con sede legale nel Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____ e-mail_____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

Chiede la REGISTRAZIONE della propria impresa alimentare per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi vivi/zona di stabulazione

2. Indirizzo della struttura ove l'attività viene esercitata

INDIRIZZO INSEDIAMENTI

Estremi della **concessione e atto di disponibilità dell'area** (contratto di affitto-compravendita/disciplinare tecnico):_____

Rilasciato da: _____Scadenza: _____

Sito in Comune:_____

Codice Ambito di monitoraggio ☐☐☐☐☐☐

tale ambito è parte di

☐ Mare Adriatico prospiciente la Regione Veneto
☐ Sacca di:_____
☐ Altro:_____
☐ Laguna di_____
☐ Area valliva privata:_____

3. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)

TIPOLOGIA INSEDIAMENTI

❑ **Zona di produzione molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano**
❑ **Zona di Stabulazione**
❑ Allevamento svezzamento pre-ingrasso
❑ Riproduzione materiale seminale (schiuditoio) impianto a terra

SPECIE ALLEVATE/STABULATE

VONGOLE VERACI	❑ NOSTRANE ❑ FILIPPINE	*Ruditapes decussatus* *Ruditapes semidecussatus*	❑ TARTUFI	*Venus verrucosa*
OSTRICHE	❑ PIATTE ❑ CONCAVE	*Ostrea edulis* *Crassostrea gigas*	❑ SCAFARCHE	*Scapharca inaequivalvis*
❑ MITILI		*Mytilus galloprovincialis*	❑ MACTRE	*Mactra corallina*
❑ CANNOLICCHI		*Ensis spp.; Solen spp.*	❑ CUORI	*Acanthocardia spp.; Cerastoderma spp.*
❑ VONGOLE		*Chamalea gallina*	❑ RICCI DI MARE	*Paracentrotus lividus*
❑ FASOLARI		*Callista chione*	❑ LUMACHE DI MARE	*Nassarius spp.; Sphaeronassa spp.*
❑ CANESTRELLI		*Chlamys spp.; Aequipecten spp.*	❑ MURICI	*Murex spp.*
❑ CAPESANTE		*Pecten spp.*	❑ Altre _____	

4. Documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. n. 2 planimetrie firmate e timbrate da tecnico abilitato riportanti l'unità produttiva di allevamento, la superficie e le relative coordinate di delimitazione dell'unità. Il sistema di riferimento deve essere il Gauss-Boaga fuso ovest;
2. n. 2 copie conformi della concessione/atto di disponibilità dell'area (contratto di affitto-compravendita, disciplinare tecnico) con annesse coordinate geografiche, rilasciate dall'Ente competente in materia di pesca e in materia di concessione territoriale, con relativa scadenza della/e medesima/e;
3. quantità di molluschi bivalvi vivi da rimettere nelle varie zone di stabulazione e tempi minimi di stabulazione per specie, ciclo/i di attività (in caso di avvio nuova zona di stabulazione);
4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
5. relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere, firmata in originale dal richiedente e da un tecnico abilitato, con particolare riferimento a:
   a) disegno degli impianti e relative batimetriche di esercizio
   b) tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
   c) modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.)
   d) imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione
   e) ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse).
   f) punti di sbarco previsti;
6. dichiarazione di attuazione delle buone pressi igieniche secondo manuale di buone pratiche di allevamento/stabulazione adottato dall'impresa;
7. fotocopia del documento d'identità;
8. ricevuta del versamento ove previsto.

Richiede, inoltre, che l'allevamento/all'allevamento venga:

- ☐ iscritto all'anagrafe degli allevamenti di molluschicoltura
- ☐ attribuito un numero di codice aziendale

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, dichiara che:

- i dati identificativi dell'attività d'impresa;
- la zona di produzione/stabulazione rispetta i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui al Regolamento (CE) 852/2004, ed in particolare dell'allegato I del medesimo, ogni requisito specifico previsto dal Regolamento (CE) 853/2004 e delle altre norme vigenti, in funzione dell'attività svolta e che il manuale di buone pratiche di allevamento rispetta i citati Regolamenti comunitari;
- l'identificazione in loco della zona corrisponde alla planimetria presentata;
- l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sanità animale, nel rispetto dei regolamenti di pesca e nel rispetto delle norme in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla documentazione originale.

Si impegna a notificare qualsiasi cambiamento significativo relativo della registrazione (cambio di ragione sociale, subentro e cambio rappresentante legale, modifiche all'area in concessione, etc.) secondo il Documento 2.2.

Si impegna a trasmettere al servizio veterinario territorialmente competente la Scheda Rilevamento Dati Sito Produttivo Molluschi Bivalvi – SPM , compilato nelle sue parti, entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e successivamente

con frequenza almeno annuale.

Assicura, infine, di fornire la propria collaborazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente per l'effettuazione dei controlli previsti ai fini della classificazione della zona di produzione e del successivo monitoraggio sanitario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare e sanità animale.

L'attività di allevamento potrà iniziare solo a seguito di sopralluogo da parte dell'autorità competente e attribuzione formale del codice di allevamento.

Autorizza per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'ufficio dell'Az. ULSS preposto alla conservazione della documentazione ed all'utilizzo della stessa per il procedimento amministrativo.

Luogo e data

Firma

DOCUMENTO 2.2.

AGGIORNAMENTO REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO/ZONA DI PRODUZIONE

Ai Servizi Veterinari dell' Az.ULSS

n. …… di ……

_____

1. Operatore del settore alimentare

DATI OPERATORE

CODICE ALLEVAMENTO N.

_____

Il/La sottoscritto/a:_____
(indicare nome e cognome)

Partita I.V.A./Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Luogo di nascita _____ Data_____/_____/_____

Cittadinanza_____ Sesso M F

e-mail _____@_____

Residenza: Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____Cell._____

In qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/Società

Denominazione (C.C.I.A.A.) _____

Partita I.V.A. (se già iscritto) _____

Con sede legale nel Comune di _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____Tel._____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

Nel caso in cui l'attività sia esercitata previa convenzione con consorzio che detiene la concessione allo sfruttamento, indicare

CONSORZIO DI APPARTENENZA

Denominazione/ragione sociale_____

Partita I.V.A./ Codice Fiscale _____

Con sede legale nel Comune _____Provincia _____

Via/Piazza _____ N° _____ C.A.P. _____ Tel._____

Fax _____ e-mail_____

N. d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già iscritto)_____CCIA di_____

COMUNICA

❑ **La cessazione dell'attività con decorrenza da** _____

❑ **Il cambio di ragione sociale (subingresso)**

dalla ditta_____

alla ditta_____

per _____

❑ **Che ha apportato le seguenti modifiche** :

- ❑ **Strutturali**
- ❑ **Impiantistiche**
- ❑ **Gestionali/produttive**

descrizione:_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Documentazione allegata

OCUMENTAZIONE ALLEGATA

PER LE MODIFICHE STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE O GESTIONALI/PRODUTTIVE

1. n. 2 planimetrie firmate e timbrate da tecnico abilitato riportanti l'unità produttiva di allevamento, la superficie e le relative coordinate di delimitazione dell'unità. Il sistema di riferimento deve essere il Gauss-Boaga fuso ovest;
2. n. 2 copie conformi della concessione/atto di disponibilità dell'area (contratto di affitto-compravendita, disciplinare tecnico) con annesse coordinate geografiche, rilasciate dall'Ente competente in materia di pesca e in materia di concessione territoriale, con relativa scadenza della/e medesima/e;
3. quantità di molluschi bivalvi vivi da rimettere nelle varie zone di stabulazione e tempi minimi di stabulazione per specie, ciclo/i di attività (in caso di avvio nuova zona di stabulazione);
4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, in originale o copia conforme all'originale, rilasciato in data non antecedente sei mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento o visura camerale con dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta che attesta la veridicità di quanto riportato;
5. relazione descrittiva esaustiva dell'area e dell'attività che si intende svolgere, firmata in originale dal richiedente e da un tecnico abilitato, con particolare riferimento a:
   g) disegno degli impianti e relative batimetriche di esercizio
   h) tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali);
   i) modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.)
   j) imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione
   k) ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse).
   l) punti di sbarco previsti;
6. manuale di buone pratiche di allevamento/stabulazione;
7. fotocopia del documento d'identità;
8. ricevuta del versamento ove previsto.

PER IL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE (subingresso)

1. visura camerale (da integrare al massimo entro una settimana dalla registrazione)
2. n. 2 copie conformi della concessione/atto di disponibilità dell'area (contratto di affitto-compravendita, disciplinare tecnico) con annesse coordinate geografiche, rilasciate dall'Ente competente in materia di pesca e in materia di concessione territoriale, con relativa scadenza della/e medesima/e;
3. fotocopia del documento d'identità
4. ricevuta del versamento ove previsto

ALTRI DOCUMENTI RITENUTI UTILI

Richiede, inoltre, che l'allevamento/all'allevamento venga:

- ☐ iscritto all'anagrafe degli allevamenti di molluschicoltura
- ☐ attribuito un numero di codice aziendale

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, dichiara che:

- i dati identificativi dell'attività d'impresa;
- la zona di produzione/stabulazione rispetta i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui al Regolamento (CE) 852/2004, ed in particolare dell'allegato I del medesimo, ogni requisito specifico previsto dal Regolamento (CE) 853/2004 e delle altre norme vigenti, in funzione dell'attività svolta e che il manuale di buone pratiche di allevamento rispetta i citati Regolamenti comunitari;
- l'identificazione in loco della zona corrisponde alla planimetria presentata;
- l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sanità animale, nel rispetto dei

regolamenti di pesca e nel rispetto delle norme in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla documentazione originale.

Si impegna a notificare qualsiasi cambiamento significativo relativo della registrazione (cambio di ragione sociale, subentro e cambio rappresentante legale, modifiche all'area in concessione, etc.) secondo il Documento 2.2.

Si impegna a trasmettere al servizio veterinario territorialmente competente la Scheda Rilevamento Dati Sito Produttivo Molluschi Bivalvi – SPM , compilato nelle sue parti, entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e successivamente con frequenza almeno annuale.

Assicura, infine, di fornire la propria collaborazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente competente per l'effettuazione dei controlli previsti ai fini della classificazione della zona di produzione e del successivo monitoraggio sanitario ai sensi delle vigenti normative in materia di sicurezza alimentare e sanità animale.

L'attività di allevamento potrà iniziare solo a seguito di sopralluogo da parte dell'autorità competente e attribuzione formale del codice di allevamento.

Autorizza per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'ufficio dell'Az. ULSS preposto alla conservazione della documentazione ed all'utilizzo della stessa per il procedimento amministrativo.

Luogo e data

Firma

DOCUMENTO 3

DOCUMENTO DI TRASPORTO MOLLUSCHI BIVALVI (NOVELLAME) AI FINI DELLA REIMMERSIONE (D.T.N.)

Serie:	Anno:

Zona di produzione e origine del novellame :

❑ schiuditoio ❑ banchi naturali ❑ banchi naturali in zone non classificate ❑ Area in concessione

Data di raccolta ____________ Stato sanitario della zona di produzione (1) ____________

Ubicazione della zona di produzione(2) ____________

Nome e ragione sociale del produttore/raccoglitore/capobarca ____________

____________ C.F. e P.IVA ____________

Via____________num.____________CAP____________

Comune ____________Prov. ________ Tel. ____________FAX ____________

Estremi registrazione dell'impresa ____________
Estremi autorizzazione dell'impresa (3)____________

SPECIE	N. COLLI	PESO

Destinazione del novellame

❑ Banchi naturali - ripopolamento ------------------------------
❑ Area in concessione [codice] ------------------------------

Nome e Denominazione sociale

____

C.F. e P.IVA

____________Via____________num.________CAP____________

Comune ____________Prov. ____________ Tel. ____________FAX

____

Ubicazione della zona di produzione(2)____________

e estremi autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Provinciale alla reimmissione ____________

^^

Eventuale identificazione del vettore :

____

Punto di sbarco:

____

Data, ____________

Firma____________

(1) Indicare lo stato sanitario (A,B,C) in caso di zona classificata

(2) Se trattasi di zona classificata utilizzare il codice assegnato dalla ASL e le coordinate nautiche o geografiche dell'area; in caso di zona non classificata indicare l'identificativo assegnato dall'atto autorizzativo e le coordinate nautiche o geografiche dell'area

(3) Solo per molluschi raccolti da banchi naturali

Integrazione regionale

Il documento di registrazione per il trasferimento di molluschi bivalvi (novellame) ai fini della reimmersione (D.t.N.) è adottato in ambito regionale, come da documento allegato:

REGIONE DEL VENETO AZ. ULSS N. – SERVIZIO VETERINARIO ***N. IDENTIFICATIVO SERIE***

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (NOVELLAME) AI FINI DELLA REIMMERSIONE (D.T.N.)

Reg. CE n. 853/2004

Sez. A - Anagrafica	PRODUTTORE/RACCOGLITORE/CAPOBARCA: Nome, denominazione sociale, indirizzo, P. IVA, cod. fiscale, contatti	DATA DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ____/_____/_____ **Persona delegata alla firma del presente documento** _____

ORIGINE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (NOVELLAME)

Sez. B - Origine	ZONA CLASSIFICATA TIPO: ❑ A ❑ B ❑ C ❑ NON CLASSIFICATA	PROVENIENZA NOVELLAME: ❑ SCHIUDITOIO ❑ PREINGRASSO ❑ BANCHI NATURALI Estremi autorizzazione raccolta: _____	Codice allevamento: _____ UBICAZIONE ZONA DI ORIGINE: Coordinate punto di campionamento (Gauss Boaga fuso ovest) N _____ E _____

Sez. C – Specie e quantità	SPECIE (riportare il nome scientifico)	N. COLLI		PESO KG *	DIMENSIONE mm
		CESTE *	SACCHI *		

*= le cifre relative al numero di ceste/sacchi e al peso espresso in Kg devono essere ben leggibili e riportate all'interno delle relative caselle. Le caselle non utilizzate della parte sinistra della colonna devono essere barrate al momento della compilazione.

DESTINATARIO DEL LOTTO

Sez. D – Destinazione

❑ ZONA DI PRODUZIONE (codice allevamento/identificativo) _____

❑ BANCHI NATURALI (identificativo) _____

Estremi autorizzazione alla reimissione: _____

UBICAZIONE ZONA DI DESTINAZIONE (Coordinate punto di campionamento (Gauss Boaga fuso ovest)):

N _____ E _____

Timbro e data arrivo lotto

Nome e Denominazione sociale _____

C.F. e P.IVA_____**Via**_____**num.**_____

CAP_____ **Comune** _____**Prov.** _____

Tel. _____**FAX** _____**Cell.**_____

Numero di registro

_____

IDENTIFICAZIONE DEL VETTORE	**PUNTO DI SBARCO** **

**= indicare il Comune o, se sono presenti più punti di sbarco nello stesso Comune utilizzare il codice identificativo del punto di sbarco

Data compilazione Firma

COPIA PER IL ..... (DEVE SCORTARE IL PRODOTTO DURANTE IL TRASPORTO) – DA CONSERVARE PER ALMENO 4 ANNI

DOCUMENTO 4

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI LOTTI DI MOLLUSCHI BIVALVI (D.D.R.)

SERIE	

Zona di produzione e origine dei molluschi : ❑ Area in concessione ❑ Libera raccolta

Data di raccolta _____ **Stato sanitario della zona di produzione** _____

Declassificazione temporanea: **Si** ❒ **No** ❒ **motivazione**: _____

Ubicazione della zona di produzione _____

Nome e ragione sociale del produttore/raccoglitore/capobarca _____

_____**C.F. e P.IVA** _____

Via_____**num.**_____

CAP_____ **Comune** _____**Prov.** _____ **Tel.** _____**FAX**

Provenienza dei molluschi:

❑ **DA ZONA DI STABULAZIONE**

Ubicazione della zona di stabulazione_____

Durata della stabulazione (in giorni) _____ **Data ingresso** _____ **Data uscita** _____

❑ **DA CENTRO DI DEPURAZIONE** _____

Indirizzo del centro di depurazione _____

Durata della depurazione (in ore) _____ **Data ingresso** _____ **Data uscita** _____

❑ **DA CENTRO DI SPEDIZIONE** _____

Indirizzo del centro di spedizione _____

Data ingresso _____ **data uscita** _____

SPECIE	N. COLLI	PESO

Destinazione dei molluschi

❑ ZONA DI PRODUZIONE (indicare l'ubicazione/identificativo)_____

❑ ZONA DI STABULAZIONE (indicare l'ubicazione)_____

❑ CENTRO DI DEPURAZIONE _____

❑ CENTRO DI SPEDIZIONE _____

❑ CENTRO DI TRASFORMAZIONE _____

Nome e Denominazione sociale _____

C.F. e P.IVA ________________**Via**______________________________**num.**________**CAP**______________

Comune ____________________________**Prov.** _________ **Tel.** __________________**FAX** ___________

Punto di sbarco:

____

^^^

Eventuale identificazione del vettore :

____

Data, _________________________ **Firma**_________________________

Integrazione regionale

Il documento di registrazione per il trasferimento dei lotti di molluschi bivalvi (D.d.R.) è adottato in ambito regionale, come da documento allegato:

REGIONE DEL VENETO AZ. ULSS N. – SERVIZIO VETERINARIO ***N. IDENTIFICATIVO SERIE***

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Reg. CE n. 853/2004

Sez. A - Anagrafica

PRODUTTORE/RACCOGLITORE/CAPOBARCA: Nome, denominazione sociale, indirizzo, P. IVA, cod. fiscale, contatti	DATA DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ____/_____/_____ **Persona delegata alla firma del presente documento** _____
RESPONSABILE ZONA STABULAZIONE o CDM o CSM Anagrafica Impresa, codice allevamento, Numero riconoscimento CE	DATA DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ____/_____/_____ **Documentazione D.d.R.** _____

ORIGINE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Sez. B - Origine

Parte del produttore		**Parte dello stabulatore**	**Parte del CDM**	**Parte del CSM**
❑ ALLEVAMENTO ❑ LIBERA RACCOLTA ❑ PESCA GESTITA	ZONA TIPO ❑ A ❑ B ❑ C ❑ Declassificazione temporanea	❑ ZONA DI STABULAZIONE DURATA STABULAZIONE GIORNI:	❑ CENTRO DEPURAZIONE MOLLUSCHI DATA ENTRATA CDM: ____/_____/_____	❑ CENTRO SPEDIZIONE MOLLUSCHI DATA ENTRATA CSM: _____/_____/_____
IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE ZONA DI PRODUZIONE CODICE ALLEVAMENTO / CODICE AMBITO MONITORAGGIO		IDENTIF. E UBICAZ. ZONA STABULAZIONE CODICE ALLEVAMENTO / CODICE AMBITO MONITOR.	DATA USCITA CDM: ____/_____/_____ DURATA DEPURAZIONE N. ORE:	DATA USCITA CSM: ____/_____/_____ RIFINITURA: ❑ SI ❑ NO

Sez. C – Specie e quantità

SPECIE (riportare il nome scientifico)	N. COLLI		PESO KG *
	CESTE *	SACCHI *	

*= le cifre relative al numero di ceste/sacchi e al peso espresso in Kg devono essere ben leggibili e riportate all'interno delle relative caselle. Le caselle non utilizzate della parte sinistra della colonna devono essere barrate al momento della compilazione.

Sez. D –

DESTINATARIO DEL LOTTO

❑ ZONA DI PRODUZIONE (codice allevamento/identificativo) _____ ❑ ZONA DI STABULAZIONE (codice allevamento/identificativo) _____ ❑ CENTRO DI DEPURAZIONE (numero di riconoscimento) _____ ❑ CENTRO DI SPEDIZIONE (numero di riconoscimento) _____ ❑ IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE (numero di riconoscimento) _____	Timbro e data arrivo lotto

COPIA PER IL ..... (DEVE SCORTARE IL PRODOTTO DURANTE IL TRASPORTO) – DA CONSERVARE PER ALMENO 4 ANNI

	Nome e Denominazione sociale _____ **C.F. e P.IVA**_____**Via**_____**num.**_____ **CAP**_____ **Comune** _____**Prov.** _____ **Tel.** _____**FAX** _____ **Cell**._____	Numero di registro _____
	IDENTIFICAZIONE DEL VETTORE	**PUNTO DI SBARCO ****
**= indicare il Comune o, se sono presenti più punti di sbarco nello stesso Comune utilizzare il codice identificativo del punto di sbarco		

Data compilazione

Firma

DOCUMENTO 5

REGISTRO DI CARICO SCARICO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Il registro di carico scarico deve essere detenuto dai singoli allevamenti di molluschicoltura, ai sensi de:
- Regolamento CE n. 178/2002 – obblighi di rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare da parte delle imprese alimentari
- D.Lgs n. 148/2008 – obblighi di registrazione e tracciabilità da parte delle imprese di acquacoltura

Il registro di carico scarico deve riportare il numero di codice di allevamento assegnato all'impresa alimentare, essere composto da pagine numerate e vidimato dall'Azienda ULSS.

Il registro di carico scarico deve garantire il rispetto, da parte dell'operatore, degli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 178/2002 e del D.Lgs n. 148/2008. Si allega un modello di registro che può essere adottato da parte degli operatori.

Modello di registro carico scarico

REGISTRO DI CARICO SCARICO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

SERIE LOTTO	

VIDIMAZIONE AZ. ULSS

CARICO						SCARICO					
DATA ENTRATA	N. DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.R e D.t.N. - specificare)	SPECIE	PROVENIENZA	NUMERO O PESO (specificare)	DIMENSIONI	DATA USCITA	N. DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.R e D.t.N. - specificare)	DESTINAZIONE	NUMERO O PESO (specificare)	MORTALITA'	NOTE

DOCUMENTO 6

VERBALE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI NELLE ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI

REGIONE DEL VENETO AZ. ULSS N. – SERVIZIO VETERINARIO

VERBALE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI M.B.V. AI FINI DI:

N. IDENTIFICATIVO SERIE

❑ CLASSIFICAZIONE AMBITO MONITORAGGIO	❑ MONITORAGGIO AI SENSI D.Lgs N. 148/2008
❑ MONITORAGGIO AMBITO MONITORAGGIO	❑ CONTROLLO A SEGUITO DI MORTALITA' ANOMALA
❑ SORVEGLIANZA AMBITO MONITORAGGIO	❑ ALTRO (specificare)

Data campionamento:	Dalle ore / Alle ore	Costi a carico dell'operatore del settore alimentare:
_____/_____/_____	_____:_____ _____:_____	❑ SI ❑ NO

Ambito di monitoraggio: n. ☐☐☐☐☐☐ ❑ IN CONCESSIONE ❑ PRIVATO Specie classificata: ❑ A ❑ B ❑ C ❑ NON CLASS.	Sito prelievo: ❑ ALLEVAMENTO ❑ LIBERA RACCOLTA ❑ ZONA STABULAZIONE ❑ PESCA GESTITA Codice allevamento: _____
Coordinate punto di campionamento (Gauss Boaga fuso ovest) N _____ E _____ Identificativo del punto di prelievo (se presente): _____	Impresa alimentare: Nome, denominazione sociale, indirizzo, P. IVA, cod. fiscale, contatti

Campione a seguito di non conformità per:	❑ E. coli	❑ Salmonella spp.	❑ Metalli (Pb, Hg, Cd)	❑ Biotossicologico	❑ Altro (specificare)

Controlli sito di campionamento:		Direzione del vento (NN-NE-EE-SE-SS-SW-WW-NW-NN)		Intensità del vento (m/sec)	
Stato corpo idrico		Stato di marea		Profondità del fondale (m)	
Idrocarburi di origine petrolifera		Colorazione		Trasparenza (disco secchi in m)	
Temperatura aria °C		Temperatura acqua °C		Salinità (g/l)	
pH		Ossigeno disciolto (mg/l)		Ossigeno disciolto (presenza %)	
Profondità prelievo dati dell'acqua (m)		Profondità prelievo molluschi bivalvi vivi		Dimensione media del molluschi bivalvi vivi (mm)	
Condizioni meteo marine nelle precedenti 24 ore:					
C=calmo; M=mosso; LM=leggermente mosso; B=bassa; A=alta; C=crescente; D=decrescente; S=stazionaria; N=normale; AN=anomale; CA=intera colonna d'acqua; PR=prelievo da fondale					

Specie campionate/Prodotto campionato				
VONGOLE VERACI	❑ NOSTRANE ❑ FILIPPINE	*Ruditapes decussatus* *Ruditapes semidecussatus*	❑ TARTUFI	*Venus verrucosa*
OSTRICHE	❑ PIATTE ❑ CONCAVE	*Ostrea edulis* *Crassostrea gigas*	❑ SCAFARCHE	*Scapharca inaequivalvis*
❑ MITILI		*Mytilus galloprovincialis*	❑ MACTRE	*Mactra corallina*
❑ CANNOLICCHI		*Ensis spp.; Solen spp.*	❑ CUORI	*Acanthocardia spp.; Cerastoderma spp.*
❑ VONGOLE		*Chamalea gallina*	❑ RICCI DI MARE	*Paracentrotus lividus*
❑ FASOLARI		*Callista chione*	❑ LUMACHE DI MARE	*Nassarius spp.; Sphaeronassa spp.*
❑ CANESTRELLI		*Chlamys spp.; Aequipecten spp.*	❑ MURICI	*Murex spp.*
❑ CAPESANTE		*Pecten spp.*	❑ Altre _____	
❑ Acqua		❑ Sedimento	❑ Phytoplancton →	❑ con retino ❑ senza retino

Per la ricerca di:			
❑ E. coli e Salmonella spp.	❑ Metalli (Pb, Hg, Cd)	❑ Fisico (radionuclidi)	❑ Biotossicologico
❑ Parassitologico	❑ Diossine/PCB	❑ IPA	❑ Altro (specificare)

Il campione viene inviato a:		
❑ IZS delle Venezie (lab. Legnaro)	❑ IZS delle Venezie (lab. Adria)	❑ IZS delle Venezie (lab. Udine)
❑ A.R.P.A.V.	❑ Altro (specificare)	

Alle operazioni di campionamento ha presenziato il Sig.

_____ firma _____

I verbalizzanti (timbro e firma)

Recapito telefonico verbalizzante/i (cell.):

Copia laboratorio	Azzurra
Copia operatore	Verde
Copia Az. ULSS	Bianca

DOCUMENTO 7
TABELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITA' AZ. ULSS

La tabella di rendicontazione, da compilare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per soddisfare il flusso informativo regionale nei confronti del Ministero della Salute, deve includere almeno i seguenti campi minimi.

AMBITO MON.	STATO SANITARIO AREA CLASSIFICATA	SPECIE CLASSIFICATE	UBICAZIONE (L-LAGUNA; M-MARE)	SUPERFICIE (mq)	DISTANZA DALLA COSTA (miglia)	ALLEVAMENTO (SI/NO)	BANCHI NATURALI PESCA LIBERA (SI/NO)	BANCHI NATURALI PESCA IN CONCESSIONE (SI/NO)	ZONA STABULAZIONE (SI/NO)

....

DATI PRODUTTIVI						
PRODUZIONE ALLEVAMENTO (TON)	PRODUZIONE BANCHI NATURALI (TON)	NON CONFORMITA' E.COLI	NON CONFORMITA' SALMONELLA SPP.	SOSPENSIONE RACCOLTA BIOTOSSINE ALGALI	N° TOTALE DECLASSAMENTI	N° TOTALE CHIUSURE

DOCUMENTO 8
TABELLA PROPOSTA RICLASSIFICAZIONE TRIENNALE AZ. ULSS

MOLLUSCHICOLTURA: Riclassificazione Ambiti di Monitoraggio e Zone di Stabulazione sulla base dei dati di attività relativi al triennio 2008-2009-2010

Compilare i campi relativi alla singola specie classificata attraverso lo specifico menu a tendina.

AMBITO MONITOR.			STATO CLASS.	SPECIE CLASSIFICATE	1.1. L'ambito di monitoraggio ha subito variazioni in termini di fonti di contaminazione tali da far variare lo stato di classificazione sanitaria della specie nell'ambito di monitoraggio?	1.2. L'ambito di monitoraggio ha subito variazioni di correnti tali da far variare lo stato di classificazione sanitaria della specie nell'ambito di monitoraggio?	1.3. L'ambito di monitoraggio ha subito variazioni di maree tali da far variare lo stato di classificazione sanitaria della specie nell'ambito di monitoraggio?	2. Il piano di monitoraggio implementato nel triennio, ed i relativi esiti, consentono il mantenimento della tipologia di classificazione sanitaria della specie nell'ambito di monitoraggio? [1]	3. Gli eventuali dati a supporto del piano di monitoraggio consentono il mantenimento della tipologia di classificazione sanitaria della specie nell'ambito di monitoraggio?	In considerazione dei principi contenuti nell'Intesa Stato-Regioni n. 79/CSR del 8 luglio 2010, si esprime il seguente parere relativamente alla riclassificazione della specie all'interno dell'ambito di monitoraggio: [2]	Documenti allegati a supporto della proposta di riclassificazione:

1= Si ricorda a tal fine quanto previsto, in merito alla riclassificazione delle zone di produzione/stabulazione, dall'Intesa Stato-Regioni n. 79/2010:

a. Zona classificata di tipo A - *l'eventuale superamento dei limiti previsti per la classe A possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, ma non continuative e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.*
b. Zona classificata di tipo B - *il monitoraggio nei tre anni ha evidenziato un tenore di Escherichia coli superiore ai limiti previsti per la classe B, ma non ha mai rilevato, in più del 10 % dei campioni di M.B.V. valori superiori a 46.000 MPN/100g. L'eventuale superamento dei valori di 46.000 MPN/100g può essere accettata solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall'A.C.*

2= In considerazione dei principi contenuti nell'Intesa Stato-Regioni n. 79/CSR del 8 luglio 2010, il parere relativo alla riclassificazione della specie all'interno dell'ambito di monitoraggio potrà essere:

- Parere favorevole
- Parere non favorevole
- Sospensione temporanea della raccolta della specie dall'ambito di monitoraggio in attesa di indagini tese alla rivalutazione della classe sanitaria dell'ambito di monitoraggio per la specie

DOCUMENTO 8
COMPETENZE AI SENSI DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

➢ REGIONE DEL VENETO – UNITÀ COMPLESSA SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

- Coordinamento dei Servizi Veterinari, dei laboratori di analisi (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e altri laboratori eventualmente coinvolti), del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria, degli enti competenti in materia di pesca, ambientale e di sfruttamento del territorio per gli aspetti di competenza
- Classificazione sanitaria delle Zone di Produzione/Stabulazione e riclassificazione triennale su proposta delle Aziende ULSS territorialmente competenti
- Elabora le relazioni regionali annuali di attività e le trasmette al Ministero della Salute secondo il prospetto concordato
- Monitora e verifica le attività delle Aziende ULSS, anche per il tramite di audit di settore sui Servizi Veterinari
- Adotta, su proposta dell'IZS Venezie, il programma annuale di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs n. 148/2008
- Notifica la presenza di malattie infettive di cui al D.Lgs n. 148/2008
- Definisce gli obiettivi regionali per garantire la sicurezza del consumatore e il miglioramento dei controlli ufficiali
- Programma piani di campionamento regionali annuali e pluriennali sugli alimenti, ivi inclusi i molluschi bivalvi vivi immessi al consumo umano
- Elabora linee guida per il controllo ufficiale sugli stabilimenti che lavorano molluschi bivalvi vivi (CDM, CSM, depositi) sulla base della valutazione del rischio

➢ AZIENDA ULSS

- Valutazione dei rischi della zona di produzione/stabulazione
- Propone alla Regione la classificazione e la riclassificazione delle zone di produzione/stabulazione
- Individua, per ogni zona di produzione classificata, i punti di campionamento, i parametri associati e le frequenze necessarie ad assicurare la sicurezza igienico sanitaria dei MBV raccolti
- Definizione dei piani di monitoraggio e sorveglianza delle zone di produzione/stabulazione
- Redige le relazioni annuali delle zone di produzione/stabulazione classificate
- Redige le relazioni triennali per la riclassificazione delle zone di produzione/stabulazione classificate
- Attua i piani di campionamento di MBV in produzione primaria e post primaria secondo quanto riportato nel presente piano e nella programmazione regionale specifica sugli alimenti
- Implementa i controlli ufficiali sugli stabilimenti che lavorano molluschi bivalvi vivi (CDM, CSM, depositi) sulla base delle linee guida regionali
- Adotta/propone provvedi cautelativi e restrittivi
- Coordinamento con i Sindaci dei Comuni costieri e con gli enti locali competenti in materia di pesca, ambientale e di sfruttamento del territorio, per gli aspetti di competenza

➢ ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

- Analisi microbiologiche sui MBV
- Analisi chimiche sui MBV
- Ricerca delle biotossine algali su MBV
- Ricerca di fitoplancton potenzialmente tossico nelle acque delle zone di produzione – stabulazione
- Invio dei rapporti di prova all'Azienda ASL
- Invio agli interessati degli esiti e dei verbali di apertura dei campioni ufficiali
- Comunicare immediatamente gli esiti delle prove in caso di non conformità all'Azienda ULSS

- Supporto tecnico scientifico alla Regione e alle AULSS
- In qualità di ente strumentale della Regione del Veneto, sottoscrive eventuali convenzioni per l'effettuazione di analisi sui MBV per le quali non è accreditato ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004
- Propone alla Regione il piano annuale di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs n. 148/2008
- Propone alla Regione la relazione annuale relativa al piano di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs n. 148/2008

➢ **CENTRO REGIONALE EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA**

- Supporto tecnico scientifico alla Regione e alle AULSS
- Elabora, in collaborazione con le Aziende ULSS e con la Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare, relazioni epidemiologiche periodiche per la valutazione del rischio delle zone di produzione e per la programmazione dell'attività
- Supporto portale GIS e gestionale veterinario molluschicoltura
- Notifica la presenza di malattie infettive di cui al D.Lgs n. 148/2008

Allegato B

Al fine di individuare percorsi volti a migliorare l'efficacia, nonché l'efficienza, dell'attività del controllo ufficiale, il coordinamento con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura, la collaborazione con gli operatori del settore alimentare e la semplificazione del quadro normativo regionale del settore, viene costituito il gruppo di lavoro, coordinato dall'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare, così composto:

Ente:
Regione del Veneto - Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare
Centro regionale di Epidemiologia Veterinaria
Azienda Ulss n. 10 di San Donà di Piave
Azienda Ulss n. 12 Veneziana
Azienda Ulss n. 14 di Chioggia
Azienda Ulss n. 19 di Adria
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Gli obiettivi individuati in prima analisi per perseguire gli obiettivi sopra esposti vengono suddivisi in tre specifiche macro aree, come da tabella sotto riportata:

Area 1 - "Classificazione, monitoraggio delle zone di produzione e delle zone di stabulazione"	
1.1.	Programmazione annuale dell'attività di monitoraggio
1.2.	Rendicontazione annuale dell'attività di monitoraggio
1.3.	Rendicontazione triennale dell'attività di monitoraggio e riclassificazione degli ambiti di monitoraggio
1.4.	Percorso per individuazione delle specie indicatore per il monitoraggio degli ambiti di monitoraggio
1.5.	Gestione non conformità microbiologiche, chimiche, biotossicologiche: rapporti con Osa, coordinamento con autorità pesca e forze dell'ordine, emissione ordinanze, pubblicazione mappa regionale con aree interessate, etc.
1.6.	Rappresentazione in Geomolluschi dei canali navigabili
1.7.	Implementazione Geomolluschi con caratteristiche dei fondali, profondità fondali, punti inquinanti, etc.
1.8.	Buone pratiche di allevamento e autocontrollo delle imprese alimentari
Area 2 - Registrazione operatori del settore alimentare e gestionale veterinario	
2.1.	Rappresentazione in Geomolluschi degli allevamenti registrati e della destinazione delle aree
2.2.	Registrazione ai sensi del Regolamento Ce n. 852/2004 delle unità da pesca che operano a servizio degli allevamenti di molluschicoltura e delle unità da pesca che effettuano pesca libera e pesca gestita
2.3.	Passaggio degli allevamenti di molluschicoltura registrati ai sensi del Regolamento Ce n. 852/2004 alla autorizzazione di cui al D.lgs n. 148/2008
2.4.	Coordinamento flussi dati in entrata ed in uscita con le autorità di pesca, ovvero, Province, Genio civile, Capitanerie di Porto, etc.
2.5.	Implementazione Gestionale Molluschi per le attività dei Servizi Veterinari di monitoraggio, sorveglianza e classificazione e dialogo dello stesso gestionale con Geomoll, registrazione allevamenti, esiti di laboratorio Izs
2.6.	Formalizzazione dell'iter per l'informatizzazione dei documenti di registrazione e dei documenti di trasporto novellame a carico degli Osa
Area 3 - Produzione post primaria e movimentazione prodotto	
3.1.	Registrazione dei punti di sbarco molluschi bivalvi vivi e definizione delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stessi
3.2.	Percorsi per coordinamento con autorità di pesca, Comuni, forze dell'ordine per gli aspetti di movimentazione del prodotto e punti di sbarco
3.3.	Adattamento delle linee guida nazionali alle peculiarità regionali per gli aspetti legati ai Cdm, Csm, deposito e commercio al dettaglio dei molluschi (durata minima depurazione molluschi bivalvi vivi, gestione non conformità in produzione primaria, etc.)
3.4.	Percorsi sperimentali per l'attività di controllo ufficiale sulla filiera dei molluschi bivalvi vivi
3.5.	Aggiornamento programma di campionamento molluschi bivalvi vivi nel contesto del Pric
3.6.	Implementazione Gesvet per eventuali peculiarità degli stabilimenti che lavorano/depositano molluschi bivalvi vivi

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 871 del 21 giugno 2011

Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", del 8 luglio 2010. Legge 7 luglio 2009, n. 88.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

La delibera prevede le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi per autocontrollo per le imprese alimentari o annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese facenti capo a soggetti giuridici diversi, in applicazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 8 luglio 2010, Rep. Atti n. 78. Non vi è impegno di spesa.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di recepire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il sotto riportato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, costituito dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e avente per oggetto: ""Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori""" (Rep. Atti n. 78 del 8 luglio 2010;

2. di definire il dettaglio delle procedure per l'iscrizione e/o aggiornamento al registro regionale dei laboratori nell'Al-

legato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. di fare salvo l'elenco regionale dei laboratori già predisposto dalla Regione del Veneto precedentemente al recepimento del presente accordo di cui all'Allegato A al Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 73 del 16 gennaio 2008;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'esecuzione del presente atto e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 872 del 21 giugno 2011

Recepimento dell'intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 3905 del 13 dicembre 2005.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si danno indicazioni operative per l'attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi", e si aggiornano le modalità di riconoscimento e di registrazione degli operatori del settore dei mangimi già disposte con Dgr n. 3905/2005. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905 ha stabilito le procedure operative per il riconoscimento e la registrazione di impianti per la produzione di alimenti zootecnici contenenti e non additivi, in attuazione del Regolamento (Ce) 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, entrato in vigore il 1 gennaio 2006.

L'obiettivo principale della norma, che si affianca ai regolamenti comunitari del "pacchetto igiene", è di garantire la sicurezza dei mangimi e, secondo il principio di qualità "dal campo alla tavola", raggiungere un livello più elevato di protezione del consumatore nel contesto della sicurezza alimentare. In tale ambito, si riconosce nell'alimentazione degli animali una fase delicata che sta alla base della filiera alimentare e passibile di ripercussioni anche sul consumatore.

La Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905, in linea con il documento prodotto dal Ministero della Salute in data 28 dicembre 2005, relativo alla corretta applicazione del sopracitato Regolamento, individua nella Regione l'ente competente alla gestione dell'iter amministrativo relativo al riconoscimento degli impianti operanti nel settore dei mangimi.

Successivamente, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento (Ce) 767/2009, entrato in vigore il 1 settembre 2010, che stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.

L'obiettivo di detto Regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel Regolamento (Ce) 178/2002, consiste nell'armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal senso, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un'informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.

Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 23 settembre 2010 è stata sancita l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera c) del Regolamento (Ce) 767/2009, agli operatori del settore dei mangimi. Su tale base si rende necessario definire la procedura attuativa di cui all'Allegato A della presente Deliberazione.

Al fine del miglioramento continuo dell'efficacia dell'attività amministrativa ed altresì per realizzare lo snellimento delle procedure di rilascio di atti autorizzativi in favore dell'utenza privata, l'amministrazione regionale ritiene opportuno trasferire alle Aziende Ulss le competenze relative alla procedura di riconoscimento degli impianti, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (Ce) 183/2005, compresa la procedura per l'attribuzione del numero di identificazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) del Regolamento (Ce) 767/2009.

Detto trasferimento consentirà l'instaurarsi di un rapporto più diretto fra utenza e pubblica amministrazione nell'ambito del territorio, consentendo la riduzione dei tempi di attesa.

L'obiettivo sopra illustrato verrà reso tecnicamente possibile attraverso le modifica dell'Allegato A alla Deliberazione del 13 dicembre 2005 n. 3905, nei punti B2 e C.

Per evitare eventuali difformità interpretative della normativa e consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno emanare delle linee guida regionali che disciplinino le procedure di riconoscimento e registrazione degli impianti che operano nel settore dei mangimi.

Il presente provvedimento modifica e integra le disposizioni contenute nella Deliberazione del 13 dicembre 2005. n. 3905 e dà attuazione all'intesa del 23 settembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi conformante.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge regionale n. 12 del 10 giugno 1991 in materia di "organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Visto il Regolamento (Ce) n. 178 del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

Visto il Regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Visto l'Accordo n. 2334 28 luglio 2005 fra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e Province Autonome, "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volto a favorire l'attuazione del Regolamento (Ce) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002";

Visto il Regolamento (Ce) n. 183 del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi";

Vista la Dgr n. 3905 del 13 dicembre 2005 "Regolamento (Ce) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale";

Visto il Regolamento (Ce) n. 767 del 13 luglio 2009 "sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (Ce) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/Cee del Consiglio, 80/511/Cee della Commissione, 82/471/Cee del Consiglio, 93/74/Cee del Consiglio, 93/113/Ce del Consiglio e 96/25/Ce del Consiglio e la decisione 2004/217/Ce della Commissione";

Vista l'Intesa 23 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi"(Rep. Atti n. 155/CSS) (10A12581);

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente l'attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi";

2. di modificare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A di cui alla deliberazione del 13 dicembre 2005 nei punti seguenti:
- in relazione al punto B2, il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss territorialmente competente ove insiste la sede operativa dell'impresa, una volta accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento (Ce) 183/2005, non procederà più alla trasmissione dell'istanza di riconoscimento e del relativo parere favorevole, alla competente struttura regionale, ma tali documenti rimarranno agli atti del Servizio Veterinario per quanto di competenza;
- in relazione al punto C, il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss territorialmente competente ove insiste la sede operativa dell'impresa, una volta accertata l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi del Regolamento (Ce) 183/2005, non procederà più alla trasmissione dell'istanza di riconoscimento e dell'attestazione di cui all'articolo 17 del citato regolamento. Detta documentazione rimarrà agli atti del Servizio Veterinario di quanto di competenza.

3. di affidare ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto il compito di applicare le disposizioni contenute nel presente provvedimento rispettando le procedure in esso contenute;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento e all'adozione di tutti gli atti successivi, relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie sia al presente provvedimento che all'Allegato A, che fa parte integrante al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 873 del 21 giugno 2011

Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) del Veneto: presa d'atto del bilancio economico preventivo - anno 2011.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Bilancio Economico Preventivo dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) del Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Lr 29.11.2001, n. 32 che istituisce l'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) quale ente strumentale della Regione del Veneto con compiti di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali, all'art.8 prevede che la Giunta regionale eserciti la vigilanza sull'attività dell'Agenzia stessa sottoponendo a controllo i provvedimenti concernenti il bilancio preventivo ed il rendiconto generale annuale.

Con comunicazione prot. n. 1677 del 30.03.2011, l'A.r.s.s. ha trasmesso agli uffici regionali competenti il Decreto del Commissario straordinario n. 19 del 25.02.2011 avente ad oggetto " Bilancio - Approvazione bilancio economico preventivo e proposta di budget 2011 ai sensi della Lr 55/1994.", con il quale viene inviato anche il relativo Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2011.

La documentazione contabile del presente preventivo risulta redatta, nelle parti fondamentali, secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende Ulss ed Ospedaliere, in osservanza al comma 2, art. 6, della Lr 29.11.2001, n. 32.

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, prendere atto del bilancio economico preventivo dell'A.r.s.s. per l'anno 2011, secondo la documentazione trasmessa e riportata in copia nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dispone l'assegnazione per l'anno 2011, a favore dell' A.r.s.s., delle somme previste dall'art. 6 comma 1, lettera a) della Lr 29.11.2001 n. 32 e pari ad Euro 2.500.000,00, nonché l'impegno e la liquidazione del citato importo al capitolo 60002 "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Lr 29/11/2001, n. 32)" del Bilancio regionale di Previsione 2011.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr 29.11.2001, n. 32, articolo 6 e articolo 8, 1° e 2° comma;

Vista la Lr 29.11.2001, n. 39, articolo 42, 1° comma;

Vista la Lr 18.03.2011, n. 8;

Visto il decreto del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto 25.02.2011, n. 19;

Vista la comunicazione dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria prot. n. 1677 del 30.03.2011;

Visti il verbale del collegio sindacale n. 2 del 22.3.2011 (Allegato B) e la relazione del collegio sindacale alla proposta di bilancio di previsione 2011 (Allegato C);

delibera

1. di prendere atto, per le premesse più sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, del Bilancio Economico preventivo per l'anno 2011 dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto (A.r.s.s.), secondo la documentazione inviata dalla stessa Agenzia alla competente struttura regionale, nonchè allegata in copia nell' Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare a favore dell' "Agenzia regionale Socio Sanitaria del Veneto" la spesa di Euro 2.500.000.00, sul capitolo n. 60002 ad oggetto "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Lr 29/11/2001, n. 32)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. l'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie Ssr è incaricata dell'esecuzione del presente atto e della relativa liquidazione di spesa;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 874 del 21 giugno 2011

Dgr 1558/2010: presa d'atto scostamenti dai limiti di costo.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Presa d'atto degli scostamenti dai limiti massimi di costo per i Direttori Generali per l'esercizio 2010, individuati con Dgr n. 1558 del 8 giugno 2010 avente ad oggetto: "Servizio Sanitario regionale Veneto - anno 2010. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Tra gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso all'incremento delle risorse finanziarie per l'Ssr a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e al punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, riassunti nella bozza del "Documento degli Adempimenti anno 2010" elaborato dal Comitato Lea e dal Mef, rientra l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome (articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con provvedimento di Giunta n. 1558 dell' 8 giugno 2010 avente ad oggetto: "Servizio Sanitario regionale Veneto - Anno 2010. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006" sono stati individuati, in applicazione della normativa suindicata, i limiti massimi di costo per i Direttori Generali per l'esercizio 2010, compatibili con il complesso di risorse a disposizione nonché sono state identificate le fattispecie di scostamenti ammissibili e i maggiori oneri riconoscibili.

Per l'esercizio 2010, il consolidato regionale dei conti economici delle aziende sanitarie del Veneto, redatto sulla base dei bilanci d'esercizio trasmessi dalle singole aziende sanitarie del Veneto, si è chiuso con un avanzo finanziario di circa 12,5 milioni di euro, come approvato con Dgr n. 517 del 29 aprile 2011.

Sulla scorta dei dati di costo riportati nei bilanci d'esercizio per l'anno 2010 e dei maggiori oneri riconoscibili è stato redatto il prospetto Allegato A.

Ciò premesso, si ritiene di prendere atto dei valori esposti nel prospetto Allegato A che danno evidenza degli scostamenti rispetto ai limiti di costo individuati con la sopracitata Dgr 1558/2010.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'articolo 119, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

- Vista l'articolo 52, comma 4, lettera d) legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- Visto l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Atto rep. n. 2271 del 23 marzo 2005);

- Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 - Articolo 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Atto rep. n. 243 del 3 dicembre 2009);

- Vista la Dgr 1558/2010;

delibera

1. di prendere atto dei valori esposti nel prospetto Allegato A che danno evidenza degli scostamenti rispetto ai limiti di costo individuati con la sopracitata Dgr 1558/2010;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 875 del 21 giugno 2011

DgrV n. 573/2011 - gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss ed ospedaliere della Regione del Veneto - nomina Gruppo Tecnico di Lavoro.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento designa i componenti del Gruppo Tecnico di Lavoro a supporto delle aziende sanitarie del Ssr coinvolte nei procedimenti amministrativi per la gestione diretta dei sinistri e la liquidazione del danno.

L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'evoluzione del mercato assicurativo in ambito sanitario, anche per la Regione del Veneto, ha provocato la crescente difficoltà delle Aziende del Ssr per il reperimento di coperture assicurative adeguate all'effettiva esposizione del rischio per la responsabilità civile per danni di malpractice.

Peraltro, quando il danno clinico ha trovato copertura assicurativa, le condizioni contrattuali applicate dalle compagnie - specialmente negli ultimi anni - sono state sempre più gravose sia in termini economici che di minor estensione della garanzia, oltre ad una apposizione di più stretti limiti temporali per la copertura del rischio, fenomeno, quest'ultimo, che ha impattato negativamente sui danni cosiddetti lungolatenti quelli, cioè, che si manifestano e sono denunciati all'ente, dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento che li ha cagionati.

L'esperienza condotta dalla Regione del Veneto, maturata anche attraverso l'effettuazione dell'attività di monitoraggio degli eventi dannosi - accanto al beneficio di predeterminare il costo del rischio, che trova un corrispettivo nel pagamento del premio anticipato alle Compagnie, ha riscontrato significative criticità.

Le principali aree di debolezza sono state identificate nell'aumento, più che proporzionale, dei premi assicurativi che le Aziende sanitarie sono state chiamate a versare per la copertura dei rischi, a fronte della esposizione delle stesse alla disdetta anticipata da parte delle compagnie, evento che si realizza al raggiungimento di soglie, sempre più basse, del rapporto sinistri/premio, computo, quest'ultimo, nel quale vengono in rilievo anche le somme appostate nei bilanci a titolo di riserva per i sinistri non liquidati.

Oltre a tale problema, si deve osservare anche come la sostanziale estromissione dalla trattazione del sinistro della contraente Azienda sanitaria, in ragione del trasferimento totale del rischio clinico a soggetti terzi, non si può escludere possa aver comportato un'indiretta minore incisività degli interventi volti a prevenire l'accadimento di eventi dannosi.

In ragione di quanto sinteticamente esposto, l'Assemblea regionale con l'approvazione della Lr n. 15/2009, al fine di contenere i costi assicurativi legati ai sinistri in ambito clinico, ha affidato alla Giunta l'onere di formulare un progetto finalizzato alla creazione di un fondo regionale dedicato alla liquidazione diretta dei danni da responsabilità civile in ambito clinico, indicazioni che hanno trovato successiva traduzione operativa nelle determinazioni assunte con il provvedimento giuntale del 10.5.2011 n. 573, sulla gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss

ed ospedaliere della Regione del Veneto.

La precitata deliberazione che, redatta come Cr n. 8 del 1.2.2011, ha acquisito il parere di rito della V commissione consiliare, oltre a stabilire il principio della ritenzione del rischio ed avere quindi indicato alle Aziende del Ssr il ricorso all'autoassicurazione - entro il limite di danno di € 500.000,00, fissando per tutte la decorrenza alla data del 1.1.2012 - ha anche approvato le linee guida per la trattazione dei sinistri per offrire indicazioni operative omogenee alle Aziende coinvolte nel progetto e per procedere ad una raccolta di dati tale da consentire il monitoraggio dei risultati, con la possibilità per la Regione - o Ente delegato - di monitorare con tempestività l'andamento della sinistrosità nelle diverse Aziende, permettendo, in tal modo, un raccordo con le azioni regionali in tema di gestione del rischio clinico (DgrV nn. 4445/2006, 1831/2008, 2905/2009).

Pertanto, nell'alveo del sistema sanità Veneto, al fine di condividere un modello organizzativo e gestionale omogeneo nella gestione dei sinistri con le Aziende Ulss del Veneto, elaborare un programma per la formazione-informazione degli operatori impegnati presso le Aziende del Ssr, favorire lo scambio di esperienze per la trattazione del sinistro, anche implementando con nuovi elementi di conoscenza la banca dati regionale, si ritiene opportuno procedere all'istituzione di Gruppo Tecnico regionale per un coordinamento delle attività connesse alla gestione diretta dei sinistri, giusta DgrV n 573/2011.

A tal fine, si intende procedere alla formalizzazione dello stesso che, caratterizzato dalla multidisciplinarietà delle professionalità presenti, annoveri al proprio interno, unitamente alla componente giuridica anche quella medico-legale oltre ad una rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nel suo duplice aspetto sia di Azienda preposta - giusta DgrV n. 573/2011- alla trattazione dei sinistri della Provincia di Verona, che in qualità di sede universitaria della facoltà di medicina e chirurgia ove insiste, altresì, la presenza di una Unità Operativa della Medicina Legale.

Ne discende, pertanto, l'opportunità che il Gruppo in epigrafe indicato si avvalga di diverse competenze sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che con il necessario collegamento anche con un'Azienda capoluogo di provincia per poter pienamente apprezzare le prospettive di miglioramento gestionale della trattazione dei sinistri.

Circa il profilo medico-legale, quest'ultimo, troverà nel Gruppo de quo la corretta declinazione nel duplice versante di interesse regionale, il settore assicurativo/contenzioso, da una parte ed il settore della prevenzione/risk management, dall'altra; a tal proposito, pare opportuno demandare a successivo provvedimento la riforma del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente in considerazione del nuovo assetto di cui alla ricordata DgrV n. 573/2011 in tema di "autoassicurazione".

Per tali motivi, si propone la designazione delle seguenti persone per le professionalità di seguito riportate:

- avv. Paola de Polli, dirigente amministrativo regionale, responsabile del Servizio Accreditamento presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, con funzioni di coordinamento delle attività;
- avv. Stefano Cocco, dirigente avvocato in distacco presso Segreteria regionale per la Sanità, componente;
- avv. Giacomo Vigato, dirigente amministrativo in distacco presso Segreteria regionale per la Sanità, componente;
- dr.ssa Nicoletta Martorana, dirigente amministrativo presso Agenzia regionale Socio Sanitaria, componente;
- dr. Paolo Moreni, dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, direttore della Struttura Semplice Gestione Medico Legale del Contenzioso Sanitario, componente;
- dr. Giuseppe Simini, già dirigente medico ospedaliero, nominato ex DgrV n. 2905/2009, responsabile dello sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente, componente;
- avv. Lucia Poli, dirigente avvocato, responsabile Servizio Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, componente.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, si indica l'Agenzia regionale Socio Sanitaria, Arss - soggetto già incaricato, giusta DgrV n. 2905/2009, dello sviluppo di strumenti e metodi per la gestione del conflitto e del contenzioso - quale Ente cui affidare il supporto logistico, tecnico ed organizzativo al Gruppo precitato per la realizzazione della parte formativa rivolta agli operatori, nonché, per l'ulteriore sviluppo e distribuzione alle Aziende del Ssr di un software dedicato per la gestione aziendale dei sinistri, del contenzioso assicurativo e per il monitoraggio regionale degli stessi.

Infine, per garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni affidate al Gruppo in parola, con il presente provvedimento, si propone, altresì, di conferire mandato al Segretario regionale per la Sanità di provvedere, se del caso, all'implementazione di ulteriori professionalità nel gruppo o di procedere ad eventuali sostituzioni, nel prosieguo, si rendessero necessarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il Lr n. 15/2009.

Viste le DgrV nn. 4445/2006, 1831/2008, 2905/2009.

Visto la Dgr n. 573 del 10.5.2011.

delibera

1. di istituire il Gruppo Tecnico regionale per il coordinamento delle attività connesse alla gestione diretta dei sinistri - giusta DgrV n. 573 del 10.5.2011 - composto dalle seguenti persone e per le professionalità di seguito riportate:

- avv. Paola de Polli, dirigente amministrativo regionale, responsabile del Servizio Accreditamento presso la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, con funzioni di coordinamento delle attività;
- avv. Stefano Cocco, dirigente avvocato in distacco presso Segreteria regionale per la Sanità, componente;
- avv. Giacomo Vigato, dirigente amministrativo in distacco presso Segreteria regionale per la Sanità, componente;
- dr.ssa Nicoletta Martorana, dirigente amministrativo presso Agenzia regionale Socio Sanitaria, componente;
- dr. Paolo Moreni, dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, direttore della Struttura Semplice Gestione Medico Legale del Contenzioso Sanitario, componente;

- dr. Giuseppe Simini, già dirigente medico ospedaliero, nominato ex DgrV n. 2905/2009, responsabile dello sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente, componente;
- avv. Lucia Poli, dirigente avvocato, responsabile Servizio Legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, componente;

2. di affidare al Gruppo Tecnico di cui al punto che precede, lo svolgimento di ogni attività utile per giungere alla condivisione di un modello organizzativo e gestionale omogeneo con le Aziende Ulss nella gestione dei sinistri, elaborare programmi per la formazione-informazione degli operatori impegnati presso le aziende del Ssr, favorire lo scambio di esperienze per una maggiore consapevolezza circa gli eventi di danno, anche implementando con nuovi elementi di conoscenza la banca dati regionale;

3. di affidare all'Agenzia regionale Socio Sanitaria, ARSS, il supporto logistico, tecnico ed organizzativo al Gruppo precitato per la realizzazione della parte formativa rivolta agli operatori, nonché, per l'ulteriore sviluppo e distribuzione alle Aziende del Ssr di un software dedicato per la gestione aziendale dei sinistri, del contenzioso assicurativo e per il monitoraggio regionale degli stessi;

4. di conferire mandato al Segretario regionale per la Sanità, al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni affidate al Gruppo di cui al punto 1)

- di provvedere, se del caso, all'implementazione di ulteriori professionalità nel Gruppo o di procedere ad eventuali sostituzioni, nel proseguo, si rendessero necessarie;
- di presentare, in coerenza con il nuovo impianto disciplinato della DgrV n. 573/2011, una proposta di delibera tesa alla riforma del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 876 del 21 giugno 2011

Progetto "Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (Siinn, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative) - Fp7-Eranet-2010-Rtd, nell'ambito del "Settimo Programma Quadro" (Guue C 177/18 del 30-07-2009).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Trasferimento del Progetto Siin dalla Segreteria regionale per la Sanità all'Unità di Progetto Ricerca e innovazione.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea per il periodo 2007-2013 il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di ricerca e sviluppo in tutte le diverse discipline scientifiche.

Il programma costituisce una parte essenziale della strategia della Comunità Europea in materia di politica della ricerca e mira a tre grandi obiettivi: realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, aumento degli investimenti per la ricerca e rafforzamento dell'eccellenza scientifica in Europa.

Nell'ambito del suddetto programma di ricerca, la Commissione Europea ha approvato l'Invito a presentare proposte all'interno del "Settimo Programma Quadro" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.e. serie C 177/18 del 30-07-2009.

In questo contesto, Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich - Geschäftsbereich Neue Materialien und Chemie - Nmt (Dipartimento Nuovi Materiali e Chimica) con sede a Berlino (Germania), in qualità di team leader, ha manifestato l'intenzione di proporre alla Commissione Europea il progetto Era-Net: "Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (Siinn, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative), presentato il 19 gennaio 2010.

Il progetto Siinn è focalizzato nella creazione di un consorzio di soggetti interessati alla nano tossicologia e quindi agli impatti di nanoparticelle e nano oggetti sulla salute umana. L'obiettivo generale del progetto è quello di seguire gli sviluppi della nano tossicologia a livello internazionale orientandone governance e normative e promuovendo progetti finalizzati attraverso la creazione di almeno due joint call transnazionali.

Considerata l'importanza dei suddetti argomenti la Giunta regionale, con deliberazione n. 3691 del 30 novembre 2009, ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto all'Invito a presentare proposte 2010 nell'ambito del Fp7 con il Progetto Siin, in qualità di partner, e contestualmente ha autorizzato il Segretario regionale Sanità e Sociale alla firma di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto alla suddetta proposta progettuale.

Attualmente si è ancora nella fase di negoziazione antecedente all'approvazione del progetto da parte della Commissione Europea.

Alla luce tuttavia del riordino delle strutture della Giunta regionale, formalizzato con deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 e conclusosi con deliberazione n. 2653 del 2 novembre 2010, si rende necessario sostituire la struttura già individuata con altra che abbia competenze specifiche in materia di ricerca anche nel campo delle nanotecnologie, oltre che esperienza consolidata in progetti similari.

Si propone, quindi, di incaricare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione del progetto Siinn, l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, in sostituzione della Segreteria regionale Sanità e Sociale, ora denominata Segreteria regionale per la Sanità.

Infatti l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione possiede le competenze in materia di ricerca e innovazione de inoltre è già stata incaricata della gestione di altri progetti nel campo delle nanotecnologie (tra cui il progetto comunitario EuroNanoMed - European network of trans-national collaborative Rtd projects in the field of Nanomedicine a valere sulla Call Fp7-Eranet-2008-Rtd, al quale la Regione ha aderito con Dgr n. 858 del 31 marzo 2009).

All'Unità di Progetto di Ricerca e Innovazione fa capo peraltro anche la gestione dei fondi relativi alla Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" il cui impiego appare conforme all'attuazione del progetto Siinn e per le eventuali connesse joint call transnazionali, a cui la Regione riterrà di aderire.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione, comunitaria, statale e regionale;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ed in particolare l'articolo 4;

Vista la Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 3691 del 30 novembre 2009; n. 2298 del 28 settembre 2010; n. 2361 del 28 settembre 2010 e n. 2653 del 2 novembre 2010;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di identificare conseguentemente l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione quale struttura competente in relazione al Progetto "Siinn, Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology" (Siinn, Implementazione Sicura delle Nanoscienze e Nanotecnologie Innovative)", in sostituzione della Segreteria regionale per la Sanità, fermo restando che l'adesione al progetto definitivo avverrà con atto della Giunta regionale;
3. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione di compiere tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner, al suddetto Progetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 877 del 21 giugno 2011

Ditta "en&en spa" - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un "Impianto idroelettrico sul torrente Vallesina" in Comune di Valle di Cadore (Belluno), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi del D.lgs 387/2003.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Nel caso in oggetto, con nota 564877 del 8/08/2005, la Ditta en&en Spa, con sede in Belluno, via I.Caffi 15/c, P. Iva e C.f. 00967720251, aveva presentato ai sensi della Dgr 1000/2004 l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica all'Unità Complessa Via, competente in materia di impianti idroelettrici fino alla sopra citata Dgr 2204/2008.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 è avvenuta la pubblicazione sul Bur Veneto n. 99 in data 21/10/2005 dell'avviso di deposito della domanda sopracitata, per la concessione di derivare dal Torrente Vallesina in Comune di Valle di Cadore (BL).

Con nota n. 199613 del 9/4/2009 l'Unità Complessa regionale Via ha comunicato alla Ditta l'improcedibilità della domanda per mancata dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto, come richiedeva l'allora vigente normativa. Con nota n. 361161 del 3/07/2009 la Ditta ha chiesto alla Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio la prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla Dgr 1609/2009; la Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo l'istanza sopra citata, corredata dalla documentazione tecnica.

L'impianto in argomento, in forza della dichiarazione presentata dal proponente, è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al D.lgs 152/2006.

Nelle date del 29/10/2009 e del 23/03/2011 si sono svolte le sedute della Conferenza di Servizi preliminare, di cui alla legge 241/1990.

Successivamente sono state effettuate le comunicazioni ai sensi degli artt. 11 e 16 del Dpr 327/2001 ed entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni pertanto, con il presente provvedimento, si appone il vincolo preordinato all'esproprio e si dichiara la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e del Dpr 327/2001, dando atto che tale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni.

In data 30/11/2010, con parere n. 3701, la Commissione Tecnica regionale Ambiente ha espresso il parere regionale favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'impianto in argomento, ai sensi delle Dgr 1609/2009 e 2834/2009.

In data 10/05/2011, presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti in Calle Priuli a Venezia, si è svolta la Conferenza dei Servizi, che ha preso atto delle risultanze delle due Conferenze preliminari e di tutti i documenti pervenuti, e che si è conclusa positivamente, con alcune prescrizioni.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'istanza in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale della Conferenza di Servizi e tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visti il Dpr 327/2001; il D.lgs 387/2003, il D.lgs 42/2004 e il D.lgs 152/2006;

Vista la Lr n. 24/1991;

Viste le proprie deliberazione nn. 2204/2008, 1609/2009, 2834/2009 e 453/2010;

Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione regionale Difesa del Suolo;

delibera

1. di approvare il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico sul torrente Vallesina" in Comune di Valle di Cadore (BL) presentato dalla Ditta en&en Spa, con sede in Belluno, via I.Caffi 15/c, P. Iva e C.f. 00967720251, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di servizi, prevista dal D.lgs 387/2003, e nei documenti facenti parte dell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e del Dpr 327/2001, dando atto che tale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni dall'efficacia del presente provvedimento;

3. di autorizzare la Ditta en&en Spa, con sede in Belluno, via I.Caffi 15/c, P. Iva e C.f. 00967720251, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché di autorizzare, per le medesime finalità, la Ditta Enel Distribuzione Spa alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, come previsto dagli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

5. di stabilire, pena la revoca della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno e devono terminare entro cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bur del presente provvedimento;

6. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

7. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;

8. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua proveniente dalla connessa concessione di derivazione per la quale verrà rilasciato apposito provvedimento dall'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno;

9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;

10. di stabilire che la Ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

11. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

12. di dare mandato all'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di procedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla formalizzazione del decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento e con una durata, ai sensi della Dgr 1609/2009 e a decorrere dalla data del medesimo decreto, pari a anni venti;

13. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di verificare che la Ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, ai sensi della Dgr 453/2010, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, stabilita dal punto 13.1 let. j) del Dm Sviluppo Economico 10/09/2010. Tale fidejussione sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale sopravveniente diversa normativa sul punto;

14. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

15. di dare mandato alla Direzione regionale Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, all'U.P. regionale Genio civile di Belluno, all'U. P. regionale Energia, alla Provincia di Belluno, al Comune di Valle di Cadore (BL) e a Enel Distribuzione Spa;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*



Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 878 del 21 giugno 2011

Ditta "Corpassa Srl" - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un "Impianto idroelettrico sul torrente Corpassa" in Comune di Taibon Agordino (Belluno), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi del D.lgs 387/2003.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Con nota n. 390175 del 16/07/2009, ai sensi della DgrV 1609/2009 che prevede di poter avviare la procedura espropriativa, la Ditta Corpassa Srl, con sede in Agordo (BL), via Rif 57, P. Iva e C.f. 01067830255, ha presentato al protocollo regionale domanda di riapertura del procedimento relativo alla costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico sul torrente Corpassa in Comune di Taibon Agordino (BL), avviato con domanda presentata in data 14.04.1999 e riprodotta con nota n. 564942 del 8/08/2005 all'Unità Complessa Via, poi archiviata in quanto improcedibile per mancata disponibilità delle aree, secondo quanto disposto dalla Dgr 1000/2004.

La potenza nominale media di tale impianto, realizzata con un salto di 192,88 metri e una portata media di 426 l/s, è pari a 828,25 kW.

Sono stati ritenuti validi gli adempimenti amministrativi già svolti in precedenza, relativi alla concessione di derivazione d'acqua. In particolare, ai sensi degli artt. 7 e 9 del R.d. 1775/1933 è avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - n. 30 in data 07/02/2000, dell'avviso di deposito della domanda in argomento. Al riguardo, con nota n. 524728 del 25/09/2009, il Dirigente dell'Unità Periferica del Genio civile di Belluno ha comunicato che non sono pervenute opposizioni/osservazioni/domande in concorrenza relative alla derivazione in oggetto. In data 14/09/2010 si è svolta la visita locale di istruttoria.

L'impianto in argomento, in forza della dichiarazione presentata dal proponente, è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al D.lgs 152/2006.

Nelle date del 29/10/2009 e del 27/07/2010 si sono svolte le sedute della Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi della legge 241/1990.

Successivamente sono state effettuate le comunicazioni ai sensi degli artt. 11 e 16 del Dpr 327/2001 ed entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni pertanto, con il presente provvedimento, si appone il vincolo preordinato all'esproprio e si dichiara la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e del Dpr 327/2001, dando atto che tale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni.

In data 30/11/2010, con parere n. 3700, la Commissione Tecnica regionale Ambiente ha espresso il parere regionale favorevole, con prescrizioni, in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'impianto in argomento, ai sensi delle Dgr 1609/2009 e 2834/2009.

In data 15/03/2011, presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti in Calle Priuli a Venezia, si è svolta la Conferenza dei Servizi che ha preso atto delle risultanze delle due Conferenze preliminari e di tutti i documenti pervenuti e che si è conclusa positivamente, con alcune prescrizioni.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'istanza in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie tutti i parerei espressi dagli enti interessati dal procedimento e il verbale della Conferenza dei Servizi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visti il D.lgs 387/2003, il D.lgs 42/2004 e il D.lgs 152/2006;

Vista la Lr n. 24/1991;

Viste le proprie deliberazione nn. 2204/2008, 1609/2009, 2834/2009 e 453/2010;

Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione regionale Difesa del Suolo;

delibera

1. di approvare il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico sul torrente Corpassa" in Comune di Taibon Agordino (Belluno) presentato dalla Ditta Corpassa Srl, con sede in Agordo (BL), via Rif 57, P. Iva e C.f. 01067830255, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti facenti parte dell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e del Dpr 327/2001, dando atto che tale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni dall'efficacia del presente provvedimento;

3. di autorizzare la Ditta Corpassa Srl, con sede in Agordo (BL), via Rif 57, P. Iva e C.f. 01067830255, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché di autorizzare, per le medesime finalità, la Ditta Enel Distribuzione Spa alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia

elettrica esistente, come previsto dagli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

5. di stabilire, pena la revoca della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno e devono terminare entro cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bur del presente provvedimento;

6. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

7. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;

8. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua proveniente dalla connessa concessione di derivazione per la quale verrà rilasciato apposito provvedimento dall'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno;

9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;

10. di stabilire che la Ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

11. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

12. di dare mandato all'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di procedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla formalizzazione del decreto di rilascio della concessione di derivazione d'acqua contenente il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni fissate dal presente provvedimento e con una durata, ai sensi della Dgr 1609/2009 e a decorrere dalla data del medesimo decreto, pari a anni venti;

13. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di verificare che la Ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, ai sensi della Dgr 453/2010, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, stabilita dal punto 13.1 let. j) del Dm Sviluppo Economico 10/09/2010. Tale fidejussione sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale sopravveniente diversa normativa sul punto;

14. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

15. di dare mandato alla Direzione regionale Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, all'U.P. regionale Genio civile di Belluno, all'U. P. regionale Energia, alla Provincia di Belluno, al Comune di Taibon Agordino (BL) e a Enel Distribuzione Spa;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 879 del 21 giugno 2011

Enel Produzione Spa - Autorizzazione per " Impianto idroelettrico di Sospirolo - Adeguamento opere per il rilascio del Deflusso minimo Vitale Rilascio dalla Diga del Mis", ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e DgrV n. 1610 del 9.6.2009.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi del D.lgs 387/2003.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad "autorizzazione unica".

La DgrV n. 1610 del 9.6.2009, prevede che l'art. 83 bis della Lr 11/2001 possa essere applicato anche all'uso idroelettrico dell'acqua del Deflusso Minimo Vitale.

Con nota n. 875212 del 15.10.2007, successivamente integrata con nota n. 876904 in data 22.10.2009, la società Enel Produzione Spa ha presentato al protocollo regionale domanda di costruzione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico da realizzarsi presso il rilascio del Dmv della Diga del Mis - Impianto di Sospirolo. L'impianto prevede di utilizzare una portata massima di moduli 8,11 (litri al secondo ottocentoundici) per produrre la potenza nominale di kW 355,65 sul salto nominale di m 44,73.

Il D.lgs387/2003 stabilisce che, nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, l'Amministrazione competente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990.

Pertanto, in data 25.8.2010, nella sede regionale dell'Unità di Progetto Genio civile di Belluno si è svolta la prima Conferenza dei Servizi di tipo istruttorio conclusasi con la stesura di un verbale depositato agli atti della stessa Unità di Progetto recante alcune richieste di integrazioni.

Alla conferenza dei servizi sopra citata sono stati invitati i seguenti soggetti: la Ditta proponente, il Comune di Sospirolo, la Provincia di Belluno, il Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, l'Arpav, il Ministero

per i Beni e le Attività Culturali - Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, la Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio biodiversità e reti ecologiche, l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Belluno, Veneto Agricoltura, l'Unità di Progetto Energia.

In sede di conferenza di servizi suddetta viene inoltre recepita la seguente documentazione:

- parere favorevole con prescrizioni n. 1402 in data 19.8.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia con il quale è stato trasmesso il parere n. 8725 del 12.08.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche - Div.5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio;
- parere favorevole n. 21314 Cl. 34.06.00/5118 in data 18.8.2010 del Ministero per i beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - Direzione Generale per i beni architettonici e il paesaggio.

A seguito della sopra citata conferenza di servizi, Enel Produzione Spa, con nota in data 31.8.2010 n. 877503, assunta al protocollo in data 7.9.2010 al n. 470190, ha inviato la documentazione inerente la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione Spa precisando che la descrizione tecnica della connessione e il relativo percorso cavi elettrici (interamente su proprietà Enel Produzione Spa), sono contenuti nel progetto nel documento "Connessione alla rete MT - Relazione tecnica illustrativa" e rappresentati negli elaborati grafici "Allegato 1" e "Allegato 2";

In data 19 aprile 2011, presso gli uffici regionali dell'Unità di Progetto Genio civile di Belluno, si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria a cui sono stati invitati i seguenti soggetti: la Ditta proponente, il Comune di Sospirolo, la Provincia di Belluno, il Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, l'Arpav, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, la Direzione Urbanistica e Paesaggio, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio biodiversità e reti ecologiche, l'Unità Periferica Servizio Forestale regionale di Belluno, Veneto Agricoltura, l'Unità di Progetto Energia.

Con nota n. 523 in data 15.4.2011, assunta al protocollo della Regione Veneto Unità di Progetto Genio civile di Belluno in data 18.4.2011 al n. 187073, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia ha confermato il proprio parere n. 1402 in data 19.8.2010.

Con nota n. 188811 in data 19.4.2011, l'Unità Periferica Servizi Forestali Regionali di Belluno ha espresso il proprio parere favorevole.

La conferenza dei Servizi decisoria ha preso atto dei pareri degli Enti coinvolti e dei chiarimenti forniti ed ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al rilascio di autorizzazione unica con le prescrizioni dettate dalle Strutture e dagli Enti coinvolti nel procedimento, come sopra riportate.

Tutta la documentazione è depositata agli atti dell'Unità di Progetto Genio civile di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.lgs n. 387/2003;

Visto il D.lgs n. 42/2004;

Vista la Lr n. 24/1991;

Viste la propria deliberazione n. 1610/2009;

Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti dell' Unità di Progetto Genio civile di Belluno;

delibera

1. di approvare il progetto dell'"Impianto idroelettrico di Sospirolo - Adeguamento opere per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale Rilascio dalla Diga del Mis in Comune di Sospirolo (BL)" presentato con nota n. 875212 del 15.10.2007, successivamente integrata con nota n. 876904 iin data 22.10.2009 dalla società Enel Produzione Spa, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 00198 Roma, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.L. n. 387/2003, dando atto che l'eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

3. di autorizzare la società Enel Produzione Spa, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, come previsto dagli elaborati di progetto di cui all'elenco allegato A e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai seguenti atti: nota n. 21314 C1.34.06.00/5118 del 18.8.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - Direzione Generale per i beni architettonici e il paesaggio (allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento); nota n. 1402 in data 19.8.2010 e nota n. 523 del 15.4.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia e parere n. 8725 del 12.8.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche (allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento), nota n. 188811 in data 19.4.2011 dell'Unità Periferica Servizi Forestali Regionali di Belluno (allegato D, che costituisce parte integrante del presente provvedimento).

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

5. di stabilire, pena la revoca della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno e devono terminare entro cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bur del presente provvedimento;

6. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

7. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;

8. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua proveniente dalla connessa concessione di derivazione per la quale verrà rilasciato apposito provvedimento dall'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno;

9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;

10. di stabilire che la Ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

11. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

12. di prendere atto che il medesimo impianto, in forza di quanto disposto dalla DgrV 1610/2009, è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

13. di dare mandato all'Unità di Progetto Genio civile di Belluno di procedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, alla formalizzazione del disciplinare aggiuntivo contenente tutte le clausole dirette a regolare la concessione di derivazione d'acqua e all'emissione del relativo decreto di variante non sostanziale alla concessione di cui al Dpr n. 4949 del 1.12.1952, D.I. n. 3736 del 22.6.1958 e D.I. n. 1628/70 del 18.2.1971, alle condizioni fissate dal presente provvedimento.

14. di incaricare l'Unità di Progetto regionale Genio civile di Belluno di verificare che la Ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, abbia ottemperato, ai sensi della Dgr 453/2010, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, stabilita dal punto 13.1 let. j) del Dm Sviluppo Economico 10/09/2010. Tale fidejussione sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale sopravveniente diversa normativa sul punto;

15. di incaricare l'Unità di Progetto Genio civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

16. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente, all'U.P. Energia, all'Unità di Progetto Genio civile di Belluno, alla Provincia di Belluno, al Comune di Sospirolo e al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia.

17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 880 del 21 giugno 2011

Lr 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. Lr 11/2010 art. 24. Manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Riparto fondi 2011. *[Difesa del suolo]*

Note per la trasparenza:

Stanziamento di € 7.200.000,00 per interventi di manutenzione della rete idrografica regionale principale ed attribuzione di tale importo, in quota parte, alle sette Unità di Progetto del Genio civile regionale.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Da alcuni anni la Giunta regionale individua un riparto annuale per la manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale. In particolare negli anni dal 2004 al 2010, con deliberazioni n. 1070/2004, 1023/2005, 846/2006, 1231/2007 926/2008, 696/2009, 1798/2010 la Giunta regionale ha ripartito un importo annuale che è gradualmente diminuito dai 14 milioni di Euro del 2004 ai 3 milioni di Euro del 2010.

È opportuno ricordare che tali risorse sono impiegate per spese di gestione ed esercizio dei manufatti idraulici, impianti e strumentazioni (quali ad esempio spese periodiche concernenti il loro funzionamento e la loro manutenzione) e per spese relative a lavori (quali, ad esempio, ripristini di rivestimenti spondali, ripristino delle sezioni di deflusso, manutenzione delle arginature, sfalci, disboscamenti, etc.).

Nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011 spicca l'assenza di competenza nei capitoli di spesa tipicamente utilizzati, negli anni passati, per interventi di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale e cioè il capitolo 52002 riferito a "Manutenzione delle opere idrauliche di competenza regionale - Lr n. 52/1980", il capitolo 52023, riferito a "Spese per gli interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla competenza regionale - D.lgs. 112/98" e il capitolo 100219, riferito a "Programma straordinario triennale di difesa idrogeologica" - art. 47 Lr n. 3/2003".

L'unico capitolo del Bilancio regionale coerente con il tipo di spesa in oggetto e quindi utilizzabile per assicurare copertura agli interventi di manutenzione è il cap. 101589 "Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico - art. 39, c.2, lett. A, Lr 27/02/2008 n. 1, art. 24 Lr 16/02/2010 n. 11", che presenta una competenza di € 7.200.000,00.

L'art. 39, c.2, lett. a, della Lr 27/02/2008 n. 1 prevede infatti che i proventi derivanti dall'incremento dei canoni per le concessioni di derivazione di acque sotterranee e di acque superficiali siano finalizzati, nella misura del 60 percento, al

finanziamento degli interventi per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico.

La competenza a Bilancio 2011 nel capitolo di entrata 100366 "Proventi della gestione dei canoni di derivazione acque sotterranee" è pari a 12 milioni di Euro. Al capitolo di entrata sono connessi i due capitoli di uscita, il 101071 "interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti" (competenza € 4.800.000,00, pari al 40% della competenza del capitolo di entrata) ed il citato cap. 101589 (competenza € 7.200.000,00, pari al 60% della competenza del capitolo di entrata).

Poiché la competenza impegnabile sul capitolo di spesa 101589 è legata all'accertamento dei canoni introitati nel relativo capitolo di entrata, non è possibile, in questa sede, assicurare l'effettiva disponibilità dell'intero importo di € 7.200.000,00.

Si ritiene, quindi, di programmare l'intero importo di € 7.200.000,00, da ripartire tra le sette Unità di Progetto del Genio civile regionale per la manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale e di avviare la progettazione dei relativi interventi.

Sarà compito del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo verificare l'effettivo introito sul capitolo di entrata 100366 per dare seguito agli impegni di spesa ed al prosieguo dell'iter realizzativo delle relative opere.

Vista l'esiguità dell'importo disponibile, non viene indicato un programma di interventi, ma si opera un semplice riparto di risorse tra le U. P. del Genio civile, destinando quindi ad ognuna delle Unità di Progetto del Genio civile di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, l'importo di € 970.000,00 per la manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, per complessivi € 6.790.000,00

La restante somma di € 410.000,00 viene altresì stanziata per la realizzazione di interventi di difesa dei litorali, sulla base di impegni già assunti dalla Giunta regionale nell'anno 2010.

In particolare la somma di € 200.000,00 viene assegnata per il ripascimento del litorale di Cortellazzo in Comune di Jesolo ad integrazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10.02.2011 tra la Regione del Veneto, il Comune di Jesolo ed il Magistrato alle Acque di Venezia, in applicazione di quanto disposto dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 2586 del 2.11.2010; l'attuazione dell'intervento in parola sarà effettuata secondo quanto già disposto nel menzionato protocollo.

La somma invece di € 210.000,00 viene assegnata per il finanziamento delle attività di riqualificazione ambientale, previste per le annualità 2011 - 2012, nell'ambito del "Progetto di riqualificazione ambientale e turistica e riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza - Stralcio: ripascimento del litorale nei Comuni di Eraclea e Caorle"; infatti, attesa la peculiarità dell'intervento di ripascimento del litorale in parola, è stato condiviso con le Associazioni di Categoria del settore della pesca un progetto di riqualificazione ambientale e produttivo delle aree marine interessate dai lavori di dragaggio per il prelievo della sabbia. Detto intervento pilota, da attuare per fasi, ha ottenuto il parere favorevole anche dall'Unità di Crisi della Pesca istituita con DgrV 1589/2010 e 2297/2010, risultando di particolare importanza anche per i futuri interventi di ripascimento dei litorali in erosione.

È necessario, ora, fissare alcune direttive atte a inquadrare l'attività delle strutture periferiche nell'ambito della progettazione ed attuazione degli interventi di manutenzione per l'anno in corso, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di una rapida utilizzazione dei fondi disponibili.

Si propone, quindi, di dar luogo alle seguenti disposizioni.

- Le U.P. del Genio civile provvederanno a segnalare tempestivamente alla Direzione Difesa del Suolo l'elenco degli interventi (tratti dalla proposta di elenco annuale dei lavori pubblici, se di importo superiore ai 100.000,00 Euro), che intendono realizzare, indicando per ognuno di essi l'oggetto, l'importo, e il codice C.U.P.;
- ai Dirigenti delle U.P. del Genio civile regionale spettano l'affidamento degli incarichi per la progettazione e servizi connessi, ove necessari, relativi agli interventi individuati, nel rispetto delle vigenti procedure di affidamento degli incarichi;
- i Dirigenti responsabili delle U.P. del Genio civile regionale svolgono le attività di progettazione, appalto ed attuazione degli interventi, compresa l'approvazione della contabilità finale;
- l'approvazione dei progetti è affidata ai Dirigenti responsabili delle U.P. del Genio civile regionale, previo parere, ove previsto dalla normativa vigente, della Commissione Tecnica regionale Decentrata di cui agli articoli 15 e 16 della Lr 7 novembre 2003 n. 27 e s.m.i.;
- la funzione di Responsabile del Procedimento è, di norma, attribuita Dirigenti responsabili delle U.P. del Genio civile regionale;
- qualsiasi atto delle U.P. del Genio civile da cui derivano obbligazioni nei confronti di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, previo verifica di disponibilità dell'importo sul capitolo di entrata 100366;
- al Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo competono le attività e gli atti concernenti il controllo di budget e gli impegni di spesa;
- l'impegno di spesa verrà disposto solo dopo l'accertamento della effettiva disponibilità sul capitolo di entrata 100366, considerando che la quota utilizzabile per impegni sul capitolo di spesa 101589 è pari al 60% dell'importo introitato.
- all'atto della richiesta di impegno, allo scopo di mantenere e aggiornare in modo organico le conoscenze sulle attività poste in essere dalle strutture periferiche nel settore della difesa del suolo, le stesse provvederanno a trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, al fine di attivare l'impegno di spesa a bilancio, copia dei provvedimenti di approvazione del progetto e di aggiudicazione dei lavori, nonché una scheda sintetica relativa all'intervento che sarà all'uopo predisposta dalla Direzione stessa e messa a disposizione delle strutture periferiche.

Inoltre, per coerenza con i principi su cui si fondano le sopraccitate disposizioni, si evidenzia che:

- gli interventi devono corrispondere a lavori non strutturali, per il mantenimento e/o ripristino di opere idrauliche esistenti, in linea con le tipologie di cui all'allegato alla Dgr873/2002;
- sono ammessi eventuali interventi migliorativi della funzionalità delle opere idrauliche, di tipo localizzato, quali completamenti di rivestimenti/difese arginali, variazioni di pendenza delle sponde, sopralzi/ringrossi arginali e diaframmature d'argine;

- gli interventi devono corrispondere a interventi "non rilevanti" come definiti con Dgr n. 525 del 5/03/2004.

Il presente provvedimento si configura come mero riparto di risorse e non costituisce atto di programmazione di interventi, pertanto, non si ritiene necessario acquisire in merito il parere della Commissione consiliare competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr 08/05/1980 n. 52;
Vista la Lr 10/01/1997 n. 1.
Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
Vista la Lr 27/02/2008 n. 1
Vista la Lr 29/11/2001 n. 39;
Vista la Lr 07/11/2003, n. 27 e s.m.i.;

delibera

1. di individuare, per l'anno 2011, lo stanziamento di € 6.790.000,00 per interventi di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, a valere sulle risorse disponibili nel capitolo 101589 "Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico - art. 39, c.2, lett. A, Lr 27/02/2008 n. 1, art. 24 Lr 16/02/2010 n. 11", del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

2. di approvare il riparto della somma suddetta di € 6.790.000,00 tra le sette Unità di Progetto del Genio civile per la realizzazione di interventi di manutenzioni sui corsi d'acqua di competenza regionale, come di seguito specificato:

U.P. del Genio civile regionale	Importo ripartito
U.P. Genio civile regionale di Belluno	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Padova	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Rovigo	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Treviso	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Venezia	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Verona	€ 970.000,00
U.P. Genio civile regionale di Vicenza	€ 970.000,00
totale	€ 6.790.000,00

3. di approvare le disposizioni di cui in premessa, per quanto concerne la gestione degli interventi di manutenzione per l'anno 2011;

4. di individuare altresì, per l'anno 2011, lo stanziamento di € 410.000,00 per interventi di difesa dei litorali, a valere sulle risorse disponibili nel menzionato capitolo 101589 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per la realizzazione degli interventi di seguito specificati;

Interventi di ripascimento del litorale di Cortellazzo in Comune di Jesolo	€ 200.000,00
Progetto di riqualificazione ambientale e turistica e riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza - Stralcio: ripascimento del litorale nei Comuni di Eraclea e Caorle - Interventi di riqualificazione ambientale e produttiva delle aree interessate dai lavori di dragaggio	€ 210.000,00
totale	€ 410.000,00

5. di delegare il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, ai sensi dell'articolo 42 della Lr 29/11/2001 n. 39, all'impegno di spesa sul bilancio regionale degli importi corrispondenti a ciascun intervento, nonché al perfezionamento e sottoscrizione di ogni ulteriore atto necessario per la realizzazione degli interventi di difesa dei litorali sopra specificati;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 881 del 21 giugno 2011

Disposizioni esecutive per l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di foreste.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende delegare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi ai sensi della Lr 10/77 e 1/97 alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia forestale nei casi in cui si riscontri identità tra sanzionante e sanzionato.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 2 della Lr 27 febbraio 1990, n. 15, individua i dipendenti della ex Direzione Foreste ed Economia montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, Direzione Economia e Sviluppo montano e Unità di Progetto Protezione civile) e dei Servizi forestali regionali, con qualifica pari o superiore a istruttore direttivo (ora qualifica D1 o superiore) quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma del Codice di Procedura Penale nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla medesima Lr 15/1990.

La citata legge regionale prevede inoltre che il Presidente della Regione rilasci il tesserino di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (tesserino UPG) al personale individuato.

L'attività di vigilanza e di controllo riguarda principalmente le trasgressioni in materia di operazioni selvicolturali, lavori di movimento terra in territori sottoposti a vincolo idrogeologico, viabilità silvo-pastorale e raccolta della flora protetta, dei funghi e dei tartufi, ai sensi della seguente normativa: R.D. 30/12/1923 n. 3267; Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, L. 09./10/1967 n. 950, Lr 15/11/1974 n. 53, Lr 13/09/1978 n. 52, Lr 28/06/1988 n. 30, Lr 31.03.1992 n. 14 e Lr 19/08/1996 n. 23. Si tratta di un'attività fondamentale atta a favorire la realizzazione di operazioni colturali e interventi sul territorio che siano rispettosi della normativa nazionale e regionale di tutela delle risorse agro-silvo-pastorali.

In base alla Lr 28/01/77 n. 10 le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le tra-

sgressioni, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca per le quali sono delegate le Provincie. In base all'art. 3, al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, i Comuni introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

La Lr 10/1977 tuttavia non prevede la fattispecie nella quale l'Amministrazione comunale si trovi nella posizione di sanzionatore e sanzionato.

Tale situazione è stata già affrontata dalla Giunta regionale nell'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni al R.D. 11/12/1933 n. 1775. Con Dgr 4212/97 venne previsto che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni al R.D. 1775/1933 nei casi in cui vi sia identità tra sanzionante e sanzionato siano attribuite al Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto.

La suddetta decisione è supportata da una nota dell'allora Dirigente regionale della Direzione Affari Legislativi e Legali, prot. n. 870/13130 del 20/10/97, il quale si esprimeva asserendo che nei casi sopra menzionati "il Comune non può provvedere all'applicazione di sanzioni amministrative nei propri confronti, considerato che, in base all'art. 6, terzo comma, della legge 689/1981 è obbligato in solido con l'autore della violazione".

Tale divieto opererebbe anche per "evidenti ragioni di opportunità pratica, oltre che in considerazione del fatto che, diversamente opinando, verrebbe stravolto il meccanismo garantista di cui al capo I, sezione II della L. 689/1981".

Questa posizione è stata confermata in un parere successivo dal Dirigente regionale della Direzione Affari Legislativi e Legali, prot. n. 10137/13.242 del 17.10.2000, in merito alla depenalizzazione degli illeciti in materia di acque destinate al consumo umano previsti dal Dpr 24/05/1988 n. 236, con il quale si prospettava, come soluzione ragionevole al problema della sovrapposizione della figura del sanzionato con il sanzionatore, l'applicazione del principio generale di sostituzione del delegante al delegato. Infatti, "per il principio generale di sostituzione, proprio dell'istituto della delega di funzioni amministrative, secondo cui il delegante può sostituirsi al delegato per il compimento degli atti dovuti, … la Regione potrebbe sostituirsi al Comune nell'esercizio della potestà sanzionatoria di cui all'art. 21, comma l, del Dpr 236/88 ed applicare la sanzione a detto Ente."

Si ritiene peraltro anche possibile, nella fattispecie, dare attuazione al comma 1 dell'art. 4 della citata Lr 10/1977 che attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di emanare disposizioni esecutive della Legge medesima atteso che la norma non disciplina compiutamente il caso in esame.

Con il presente provvedimento si propone pertanto che le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale nell'ipotesi di identità tra sanzionante e sanzionato siano attribuite al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi, struttura competente in materia, che vi provvede con proprio decreto, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. l ter) della Lr 10/01/1997 n. 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi statali in materia di foreste ed in particolare il R.D. 30/12/1923 n. 3267 e la L. 09./10/1967 n. 950;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Viste le leggi regionali in materia di foreste ed in particolare la Lr 13/09/1978 n. 52, la Lr 28/06/1988 n. 30, la Lr 19/08/1996 n. 23, la Lr 31.03.1992 n. 14 e la Lr 15/11/1974 n. 53;

Vista la Lr 28/01/77, n. 10;

Vista la Lr 10/01/1997, n. 1;

Vista la L. 24/11/81, n. 689;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto della Regione Veneto;

Vista la Deliberazione di .Giunta regionale del 25/11/97, n. 4212;

Visti i pareri n. 870/13130 del 20/10/1997 e n. 10137/13.242 del 17/10/2000 dell'allora Direzione regionale affari legislativi e legali;

Considerata l'attribuzione di competenze a seguito della delibera di Giunta regionale n. 2361 del 28.09.2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. g) Statuto della Regione Veneto e ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Lr 28/01/77 n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", tutte le indicazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di attribuire al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di foreste di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, alla L. 09./10/1967 n. 950, alla Lr 15/11/1974 n. 53, alla Lr 13/09/1978 n. 52, alla Lr 28/06/1988 n. 30, alla Lr 31.03.1992 n. 14 e alla Lr 19/08/1996 n. 23, nei casi di identità tra sanzionante e sanzionato, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. l ter) della Lr 10/01/1997 n. 1.
3. Di comunicare le presenti disposizioni esecutive ai Comuni e agli organi preposti alla vigilanza.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 882 del 21 giugno 2011

Lr 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Avvio delle attività, incarico alla Direzione Geologia e Georisorse della predisposizione della

proposta di Piano regionale dell'attività di cava (Prac).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Viene dato avvio alle attività per la formazione della proposta di Piano regionale dell'attività di cava (Prac) dando incarico alla Direzione Geologia e Georisorse, fornendo le prime direttive fondamentali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dare avvio ad una fase di rielaborazione del Prac e di aggiornamento della Lr 44/1982, affidandone la responsabilità alla Direzione regionale Geologia e Georisorse;
2. di attivare con successivo provvedimento di Giunta regionale da assumere quando il corrispondente capitolo del bilancio regionale presenterà la necessaria disponibilità, le incentivazioni ai sensi dell'art. 92 della L.163/06 e del Regolamento regionale approvato con Dgr n. 2711 del 30/9/2002
3. di istituire un "Laboratorio Prac", quale tavolo di partecipazione aperto ai rappresentanti dei principali portatori di interesse, presieduto dal Segretario regionale all'Ambiente e composto da un rappresentante segnalato rispettivamente dall'Unione delle Provincie del Veneto, dall'Anci, dalle associazioni degli imprenditori, dalle associazioni ambientaliste e dall'ordine dei geologi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 883 del 21 giugno 2011

Ditta Cartiere Saci Spa. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica, da circa 2,7 MWe alimentato a metano, in Strada della Ferriera 17 - Verona (VR). D.lgs 152/2006 - Lr 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
La Ditta Cartiere Saci Spa, con sede legale in Comune di Verona (VR), Strada della Ferriera 17, nel settembre 2010 ha presentato istanza ai sensi del D.lgs 152/2006 per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera.
La società proponente abbisogna di ingenti quantità di energia elettrica e termica per le varie fasi di lavorazione, volte alla produzione di circa 70.000 tonnellate di carta, nel proprio stabilimento situato in Comune di Verona, località Ca' di David, Strada della Ferriera 17.

Attualmente il fabbisogno elettrico totale necessario al processo tecnologico viene autoprodotto per circa il 50% mentre il restante viene acquistato da Ente esterno, la Ditta ha dunque deliberato di realizzare presso il proprio sito produttivo un nuovo impianto di cogenerazione ad integrazione delle produzioni energetiche già in essere.
Il nuovo cogeneratore sarà connesso in parallelo con la rete elettrica cui può eventualmente essere ceduto il surplus prodotto attraverso l'esistente punto di consegna Mt; l'energia termica recuperata, prodotta dal sistema di raffreddamento motore e dalla linea fumi, verrà utilizzata per usi tecnologici dell'azienda sotto forma di vapore a 5 bar ed acqua calda a 90 °C.
L'impianto, che sarà alimentato da gas naturale con potenza termica immessa di 6.139 kW, avrà una potenza elettrica a pieno carico di 2.681 kW e una potenza termica recuperata di 2.265 kWt; è previsto il funzionamento in continuo dell'impianto per 6.800 ore annue.
Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 Mw.
Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.
Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.
In accordo con quanto sopra detto, in data 11 febbraio 2011 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell'Arpav, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
In detta circostanza, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori elaborati ad integrazione di quanto già presentato.
Alla luce della documentazione pervenuta, comprensiva delle integrazioni richieste prodotte nel frattempo dalla ditta, la Ctra nella seduta del 21 aprile 2011, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni n. 3716, che fa parte integrante del presente atto col nome di allegato A.
In data 11 maggio 2011 si è tenuta, presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte la sola Ditta e i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera; il Comune di Verona, la Provincia di Verona e l'Arpav hanno comunicato di non poter presenziare esprimendo nel contempo parere favorevole.
A conclusione dell'incontro, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, nonchè dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, è stata approvata la realizzazione dell'impianto proposto con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della Ctra n. 3716/2011.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la Legge regionale n. 11 del 13.04.2001;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

Visto il Parere n. 3716 espresso dalla Ctra nella seduta del 21.04.2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di autorizzare la Ditta Cartiere Saci Spa, con sede legale in Comune di Verona (VR), Strada della Ferriera 17, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica con una potenza elettrica di 2.681 kW alimentato a gas naturale, da realizzarsi nel Comune di Verona nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3716/2011 di cui all'allegato A al presente provvedimento;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Ditta Cartiere Saci Spa, al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, all'Arpav, all'Agenzia delle Dogane - U.t.f. competente per territorio.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 884 del 21 giugno 2011

Ditta Guerrato Spa. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da circa 1,7 MWe alimentato a metano presso il Presidio Ospedaliero in Via Montegrappa 32 in Comune di Montebelluna (TV). D.lgs 152/2006 - Lr 11/2001

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Ditta Guerrato Spa, con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale delle Industrie n. 8, nel luglio 2009 ha presentato istanza ai sensi del D.lgs 152/2006 per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La società proponente si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici speciali ed opere civili. Il progetto riguarda la realizzazione e gestione della centrale di cogenerazione a servizio del presidio ospedaliero di Montebelluna in Via Montegrappa 32, che risulterà composta da due moduli alimentati a gas metano, con alternatori sincroni trifase per la generazione simultanea di energia elettrica e termica da destinare alle utenze interne, i cogeneratori saranno connessi in parallelo con la rete elettrica cui può eventualmente essere ceduto il surplus prodotto.

Complessivamente l'impianto avrà una potenza termica immessa di 4,18 MW, la potenza elettrica a pieno carico risulta di 1,67 MW e la potenza termica recuperata di 1,97 MWt; è previsto il funzionamento in continuo dell'impianto per circa 6.000 ore annue.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.

Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

Alla luce della documentazione pervenuta, comprensiva delle integrazioni richieste prodotte nel frattempo dalla ditta, la Ctra nella seduta del 21 aprile 2011, ha espresso il parere favorevole con prescrizioni n. 3715, che fa parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

In data 11 maggio 2011 si è tenuta, presso la sede regionale di palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte la ditta, i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, del Comune di Montebelluna, della Provincia di Treviso e dell'Arpav.

A conclusione dell'incontro, sulla scorta del progetto così come integrato dalla documentazione presentata dalla ditta, è stata approvata la realizzazione dell'impianto proposto con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della Ctra n. 3715/2011 con l'ulteriore prescrizione, rispetto a quella riportata in Allegato A al n. 6, che la Ditta comunichi la messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno quindici giorni anche alla Provincia di Treviso.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la Legge regionale n. 11 del 13.04.2001;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

Visto il Parere n. 3715 espresso dalla Ctra nella seduta del 21.04.2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di autorizzare la Ditta Guerrato Spa, con sede legale in Comune di Rovigo (RO), Viale delle Industrie n. 8, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con una potenza elettrica complessiva di circa 1,7 MW alimentato a gas naturale, da realizzarsi presso il Presidio Ospedaliero in Via Montegrappa 32, in Comune di Montebelluna, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3715/2011 di cui all'allegato A al presente provvedimento e con l'ulteriore prescrizione che la Ditta comunichi la messa in esercizio dell'impianto alla Provincia di Treviso con un anticipo di almeno quindici giorni;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Ditta Guerrato Spa, al Comune di Montebelluna, alla Provincia di Treviso, all'Arpav, all'Agenzia delle Dogane - U.t.f. competente per territorio.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 886 del 21 giugno 2011

Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, Confindustria Veneto e Confartigianato Veneto per l'avvio di un Programma di Cooperazione Interregionale per la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi economica. Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Autonoma della Sardegna in materia di cooperazione interregionale per progetti di contrasto alla crisi economica. Programma Operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2007/2013. Decisione Commissione Europea n. C (2007) 5633 del 16/11/2007.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Promozione della cooperazione interregionale per favorire l'interscambio di buone prassi, di esperienze, di risorse umane nonché lo sviluppo dei sistemi produttivi regionali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, Confindustria Veneto e Confartigianato Veneto volto a favorire la cooperazione interregionale per progetti di contrasto alla crisi economica (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Accordo di collaborazione in materia di cooperazione interregionale per progetti di contrasto alla crisi economica tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione del Veneto (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di incaricare per la sottoscrizione, rispettivamente del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e Confindustria Veneto e Confartigianato Veneto e tra la Regione del Veneto e Regione Autonoma della Sardegna, il Presidente o suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Lavoro di dare esecuzione al presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito Internet regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 21 giugno 2011

Esu-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 31/05/2011 di nomina del Commissario straordinario. Ratifica. (Legge regionale 10/12/1973, n. 27 - Art. 6).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale ratifica il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 31/05/2011 di nomina del Commissario straordinario dell'Esu di Padova, adottato in situazione di necessità ed urgenza.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 6 della Lr 27/1973 dispone che il Presidente della Giunta regionale adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli, per la ratifica, alla Giunta, nella seduta immediatamente successiva.

Ricorrendo i presupposti sopra indicati, per le motivazioni esposte nel proprio Decreto n. 82 del 31/05/2011, il Presidente della Giunta regionale ha adottato tale atto di nomina del Commissario straordinario dell'Esu di Padova, che viene ora sottoposto alla Giunta per la necessaria ratifica.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 31/05/2011;

Visto l'art. 6 della Lr 27/1973;

delibera

1. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 31/05/2011, di nomina del Commissario straordinario dell'Esu di Padova, adottato sotto la sua responsabilità, essendosi verificati i presupposti di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 6 della Lr 27/1973;

2. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 890 del 21 giugno 2011

Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2011-2012. [Lr 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Sono approvati:

a) il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2011-2012;
b) l'affidamento alle Università venete della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l'Anno Accademico 2011-2012 ed il relativo schema di Convenzione di affidamento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

1. Premessa.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della Lr 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, ogni anno, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (Dsu), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il Dsu (deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 11/07/2001) ed in conformità al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della L. 390/1991 [Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) 09/04/2001].

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Dsu, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico 2011-2012 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla Lr 15/1996, dalla Lr 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il Dsu succitato e dal Dpcm 09/04/2001 sull'Uniformità di trattamento nel Dsu.

2. Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:

a) i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
b) gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
c) l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
d) i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Esu veneti (Enti per il Diritto allo Studio Universitario) per le loro spese di funzionamento;
e) l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;
f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
h) i criteri di riparto tra le Università e gli Esu veneti dell'eventuale fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 della L. 390/1991, per borse di studio A.A. 2011-2012.

In riferimento a ciascuno degli oggetti sopra esposti, si propone quanto segue, come esposto nell'Allegato A:

a) criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:
   si confermano quelli previsti dal D.P.C.M 09/04/2001:
   a1) assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole):
   a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli Esu veneti (già avvenuti con riferimento all'A. A. 2009-2010), si conferma unicamente nei confronti delle matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'Anno Accademico 2005/06, con Dgr n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 3%;
   a2) requisiti relativi alla condizione economica degli studenti:
   ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Dpcm 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del Dsu, debbono dichiarare in via sostituiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (Isee) che è determinato ai sensi dell'articolo 5 del Dpcm 09/04/2001;

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost., D.lgs 109/1998, D.lgs 130/2000, Dpr 445/2000, Dpcm 242 del 4/04/2001, Dpcm 18/09/2001, Dpcm 09/04/2001 e L. 244/2007), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. (Isee Universitario) e la consegna della certificazione IseeU;

a3) destinatari dei benefici:
si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del Decreto Ministeriale (D.m.) 509/1999 e del Dm 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006/07; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di Laurea (triennale) ed ai corsi di Laurea Specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno;
si precisa che gli studenti-detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.

b) importi delle borse di studio regionali:

b1) importi massimi:
ai sensi del Dpcm 09/04/2001 e della Lr 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,6% per il 2010);

b2) importi minimi:
vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse;

c) entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione:
si confermano quelle stabilite a partire dall'Anno Accademico 2008-2009;
inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il Dsu di cui alla Lr 15/1996;
entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo:
si confermano quelle stabilite nei precedenti Anni Accademici;

d) criteri per il riparto del fondo regionale 2012 tra gli Esu veneti per le loro spese di funzionamento;
le risorse da assegnare per l'anno 2011 ammontano complessivamente ad € 9.841.500,00;
si confermano i criteri di riparto stabiliti nei precedenti Anni Accademici;

e) entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:
si conferma l'entità di € 1.500,00;

f) limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:
si conferma unicamente per gli studenti extraUe matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli Esu veneti si è convenuto che le matricole extraUe iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;

g) agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap:
si confermano quelle dell'anno precedente;

h) criteri di riparto, tra le Università e gli Esu veneti, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2011-2012:
vengono in parte modificati, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche - e questa è la novità - delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

3. La gestione degli interventi.

3a) La gestione in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della Lr 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), alle Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della Lr 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il Dsu (ex articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Università ed Esu veneti, che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2011-2012 l'autorizzazione alle Università venete di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.a.f.), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Al pari di quanto stabilito per l'A.A. 2010-2011, anche per l'A.A. 2011-2012 la compartecipazione della Regione del

Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il suddetto servizio prestato dai C.a.f., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli Esu veneti e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli Esu veneti, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2012 agli Esu il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

- Studente fuori sede:
  - 1500,00 Euro in caso di solo alloggio;
  - 2100,00 Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
  - 600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;
- Studente pendolare:
  - 400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli Esu l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli Esu entro il 31/01/2012 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

- Studente fuori sede:
  - 1200,00 Euro in caso di 2 pasti giornalieri.

3 b)La gestione in capo agli Esu.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli Esu veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il Dsu, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della Lr 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università venete, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il Dsu, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente Esu in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli Esu veneti in ordine alla riscossione della tassa regionale per il Dsu e alla gestione degli interventi per il Dsu concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle Dgr n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli Esu, al pari delle Università:

1) provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il Dsu (ex articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
2) potranno stipulare convenzioni con i C.a.f., per l'A.A. 2011-2012, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti Esu delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del Dsu (servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli Esu veneti, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della Lr 8/1998, secondo quanto disposto nell'Allegato A.

4. L'aggiornamento della tassa regionale per il Dsu

Ai sensi dell'articolo 4 della Lr 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare ogni anno l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2011 è pari all'1,5%, l'importo della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 risulta rideterminato in € 109,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 23 della Costituzione;
Vista la L. 02/12/1991, n. 390;
Vista la Lr 18/06/1996, n. 15;
Visto il D.lgs 31/03/1998, n. 109;
Vista la Lr 07/04/1998, n. 8;
Visto il D.lgs 25/07/1998, n. 286;
Vista la L. 21/12/1999, n. 508;
Visto il Dm n. 509/1999;
Visto il Dpr n. 394/1999;
Visto il D.lgs 03/05/2000, n. 130;
Visto il Dpr n. 445/2000;
Visto il Dpcm 04/04/2001, n. 242;
Visto il Dpcm 18/09/2001;
Visto il Dpcm 09/04/2001;
Visto il Programma Triennale per il Dsu 2001/2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 del 11/07/2001;
Viste le Dgr n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
Visto il Dm 10/01/2002, n. 38, riguardante le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
Visto il Dm 02/05/2011;
Visto il Dm n. 270/2004;

Vista la Dgr n. 1500/2005;
Vista la L. n. 244/2007;
Condivise le considerazioni di cui in narrativa;

delibera

1. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2011-2012, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare, mediante convenzione, alle Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse;

3. di incaricare, mediante convenzione, le Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, alla riscossione della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012, versata dagli studenti iscritti alle Università ed al rimborso della stessa;

4. di approvare, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università venete, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;

5. di affidare agli Esu veneti territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2011-2012, la gestione delle borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, i quali verseranno la tassa regionale agli Esu;

6. di incaricare gli Esu veneti ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il Dsu agli studenti di propria competenza;

7. di affidare agli Esu veneti la gestione degli altri interventi di attuazione del Dsu, secondo quanto disposto nell'Allegato A;

8. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. e la consegna della certificazione IseeU, di cui all'articolo 4 dell'Allegato A, per l'accesso ai benefici del Dsu;

9. di autorizzare le Università venete, anche per l'A.A. 2011-2012, a stipulare convenzioni con i C.a.f., che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università venete, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;

10. di stabilire, anche per l'A.A. 2011-2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università venete per il servizio di cui al punto 9 prestato dai C.a.f., in base alle convenzioni stipulate, avverrà attraverso gli Esu e coprirà il 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica;

11. di autorizzare gli Esu veneti, anche per l'A.A. 2011-2012, a stipulare convenzioni con i C.a.f. che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti Esu delle pratiche effettuate;

12. di rideterminare l'importo della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 in € 109,00;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

15. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario
Anno accademico 2011-2012

(Provvedimento regionale di applicazione della Lr 07/04/1998, n. 8, del Dpcm 09/04/2001 e del Programma Triennale regionale per il Dsu approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 11/07/2001).

Articolo 1
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:

a) le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
b) i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
c) i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del Dpcm 09/04/2001;
f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del Dpcm 09/04/2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle Dgr n. 4013 del 11/12/2007 e n. 2557 del 16/09/2008.

Articolo 2
I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7:

a) agli studenti iscritti alle Università, ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm 03/11/1999, n. 509, in via transitoria e sino all'esaurimento dei corsi stessi;
b) agli studenti iscritti alle Università, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche Università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs 04/08/1999, n. 368), di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.lgs 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);

c) agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di musica (Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale), ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale.

2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

3. I benefici sono concessi:

a) agli iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm n. 509/1999, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più uno, con riferimento all'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso anche per un ulteriore anno, solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando;

b) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

c) agli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

d) agli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

e) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti b), c), d), ed e).

Per i corsi di cui ai punti b), c) e d), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.

5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 5, 13 e 14.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea triennale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale), la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.

La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea (triennale) e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Articolo 3
Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm n. 509/1999, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4 e sulla base dell'ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.

I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

5. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, idonei ai benefici nell'A.A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011 in base alla dichiarazione Isee di cui all'articolo 4, al fine di concorrere ai benefici devono presentare i requisiti di merito previsti dall'articolo 5 e devono essere ammessi a ciascun anno di corso da parte delle rispettive Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare la condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, invece, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

6. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, dei corsi di laurea specialistica (eccettuati i corsi di laurea specialistica a ciclo unico), dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, idonei ai benefici nell'A.A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito previsti dall'articolo 5 e dell'ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'A.

A. 2009-2010 e nell'A.A. 2010-2011, concorrono ai benefici esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 5 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva Università di appartenenza, senza dover ulteriormente autocertificare le condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso, per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

7. In deroga alla disposizione di cui al comma 5, prima parte, e di cui al comma 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche non otterrebbe il beneficio, sia nell'ipotesi in cui in base ai predetti mutamenti e modifiche otterrebbe un beneficio di importo ridotto.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Dpcm 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2011-2012 dovrà avvenire con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:
dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 4;

b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

9. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:

a) in sede:
lo studente residente nel comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;

b) pendolare:
lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli Esu d'intesa con le Università;

c) fuori sede:
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;

d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli Esu, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

10. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 9, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del Dpr 28/12/2000, n. 445.

Gli Esu e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, devono controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti.

La verifica dell'autocertificazione prodotta verrà effettuata anche sulla base di un elenco ufficiale di Comuni di possibile residenza degli studenti, disponibile presso le Università e gli Esu.

A tal fine può essere utilizzato il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

Tali controlli devono essere effettuati sia per gli studenti che hanno presentato l'autocertificazione nell'A.A. 2011-2012, sia per gli studenti che nell'A.A. 2011-2012 non erano tenuti a ripresentare l'autocertificazione ai sensi del comma 5, prima parte, e del comma 6 del presente articolo.

Nell'espletamento di tali controlli gli Esu e le Università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.lgs n. 109/1998 le Università e gli Esu procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze o del sistema informativo dell'Inps.

La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli Esu e ad effettuare controlli a campione.

Le Università e gli Esu, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente ed alla circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.

11. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.

I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

12. Entro e non oltre il 31 dicembre 2011 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2012.

13. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli Esu.

14. Gli Esu possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della L. n. 390/1991.

Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

Articolo 4
I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.lgs 31/03/1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 109/98, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Ai fini della concessione di benefici di cui all'articolo1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis del Dpcm 07/05/1999, n. 221

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/98, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori, quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 Euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/98, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente da:

a) lo stesso soggetto,
b) il coniuge,
c) i figli,
d) i soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché da:
e) i propri genitori,
f) i soggetti a loro carico ai fini Irpef.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. Nel caso di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.lgs n. 109/1998, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli Indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito con modificazione dalla L. 04/08/1990, n. 227.

8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.lgs 109/1998, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero.

Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Dm Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 28/06/1990, n. 168, convertito con modificazione dalla L. 04/08/1990, n. 227.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare € 19.595,63.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs 109/98, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 25.719,28.

10. In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.lgs n. 109/1998 - D.lgs n. 130/2000 - Dpr n. 445/2000 - Dpcm n. 242 del 4/04/2001 - Dpcm 18/09/2001 - Dpcm 09/04/2001 e L. n. 244/2007), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'IseeU. e la consegna della certificazione IseeU.

Articolo 5
I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, è richiesto il possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.

Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2012, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.

Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale), la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2012, n. 10 crediti.

5. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica, i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiamo conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea specialistica, i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiamo conseguito almeno n. 10 crediti.

Gli Esu e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa B di cui all'articolo 12, comma 3.

6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono i seguenti:

a) per il secondo anno:
   n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno:
   n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per l'ultimo semestre:
   n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

7. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

a) per il secondo anno:
   n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
b) per il terzo anno:
   n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno:
   n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno:
   n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno:
   ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f) per l'ulteriore semestre:
   n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) n. 5 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
b) n. 12 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) n. 15 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono i seguenti:

a) per il secondo anno:
   n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per l'ultimo semestre:
   n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

11. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

12. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima della riforma di cui al Dm n. 509/1999 in applicazione dell'articolo 4 del Dpcm 30/04/1997, è richiesto il merito medio delle ultime tre coorti.

13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono i seguenti:

a) per il secondo anno:
n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per il terzo anno:
n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e) per il sesto anno:
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f) per il settimo anno:
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

14. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale), sono i seguenti:

a) per il secondo anno:
n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b) per il terzo anno:
n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c) per il quarto anno:
n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d) per il quinto anno:
n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

15. In sede di attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal Dm n. 509/1999, ed indipendentemente dall'eventuale ritardo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2, del predetto D.M., secondo le quali le Università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici del D.S.U. da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento sono quelli risultati dalla carriera scolastica del corso di provenienza, ai sensi del comma 12, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

16. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al comma 13, la Regione e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

17. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

18. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitari, ai fini della concessione dei benefici di cui al Dpcm 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.

Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:

a) agli studenti iscritti ai corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del Dm n. 509/1999;
b) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), ai corsi di laurea specialistica (anche a tempo parziale), ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione ed ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Dm 30/04/1999, n. 224 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.

L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 2, del Dpcm 09/04/2001 e dall'articolo 5 della Lr n. 15/1996, come segue:

a) studente fuori sede: Euro 4.780,00;
b) studente pendolare: Euro 2.637,00;
c) studente in sede: Euro 1.804,00 + 1 pasto giornaliero gratuito.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli Esu, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:

a) studente fuori sede:
Euro 3.280,00 + alloggio;
Euro 2.680,00 + alloggio + 1 pasto giornaliero;
Euro 4.180,00 + 1 pasto giornaliero;
b) studente pendolare:
Euro 2.237,00,
o l'eventuale importo superiore
(sino ad un massimo di Euro 100,00)
in caso di 1 pasto giornaliero.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, si demanda agli Esu l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione

di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:

a) studente fuori sede:
   Euro 2.080,00 + alloggio + 2 pasti giornalieri;
   Euro 3.580,00 + 2 pasti giornalieri.

5. Le Università verseranno agli Esu, entro il 31/01/2012, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:

a) studente fuori sede:
   Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;
   Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
   Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;
   Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;
   Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
b) studente pendolare:
   Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 13.063,76).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 5, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. d), della L. 390/1991, le borse di studio regionali non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).

Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

9. L'importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) è il seguente:

a) studente fuori sede Euro 2.390,00;
b) studente pendolare Euro 1.318,50;
c) studente in sede Euro 902,00.

Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 13.063,76).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia inferiore a Euro € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.

Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di Laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea specialistica/magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.

10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.

11. Gli Esu assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della proprietà.

12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.

Articolo 7
Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli Esu:

a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 3% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe);
   qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 3% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'articolo 16 della L. 390/1991, il Dirigente della Direzione regionale Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;
b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al Dm n. 224/1999) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli Esu:

a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale) e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico il 10% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
b) riservano il 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al Dm n. 224/1999);
c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:
   c1) studenti pendolari idonei;
   c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
   c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
   c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
   c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria.

Articolo 8
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. In base all'articolo 46, comma 5, del Dpr n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.

2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del Dpr n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del Dpr 28.12.2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.lgs 25/07/1998, n. 286.

3. Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli Esu potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

5. Le Università e gli Esu, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal Dm 02/05/2011, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 9
Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Ssn) pari o superiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Dm n. 509/1999, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo è pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione.

Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10

agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3. Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Ssn), pari o superiore al 66%, che siano iscritti ai nuovi corsi, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:

a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
b) 7 semestri: per i corsi di laurea specialistica;
c) 15 semestri: per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti portatori di handicap, con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5. Anche in attuazione dell'articolo 14, comma 8, del Dpcm 09/04/2001, ai fini della valutazione della condizione economica dello studente portatore di handicap, il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato:

a) di due unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
b) di tre unità: nel caso di studenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità superiore all'80%.

6. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.

Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Per gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap non idonei, gli Esu, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:

a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
c) o interventi ad hoc.

7. Agli studenti portatori di handicap non si applicano:

a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 5;
b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 6.

8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico di cui alla riforma ex Dm n. 509/1999 sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;

a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;

b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;

b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;

c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;

c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica sono:

a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

Articolo 10
Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.

3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:

a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari;

b) i requisiti di merito già concordati nei precedenti anni accademici, tra gli Esu e le Istituzioni in argomento, sentita la Regione, se iscritti a corsi strutturati secondo il vecchio ordinamento.

4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti portatori di handicap di cui al presente testo.

5. Le istituzioni per l'Alta Formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

Articolo 11
Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

Articolo 12
Tariffe dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Lr 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di Belle Arti e non Statali, dei corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della Lr 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente:

a) tariffa di € 2,30:
per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del Dpcm 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;

b) tariffa di € 4,00:
per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;

c) tariffa di € 5,20:
per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).

4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dpcm 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Dpcm 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Lr 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere, alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi Esu ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.

Gli studenti comunitari, in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti punti 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della Lr 15/1996.

8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di Laurea e di Laurea specialistica/magistrale, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.

9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Lr 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli Esu e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

10. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

11. L'entità delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

Servizio abitativo	Tariffa intera	Tariffa ridotta
Stanza singola	Euro 130,00	50% della tariffa intera (Euro 65,00)
Stanza doppia	Euro 104,00	50% della tariffa intera (Euro 52,00)
Stanza tripla	Euro 81,00	50% della tariffa intera (Euro 40,50)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera ai applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

12. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso".

Articolo 13
Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli Esu, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.

Articolo 14
Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per borse di studio A.A. 2011-2012 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla Lr n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, e dalla eventuale quota parte di Fondo integrativo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 390/1991.

2. Per l'A.A. 2011-2012, il 20% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 80% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].

3. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2011-2012, in base all'articolo 16 della L. 390/1991, verrà ripartita tra le Università e gli Esu in base ai seguenti criteri:

a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2011-2012 stilate dalle Università e dagli Esu;

b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2011-2012 di cui al punto a).

4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.

5. Se i soggetti gestori degli interventi destinano risorse proprie all'erogazione di borse di studio, le risorse statali ottenute grazie a tali risorse proprie sono ripartite tra i soggetti gestori in proporzione alle risorse da essi erogate.

In tal caso, i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano solo sulle risorse statali residue.

Articolo 15
Il fondo regionale per il funzionamento degli Esu

1. Il fondo regionale anno 2012 per il funzionamento degli Esu, è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:

a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2012: peso ponderale 65%;
b) numero dei pasti erogati dagli Esu nel 2011: peso ponderale 10%;
c) numero dei posti alloggio erogati dagli Esu nell'A.A. 2010-2011: peso ponderale 10%;
d) spesa sostenuta dagli Esu per ulteriori servizi per il D.s.u. nel 2011 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc…): peso ponderale 15%.

Allegato B

Convenzione

tra
Regione del Veneto

e

Università di _____

L'anno _____(_____) il giorno ____ del mese di _____ in _____,

sono presenti i Signori:

- Luca Zaia nato a _____, il __/__/____ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901 - Codice Fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Presidente della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione;
- _____nato a _____, il __/__/____ e domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. __, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università degli Studi di _____, con sede in _____, Via _____n. __ Codice Fiscale n. _____, nella sua qualità di Magnifico Rettore.

Premesso

- che per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli Esu veneti;
- che, ai sensi dell'articolo 4 della Lr 18/06/1996, n. 15, l'importo aggiornato della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Dsu) per l'Anno Accademico 2011-2012 risulta pari a € 109,00;
- che, ai sensi dell'articolo 1 della Lr 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 del D.lgs 210/1998), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il Dsu;
- che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della Lr 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2011-2012, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla Lr 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della Lr 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;
- che, ai sensi dell'articolo 6 della Lr 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il Dsu;
- che l'articolo 8 della L. 02/12/1991, n. 390, prevede che le Regioni determinino la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto allo studio universitario da devolvere in borse di studio, e che le stesse possano trasferire i fondi all'Università per l'erogazione delle borse stesse;
- che anche per l'A.A. 2011-2012 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del Dsu, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 5 del Dpcm 09/04/2001, ribaditi dall'articolo 4 dell'Allegato A al presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 8 della L. 390/1991, dell'articolo 6 della Lr 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, della Lr 8/1998, dell'articolo 22 della Lr 8/1998, dell'articolo 30 della Lr 8/1998 e dell'articolo 10 del Dpcm 9/04/2001:

1. I fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli Esu veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'Allegato A al presente atto.
2. L'importo della tassa regionale per il Dsu prevista dall'articolo 1 della Lr 15/1996, pari a € 109,00 per l'A.A. 2011-2012, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università.
3. Le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della Lr 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il Dsu per l'A.A. 2011-2012 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della Lr 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata.
4. Il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il Dsu, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dagli studenti alle Università.
5. Il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il Dsu di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della L. 390/1991.
6. Le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
   - entro il 10/12/2011, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 al 30/11/2011, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
   - entro il 31/07/2012, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 e dell'utilizzo delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2012.
7. L'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il Dsu A.A. 2011-2012 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A. A. 2011-2012 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2012/2013.
8. I criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'Allegato A) al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del Dpcm 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A) al presente atto.
   Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i C.A.f., che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'IseeU. e la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.
   Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
   La Regione del Veneto comparteciperà, attraverso gli Esu veneti, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.f., in base alle convenzioni stipulate, nella misura del 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per ogni pratica, fino ad un importo massimo di € 1,10 per pratica.
9. Sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.
   Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:
   a) collaborazione dell'Esu;
   b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 13 della L. 390/1991.
10. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del Dpcm 09/04/2001.
    La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli Esu tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20 novembre 2011, possano determinare, a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A al presente atto.
    Per i servizi predetti le Università verseranno all'Esu di riferimento, entro il 31/01/2012, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'Allegato A) al presente atto.
    La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2011 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del Dpcm del 9/04/2001.
11. Le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
    Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente ed alla Circolare interpretativa regionale di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione regionale Istruzione.
    La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione.
12. La presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2011-2012.
    Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa.
13. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia.
14. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al Dpr 26/04/1989, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 891 del 21 giugno 2011

Approvazione del piano annuale delle attività anno 2011 dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, co. 3, Lr n. 3/2009. Deliberazione n. 3/Cr del 27 gennaio 2011.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il piano annuale delle attività dell'ente strumentale Veneto Lavoro deve essere approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

La legge regionale 13.03.2009 n. 3 ha previsto, all'art. 13, comma 3, che il piano annuale delle attività dell'ente strumentale Veneto Lavoro sia approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale.

Il piano annuale presentato da Veneto Lavoro (Allegato A) descrive le attività che l'ente intende realizzare nel corso del 2011, ed è suddiviso per aree tematiche che corrispondono alle aree organizzative dell'ente. Tali aree sono identificabili negli uffici di staff, affari generali e risorse umane, bilancio e amministrazione, e nelle aree di produzione politiche del lavoro, sistema informativo lavoro del Veneto (Silv), osservatorio e ricerca, e servizi di assistenza tecnica Fse.

Sono riportate le attività svolte per precisa disposizione della legge 3/2009 e quelle che si intendono potenziare nel corso del 2011.

Sul piano delle attività 2011 dell'ente strumentale Veneto Lavoro è stato acquisito il parere positivo all'unanimità della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali nella seduta del 21 dicembre 2010, ed il parere positivo all'unanimità del Comitato di coordinamento istituzionale nella seduta del 1 febbraio 2011.

Infine, è stato acquisito il parere favorevole all'unanimità della Terza Commissione consiliare (parere alla Giunta regionale n. 84 espresso nella seduta del 10 marzo 2011).

Il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, e in particolare gli art. 13-19;

- Visto il piano delle attività 2011 di Veneto Lavoro, approvato con il decreto direttoriale n. 152 del 18 novembre 2010 e trasmesso alla Direzione Lavoro della Regione Veneto;

- Visto il parere positivo espresso all'unanimità dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali;

- Visto il parere positivo espresso all'unanimità dal Comitato di coordinamento istituzionale;

- Vista la propria deliberazione n. 3/Cr del 27 gennaio 2011;

- Visto il parere positivo dalla Terza Commissione consiliare espresso in data 10 marzo 2011;

delibera

1. di approvare il piano annuale delle attività anno 2011 dell'ente strumentale Veneto Lavoro, allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. la Direzione regionale Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

AllegatoA

Veneto Lavoro
Piano delle attività
2011

Allegato al Decreto direttoriale n. 152 del 18/11/2010

Sommario

Capitolo I

- Presentazione dell'Ente
  - Introduzione
  - Funzioni
  - Linee strategiche

Capitolo II

- Organizzazione e gestione

Capitolo III

- Attività delle aree strumentali
- Affari generali e gestione risorse
  - Affari generali, sicurezza, logistica e trattamento dati sensibili
  - Organizzazione e gestione risorse umane
  - Comunicazione e valutazione delle performance
  - Assistenza tecnica al Por - Fse 2007/2013
- Bilancio e amministrazione

Capitolo IV

- Attività delle aree tematiche
- Area politiche del lavoro
  - Attività previste
- Area sistema informativo lavoro (Silv)
- Area osservatorio & ricerca
  - Attività istituzionale
  - Attività finalizzate su progetto
- Progetti speciali

Scheda 1
- Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per competenza

Scheda 2
- Politiche del lavoro

Scheda 3
- Sistema informativo lavoro regionale (Silv)

Scheda 4
- Osservatorio & ricerca

Scheda 5
- Assistenza tecnica Fse

Capitolo I
Presentazione dell'Ente

Introduzione

Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31/2008 ed è disciplinato dagli articoli 13 - 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". La norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La legge 3/2009, che ne disciplina le funzioni e l'impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro.

Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suo campo d'azione comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del lavoro, il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro, l' implementazione del Sistema Informativo del Lavoro Veneto e lo sviluppo di progetti innovativi, sia nel contesto del mercato comunitario allargato sia nella direzione di semplificazione e trasparenza dei rapporti con cittadini e imprese.

Le funzioni

Accanto a funzioni generali di monitoraggio ed assistenza tecnico-progettuale, la legge regionale attribuisce a Veneto Lavoro competenze specifiche in materia di:
- Sistema Informativo Lavoro Veneto
- Osservatorio del Mercato del lavoro
- Servizi per il lavoro
- Politiche attive del lavoro

Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale.

A partire dal dicembre 2008, la Regione ha affidato a Veneto Lavoro, in qualità di organismo in house, anche le funzioni di assistenza tecnica nell'ambito delle attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del Por Fse 2007/2013.

L'esercizio di funzioni così ampie e complesse richiede una forte interazione con gli organismi di concertazione regionale (Crcps e Cci), nonché con le strutture regionali coinvolte nell'attuazione dei programmi.

Linee strategiche

Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d'azione, avendo come riferimento la programmazione regionale e gli indirizzi della Giunta regionale, secondo le finalità della legislazione regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro.

La sfida, imposta dall'attuale fase della crisi economica ed occupazionale, richiede da parte delle istituzioni regionali un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e finanziaria.

È in corso una ristrutturazione del sistema industriale veneto, che se da un lato determina un ridimensionamento strutturale dei livelli occupazionali dei principali settori manifatturieri, dall'altro innesca profondi processi di trasformazione. Da un sistema prevalentemente caratterizzato da produzioni standard, a basso contenuto tecnologico, con ridotte quote di servizio e filiere corte, occorre puntare ad sistema specializzato in prodotti arricchiti (nella tecnologia, nell'immagine, nel servizio), con reti allargate, in grado di competere con le economie emergenti e acquisire nuovi mercati di sbocco.

Si afferma al contempo la necessità di potenziare il tessuto connettivo che lega l'impresa manifatturiera al territorio, costituito da beni materiali (ricerca, logistica, servizi finanziari), ma anche da beni immateriali (cultura, tradizione, turismo, qualità della vita).

In uno scenario di grande cambiamento il ruolo delle politiche del lavoro e della formazione diventa cruciale, per una serie di obiettivi:
- proteggere le persone coinvolte nei processi di ristrutturazione, al fine di ridurre al minimo i costi sociali e prevenire fenomeni di esclusione ed emarginazione;
- favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi a causa delle ristrutturazioni;
- investire nella qualificazione del capitale umano come requisito di sistema.

Le priorità di un programma che persegua questi obiettivi possono così sintetizzarsi in termini di azioni, misure di intervento e strumenti:
a. consolidare il sistema di ammortizzatori sociali sperimentato in questi anni, rafforzando il modello del welfare to work;
b. favorire la costituzione nel territorio di reti di servizi per il lavoro, capaci di prendere in carico i lavoratori svantaggiati, per migliorarne l'occupabilità e offrire opportunità di lavoro invece che mera assistenza;
c. rilanciare una politica specifica per l'occupazione giovanile, basata sul potenziamento dell'orientamento scolastico e professionale, attraverso la riforma dei tirocini e dell'apprendistato.

L'azione di Veneto Lavoro si sviluppa prevalentemente a supporto delle politiche regionali, sia rispetto alle tematiche relative all'attuazione in ambito regionale delle linee riformatrici della legislazione nazionale, sia nella sperimentazione di progetti innovativi, sia nel supporto progettuale e tecnico alle istituzioni regionali e provinciali nell'attivazione di nuove politiche e nell'erogazione di nuovi servizi.

La strategia del management dell'Ente (Direttore e dirigenza), partendo dalla mission che la legge istitutiva gli affida e dagli obiettivi di lungo termine che questa comporta, punta a consolidare la struttura organizzativa, ma al tempo stesso a cogliere i cambiamenti che si verificano nell'ambiente esterno, al fine di mantenere un costante equilibrio tra obiettivi e risorse.

Capitolo II
Organizzazione e gestione

Veneto Lavoro gode di ampia autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Gli organi dell'Ente, rinnovati agli inizi del 2010 a seguito della naturale scadenza, sono il Direttore, cui sono demandate rispettivamente le funzioni di amministrazione, gestione e direzione ed il Collegio dei revisori cui compete il controllo sulla gestione economico - finanziaria.

La vigilanza è esercitata dalla Giunta regionale che, oltre a nominare gli organi e approvare i Regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativo-contabile, esercita il riscontro sul bilancio di previsione, sul programma annuale delle attività e sul rendiconto generale annuale.

Sono sottoposti, altresì, all'approvazione della Giunta regionale il piano annuale e la relazione annuale sulle attività svolte.

L'Ente può disporre dei seguenti mezzi finanziari:

- finanziamento ordinario annuale della Regione nella misura determinata dal bilancio di previsione;
- finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività assegnate dalla Regione.

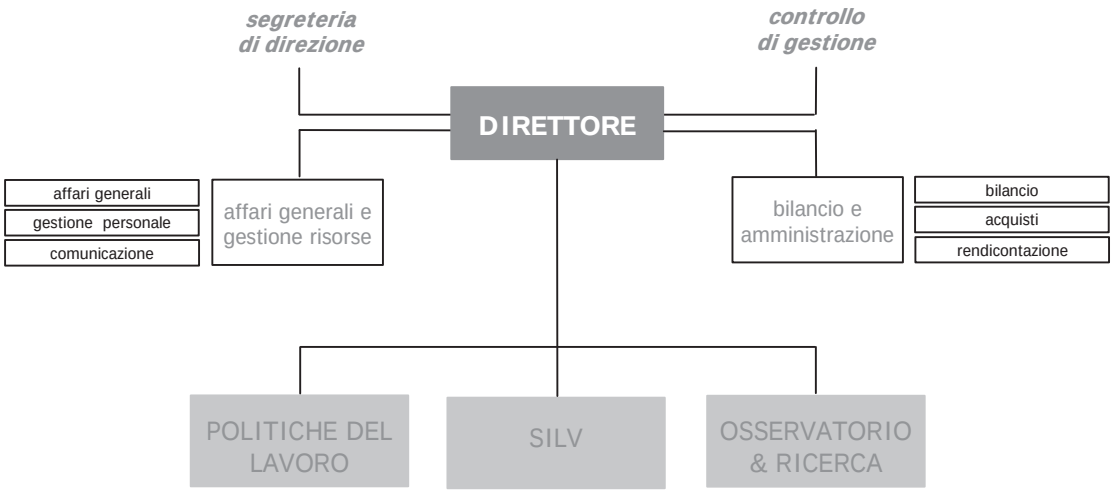
Per la sua natura di Ente strumentale e per la dinamicità delle funzioni attribuite, si richiede una gestione molto attenta delle risorse organizzative, in grado di assicurare al contempo stabilità e crescita delle professionalità ed una sufficiente flessibilità, anche in coerenza con la tipologia dei mezzi finanziari disponibili.

Sotto questo profilo è prevista una dotazione organica, proposta dal Direttore ed approvata dalla Giunta, cui possono aggiungersi temporaneamente esperti e collaboratori esterni per l'espletamento di particolare attività progettuali, di ricerca e di studio.

Il Regolamento di organizzazione e la contrattazione aziendale sono gli strumenti con cui l'Ente opera per ottenere questi risultati.

L'architettura organizzativa, prevista dal regolamento, è modellata secondo funzioni e obiettivi, avendo a riferimento la stabilità di lungo periodo della mission istituzionale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di volta in volta dalla Regione.

Ne risulta il seguente organigramma:



L'attività è organizzata in due Aree strumentali e tre Aree di produzione, che operano con adeguata autonomia operativa secondo i programmi (obiettivi, risorse, verifiche) definiti ed approvati dalla direzione. Le funzioni strategiche a supporto degli organi statutari sono poste in posizione di staff.

Alle dirette dipendenze della Direzione Generale è incardinato il controllo di gestione, quale funzione strategica di un organismo che opera per obiettivi.

Nel contesto della Direzione opera l'Unità "Progetti Speciali", che cura la partecipazione dell'Ente alle Reti internazionali e sviluppa progetti innovativi nel campo delle politiche del lavoro e dei servizi all'impiego.

Più in dettaglio, alle Aree funzionali sono assegnate le seguenti funzioni e competenze:

- Affari generali e gestione risorse
  - Segreteria e affari generali
  - Gestione dell'organizzazione
  - Relazioni sindacali e gestione del personale
  - Comunicazione ed eventi
  - Servizi di assistenza tecnica Fse
- Bilancio e amministrazione
  - Bilancio
  - Tesoreria
  - Gestione acquisti
- Politiche del lavoro
  - Gestione progetti di misure di politica attiva del lavoro
  - Assistenza tecnica e monitoraggio del sistema dei Servizi per il lavoro
  - Mobilità e flussi migratori

- Sistema informativo lavoro del Veneto (Silv)
  - Centro Servizi
  - Gestione dei sistemi informativi
  - Acquisizione hardware e software
  - Gestione attrezzature
- Osservatorio & Ricerca
  - Monitoraggio del mercato del lavoro
  - Ricerche sul mercato del lavoro
  - Editing e diffusione

La dotazione organica dell'Ente, definita con provvedimento direttoriale e approvata dalla Giunta regionale (Dgr. 28CA del 3/2/2009), è la seguente:

Categorie	Dotazione organica	Dotazione effettiva
Dirigenti	6	5
Categoria D	12	9
Categoria C	27	22
Categoria B	5	4
Totale	50	40

Il personale è assunto tramite procedure concorsuali, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con rapporto di lavoro dipendente.

Per l'espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio è possibile stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con esperti, fino ad un massimo di 10 unità.

Sotto questo profilo l'Ente, con riferimento alla spesa per il personale che incide su finanziamenti regionali, è in grado di assicurare nel 2011 sia l'obiettivo della riduzione, sia quello del contenimento della stessa nei limiti del 40% delle spese complessive.

Sotto il profilo gestionale, l'autonomia che la legge istitutiva riconosce all'Ente, dotandolo di risorse proprie commisurate agli obiettivi programmatici, richiede un elevato grado di responsabilità. Le strategie gestionali, pertanto, si sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, con logiche di tipo imprenditoriale, quali la programmazione del budget, l'analisi costi-benefici, il controllo di gestione e la soddisfazione del cliente.

Capitolo III
Attività delle aree strumentali

Affari generali e gestione risorse

In capo all'Area rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli organi e delle altre Aree dell'Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed esterna.

Nello specifico delle principali funzioni si illustra il programma delle attività relative all'anno 2011.

Affari generali, sicurezza, logistica e trattamento dati sensibili

L'area rilascia i pareri procedurali sui provvedimenti di competenza del direttore e cura l'archivio dei decreti, delle determinazioni dirigenziali e dei contratti. Per il 2011 resta invariata l'attività di supporto delle Aree nella redazione di provvedimenti amministrativi, contratti di fornitura di beni e servizi, convenzioni, bandi di selezione pubblica, bandi di gara e avvisi pubblici.

L'area gestisce i servizi di posta, protocollo e accoglienza. Il servizio protocollo, supportato da un sistema informatico di gestione delle comunicazioni in entrata e in uscita, è stato di recente potenziato con l'introduzione della PEC. Nel 2011 si prevede, in linea con le scelte regionali, di proseguire l'attività di digitalizzazione dei documenti, per pervenire all' 'archivio informatizzatò, con un sistema globale che oltre alle attività di informatizzazione della protocollazione prevede la gestione documentale digitale di prodotti/servizi, processi e procedure.

Anche per il 2011 il personale dell'area sarà impegnato nella definizione e gestione delle procedure per la tutela della prevenzione e sicurezza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e nella stesura del 'Documento Valutazione Rischì (decreto legge 81/20). Confermata la programmazione degli accertamenti sanitari del personale dell'Ente.

Non sono previsti per il 2011 interventi straordinari di manutenzione della sede.

In materia di tutela dei dati personali si procederà ad aggiornare il 'Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personalì e ad effettuare le opportune operazioni di trattamento/aggiornamento relativamente alla gestione delle banche dati dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori, degli organi dell'Ente, nonché di tutti coloro che conferiscono i dati all'amministrazione per adempimenti di legge.

Organizzazione e gestione risorse umane

L'attività ordinaria dell'area si concentra sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, Gedap, Anagrafe delle prestazioni).

L'obiettivo prioritario da conseguire per il 2011 è il potenziamento della professionalità del personale a tempo indeterminato dedicato all'attività di front-office, con percorsi di aggiornamento su materie informatiche e legislative. Sarà sviluppata la formazione "interna", in conseguenza dei pesanti tagli alla spesa già citati.

Entro la seconda metà del 2011, sarà operativo il nuovo sistema di valutazione del personale e dei meccanismi di incentivazione, di premiazione della competenza e l'impegno dei singoli, nel rispetto delle direttive della riforma della pubblica amministrazione. Il ricorso a forme flessibili di lavoro, nelle attività istituzionali, sarà limitato ad effettive necessità temporanee, nei limiti stabiliti dalla Legge n. 122 del 31/07/2010 in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Per quanto riguarda il personale impegnato in particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l''Ente continuerà ad avvalersi di esperti con contratto di diritto privato a tempo determinato (art. 19, comma 3. Lr n. 3/2009).

Comunicazione e valutazione delle performance

La comunicazione esterna contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione

del cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione di adeguare di volta in volta il servizio offerto.

Per il 2011 l'attività di comunicazione dell'area Affari generali e gestione risorse si concentrerà sulla concreta applicazione di uno degli aspetti cruciali della riforma, vale a dire la trasparenza della gestione, rendendo accessibili tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse, la verifica dei risultati, la misurazione e valutazione, con l'obiettivo di consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno.

L'Ente si allinea alle disposizioni del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e si pone quindi l'obiettivo di produrre un tangibile miglioramento della performance dell'amministrazione partendo dall'intensificazione delle attività di comunicazione interna.

Per il 2011 l'attività di comunicazione e organizzazione del lavoro a supporto delle aree pertanto si concentrerà su:

- completamento documentazione area web trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale;
- ideazione e popolamento contenuti nuovo sito istituzionale, con il supporto tecnologico dell'area Silv;
- redazione carta dei servizi;
- standardizzazione procedure relazioni esterne con enti, istituzioni, altre amministrazioni e stampa;
- monitoraggio attività dei singoli operatori, con particolare riferimento al personale impiegato in attività di front-office;
- analisi, pianificazione e riorganizzazione attività delle aree dell'Ente;
- miglioramento della gestione documentale attraverso l'adozione di nuovi modelli e procedure ad uso interno;
- potenziamento contenuti intranet Intravela, con il supporto tecnologico dell'area Silv;
- intensificazione utilizzo supporti digitali per la comunicazione ai dipendenti mediante posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda la gestione e organizzazione eventi, Veneto Lavoro sarà impegnato nell'annuale convegno di presentazione del rapporto sul mercato del lavoro e nella presentazione del Rapporto annuale sull'immigrazione, nonché in ogni altro evento di diffusione dati relativi alla grave crisi economica che sta attraversando il Veneto.

Assistenza tecnica al Por - Fse 2007/2013

Veneto Lavoro fornisce il servizio di Assistenza Tecnica alle Direzioni regionali Lavoro, Istruzione e Formazione, per l'attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5633 del 16 novembre 2007, ai sensi del Reg. (Ce)1083/2006.

Le specifiche attività sono volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni programmate, nonché a sostenerne l'esecuzione nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo. .Esse hanno la funzione di rafforzare le capacità tecnico-gestionali delle singole Direzioni, affiancando il personale interno direttamente coinvolto nell'attuazione e gestione del Programma, in una logica di supporto consulenziale e trasferimento di know how.

L'Area, oltre all'amministrazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori inseriti nell'A.T., gestisce il coordinamento operativo con le singole Direzioni, curando i report periodici delle attività e la rendicontazione delle spese.

Bilancio e amministrazione

L'Area assicura il coordinamento del processo di pianificazione, imperniato su un sistema di programmazione e controllo, supportando la Direzione nella definizione delle linee guida e nella destinazione delle risorse finanziarie.

Le attività di Area possono essere così riassunte:

- redazione del bilancio di previsione e consuntivo nonché della documentazione collegata;
- cura dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti per quanto concerne le periodiche verifiche di bilancio, spesa, contratti e cassa;
- cura dei rapporti con la Tesoreria;
- fatturazione ed adempimenti fiscali;
- trattamento economico del personale;
- servizio di economato e gestione degli acquisti.

Veneto Lavoro disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208", come recepiti dalla legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 e dal regolamento contabile dell'Ente.

Il bilancio è il principale strumento di programmazione e sviluppo delle attività, attraverso il quale la Giunta regionale esercita i suoi poteri di indirizzo programmatico e di controllo nei confronti di Veneto Lavoro.

L'obiettivo pertanto, come per il passato, è di assicurare sia in termini preventivi che consuntivi la costruzione di bilanci trasparenti, chiari e completi, in grado di fornire una visione organica dell'attività dell'Ente.

Come è noto Veneto Lavoro acquisisce le proprie risorse finanziarie attraverso:

- trasferimenti da parte della Regione del Veneto;
- trasferimenti da parte dello Stato;
- trasferimenti dall'Unione Europea.

Pertanto la politica di bilancio è legata in massima parte alla positiva valutazione dei piani adottati, alla validità dei progetti presentati ed alla qualità dei servizi prestati.

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio degli impegni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli del patto di stabilità (disciplinato dall'art.. 77 ter D.L. 25/06/2008 n. 112, convertiti nella L. 06/08/2008, n. 133; art. 1 comma 42, L. 22/12/2008, n. 203 " Legge Finanziaria 2009"; art. 7 quater D.L. 10/02/2009 n. 5 convertito nella L. 9/04/2009 n. 33), ma senza arrecare pregiudizi o ritardi nell'esercizio delle attività e nella gestione dell'Ente.

Capitolo IV
L'attività delle aree tematiche

Area politiche del lavoro

L'area Politiche del Lavoro, coerentemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2009 (art.13, comma 2, punti b e c) ha quale funzione principale lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica in materia di Servizi per il lavoro e la gestione di programmi e misure di politica del lavoro. Su questa base si possono individuare tre linee principali d'intervento:

1. supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali;

2. sostegno tecnico al sistema dei Servizi per il lavoro relativamente all'implementazione e sviluppo dell'insieme di servizi previsti nel Masterplan regionale, in un'ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul territorio regionale;

3. promozione e realizzazione di programmi sperimentali coerenti agli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e gestione segmenti di intervento di politica del lavoro relativamente alle indicazioni definite nelle sedi di coordinamento istituzionale.

Attività previste

In linea di continuità con il passato, l'attività dell'area si svilupperà lungo le seguenti direttrici:

- Supporto per la programmazione delle politiche: saranno assicurate alle strutture regionali e agli organismi interistituzionali e di concertazione analisi tecniche in relazione alla programmazione e realizzazione di interventi di politica del lavoro. Nel corso del 2011 le attività si focalizzeranno nel monitoraggio delle misure regionali di politica attiva e passiva per fronteggiare la crisi occupazionale e in analisi a supporto dello sviluppo di nuovi interventi e/o all'adeguamento degli interventi esistenti;
- Assistenza tecnica per il sistema dei Servizi per il lavoro: sarà fornita consulenza e supporto organizzativo al sistema dei Servizi per il lavoro anche con riferimento all'attivazione dell'offerta di servizi privati accreditati; in particolare nel corso del 2011 l'attività sarà focalizzata nel sostenere lo sviluppo di strumenti di scambio e trattamento delle informazioni standardizzati e funzionali alla cooperazione tra i soggetti con riferimento all'attuazione delle misure di politica attiva messe in atto dalla Regione per fronteggiare la crisi occupazionale;
- Assistenza agli utenti dei servizi forniti da Borsalavoroveneto e il Portale di Veneto Lavoro: l'attività comprende un servizio di assistenza ai cittadini, imprese e istituzioni che utilizzano i diversi servizi telematici forniti attraverso il portale di Veneto Lavoro e Borsalavoroveneto;
- Promozione e realizzazione programmi sperimentali - gestione interventi di politica del lavoro: le attività riguardano la realizzazione di interventi per favorire l'inserimento lavorativo di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, erogazione delle agevolazioni per l'assunzione di disabili, ricollocazione di dirigenti nelle piccole e medie imprese), lo sviluppo di servizi per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sviluppo dei servizi di Borsalavoroveneto, servizi per l'assunzione degli assistenti domiciliari, servizi informativi a supporto dell'orientamento professionale), servizi e attività per lavoratori migranti, la gestione degli interventi regionali per promuovere la previdenza complementare.
- Questa articolazione degli interventi che copre sia aspetti di programmazione che attuazione delle politiche permette in particolare di garantire alla Regione un efficace sistema di controllo circa l'efficienza delle misure messe in campo per fronteggiare la crisi occupazionale, nonché, tramite i servizi di assistenza, un rapido feedback ai soggetti che erogano i servizi e all'utenza circa gli adattamenti attuativi che vengono introdotti.

Il dettaglio delle attività è illustrato nella Scheda 2.

Area sistema informativo lavoro (Silv)

Due elementi programmatici importanti hanno guidato il processo di riforma e modernizzazione dei servizi informatici degli ultimi anni:

- l'istituzione della Borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basata su una rete di nodi regionali;
- l'adozione di standard tecnici e di flussi di scambio informativo, realizzata di comune intesa fra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali.

La Regione del Veneto è stata in questi anni il laboratorio di sviluppo e di sperimentazione delle principali soluzioni nel campo dei servizi telematici per il lavoro, proponendosi come punto di riferimento in ambito nazionale ed europeo.

La governance del cambiamento è stata indotta dalle scelte della Cabina di Regia (Mlps, Regione del Veneto, Italia Lavoro e Veneto Lavoro) e ad un Comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale, presieduto dal segretario regionale al lavoro, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente e delle province che hanno approvato i piani di sviluppo che sono stati posti in esecuzione da Veneto Lavoro.

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) rafforza il ruolo strategico dei servizi telematici, prevedendo l'istituzione del nodo regionale, Borsalavoroveneto, nel cui ambito si colloca il Silv quale sistema di back-end, a supporto della programmazione e gestione delle politiche del lavoro da parte della Regione e dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, che la legge stessa attribuisce alle province.

La funzione strategica che la legge regionale affida ai servizi telematici è anzitutto quella di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro.

La normativa regionale riconferma l'affidamento diretto a Veneto Lavoro delle attività in materia di sistema informativo lavoro, in particolare i compiti di progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione del sistema, in raccordo con le strutture regionali competenti e in convenzione con le province.

Il programma di sviluppo triennale, definito per il periodo 2008-2010, ha previsto un forte sviluppo del sistema in tre direzioni:

1. l'adeguamento della piattaforma tecnologica ai nuovi standard nazionali;
2. la progressiva integrazione dei sistemi informatici del lavoro con quelli dell'orientamento, della formazione professionale e del sociale, mediante portali tematici;
3. lo sviluppo di servizi di rete e di servizi di front-end a favore dei cittadini e delle imprese.

L'obiettivo da perseguire anche nel 2011 sarà quindi di garantire e stabilizzare un sistema di applicativi coerenti con la normativa e gli standard più recenti e il funzionamento del nuovo impianto di sistema informativo attraverso una corretta conduzione e gestione dello stesso, sia per la parte architetturale fisica e sistemistica che per la parte portafoglio applicativo.

L'adeguamento e aggiornamento del sistema avverrà attraverso interventi di manutenzione correttiva (Mac) ed evolutiva (Mev) e un adeguato supporto agli utenti dei servizi pubblici e privati.

Il piano di attività punta a mantenere e condurre per il 2011 il Centro Servizi regionale, gestito in house da Veneto Lavoro in sinergia con la Direzione Sistemi Informativi della Regione. Il Centro Servizi realizzato continua ad essere il fulcro per la conduzione del sistema e dovrà garantire un pieno utilizzo dei vari sottosistemi, attraverso le seguenti azioni/servizi:

- gestione della infrastruttura tecnologica (housing e hosting dei servizi);
- contact center;
- help desk di I livello;
- help desk di II livello e manutenzione degli applicativi (Mac, Mev);
- attività di analisi per nuove funzionalità;
- attività di controllo e amministrazione;
- attività di progettazione e sviluppo delle infrastrutture e degli applicativi.

Il dettaglio delle attività è illustrato nella Scheda 3.

Area osservatorio & ricerca

La "mission" costitutiva dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è fornire alla società veneta e alle sue articolazioni istituzionali e sociali:

a. le conoscenze di base sull'evoluzione del mercato del lavoro regionale con riferimento tanto agli aspetti strutturali che a quelli congiunturali;
b. le informazioni essenziali sull'impatto delle politiche del lavoro attivate a scopo di monitoraggio, propedeutico anche a esercizi di valutazione.

Con tali intenti proseguirà l'attività nel 2011, in collaborazione con l'area Politiche del lavoro (per il monitoraggio delle politiche) e con l'area Silv (per gli aspetti connessi allo sfruttamento delle banche dati).

L'attività dell'Osservatorio è strutturata:

a. principalmente come attività "istituzionale", svolta per rispondere continuativamente al "mandato" specifico dell'Osservatorio;
b. in secondo luogo come attività su commessa o per progetti riguardanti tematiche ben definite: si tratta dunque di attività "a scadenza", attivate a fronte di richieste e risorse - economiche e di personale - aggiuntive rispetto a quelle previste per l'attività istituzionale.

Attività istituzionale

Si punterà a consolidare in termini organizzativi la notevole attività di produzione che l'Osservatorio ha sviluppato sin dalla sua costituzione nel 2000:

- produzione di informazioni statistiche originali dal Silv: produzione di statistiche a partire dal datawarehouse dei dati amministrativi, produzione di una edizione aggiornata del PUF (Public use file) denominato Giove ad uso di Università e centri di ricerca;
- elaborazioni statistiche di secondo livello (su altre fonti): l'osservatorio continuerà ad elaborare le informazioni statistiche sul mercato del lavoro prodotte da altri organismi, in particolare Istat per le forze lavoro ed Inps per quanto riguarda le prestazioni sociali;
- attività di ricerca: l'attività di ricerca istituzionale si concretizza nello sviluppo di analisi che portano alla produzione del Rapporto annuale e di alcune pubblicazioni periodiche (Bussola, Misure, Iceberg, Tartufi, Report mensile sulle crisi aziendali);
- attività trasversale in collaborazione con altre aree di Veneto lavoro: proseguirà la collaborazione con le altre aree nelle attività collegate all'utilizzo dei dati Sil e al monitoraggio delle politiche del lavoro;
- attività di rete: continuerà nel 2011 la partecipazione a "reti" nazionali sulle tematiche di comune interesse di ricerca.

Attività finalizzate su progetto

Nel corso degli ultimi anni l'Osservatorio di veneto Lavoro è stato incaricato di realizzare importanti progetti:

- Osservatorio Immigrazione: si prevede la realizzazione del rapporto annuale sull'immigrazione in Veneto, la gestione e l'aggiornamento del sito web "Veneto immigrazione", lo svolgimento di ricerche di approfondimento, la pubblicazione di una nota aperiodica denominata "Frecce" su aspetti specifici delle dinamiche migratorie;
- partnership con Fondazione Brodolini: si proseguirà la collaborazione con la Fondazione Brodolini per attività di ricerca per conto della Commissione europea per completare il progetto sul tema "Flexicurity Practices in the Time of Economic Crisis" e per collaborare- qualora il relativo progetto venga approvato - al nuovo progetto "Pilot Project - Working and Living Conditions of Posted Workers".

Il dettaglio delle attività è illustrato nella Scheda 4.

Progetti speciali

Le attività relative a progetti speciali sono svolte da staff di direzione, secondo le linee attuate nell'anno 2010 e continueranno con questa struttura nel 2011.

L'unità Progetti Speciali è funzionale all'esigenza di affrontare in modo organico lo sviluppo ed il rafforzamento delle politiche regionali negli ambiti di competenza delle direzioni regionali cui l'Ente è strumentale, in una prospettiva di innovazione e di scambio di conoscenza e di visibilità della Regione nei confronti dei vari attori coinvolti, tenendo conto delle dinamiche internazionali e globali dei temi di competenza dell'Ente.

L'unità progetti speciali si raccorda e gestisce con le altre aree azioni negli ambiti delle tre macro tematiche più sotto descritte, su cui ha sviluppato e svilupperà azioni anche nel 2011, valorizzando le competenze e le conoscenze sviluppate dall'Ente nel corso del tempo.

In linea con la sua natura in-house, l'Ente, attraverso l'Unità Progetti Speciali, darà continuità ai progetti correnti e sarà a disposizione per lo sviluppo e la gestione di progetti e politiche innovative del lavoro, mobilità e quant'altro risulti strategico per la Regione del Veneto, secondo le esigenze della programmazione regionale e delle priorità che verranno identificate dagli assessorati di riferimento.

La tipologia di progetti in esecuzione per l'anno 2011 si caratterizza con gli elementi che hanno distinto negli ultimi anni il lavoro dei progetti speciali, in particolare il contesto d'azione interregionale o internazionale e l'integrazione tra diversi assessorati regionali, in particolare lavoro, migrazione, sociale e cooperazione internazionale.

Le attività interregionali e internazionali previste per l'annualità 2011 seguono i tre ambiti d'azione sviluppati nelle annualità precedenti, concentrandosi su azioni e priorità identificate e concordate di volta in volta con gli assessorati di riferimento e secondo le competenze di Veneto Lavoro:

- network Europei per il Lavoro: gestione dei partenariati ed assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro transnazionale. L'attività riguarda sia il rafforzamento di partenariati europei sia lo sviluppo di azioni di assistenza tecnica - principalmente verso i Paesi considerati strategici dalla Regione del Veneto - nell'ambito dell'organizzazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi all'impiego e alla gestione sinergica delle politiche di inclusione economica e sociale. Sarà data continuazione alle attività di partecipazione alle Reti internazionali, in particolare con la Rete Ensa, con il coordinamento del tavolo tematico sull'inclusione;
- gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale: In questo ambito, l'Unità gestisce l'operatività dello "Sportello Informativo Rientro" Sir e delle attività ad esso connesse come descritte nella scheda dell'area di riferimento (scheda 2). In sinergia con il Sir, l'Unità gestisce due progetti internazionali che rafforzano il concetto di mobilità circolare e di rientro produttivo, in dettaglio:
  - progetto "Su.Pa. Successful Paths": Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del "Programma tematico per la cooperazione con i paesi terzi nell'area della migrazione e dell'asilo".L'obiettivo generale del progetto è di supportare il migrante sotto il profilo umano ed economico, attraverso la promozione effettiva di strumenti per facilitare gli strumenti ed incoraggiare lo sviluppo economico del Paese di origine, tale progetto rafforza le attività del Sir;
  - progetto Ifad -Sme: Supporto all'Imprenditoria immigrata in percorsi di rientro produttivo. Saranno concluse le attività del progetto che prevede di supportare i migranti dalla Moldova e dalla Romania presenti nel territorio Veneto nell'avviare il loro percorso di rientro volontario nel paese d'origine.
- Mercato del lavoro e della formazione internazionale su queste tematiche sarà dato seguito a due progetti:
  - progetto Interreg IV C "Gender for growth": è stato affidato dalla Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità, la realizzazione delle attività a Veneto Lavoro. Obiettivo generale del progetto è quello di incorporare la visione di genere nelle politiche del lavoro, economiche e sociali regionali;
- progetto Interreg IV C Dart "Declino, invecchiamento e trasformazioni regionali": è stato affidato dalla Regione del Veneto, Unità Complessa per le relazioni socio sanitarie della Segreteria regionale per la Sanità. L'obiettivo del progetto è l'identificazione delle buone prassi sulle tematiche relative al mercato del lavoro, formazione permanente, cambiamenti demografici, Servizi sanitari e servizi sociali, istruzione, e l'elaborazione di indicatori statistici comuni e per la realizzazione di linee guida per le politiche volte a risolvere i problemi del cambiamento demografico regionale;

Scheda 1

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per competenza

TITOLO I: Entrate da trasferimenti correnti	6.910.000,00		**FOB I**: Organi istituzionali	230.000,00
TITOLO II: Altre entrate	15.000,00		**FOB II**: Risorse umane e strumentali	
TITOLO III: Entrate da alienazione di beni patrimoniali e da riscossioni di crediti			- UPB Corrente	9.970.900,00
			- UPB d'Investimento	10.000,00
			Totale FOB II: Risorse umane e strumentali	2.980.900,00
			FOB III: Fondi Indistinti	2.309.844,77
TITOLO IV: Accensione di prestiti			**FOB IV**: Rimborsi e partite compensative	1.959.175,20
TITOLO V: Entrate da trasf.ti in conto capitale			**FOB V**: Oneri finanziari	4.000,00
			FOB VI: Politiche del lavoro	1.000.435,83
TITOLO VI: Entrate per contabilità speciali	1.687.500,00		**FOB VII**: Sistema informativo lavoro	1.198.031,78
			FOB VIII: Osservatorio e ricerca	275.046,00
			FOB X: Progetti speciali	765.208,73
			FOB XI: Assistenza Tecnica POR 2007/2013	2.725.529,24
Totale	8.612.500,00		**FOB IX**: Spese per contabilità speciali	1.687.500,00
			Totale	**15.135.671,55**
Avanzo di amministrazione presunto 2010	6.523.171,55		Disavanzo di amministrazione presunto 2010	
TOTALE GENERALE ENTRATE	**15.135.671,55**		**TOTALE GENERALE USCITE**	**15.135.671,55**

Scheda 2

Politiche del lavoro

L'area Politiche del Lavoro ha quale sua principale funzione lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica in materia di Servizi per l'Impiego e la gestione di programmi e misure di politica del lavoro. Su questa base si possono individuare quattro principali linee d'intervento:

1. supporto alla Regione del Veneto ed agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali;
2. supporto tecnico al sistema dei Servizi per l'impiego relativamente all'implementazione e sviluppo dell'insieme di servizi previsti nel Masterplan regionale, in un'ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul territorio regionale;
3. assistenza agli utenti che utilizzano i servizi di Borsalavoroveneto e del Portale di Veneto Lavoro;
4. realizzazione di attività e servizi, anche a valenza sperimentale, definiti dalla programmazione regionale e gestione di interventi di politica del lavoro.

Attività previste

Supporto per la programmazione delle politiche

L'area continuerà a fornire alle strutture regionali e agli organismi interistituzionali e di concertazione analisi tecniche in relazione alla programmazione e realizzazione di interventi di politica del lavoro.

L'attività è realizzata sulla base delle specifiche richieste provenienti dai due ambiti di committenza sopra richiamati. Esse possono riguardare: a) la produzione di analisi gestionali e amministrative relativamente all'implementazione di specifici programmi/misure; b) la predisposizione di ipotesi di programmi/misure per affrontare specifiche problematiche e/o raggiungere determinati obiettivi; c) la produzione di analisi di interventi già realizzati al fine di rendere disponibili gli elementi conoscitivi per una valutazione d'impatto e/o di efficienza ed efficacia dei processi attuativi.

Le attività per il 2011 che rientrano in quest'ambito riguardano:

- la produzione di dati di monitoraggio relativamente agli interventi regionali attivati per fronteggiare la crisi occupazionale (Cig e mobilità in deroga e relative misure di politica attiva);
- il monitoraggio dell'attività dei Servizi per l'impiego con la produzione di informazioni aggiornate sull'entità e composizione dell'utenza, sulle caratteristiche qualitative e la dimensione quantitativa dei principali servizi erogati;
- il monitoraggio delle attività di collocamento mirato dei lavoratori disabili: a) rilevazione degli inserimenti lavorativi effettuati con un focus sulle attività d'inserimento svolte dai SPI in collaborazione con il sistema della cooperazione sociale; b) la produzione dei dati di monitoraggio dell'utilizzo del Fondo Nazionale e del Fondo regionale per i lavoratori disabili relativamente sia agli aspetti di spesa realizzata che all'entità dei lavoratori beneficiari, alle caratteristiche degli interventi e agli esiti occupazionali. Le analisi in questione sono realizzate principalmente a supporto delle attività in materia delle Province, della Direzione regionale Lavoro, del Comitato di gestione del Fondo regionale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- la produzione e aggiornamento periodico di un'analisi sui fabbisogni professionali a partire dai dati: a) di attività della Borsa regionale del lavoro; b) dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro erogati dai Spi; c) delle assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro.

Oltre alle attività citate potranno essere realizzati altri interventi di monitoraggio funzionali a nuove necessità conoscitive che si manifesteranno nel corso dell'anno.

Assistenza tecnica al sistema dei Servizi per l'impiego

Con riferimento in particolare all'implementazione di nuovi servizi e alla gestione di misure di politica del lavoro sono previste attività volte a supportare sul piano organizzativo e procedurale l'operato dei Servizi per l'impiego (Spi).

Considerato l'elevato livello di informatizzazione delle attività dei Spi e il ruolo centrale di Veneto Lavoro nella predisposizione e gestione del Silv e degli strumenti operativi ad esso connessi, l'attività di assistenza è focalizzata soprattutto: a) nell'analisi dell'evoluzione ed adeguamento di tale strumentazione rispetto ai fabbisogni che si vengono a determinare o in relazione allo sviluppo di nuovi servizi o all'attivazione di nuovi interventi di politica del lavoro; b) nel garantire agli operatori dei Spi la formazione necessaria alle innovazioni introdotte; d) nel fornire un servizio di assistenza continuativo all'utilizzo delle applicazioni che compongono il Silv e conseguentemente una assistenza circa le procedure amministrative e di erogazione dei servizi.

Considerato che nel corso del 2011 vi è stato un forte impulso all'attivazione della parte privata del sistema integrato pubblico-privato di servizi per il lavoro, le attività di assistenza tecnica qui delineate saranno estese anche ai soggetti privati relativamente ai diversi ambiti di attività dei servizi per il alvoro che li vede coinvolti.

Concretamente tale servizio di assistenza è organizzato su due livelli: un primo livello che comprende un servizio continuativo a cui possono accedere direttamente gli operatori dei Servizi per l'impiego ed un secondo livello costituito da specifiche iniziative finalizzate a sviluppare le analisi preliminari all'introduzione di nuove procedure/servizi o a fornire la formazione necessaria agli operatori per l'implementazione delle medesime innovazioni.

I due livelli di assistenza permettono così da un lato di monitorare con continuità il funzionamento delle procedure implementate e di offrire la consulenza per la migliore gestione dei fabbisogni di servizio dettati dalle richieste degli utenti e dalla regolamentazione delle procedure amministrative, dall'altro di affrontare nuovi fabbisogni ed eventuali carenze degli attuali servizi/procedure provvedendo alla definizione delle innovazioni da apportare e all'accompagnamento del Sistema dei servizi per l'impiego al loro utilizzo.

Assistenza agli utenti dei servizi forniti da Borsalavoroveneto e il Portale di Veneto Lavoro

Al fine di qualificare ulteriormente i Servizi per il lavoro, la Regione del Veneto ha attivato il nodo regionale di Borsa Continua per il Lavoro che rende disponibili servizi per l'in-

contro tra domanda ed offerta di lavoro. Inoltre sul Portale dell'Ente Veneto Lavoro sono attivi una serie di servizi per effettuare telematicamente adempimenti amministrativi quali: l'inoltro delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro relativamente all'avvio, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro e la comunicazione alla Regione dei piani individuali di formazione per gli apprendisti; la comunicazione da parte degli istituti scolastici delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell'obbligo formativo; la presentazione alla Regione delle domande di Cassa Integrazione in deroga; la presentazione ai Servizi per l'impiego del prospetto annuale sull'assolvimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili.

A fronte di questo canale di offerta di servizi telematici è stato attivato un servizio di assistenza a cui possono accedere gli utenti dei servizi. Il servizio garantito con continuità per l'intero arco della settimana lavorativa è erogato sia con accesso telefonico sia attraverso i tipici strumenti web di per la gestione del rapporto con l'utenza (es. forum assistenza, faq, ecc.). L'attività comprende anche lo sviluppo e aggiornamento della manualistica per l'utilizzo degli strumenti nonché di illustrazione degli aspetti amministrativi che regolano i diversi adempimenti.

Nel corso del 2011 si prevede di dare continuità al servizio già attivato provvedendo ad un suo rafforzamento in considerazione dell'incremento rilevante del numero di utenti registrato ai servizi (attualmente gli utenti sono circa 14.000 e 50.000 gli interventi di assistenza realizzati nel corso degli ultimi 12 mesi) e dell'introduzione di ulteriori nuovi servizi connessi alle misure regionali per affrontare la crisi occupazionale (es. Cig in deroga e mobilità in deroga).

Promozione e realizzazione programmi sperimentali - gestione interventi di politica del lavoro

Le attività rientranti in questa linea operativa sono sostanzialmente riconducibili a due ambiti:

- gestione di attività riconducibili alla realizzazione di interventi di politica del lavoro finalizzati ad affrontare specifici aspetti del mercato del lavoro;
- sviluppo di strumenti e servizi per lavoratori e datori di lavoro di orientamento professionale, accompagnamento al lavoro e incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Relativamente al primo ambito le attività previste per il 2011 riguarderanno:

- la realizzazione di alcune attività gestionali specifiche relative al sistema di interventi di politica attiva per i lavoratori coinvolti nella crisi occupazionale, si tratta in particolare di attività funzionali alla gestione dell'intero processo di individuazione dei lavoratori beneficiari, loro coinvolgimento in azioni di politica attiva e monitoraggio della partecipazione agli interventi;
- la gestione dell'erogazione delle agevolazioni, previste all'art. 13 della L. 68/99, concesse a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili. I contributi erogati saranno circa 1.800. L'attività comprende inoltre il monitoraggio della spesa del relativo Fondo che finanzia gli interventi;
- la continuazione delle attività per la ricollocazione di dirigenti nelle piccole e medie imprese (art. 20 della L. 266/97). Gli interventi prevedono: a) attività d'incontro domanda - offerta relativa ai dirigenti registrati nella banca dati dei dirigenti disponibili al reimpiego, costituita in collaborazione con la Cida; b) la gestione dell'iter amministrativo per la concessione di incentivi per la ricollocazione dei dirigenti; c) il coordinamento delle attività utili al reimpiego di dirigenti attraverso momenti seminariali sul riposizionamento di carriera;
- la promozione di esperienze di tirocinio quale strumento per l'ingresso/reingresso nel mondo del lavoro gestendo alcuni programmi rivolti ad alcuni target specifici di lavoratori, sulla base dell'andamento storico di questa tipologia di attività si prevede che i tirocini promossi saranno circa 300;
- la gestione degli aspetti relativi all'acquisizione ed istruttoria delle domande di contributo relative all'intervento regionale per la promozione dell'adesione a forme di previdenza complementare da parte dei lavoratori veneti, sulla base dell'andamento del precedente bando si prevede il trattamento di circa 4.000 istanze.

Per quanto riguarda sviluppo di strumenti e servizi per lavoratori e datori di lavoro le attività previste nel corso del 2011 sono le seguenti:

- Servizi per l'incontro tra domanda ed offerta nel settore dell'assistenza familiare - il consolidamento del sistema di servizi a rete finalizzato ad erogare servizi dedicati a famiglie ed assistenti familiari per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di questo specifico segmento di fabbisogno professionale nonché di servizi complementari di supporto alle famiglie per l'attivazione e gestione dei rapporti di lavoro instaurati. Tale sistema è composto per una parte dai 20 sportelli presenti presso i Centri per l'impiego e direttamente gestiti da Veneto Lavoro nell'ambito del progetto "Occupazione e Servizi alla Persona" (Osp), per l'altra dai soggetti pubblici o privati che hanno aderito alla rete sottoscrivendo una apposita convenzione con Veneto Lavoro e che alla data odierna vede la presenza di ulteriori 180 sportelli presenti sul territorio regionale. La rete di servizi così oltre a favorire la cooperazione tra i soggetti che vi aderiscono costituirà anche uno strumento per garantire un'offerta di servizi che rispetti standard qualitativi predefiniti e condizioni di accesso trasparenti. Attraverso la rete di servizi verrà anche gestito il registro regionale delle assistenti familiari attraverso il quale è reso disponibile un archivio qualificato dell'offerta di lavoro di assistenti familiari. L'attività degli sportelli direttamente gestiti da Veneto Lavoro attraverso il progetto OSP tratta nel corso di un anno circa 2.500 richieste da parte delle famiglie e raccoglie oltre 5.000 profili di assistenti familiari. Nel corso del 2011 verranno inoltre realizzati le attività di promozione, formazione degli operatori e ordinamento degli sportelli previste dai progetti territoriali che Veneto Lavoro ha affidato, sulla base di uno specifico bando di selezione, a parternariati territoriali di soggetti aderenti alla citata rete di servizi per l'assistenza familiare.
- Mobilità Internazionale del lavoro e flussi migratori - Le attività previste fanno riferimento in particolare al "Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione" della Regione nel quale è previsto che Veneto Lavoro realizzi interventi specifici sugli aspetti dell'integrazione e della migrazione circolare e di rientro:
  - promuovere un modello di gestione dei percorsi di mobilità basati sul TU sull'immigrazione;

- incentivare lo sviluppo e la diffusione di informazioni per la migrazione legale e la conoscenza dei mercati del lavoro interessati dai processi di mobilità, anche nei paesi di origine;
- realizzazione di iniziative a sostegno delle politiche di ritorno verso i Paesi di provenienza, promuovendo, attraverso lo sportello unico per il rientro, la conoscenza dei servizi attivati, nella Regione del Veneto, dalle associazioni degli immigrati e dalle parti sociali.

• Sarà data continuazione al servizio che implementa le politiche di ritorno verso i Paesi di provenienza, ovvero lo"Sportello Informativo regionale per il Rientro SIR" presso l'Ente, gestito operativamente dall'Unità Progetti Speciali, che ha la finalità di dare supporto e informazioni a percorsi sostenibili di ritorno produttivo. Inoltre lo sportello promuoverà la conoscenza dei servizi attivati nella Regione del Veneto dalle associazioni degli immigrati e dalle parti sociali. Verrà rafforzata l'attività di Rete già intrapresa durante la precedente annualità con Associazioni di Migranti, Associazioni di Categoria, Rappresentanti di Istituti di Credito e Micro Credito e ONG operanti nel settore in esame, si rafforzerà la collaborazione con i Servizi per l'Impiego per offrire ai migranti espulsi dal mercato del lavoro i servizi al rientro e con le imprese intenzionate a internazionalizzare nei paesi di origine dei migranti; Continueranno inoltre le attività di rete e collaborazione a livello tecnico con i paesi di provenienza per la sostenibilità dei percorsi di rientro.

• Servizi informativi per l'orientamento professionale e il collocamento lavorativo - Si tratta di una linea di attività finalizzata alla produzione e distribuzione di informazioni utili per l'orientamento professionale, la ricerca di occupazione e il reclutamento di personale. Ciò per poter rispondere all'esigenza dei cittadini e delle imprese di avere a disposizione informazioni qualificate sul mondo delle professioni con riferimento ai percorsi formativi, alla domanda e all'offerta di profili professionali. Nel corso del 2011 continuerà lo sviluppo dello strumento informativo "Borsino delle professioni" attraverso il quale sono rese disponibili agli utenti una ampia gamma di informazioni sul tema delle professioni. In particolare il sistema permette di conoscere l'offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale, quali profili professionali sono correlati a ciascun percorso di istruzione-formazione dettagliando gli ambiti di competenza e conoscenza richiesti dal profilo professionale e quanto risultano coperti dal percorso formativo ed alcune informazioni di ordine statistico utili a individuare le prospettive occupazionali nel mercato del lavoro veneto di ciascun profilo professionale. Sarà inoltre sviluppata una linea di attività volta a supportare per la parte contenutistica il nuovo portale dell'orientamento che costituirà lo strumento di integrazione delle diverse fonti informative sull'orientamento attualmente offerte dalla Regione. Le attività previste in quest'ambito riguarderanno la messa a punto di un sistema coordinato e standardizzato di produzione e aggiornamento di dati e informazioni, la definizione delle modalità di integrazione dei siti attualmente esistenti (Borsino delle professioni, Cicerone, Sopralamedia, ecc.), la predisposizione di nuovi contenuti informativi utili sia agli utenti che agli operatori dei servizi di orientamento.

Scheda 3

Sistema informativo lavoro regionale (Silv)

Premessa

La Lr n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" ha riconfermato in capo a Veneto Lavoro le competenze relative al Sistema informativo lavoro del Veneto (Silv). In particolare l'art. 28, comma 1, stabilisce quanto segue: "L'Ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del Silv per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti".

La Cabina di regia, istituita con Dgr n. 45 del 14/01/2005, riconfermata con Dgr n. 3436 del 17/11/2009, e presieduta dal Segretario regionale competente in materia di lavoro, dai dirigenti regionali della Direzione Lavoro e della Direzione Sistema Informatico e dal direttore di Veneto Lavoro e il Comitato strategico allargato ai rappresentanti delle province del Veneto ha il ruolo di governo del sistem Silv.

Per completare il quadro normativo di riferimento La Legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del collocamento, in particolare al sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) che tutti i datori di lavoro devono effettuare nel caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché di trasferimento d'azienda e modifica della ragione sociale e che devono fare, obbligatoriamente per via telematica, il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il Dm 30 ottobre 2007, infine, ha definito il sistema degli standard (modelli, regole, dizionari), il canale di interscambio dati e l'indice dei lavoratori sia per Borsa Lavoro che per le Comunicazioni Obbligatorie (CO).

Le scelte strategiche e il mutato quadro normativo hanno, di fatto, posto le basi per un nuovo piano d'azione e per uno sviluppo del sistema in sintonia con le evoluzioni normative e tecnologiche maturate a livello nazionale e regionale. A Veneto Lavoro, in qualità di progettista e conduttore dei sistemi Silv, è stato affidato il compito di condurre le attività operative finalizzate alla implementazione del nuovo sistema.

Inoltre la grave congiuntura economica intervenuta nel 2008 e che è proseguita a tutto il 2010 ha indotto l'adozione di un nuovo quadro normativo di riferimento introducendo, anche a livello regionale, misure a sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi ed evidenziando la necessità di predisporre, importanti interventi ai sistemi informativi per consentire la gestione di tutte le azioni di Politica Attiva e Passiva e il governo dei piani di intervento.

L'impianto del nuovo sistema architetturale nel 2009 si è sviluppato anche a tutto il 2010, e si sta completando, e quindi l'obiettivo che perseguiremo nel 2011 sarà quindi garantire e stabilizzare il sistema di applicativi coerenti con la normativa e gli standard più recenti e il funzionamento del nuovo impianto di sistema informativo attraverso una corretta conduzione e gestione dello stesso sia per la parte architetturale, fisica e sistemistica sia per la parte portafoglio applicativo: l'adeguamento e l'aggiornamento del sistema avverrà attraverso interventi di Manutenzione Correttiva (Mac) ed Evolutiva (Mev) e un adeguato supporto agli utenti dei servizi pubblici e privati.

Nel 2010 si è quindi proceduto a:
- implementare, mantenere e condurre la nuova infrastruttura presso la Direzione Sistemi Informativi;
- implementare negli applicativi gli intervenuti mutamenti normativi attraverso la manutenzione evolutiva degli stessi con interventi anche molto importanti di sviluppo e nuove funzionalità;
- provvedere alla manutenzione correttiva e adeguativa di tutti gli applicativi in carico;
- formare in modo specifico agli utenti sull'uso degli applicativi;
- assistenza tecnica agli utenti sulle problematiche.

Il sistema Silv

I sottosistemi del Sistema Informativo Lavoro Veneto (Silv) in carico a Veneto Lavoro allo stato attuale sono:
- sistema regionale e nazionale di Incontro Domanda Offerta Pubblico;
- sistema amministrativo dei Centri per l'Impiego (CpI) per la gestione della Scheda Anagrafico-Professionale;
- sistema regionale di gestione delle politiche attive dei Servizi Provinciali dell'Impiego (Spi);
- sistema di Comunicazioni Obbligatorie (CO) per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie, dei prospetti informativi (L68), delle richieste per l'apprendistato, delle domande per la Cigs in deroga per consulenti, aziende e intermediari;
- servizi di Interoperabilità, Porte di Dominio e Web Service - applicativi per lo scambio di informazione fra sistemi diversi;
- sistemi per l'accreditamento, l'accesso e la gestione della sicurezza degli applicativi;
- sistema per la gestione dell'Anagrafe degli studenti (originariamente per la gestione del diritto-dovere all'istruzione);
- sistemi per l'orientamento formativo attraverso la consultazione di repertori di professioni e titoli di studio;
- sistema per la gestione dei disabili (L. 68);
- sistema per la gestione della formazione nell'apprendistato;
- sistemi di supporto agli utenti e per la segnalazione dei bachi applicativi;
- gestione e manutenzione dei contenuti di un portale per l'accesso ai servizi.

Attività previste per il 2011 - Il Centro Servizi regionale

Nel corso del 2011 dovranno essere garantite, per la piena funzionalità del Silv, la concretizzazione e stabilizzazione di un Centro Servizi regionale interno a Veneto Lavoro e a Regione Veneto.

Il Centro Servizi dovrà essere il fulcro per la conduzione del nuovo sistema e dovrà garantire che a tutti i sottosistemi Silv venga consentito un pieno utilizzo attraverso le seguenti azioni/servizi.

Infrastruttura tecnologica (housing e hosting dei servizi)

I sistemi fisici, l'infrastruttura tecnologica e le soluzioni applicative, sono posizionati presso la Direzione Sistemi Informativi di Regione Veneto che deve garantire la conduzione tecnica ed operativa degli impianti hardware e sistemistici, la manutenzione dei Data Base, la gestione della sicurezza logica e fisica e il monitoraggio delle strutture sistemistiche al fine di assicurare la massima funzionalità e affidabilità del sistema Silv.

Veneto Lavoro si è organizzato per avere degli ambienti strutturali duali che saranno utilizzati ai fini di creare ambienti-palestra di sviluppo, di test o sussidiari ai sistemi principali.

Contact Center

È necessario garantire un adeguato servizio di assistenza tecnica agli utenti sia attraverso il supporto telefonico (numero verde) sia attraverso specifici applicativi web (forum assistenza) che consentano di interagire in modo asincrono con gli utilizzatori.

Gli operatori dell'assistenza tecnica devono essere opportunamente formati e preparati a ricevere le richieste degli utenti dei servizi e ad analizzare e risolvere i problemi ricorrenti e/o generare le procedure di escalation a strutture di assistenza specifiche (Help Desk di I livello), devono inoltre monitorare lo stato dei processi di risoluzione e verificare la conclusione e gli esiti.

È necessario inoltre fornire agli operatori/utilizzatori degli applicativi una formazione continua tale da garantire le conoscenze per il pieno utilizzo dei software sia in riferimento all'evoluzione dello stesso sia in riferimento al turn-over degli utilizzatori dei singoli sistemi.

Help Desk tecnico di I livello

È importantissimo un livello di servizio tecnico intermedio che consiste nel raccogliere le richieste più specifiche e tecniche non "gestibili" dal contact center, esso dovrà farsi carico della individuazione delle criticità degli applicativi, del livello di intervento (applicativo, sistemistico, architetturale, fisico, di analisi) e dovrà attivare le risorse competenti.

Questo servizio, in particolare, deve supportare la conduzione dell'applicazione al fine di individuare le problematiche evidenziate dall'utenza ed intervenire, con supporto organizzativo e decisionale, attraverso i servizi di Mac/Mev, sistemistici e quant'altro per mantenere fruibile il sistema; in particolare sono previsti servizi di:
- trasferimento e mantenimento del know how applicativo/funzionale relativo al Sistema;
- test del software applicativo ad ogni nuova release delle applicazioni Silv;
- affiancamento al servizio di conduzione e ai referenti tecnici;
- mantenimento della documentazione dei prodotti.

Help Desk tecnico di II livello e manutenzione degli applicativi (Mac, Mev)

La corretta conduzione del sistema Silv rende necessario fornirsi di servizi di assistenza/manutenzione al fine di garantire le esigenze di conduzione attraverso appositi contratti con i fornitori dei singoli applicativi.

Il servizio riguarderà le attività di:
- help desk di 2° livello finalizzato a garantire, in accordo e di concerto con l'Help Desk di 1° livello, la tempestiva ed esaustiva risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti;
- manutenzione correttiva: è volta a rimuovere tempestivamente e efficacemente le cause e gli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi afferenti all'Applicazione;

- manutenzione adeguativa che risponde all'esigenza di:
  - mantenere la compatibilità con eventuali nuovi sistemi hardware e con le versioni più aggiornate dei software di base e di "middleware" che l'Amministrazione adotti;
  - sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi sistemi hardware, software di base e "middleware" in relazione ai sistemi applicativi;
  - adottare e integrare nuovi prodotti di mercato per esigenze che possono trovare soddisfacimento rapido ed efficace nel loro uso;
- manutenzione evolutiva: il servizio consiste nella realizzazione di attività volte alla evoluzione degli applicativi al fine di garantirne la costante aderenza a nuove necessità operative e/o a nuove esigenze determinate a seguito di modifiche normative e/o nuove esigenze. Le prime esigenze sono quelle individuate dal gruppo tecnico di Veneto Lavoro e province che ha già indicato i primi sviluppi evolutivi dell'applicativo Sill.

Attività di analisi per nuove funzionalità

Il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti software esige una specifica attività di analisi funzionale che deriva da una conoscenza precisa del flusso informativo, dei processi lavorativi dell'informazione, delle normative in materia e delle esigenze che emergono dagli utenti. Questa particolare funzione è strategica per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi software e per il raggiungimento degli obiettivi del processo di informatizzazione.

Attività di controllo e amministrazione

Deve essere inoltre garantito ed è in carico a Veneto Lavoro: il coordinamento delle attività, il controllo, la supervisione e l'amministrazione dei sistemi, l'indirizzo sulle priorità di intervento sulla base dei confronti con i gruppi tecnici e, secondo gli indirizzi della Cabina di Regia, la verifica delle attività svolte con particolare attenzione alla attività di implementazione Mev rilasciate, l'implementazione di ambienti hardware e software per i test degli applicativi rilasciati e da mettere in esercizio.

Veneto Lavoro avrà le funzioni di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Veneto(Silv) ed inoltre si preoccuperà di sovrintendere alla conduzione e alla manutenzione dello stesso ed in particolare le funzioni di:

- supervisione e coordinamento delle attività in essere;
- progettazione tecnica e integrazione dei diversi sistemi interessati dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (Silv);
- integrazione fra i diversi fornitori di software e hardware, funzione che deve essere garantita per la corretta gestione e conduzione del sistema;
- garanzia di coesistenza delle componenti e di dirimere conflitti tra i diversi attori coinvolti;
- intervento per garantire continuità nella evoluzione ed integrazione dei sistemi nelle loro diverse componenti garantendo le conoscenze per guidare il mantenimento e lo sviluppo del Sistema Sil;
- garanzia di flessibilità e di agilità di intervento da parte di tutti gli attori coinvolti nel sistema;
- controllo e verifica sulle nuove funzionalità introdotte e sullo sviluppo delle implementazioni;
- garanzia di competenze necessarie per governare attentamente il processo e per entrare nel merito della specificità delle applicazioni.

Attività di progettazione

Da quanto emerso negli anni di gestione e conduzione del Silv da parte di Veneto Lavoro è emerso quanto sia importante governare il Sistema Lavoro attraverso scelte innovative che consentano di rendere servizi moderni e adeguati al cittadino. Veneto Lavoro ritiene di avere l'onere della proposta di nuove progettualità e interventi che permettano di mantenere all'avanguardia il Silv in termini di adeguamento alle nuove tecnologie sia in termini di risposta elle esigenze funzionali del Sistema Lavoro.

Scheda 4

Osservatorio & Ricerca

Introduzione

La "mission" costitutiva dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è fornire alla società veneta e alle sue articolazioni istituzionali e sociali:

a. le conoscenze di base sull'evoluzione del mercato del lavoro regionale con riferimento tanto agli aspetti strutturali che a quelli congiunturali;
b. le informazioni essenziali sull'impatto delle politiche del lavoro attivate, informazioni indispensabili al monitoraggio propedeutico anche agli esercizi di valutazione.

Con tali intenti proseguirà l'attività nel 2011, in collaborazione con l'area Politiche del lavoro (per il monitoraggio delle politiche) e con l'area Sistemi informativi (per gli aspetti connessi alla valorizzazione statistica delle banche dati).

L'attività dell'Osservatorio è strutturata:

a. principalmente come l'attività "istituzionale", svolta per rispondere continuativamente al "mandato" specifico dell'Osservatorio;
b. in secondo luogo come attività su progetti (incarichi) riguardanti tematiche ben definite: si tratta in tal caso di attività "a scadenza", attivate a fronte di richieste e risorse - economiche e di personale - aggiuntive rispetto a quelle previste per l'attività istituzionale.

a. Attività istituzionale

Produzione di informazioni statistiche dal Sil

La risorsa informativa "distintiva" dell'Osservatorio è l'insieme di dati statistici ricavati con le elaborazioni condotte sul Sil (Sistema informativo lavoro della Regione Veneto).

Trattandosi di una fonte costruita con criteri e finalità di tipo amministrativo, l'attività di "estrazione" delle informazioni in modo da costruire quadri statistici congruenti è particolarmente laboriosa e impegnativa, per le ragioni ampiamente documentate nei lavori metodologici dell'Osservatorio (cfr. in particolare il documento "Istruzioni per l'uso delle comunicazioni obbligatorie nel monitoraggio del mercato del lavoro").

L'attività di valorizzazione del Sil è indispensabile per arricchire la conoscenza del mercato del lavoro regionale, con riferimento in particolare ai movimenti della domanda, alla disoccupazione, all'impatto di alcune importanti politiche (liste di mobilità etc.). Ciò è di particolare rilievo e delicatezza in un periodo in cui le difficoltà dell'economia si ripercuotono profondamente sulle condizioni del mercato del lavoro.

L'attività di produzione statistica sarà così organizzata:

1. produzione di statistiche a partire da datawarehouse da dati amministrativi (in tali casi il "modello dati" è vincolato al disegno del software gestionale); in dettaglio ciò significa:

- analisi dei dati contenuti in Sill e della loro affidabilità;
- estrazione dei dati amministrativi - relativi a assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro, disoccupati disponibili, lavoratori in mobilità, cassintegrati in deroga, etc. - e produzione dei conseguenti "blocchi di elaborazioni";
- messa a disposizione degli Osservatori provinciali dei cubi Olap su assunzioni, cessazioni, trasformazioni, disoccupati disponibili e liste di mobilità, beneficiari di cassintegrazione in deroga;
- costruzione di report statistici, corredati da opportune note metodologiche, messi a disposizione nel sito web di Veneto lavoro;

2. rilascio di Giove, edizione 2010 su dati amministrativi puliti:

- sulla base delle procedure già sperimentate, sarà rilasciata, a seguito di convenzione, ai soggetti interessati all'attività di ricerca economico-sociale, l'edizione 2011 del PUF (Public use file), la prima elaborata a partire dall'estrazione dei dati dal nuovo gestionale (Sil locale) mentre le edizioni precedenti si basavano su Netlabor.

Elaborazioni statistiche di secondo livello (su altre fonti)

L'Osservatorio continuerà ad elaborare le informazioni statistiche rilevanti, con riferimento al mercato del lavoro, prodotte da altri Enti, rendendo disponibili nel sito i risultati ottenuti.

Le fonti cui si continua a prestare la maggior attenzione sono:

- Istat: per quanto riguarda l'indagine continua sulle forze di lavoro;
- Inps: per quanto riguarda le prestazioni sociali (Cassa integrazione, sussidi di disoccupazione), i lavoratori parasubordinati e, in generale, le politiche del lavoro.

Attività di ricerca

L'attività di ricerca istituzionale troverà concretizzazione nei seguenti prodotti:

a. il Rapporto di monitoraggio 2010 predisposto tempestivamente all'inizio del 2011 per rendicontare gli andamenti dell'anno appena concluso;
b. il Rapporto annuale confermato come il momento principale di "condensazione" dell'attività di ricerca e di analisi. Se ne prevede la predisposizione entro il mese di maggio;
c. la Bussola, di cui sono previste due uscite a trimestre: la prima, entro il secondo mese di ciascun trimestre, espone il monitoraggio degli andamenti nel mercato del lavoro sulla base dei dati amministrativi disponibili, anticipando quindi i dati statistici ufficiali; la seconda, a ridosso della pubblicazione dei dati Istat sulle forze di lavoro, fa il punto sull'evoluzione complessiva del mercato del lavoro veneto sulla base di tutte le informazioni disponibili;
d. Misure: note a-periodiche di documentazione statistica sui problemi emergenti del mercato del lavoro, che in genere rappresentano "nuclei" di tematiche di ricerca e di attualità;
e. nell'ambito del Progetto Sommerso si prevede di alimentare la collana "Iceberg" con un prodotto di ricerca dedicato al commento dei dati regionali Istat più recenti in materia di economia e lavoro sommerso;
f. le ricerche monotematiche, oltre che nel Rapporto, troveranno spazio nella collana I Tartufi: si prevedono, per il 2011, quattro numeri (in particolare uno sarà dedicato alla diffusione del lavoro a chiamata; un altro darà conto degli esiti dell'utilizzo dei voucher per il lavoro occasionale; un terzo sarà un approfondito esame dei disoccupati);
g. sarà aggiornato il Dossier politiche del lavoro.

Attività trasversale in collaborazione con altre aree di Veneto lavoro

L'Osservatorio proseguirà la collaborazione, sulla base delle proprie specifiche competenze, con le altre aree di Veneto lavoro. In particolare l'Osservatorio sarà impegnato:

a. nelle attività collegate alla "valorizzazione" a fini conoscitivi del Sill (in collaborazione con l'area Sistemi informativi e con l'area Politiche del lavoro);
b. nelle attività di monitoraggio per elaborare gli indicatori richiesti all'Italia dall'Europa in materia di disoccupazione e Servizi all'impiego (in collaborazione con l'area Politiche del lavoro).

Attività di rete

Continuerà nel 2011 la partecipazione a gruppi e "reti" nazionali di lavoro sulle tematiche di comune interesse. In particolare l'Osservatorio parteciperà:

- all'attività, attivata nel 2010, del network tra alcune Agenzie e Osservatori regionali per definire i produrre dati comparabili in materia di assunzioni, cessazioni e ingressi in liste di mobilità;
- alle attività sul tema "Valutazione delle politiche" già intraprese in collaborazione con l'Università di Padova, Dipartimento di Statistica e con Irvap-Fondazione Kessler di Trento;
- alle attività Aiel (Associazione italiana economisti del lavoro);
- alle attività del Gruppo Placement (Isfol e Regioni) sul tema degli esiti delle attività di formazione; nell'ambito di questa linea di lavoro l'Osservatorio fornirà alla Regione Veneto gli esiti del placement dei soggetti che hanno concluso la formazione professionale sulla base sia delle risultanze dei dati amministrativi sia di indagini dirette);
- all'attività di analisi dei redditi da lavoro dipendente, in collaborazione con la Regione Veneto - Direzione Bilancio;
- all'attività di analisi del placement dei laureati dell'Università di Padova, in collaborazione con le competenti strutture dell'Università di Padova;
- all'attività attivata nel Progetto congiunto tra Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova e l'Istat sul tema "Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro: qualità dei dati in chiave longitudinale e flussi e microdinamiche della partecipazione al lavoro".

b. Attività finalizzate su progetto

1. Osservatorio Immigrazione

Dal primo aprile 2007 la Regione del Veneto - Direzione Flussi migratori ha affidato a Veneto Lavoro il compito, per il triennio 2007-2009, di realizzare l'Osservatorio Immigrazione. Anche per la quarta annualità (2010-2011), sulla scia di quanto attivato e fatto nel corso del primo anno, si prevede:

- la realizzazione del Rapporto annuale sull'immigrazione in Veneto e delle connesse ricerche preparatorie, in particolare sull'impatto della crisi economica;
- la gestione e l'aggiornamento continuo del sito (www.venetoimmigrazione.it);
- il proseguimento dell'attività di consulenza legale.

2. Partnership con Fondazione Brodolini

Si proseguirà la collaborazione con la Fondazione Brodolini per attività di ricerca per conto della Commissione europea per completare il progetto sul tema "Flexicurity Practices in the Time of Economic Crisis" e per collaborare- qualora il relativo progetto venga approvato - al nuovo progetto "Pilot Project - Working and Living Conditions of Posted Workers".

Scheda 5

Assistenza tecnica Fse

L'attività, coerentemente alle finalità dell'Asse VI del Por (Codice Ue: 85), si realizza in un quadro di attività volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni programmate nonché a sostenerne l'esecuzione nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo.

L'espletamento di tali attività comporta la necessità d'interagire con le dinamiche processuali, procedurali e organizzative delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma.

In particolare, si prevedono i seguenti interventi:

Assistenza Tecnica alla Programmazione e gestione

- assistenza tecnica nell'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale Fse;
- assistenza consulenziale e supporto tecnico informatico nella predisposizione di bandi e appalti pubblici relativi alle procedure Fse;
- analisi valutativa e modelli con griglie di conformità delle proposte progettuali Fse;
- monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e qualitativo Fse;
- attività consulenziale "a sportello" sul modello di accreditamento riguardante le sedi di erogazione di attività di Formazione e Orientamento;
- assistenza tecnica alla valutazione delle istanze di accreditamento;
- consulenza tecnica su attività di assistenza agli operatori della formazione in merito alla gestione dei progetti approvati e avviati;
- analisi e ricerca qualitativa relativa ai profili professionali inerenti gli enti di formazione accreditati e operativi in Veneto nell'ambito della Formazione continua finanziata Fse.

Assistenza Tecnica alla Rendicontazione

- progettazione di modelli e sistemi di rendicontazione applicativi Fse;
- applicazione di regole e procedure di rendicontazione amministrativa come da Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fse PO 2007-2013;
- esame delle situazioni di criticità e proposte di soluzioni nelle applicazioni dei modelli;
- analisi delle caratteristiche rendicontali dei progetti Fse 2007-2013 e stesura di modelli di supporto riguardo i requisiti gestionali con particolare riferimento all'ammissibilità delle spese;
- implementazione e adeguamento DB gestionali adeguandoli alla normativa in materia di rendiconti;
- assistenza, monitoraggio e accompagnamento in ordine alle procedure finanziarie con implementazione database gestionali rendicontali.

Assistenza Tecnica Giuridico-legale

- attività di ricerca e verifica della normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondo Sociale Europeo;
- attività di adeguamento e ricerca giurisprudenziale negli ambiti propri dell'assistenza tecnica Fse;
- supporto nella ricognizione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di Accreditamento;
- predisposizione di tutto l'iter giuridico - amministrativo per l'attuazione del Programma 2007 -2013 Fse.

Assistenza Tecnica all'Informatizzazione dei processi amministrativi

- gestione dei Sistemi Gestionali relativi alle attività Fondo Sociale Europeo;
- sviluppo di applicazioni Java ad hoc per la replicazione di database Ms Sql dei Sistemi Gestionali su database PostgreSQL o MySQL accessibile mediante la intranet regionale;
- attività di micro e marco analisi, per il miglioramento e la velocizzazione dei processi informatici di gestione Fse;
- analisi degli strumenti di reportistica forniti dagli applicativi regionali;
- manutenzione di applicazioni Web APFse e configurazione dei relativi database per attivare la ricezione online di progetti formativi;
- trasferimento di progetti formativi relativi a diverse Dgr dal database Apfse a quello del Gestionale;
- produzione di flussi di dati per l'inserimento dei progetti formativi nel sistema informatico Procom. Revisione della procedura alla luce delle problematiche incontrate nell'importazione dei dati dei progetti Fse;
- produzione di report, tabelle ed analisi di dati.

Le attività di assistenza tecnica hanno la finalità generale di trasferire competenze e rafforzare le capacità tecniche delle risorse umane coinvolte nell'attuazione e gestione del Programma.

In particolare, le attività di assistenza tecnica, non sono prestate in una logica di servizio esterno sostitutivo del ruolo dell'Amministrazione, ma piuttosto, sono basate su meccanismi dinamici di interazione tra il personale dell'amministrazione regionale e il gruppo di lavoro dell'AT, in una logica di supporto consulenziale e trasferimento di know how.

L'obiettivo è il progressivo accrescimento e arricchimento professionale delle conoscenze delle strutture regionali coinvolte, nella prospettiva di una maggiore internalizzazione della gestione delle attività affidate.

La natura dei servizi richiesti presuppone, pertanto, uno stretto collegamento tra gli esperti del gruppo di lavoro di A.T. e i funzionari regionali, che è realizzato anche attraverso periodici incontri di coordinamento.

A tal fine, il servizio andrà svolto, di norma, presso i locali in uso alla Regione del Veneto.

Il gruppo di lavoro è composto da esperti in possesso di adeguate professionalità ed esperienza nelle aree di intervento e nel settore di riferimento. Saranno forniti, fino al 31/12/2013, oltre 3.000 mesi uomo di attività, distribuita in tutte le sedi di assistenza tecnica. Ulteriori necessità saranno valutate e concordate alla luce dello stato di avanzamento delle attività con la possibilità di riequilibrare in itinere i carichi di lavoro.

Il gruppo di lavoro è composto da esperti con diversi profili professionali negli ambiti sopra riportati, in possesso di adeguate professionalità ed esperienza nelle aree di intervento e nei settori di riferimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 892 del 21 giugno 2011

"Iniziativa pilota di sostegno al programma di valorizzazione turistica e del marketing territoriale d'area della Pedemontana Veneta". Accordo di collaborazione con il Comune di San Pietro in Cariano (VR). Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Accordo di collaborazione con il Comune di San Pietro in Cariano in qualità di comune capofila per la parte veronese della Pedemontana Veneta per la realizzazione di iniziative di valorizzazione turistica e di marketing territoriale dell'area pedemontana. Impegno di spesa di € 40.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il programma di promozione turistica e marketing territoriale d'area proposto dal Comune di San Pietro in Cariano (VR) relativo alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, agroalimentare e delle produzioni tipiche della parte veronese della Pedemontana Veneta ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e della deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.

2. Di prevedere che il Comune di San Pietro in Cariano opera in qualità di capofila dei comuni dell'area veronese della Pedemontana e si dovrà raccordare dal punto di vista progettuale ed operativo con i Comuni di Vittorio Veneto (TV) e di Thiene (VI) quali comuni capofila per l'area trevigiana e vicentina della Pedemontana Veneta ai sensi della deliberazione n. 2877 del 30 novembre 2010.

3. Di stabilire che gli obiettivi, le azioni, gli interventi promozionali e le condizioni e modalità operative sono riportate nello schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere fra il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata e per i Comune di San Pietro in Cariano (VR) dal Sindaco o da altro soggetto formalmente delegato e in possesso dei requisiti per l'assunzione della delega.

4. Di prevedere che nella realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento il Comune di San Pietro in Cariano possa avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti locali operanti nel territorio oltre che dei consorzi di promozione turistica e di quelli di tutela delle produzioni tipiche, pur mantenendo la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria delle iniziative.

5. Di disporre che tutti i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto debbano riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio ufficiale delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Di concedere al Comune di San Pietro in Cariano (VR) - P.I. 00261520233 un contributo di Euro 40.000,00, finalizzati all'attuazione del programma di attività; eventuali superi di spesa saranno a carico del bilancio del Comune e le modalità di erogazione sono indicate nell'accordo di collaborazione allegato (allegato A).

7. Di impegnare la somma di Euro 40.000,00 al capitolo di spesa 100186 denominato "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, e di prevedere che il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 893 del 21 giugno 2011

Assegnazione contributo al Comune di Belluno per attività promozionali in occasione della tappa del Giro d'Italia 2011. Dgr 594 del 10/5/2011 Adozione Piano Esecutivo Annuale 2011-azione 2.2 Iniziative integrate di promozione turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede l'assegnazione di un contributo al Comune di Belluno per la promozione del territorio bellunese attraverso l'organizzazione della "Cronoscalata Belluno -Nevegal" del Giro d'Italia 2011. Impegno previsto € 150.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di concedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, un contributo di € 150.000,00 al Comune di Belluno, a copertura delle spese di comunicazione, promozione e organizzazione, della tappa "cronoscalata Belluno -Nevegal" del Giro d'Italia svoltosi dal 24 al 25 maggio 2011, in attuazione dell'Azione 2.2 "Iniziative di promozione integrata del territorio" del Piano Esecutivo Annuale di promozione Turistica 2011 - di cui alla deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.

2. di impegnare a favore del Comune di Belluno, l'importo di € 150.000,00 sul capitolo n. 100186 - iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art.2 comma1, lett B Lr 4/11/2002, n. 33) - del bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di stabilire che l'importo concesso di cui al precedente punto 1, compatibilmente con la disponibilità di cassa, verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione alla Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - di rendicontazione delle spese sostenute accompagnata da dettagliata relazione sull'attività svolta, da prodursi entro 90 giorni dalla conclusione della realizzazione delle iniziative.

4. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 894 del 21 giugno 2011

Iniziative di promozione turistica rivolte al mercato inglese. Congresso annuale dell'Itt- Institute of Travel and Tourism a Venezia.Integrazione della convenzione di cui alla Dgr 3515 del 30/12/2010. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2011. Linea di spesa 1) Iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione. Legge regionale n. 33/2002.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Attività di promozione turistica in occasione del Congresso Annuale dell'Institute Of Travel and Tourism che si è svolto a Venezia in collaborazione con il Centro estero delle Camere di Commercio. Integrazione della convenzione a seguito di modifiche dell'attività prevista e il coinvolgimento di tutte le Strutture Associate di cui alla Lr 33/2002.

Impegno previsto € 55.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione 594 del 10 maggio 2011, il Piano Esecutivo Annuale - Pea - di Promozione Turistica per l'anno 2011, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle Strutture Associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare il Piano, alla Linea di spesa 1) "Iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione" Azione 1.1 "Iniziative promozionali di comunicazione", prevede tra l'altro l'organizzazione di conferenze stampa, di educational tour nonché di eventi di comunicazione quali convegni, workshop.

Con provvedimento n. 3515/2010 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione al Congresso annuale dell'Itt-Institute of Travel and Tourism svoltosi a Venezia dal 6 al 8 giugno 2011.

La realizzazione dell'iniziativa è stata affidata con lo stesso provvedimento al Centro Estero Veneto delle Camere di Commercio prevedendo una spesa di € 120.000,00. La stessa deliberazione prevede che le indicazioni e le disposizioni per la realizzazione dell'evento, nonché i reciproci adempimenti delle parti in termini di servizi prestati e coordinamento delle attività, sia regolato con apposita convenzione tra la Regione e il Centro Estero delle Camere di Commercio alla cui sottoscrizione è delegato il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata.

Nel corso della programmazione dell'evento si è ritenuto necessario coinvolgere tutte le strutture associate per utilizzare al meglio la presenza di un così numeroso gruppo di operatori inglesi interessati all'offerta turistica italiana. Sono stati pertanto organizzati, nei vari ambiti territoriali, da parte degli associati ai Consorzi di Promozione turistica, educational tour, che si sono svolti durante il congresso e nei giorni precedenti allo stesso in funzione degli arrivi dei congressisti.

È stato inoltre richiesto agli organizzatori inglesi l'inserimento, durante la programmazione degli interventi, di momenti di promozione dell'offerta turistica da parte dei Consorzi con proposte mirate alle esigenze dei turisti inglesi. Gli stessi Consorzi sono stati presenti con proprio personale in appositi stand all'interno della sede del Congresso. È stato inoltre realizzato un video promozionale che è stato trasmesso in tutte le camere dell'albergo che hanno ospitato i congressisti e che è stato inserito nelle cartelle stampa insieme al materiale promozionale sul turismo in Veneto.

In data 4 maggio 2011, il Centro Estero Veneto con nota n. 214146, comunicava che a seguito dei miglioramenti apportati al programma e all'effettiva verifica del numero dei partecipanti, i costi per l'organizzazione dell' attività in carico alla Regione risultano essere ammontanti ad un importo totale di € 175.000,00. Si ritiene che il congresso degli operatori inglesi sia stato di strategica importanza per la promozione turistica nei confronti del mercato inglese, paese indicato come obiettivo nella Piano Esecutivo annuale di promozione turistica per il 2011 e si propone pertanto di utilizzare parte dei fondi a disposizione nella Linea di spesa 2.2 in precedenza descritta, per coprire l'importo mancante rispetto a quanto impegnato con il precedente provvedimento n. 3515/2010.

Considerando pertanto la validità e la rilevanza strategica del progetto, si propone di intervenire finanziariamente modificando la convenzione sottoscritta con il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto per l'attuazione dell'iniziativa in oggetto, aggiungendo un impegno finanziario di € 55.000,00

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 594 del 10 maggio 2011 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2011;

Vista la richiesta di integrazione presentata dal Centro estero delle Camere di Commercio presentata in data 04 magio 2011 con prot. n. 214146/2011;

Vista la Convenzione in essere fra la Regione del Veneto e il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, per lo svolgimento di attività di promozione ed internazionalizzazione delle produzioni e dell'offerta turistica veneta, ai termini della Deliberazione della Giunta regionale n. 3515 del 30/12/2010;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

delibera

1. Di integrare - per i motivi esposti in premessa - l'impegno autorizzato con Dgr 3515/2010 per la partecipazione al Congresso annuale dell'ITT- Institute of Travel and Tourism svoltosi a Venezia dal 6 al 8 giugno 2011, per un importo di € 55.000.

2. Di prevedere la parziale modifica della convenzione tra la Regione Veneto e il Centro estero delle Camere di Commercio approvata con Dgr n. 3515/2010, indicando nel piano finanziario di cui all'art. 6 un importo complessivo di € 175.000,00 mantenendo le stesse modalità di liquidazione ivi indicate.

3. Di impegnare a favore del Centro Estero delle Camere di Commercio (codice fiscale n. 80009080278) l'importo di € 55.000,00 sul capitolo 100186 - iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art.2 comma1, lett B Lr 04/11/2002, n. 33)- del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

4. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 895 del 21 giugno 2011

Progetto interregionale "Valorizzazione turistica del territorio del Lago di Garda". Finanziamento iniziativa promozionale "Volare sul Garda - II Parte - Il mercato scandinavo". Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede il sostegno finanziario alle attività di promozione, comunicazione e valorizzazione turistica del territorio del Lago di Garda per lo sviluppo dei flussi turistici anche mediante le rotte aeree, poste in essere dal Consorzio di promozione turistica "Lago di Garda è….", presso le città di Oslo, Copenaghen, Stoccolma e Goteborg. Importo di spesa Euro 99.620,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le considerazioni esposte nelle premesse, l'iniziativa di promo-commercializzazione del territorio del Lago di Garda denominata "Volare sul Garda - II Parte - Il mercato scandinavo", presentata dal Consorzio di promozione turistica Lago di Garda è.., nell'ambito del progetto interregionale "Valorizzazione turistica del territorio del Lago di Garda - Iniziative di promozione e valorizzazione turistica integrata del Lago di Garda nei mercati di lingua tedesca" approvato con deliberazione n. 2612 del 2 novembre 2010 ai sensi della legge 29 marzo 2001 n. 135, articolo 5 comma 5;

2. di prevedere che l'iniziativa promo-commerciale di cui al punto 1, si articola in tre gruppi di azioni:

- la realizzazione di materiale documentale, video e di promo-commercializzazione, nella lingua del paese ospitante, riguardante il lago di Garda, il suo ambiente naturale e le produzioni tipiche del territorio;
- l'implementazione di attività promozionali nelle città di Goteborg, Copenaghen, Oslo e Stoccolma, attraverso l'acquisto di uno spazio personalizzato, all'interno del quale poter predisporre una serie di degustazioni di prodotti tipici dell'enogastronomia dell'area veronese e del Garda, e permettere la conoscenza delle molteplici attività di artigianato del territorio gardesano e veronese;
- la realizzazione di attività comunicative in sinergia con la compagnia aerea Airberlin, che prevede la realizzazione di specifico materiale promozionale e di momenti di incontro per la presentazione delle nuove rotte aeree, anche in relazione alle opportunità offerte dai due recenti collegamenti diretti tra Berlino, Dusseldorf e l'aeroporto di Verona, per cui si sono creati i presupposti per un collegamento indiretto con tutta la Scandinavia, in particolare dalle città di Goteborg, Copenaghen, Oslo e Stoccolma;

3. di assegnare al Consorzio di promozione turistica "Lago di Garda è…", con sede in Via Lungolago Regina Adelaide, 3 - 37016 - Garda (VR), P. Iva n. 02564550230 un finanziamento complessivo di Euro 99.620,00 a copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative previste dal presente Progetto; l'importo sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione delle attività, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa del capitolo e, comunque, previa presentazione di rendicontazione finale, corredata di dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti dal Progetto;

4. di impegnare, la somma di Euro 99.620,00, per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento, al capitolo di spesa n. 100495 denominato "Finanziamento dei progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali" per l'esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di prevedere che spetta alla Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento derivante dal presente provvedimento;

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 896 del 21 giugno 2011

Riallocazione degli impegni della delibera n. 2839 del 29 settembre 2009 relativa alla promozione e sviluppo del turismo sportivo. Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede a ridefinire gli impegni contabili fra quota statale e quota regionale assunti con la deliberazione n. 2839/2009 inerente il progetto interregionale "Incontri per sport".

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa, in qualità di capofila, unitamente alle regioni partner Lombardia e Friuli Venezia Giulia, al Progetto Interregionale denominato "Incontri per sport", finanziato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Legge 135/2001, avente come scopo quello di promuovere i grandi eventi sportivi organizzati nei rispettivi territori nonché di favorire la localizzazione, nei territori stessi, di manifestazioni sportive di grande richiamo nel cui contesto lo sport diventa occasione di viaggio e di attività per il tempo libero.

Con deliberazione n. 2839 del 29 settembre 2009, la Giunta regionale ha considerato opportuno unificare gli stanziamenti statali assegnati al Veneto, per la realizzazione delle attività autonome afferenti il progetto interregionale "Incontri per Sport" con l'intervento finanziario regionale previsto, dal Piano Esecutivo Annuale - Pea 2009 - approvato con deliberazione n. 488 del 3 marzo 2009, con l'obiettivo principale di consolidare le tre principali maratone che si svolgono da anni in Veneto: quella di Treviso in marzo, di Padova in aprile e di Venezia in ottobre.

Unendo quindi le finalità e le risorse derivanti dalle due diverse fonti normative si è dato luogo al progetto "Maratone Il Turismo veneto corre", attivando con ciò una collaborazione con gli enti organizzatori dei tre eventi sportivi sportivi, soggetti beneficiari della deliberazione n. 2839/2009, ovvero l'Associazione sportiva dilettantistica Venicemarathon club per "Venicemarathon", la Maratona di Treviso Società consortile a r. l. per "Treviso Marathon" e l'Assindustria Sport Padova Società sportiva dilettantistica a r. l. per la "Maratona S. Antonio".

Il progetto sopracitato ha avuto inizio il 20 novembre 2009, data della sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Veneto e le Associazioni/Società che gestiscono le tre maratone e si è di fatto concluso nel 2010 a completa realizzazione delle tre maratone previste nell'anno medesimo. Prima di procedere alla fase finale della rendicontazione e liquidazione dei contributi si ritiene opportuno operare un aggiustamento contabile degli impegni assunti con la citata deliberazione in quanto dalle verifica fatte è emerso che la copertura finanziaria relativa alla partecipazione della Regione del Veneto, giusta deliberazione n. 2839 del 29 settembre 2009, pari ad euro 315.000,00 è stata disposta in maniera non congrua rispetto all'utilizzo della quota regionale.

Ciò in quanto la deliberazione della Giunta regionale n. 3717 del 6 dicembre 2005 che aveva approvato il progetto interregionale "Incontri per sport" aveva disposto che il progetto fosse composto, in termini finanziari, dalla quota statale per Euro 145.000,00 (al netto di Euro 5.000,00 impegnati e liquidati per la partecipazione della Regione Veneto alla Borsa del Turismo Sportivo di Montecatini Terme) e da una quota regionale di Euro 20.000,00, pari ad almeno il 10% (arrotondato per eccesso) dell'importo concesso dallo Stato.

In relazione a ciò quindi, la deliberazione n. 2839 del 29 settembre 2009 avrebbe dovuto prevedere, al fine di mantenere le proporzioni finanziarie sopra indicate, un impegno di Euro 145.000,00 nel capitolo di spesa dei fondi statali 100699 e di Euro 20.000,00 al capitolo di spesa di fondi regionali 100186, a cui andavano aggiunti quelli specificatamente previsti dal PEA per la promozione delle maratone di altri 150.000,00 per una somma complessiva del progetto di Euro 315.000,00.

Per mero errore materiale invece la copertura finanziaria della somma complessivamente prevista dalla citata deliberazione è stata così ripartita:

- Euro 150.000,00 sul capitolo di spesa di competenza regionale 100186 denominato "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto",
- Euro 165.000,00 sul capitolo di spesa di fondi statali 100699 "Azioni finalizzate all'attuazione di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali";

impegnando quindi sui fondi statali anche la quota regionale di Euro 20.000,00.

Ai fini quindi di riallineare la copertura finanziaria e adeguare gli impegni alle effettive disponibilità di fondi di derivazione statale, con il presente provvedimento, occorre:

- aumentare la copertura di derivazione regionale relativa al capitolo di spesa 100186 per un importo pari ad euro 20.000,00 impegnando in tale modo:

Importi da Impegnare (€)	Capitolo	Beneficiari
6.666,67	100186	Maratona di Treviso Società consortile a r. l.
6.666,67	100186	Assindustria Sport Padova Società sportiva dilettantistica a r. l.
6.666,66	100186	Associazione sportiva dilettantistica Venicemarathon club

- ridurre la copertura di derivazione statale relativa al capitolo di spesa 100699, accertando un'economia di spesa per un importo pari ad euro 20.000,00. Tale economia di spesa risulta così ripartita:

Importi in Economia (€)	Impegno	Beneficiari
13.333,34	3883	Maratona di Treviso Società consortile a r. l. (6.666,67 euro) Assindustria Sport Padova Soc. dilettantistica a r.l. (€ 6.666,67)
6.666,66	3884	Associazione sportiva dilettantistica Venicemarathon club

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone alla Giunta regionale il seguente provvedimento;

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 ed in particolare l'articolo 5, comma 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 11;

Visto il Dm del 22 dicembre 2005 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie statali per i progetti interregionali relativi all'annualità 2005;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3717 del 6 dicembre 2005, n. 488 del 3 marzo 2009 e n. 2839 del 29 settembre 2009;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 novembre 2009 in base alla deliberazione n. 2839 del 29 settembre 2009;

Visto il Dm del 30 marzo 2011 con il quale è stata concessa la proroga dei progetti interregionali per l'annualità 2005;

Vista la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

delibera

1. di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, al riallineamento della copertura finanziaria e all'adeguamento degli impegni contabili alle effettive disponibilità di fondi di derivazione statale del progetto interregionale "Incontri per sport" disposti con deliberazione n. 2839 del 29 settembre 2009 per un importo complessivo di Euro 20.000,00;

2. di stabilire, conseguentemente, le seguenti modificazioni contabili:

- la minor spesa pari ad Euro 20.000,00 dal capitolo 100699, di derivazione statale, relativo ai seguenti impegni: Euro 13.333,34 (Euro 6.666,67 per Maratona di Treviso e Assindustria Sport Padova), all'impegno di spesa n. 3883 e Euro 6.666,66 (Associazione Venicemarathon) all'impegno di spesa n. 3884 del bilancio 2009;
- l'impegno della pari somma di Euro 20.000,00 al capitolo di spesa 100186, di competenza regionale, secondo il seguente schema: Euro 6.666,67 per Maratona di Treviso Società consortile a r. l., Euro 6.666,67 per Assindustria Sport Padova Società sportiva dilettantistica a r. l. ed Euro 6.666,66 per Associazione sportiva dilettantistica Venicemarathon club;

3. di prevedere che le variazioni poste in essere dal presente provvedimento non modificano in alcun modo l'attribuzione del contributo concesso con la deliberazione n. 2839/2009 all'Associazione sportiva dilettantistica Venicemarathon club, alla Maratona di Treviso Società consortile a r. l. e all'Assindustria Sport Padova Società sportiva dilettantistica a r. l., e mantiene validità l'Accordo di Programma previsto dalla medesima deliberazione;

4. di impegnare l'importo di Euro 20.000,00 nel capitolo n. 100186 denominato "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 897 del 21 giugno 2011

Sostegno regionale all'iniziativa "Sorsi d'Autore 2011 - Le Ville Venete e il Vino, un patrimonio da degustare". Legge n. 135 del 29 marzo 2001. Progetto Interregionale "Centri urbani Ville e Castelli". Lr n. 33 del 4 novembre 2002, Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Sostegno finanziario all'iniziativa promozionale "Sorsi d'Autore 2011 - Le Ville Venete e il Vino, un patrimonio da degustare" in programma nei mesi di luglio e agosto 2011, organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l'Associazione regionale Ville Venete, l'iniziativa è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni enologiche regionali congiuntamente a quella del patrimonio storico,culturale ed architettonico delle ville venete, secondo le linee programmatiche previste dal Progetto interregionale "Centri urbani, Ville e Castelli" di cui alla legge 135/2001. Contributo concesso: € 25.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di individuare l'iniziativa "Sorsi d'Autore 2011 - Le Ville Venete e il Vino, un patrimonio da degustare" organizzata dalla Fondazione "Aida", così come descritta nelle premesse - che costituiscono parte integrante della presente delibera-

zione - e in programma nel mese di luglio 2011, quale azione finalizzata alla promozione e valorizzazione delle produzioni enologiche regionali congiuntamente a quello del patrimonio storico, culturale ed architettonico delle ville venete, secondo le linee programmatiche previste dal Progetto interregionale "Centri urbani, Ville e Castelli" di cui alla legge 135/2001.

2. Di sostenere l'iniziativa di cui al punto 1, includendola nelle azioni di cui al Progetto interregionale "Centri urbani, Ville e Castelli", concedendo un contributo complessivo di € 25.000,00 alla Fondazione A.i.d.a., con sede a Verona - CF, per le spese previste per l'organizzazione degli eventi, gli allestimenti, la logistica delle ville e il piano di comunicazione che valorizzi il prodotto turistico ville.

3. Di impegnare a favore della Fondazione Aida, con sede a Verona - c.f. 02737900239 - l'importo di € 25.000,00 per € 5.923,01 sul capitolo 100699 -"Azioni finalizzate all'attuazione di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali" - e per € 19.076,99 sul capitolo 100186 - "iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art.2 comma1, lett B Lr 4/11/2002, n. 33)"- del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano entrambi sufficiente disponibilità.

4. Di stabilire che la liquidazione dell'importo di cui al punto 2, compatibilmente con la disponibilità di cassa, avvenga da parte della Direzione incaricata su presentazione di dettagliato rendiconto delle spese sostenute da presentarsi entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento accompagnato da relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

5. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

6. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 899 del 21 giugno 2011

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2009, n. 3603 - "Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - Società "Marcopolo Engineering Spa". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere, impianti e attrezzature di cui alla Manifestazione di interesse n. 263709/2009 per la valorizzazione energetica delle biomasse di origine animale nonché della biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Rettifica all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture elettriche connesse con un impianto di produzione di energia alimentato da biogas - Dgr n. 1391/2009 e n. 453/2010.

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (Dgr n. 1192/2009 e Dgr n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico").

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2009, n. 3603, la società "Marcopolo Engineering S.p.A" (Cuaa 02090330040), con sede legale in via XI Settembre, n. 37. Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) e operativa in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica extra-aziendale (effluenti di allevamento) e biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

In data 15 marzo 2011 la società "Marcopolo Engineering S.p.A" ha segnalato la necessità di garantire alla società "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" l'esercizio dell'impianto

di rete connesso alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Richiesta, peraltro, già espressa durante il precedente procedimento amministrativo che ha portato al rilascio dell'autorizzazione unica alla società agricola "Marcopolo Engineering S.p.A" - Dgr n. 3603/2009 (nulla osta Enel, protocollo n. 519033 del 23 settembre 2009).

Con tale provvedimento la Giunta regionale, al punto 7. del dispositivo, ha autorizzato la società "Marcopolo Engineering Spa" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Vaona" e il punto di connessione alla cabina secondaria denominata "Campostrini", su terreni censiti al catasto del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), nella sezione unica, foglio 27, mappali nn. 359, 558, 570, 572, compreso parallelismo su strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin".

Ai sensi del R.D. n. 1775/1933, Titolo III, la società "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha confermato, per il tramite della Società "Marcopolo Engineering Spa", che l'esercizio del tratto di elettrodotto che entrerà a far parte della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica dovrà, necessariamente, ai sensi del citato Regio decreto essere acquisito, prima dell'avvio in esercizio, dalla Società gestore concessionaria della rete elettrica pubblica. Si ritiene pertanto necessario autorizzare la società "Enel divisione infrastrutture e reti -Macroarea territoriale nordest/sviluppo rete triveneto" con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, all'esercizio del sopracitato impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Vaona" e il punto di connessione alla cabina secondaria denominata "Campostrini", su terreni censiti al catasto del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), nella sezione unica, foglio 27, mappali nn. 359, 558, 570, 572, compreso parallelismo su strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin".

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 3603;

Considerato che con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha autorizzato la società "Marcopolo Engineering Spa" alla costruzione e all'esercizio delle opere e delle infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente su terreni censiti al catasto del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), nella sezione unica, foglio n. 23, mappali nn. 558, 570 e 572;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Dato atto che con nota protocollo n. 257102 del 27 maggio 2011, la società "Marcopolo Engineering Spa" ha trasmesso la documentazione a supporto della disponibilità delle aree interessate dall'esercizio dell'impianto di rete connesso con l'impianto di produzione di energia approvato con Dgr n. 3603/2009;

Preso atto che:

- con atto di vendita, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona il 7 aprile 2010 al n. 3642, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 8 aprile 2010 al Registro generale n. 13581 e Registro particolare n. 8251, come da atto notarile del 1 aprile 2010 a firma dell'Avv. Andrea Lanza, notaio in Verona (Rep. n. 5220/3908), la società "MarcoPolo Engineering Spa" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica "Vaona" e linee elettriche, pubbliche e private, afferenti (Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 27 mappali nn. 359, 570 e 572);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona il 7 aprile 2010 al n. 3643, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 8 aprile 2010, al Registro generale n. 13582 e al Registro particolare n. 8252, come da atto notarile del 1 aprile 2010 a firma dell'Avv. Andrea Lanza, notaio in Verona (Rep. n. 5221/3909), la società "MarcoPolo Engineering Spa" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica pubblica (Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin");

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona il 7 aprile 2010 al n. 3644, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 8 aprile 2010 al Registro generale n. 13583 e Registro particolare n. 8253, come da atto notarile del 1 aprile 2010 a firma dell'Avv. Andrea Lanza, notaio in Verona (Rep. n. 5222/3910), la società "MarcoPolo Engineering Spa" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 27, mappale n. 558);

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla parziale rettifica e integrazione dei contenuti formali del dispositivo della Dgr n. 3603/2009, secondo quanto precedentemente descritto;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la società "Marcopolo Engineering Spa" (CUAA 02090330040), con sede legale in via XI Settembre, n. 37. Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) e operativa in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), alla costruzione di un impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Vaona", e il punto di connessione alla cabina secondaria denominata "Campostrini", su terreni censiti in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), catasto terreni, nella sezione unica, foglio 27, mappali nn. 359, 558, 570, 572, compreso parallelismo su strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin";

3. di autorizzare la società "Enel divisione infrastrutture e reti -Macroarea territoriale nordest/sviluppo rete triveneto" (Cuaa 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, all'esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Vaona", e il punto di connessione alla cabina secondaria denominata "Campostrini", su terreni censiti in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), catasto terreni, nella sezione unica, foglio 27, mappali nn. 359, 558, 570, 572, compreso parallelismo su strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin";

4. di integrare l'allegato A alla Dgr n. 3603/2009 con la seguente prescrizione: 49. Trasmettere alla Regione del Veneto, all'avvio in esercizio dell'impianto di rete, gli atti di costituzione servitù di elettrodotto, registrati e trascritti, a favore della Società "Enel - Divisione Infrastrutture e Reti", con riferimento all'impianto di rete compreso nel tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Vaona" in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente, denominata "Campontrini", da ubicarsi in Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 27, mappali n. 359, 558, 570 e 572, compreso parallelismo su strade comunali denominate "Sant'Anna-Barozze" e "Campostrin";

5. di revocare il punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2009, n. 3603;

6. di confermare ogni altro contenuto o dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 3603 non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;

7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 901 del 21 giugno 2011

Modifiche della Dgr n. 441 del 12.04.2011 autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2682,72 kWp nel Comune di Cavarzere (VE). Variazioni e Volturazione dell'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, dalla società SolarMarkt Italia Srl alla Società Wurth Solar Italia Srl.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Modifiche tecnico dimensionali e voltura dell'autorizzazione.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"Con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011 è stata autorizzata la Ditta SolarMarkt Italia Srl alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2682,72 kWp nel Comune di Cavarzere (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con nota del 26.05.2011 acquisita al protocollo in data 27.05.2011 al n. 256760 (Allegato A) la Ditta Wurth Solar Italia Srl comunicava la sostituzione della Ditta SolarMarkt Italia Srl con la Ditta Wurth Solar Italia come risulta dall'atto notarile in data 20.01.2011 rep. n. 144.961, raccolta 14266 del dott. Gianguido Isotti, Notaio in Bolzano. (Allegato B) Inoltre rimangono inalterati Partita IVA, Codice Fiscale della ditta, capitale sociale ed indirizzo.

La Ditta Wurth Solar Italia Srl, ha comunicato che:

- gli inverter inseriti all'interno del progetto autorizzato non sono reperibili nel mercato, per cui si rende necessario provvedere ad alcune parziali variazioni tecnico dimensionali così come evidenziato nella documentazione allegata alla presente delibera (Allegato C); tali variazioni non comportano l'aumento della potenza, né le dimensioni massime dell'impianto autorizzato, e non disattendono le prescrizioni generali contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011;

- la superficie occupata dall'impianto, a seguito di più accurati rilievi, è minore di quella autorizzata passando da 59.300 mq a 53.650,66 mq, senza peraltro diminuire la distanza dal vincolo paesaggistico della Fossa Monselesana: Rimangono comunque invariati l'orientamento dell'impianto, l'angolo di tilt dei pannelli indicato a 25°, il loro numero (11.664 pannelli per una superficie complessiva di mq 19.092), e la potenza dichiarata in delibera pari a 2.682,72 kWp;

- La nuova disposizione comporta una lieve modifica al perimetro della recinzione conferendo una maggiore regolarità della superficie utilizzata;

- La Ditta Solar Markt Italia Srl (venditrice), con contratto di cessione di azienda, ha trasferito alla Ditta Wurth Solar Italia Srl (acquirente) tutti i diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in oggetto;

- È inoltre necessario modificare l'importo di cui all'Allegato A punto 14 della Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011 relativo alla fidjussione a prima richiesta bancaria o assicurativa, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico economica di tali opere approvata unitamente al progetto che è stata erroneamente riportata in 105.711,81 euro anziché 127.227,37 come risulta dall'elaborato: "Piano di rimessa in pristino dei luoghi con individuazione dei costi e dei tempi necessari" (Allegato D)"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Dpr n. 380/2001 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Dm del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la Lr n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

Vista la Lr n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Vista la Lr n. 7/2011, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

Vista la Dgr 3637/2002 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";

Vista la Dgr n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla Dgr n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la Dgr n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la Dgr n. 441/2011 "SolarMarkt Italia Srl - autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2682,72 kWp nel Comune di Cavarzere (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

delibera

1. Di prendere atto della nota del 26.05.2011 acquisita al protocollo in data 27.05.2011 al n. 256760 (Allegato A) con cui la Ditta Wurth Solar Italia Srl comunicava la sostituzione della Ditta Solar Markt Italia Srl con la Ditta Wurth Solar Italia come risulta dall'atto notarile in data 20.01.2011 rep. n. 144.961, raccolta 14266 del dott. Gianguido Isotti, Notaio in Bolzano. (Allegato B) Inoltre che rimangono inalterati Partita Iva, Codice Fiscale della ditta, capitale sociale ed indirizzo;

2. Di variare per le ragioni sopracitate l'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011 a favore della la Ditta SolarMarkt Italia Srl alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2682,72 kWp nel Comune di Cavarzere (VE), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. autorizzando la Ditta Wurth Solar Italia Srl. con sede legale in via Enzeberg, 2 39018 Terlano (BZ) e filiale in Via Decò e Canetta, 65 24068 Seriate (BG).

3. di prendere atto delle modifiche e degli adeguamenti all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011 che costituiscono variante al progetto secondo quanto previsto dalla Dgr 453/2010 (inverter e riduzione della superficie);

4. di prendere atto che i nuovi inverter saranno quelli di cui all'Allegato C;

5. di prendere atto che il presente provvedimento è composto dagli elaborati aggiornati costituiti da:
- Planimetria dello Stato di Fatto autorizzato;
- Planimetria della modifica del Layout.

6. Di prendere atto della necessità di modificare l'importo di cui all'Allegato A punto 14 della Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 12.04.2011; relativo alla fidjussione a prima richiesta bancaria o assicurativa, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico economica di tali opere approvata unitamente al progetto che è stata erroneamente riportata in 105.711,81 euro anziché 127.227,37 come risulta dall'elaborato: "Piano di rimessa in pristino dei luoghi con individuazione dei costi e dei tempi necessari" (Allegato D);

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

9. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio a trasmettere copia di tale provvedimento al Comune di Cavarzere (VE) ed a tutti gli altri Enti interessati.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 902 del 21 giugno 2011

Richiedente: Ditta Agripadana S.S. di F. Pagnan & C. Società Agricola - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 998,80 kWp nel Comune di Porto Tolle (Ro) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 998,80 kWp nel Comune di Porto Tolle (Ro) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota, acquisita alla Regione del Veneto al prot. n. 675437/63.00 del 29.12.2010, la Ditta Agripadana S.S. di F. Pagnan & C. Società Agricola ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 998,80 kWp, sito nel Comune di Porto Tolle (Ro) in Zto - Zona agricola E2, fascia di rispetto stradale, zona L4/1/2.

L'impianto fotovoltaico è del tipo non integrato fisso a terra con inclinazione fissa.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.lgs387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.

In data 23.02.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente; a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, evidenziando la necessità di:

- invio di altre tre planimetrie (tav. 02.01) e l'invio dell'atto di sottomissione registrato all'Agenzia delle Entrate, per il Ministero dello Sviluppo Economico
- idonea planimetria con lo studio relativo alla mitigazione ambientale, all'inserimento dell'impianto di illuminazione, eventuale impianto di videosorveglianza, planimetria con l'individuazione dell'accesso all'impianto fotovoltaico dalla strada principale, oltre all'atto di proprietà;
- la necessità di un adeguato approfondimento circa la valutazione di possibili incidenze dell'impianto in progetto sui siti della Rete Natura 2000 e dei vincoli limitrofi anche in relazione al Piano di Area del Delta del Po all'interno del quale rientra l'area sottoposta al progetto.

Successivamente sono state inviate le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 25.05.2011 si è quindi tenuta la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate dai soggetti ed enti invitati e quelli partecipanti:

- la Provincia di Rovigo con nota in data 25.5.2011 prot. reg.le 250980 prende atto che le integrazioni trasmesse a seguito della prima conferenza sono congruenti con quanto richiesto.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota in data 25.05.2011 prot. reg.le 250961 esprime il nulla osta alla costruzione con condizioni.
- Il Consorzio di Bonifica Delta del Po esprime parere favorevole con nota prot. 4896 del 23.05.2011.

Detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria.

Considerato che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di connessione dovrà essere rilasciato a favore di Enel Distribuzione Spa.

A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi del 25.05.2011, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopraccitati, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la Lr n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il Dm 10.09.2010;

Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Vista la propria Dgr n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla Dgr n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la propria Dgr n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la Lr n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 23.02.2011 e 25.05.2011, che quest'ultimo si allega per completezza (Allegato A);

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d'uso gratuito ad Enel Distribuzione, finché il collegamento alla sua centrale resterà in essere.

delibera

1. di autorizzare la Ditta Agripadana S.S. di F. Pagnan & C. Società Agricola alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e alla costruzione dell'impianto di connessione per la produzione di energia elettrica della potenza di 998,80 kWp, nonché di autorizzare Enel Distribuzione Spa all'esercizio di tale impianto di connessione, nel Comune di Porto Tolle (Ro) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati alla conferenza decisoria comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenza decisoria stessa, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, (con esclusione dell'impianto di connessione e relativa cabina) ai sensi della Dgr n. 453 del 2.03.2010;

2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;

3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 453/2010;

4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Agripadana S.S. di F. Pagnan & C. Società Agricola in Comune di Porto Tolle (Ro);

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegati *(omissis)*



Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 903 del 21 giugno 2011

Richiedente: Ditta Studio Associato Zeta Technology - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 990,00 kWp nel Comune di Portogruaro (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 990,00 kWp nel Comune di Portogruaro (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota, acquisita alla Regione del Veneto al prot. n. 31439/63.00 del 24.01.2011, la Ditta Studio Associato Zeta Technology ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 990,00 kWp, sito nel Comune di Portogruaro (Ve) in Zto - Zona agricola E2.

L'impianto fotovoltaico è del tipo non integrato fisso a terra.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.lgs387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i. In data 23.02.2011 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente; a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, evidenziando la necessità di:

- dover acquisire ulteriori elementi conoscitivi per il Consorzio di Bonifica;
- presentare idoneo elaborato cartografico che rappresenti dettagliatamente i riferimenti normativi del Ptcp della Provincia di Venezia (tav. 1.3 - 2.3 - 3.3.- 4.3) nonché del Ptrc. e nello specifico della tavola n. 8 del Ptrc e l'Atlante - ambiti di paesaggio che integra il Ptrc medesimo;
- una revisione della relazione nei punti non congruenti, il progetto illuminotecnico e dovrà essere prodotta una nuova relazione integrata relativa al prelievo dell'acqua indispensabile per il lavaggio dei pannelli.
- presentare idonea tavola di progetto che rappresenti in modo appropriato una proposta di mitigazione ambientale che comprenda specie arboree così come previsto dalle norme comunali. Il Comune ribadisce altresì l'esigenza che i lavori siano realizzati rispettando quanto previsto dalla nota della Soprintendenza in data 10.02.2011 prot. reg.le n. 73158, che si allega al presente verbale.

Successivamente sono state inviate le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 18.05.2011 si è quindi tenuta la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni, le prescrizioni e raccomandazioni formulate dai soggetti ed enti invitati e quelli partecipanti:

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il proprio nulla osta alla costruzione di linee elettriche prot. 3244/14242/SCG del 12.05.2011;
- la Provincia di Venezia - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha espresso con nota prot. reg.le n. 156801 in data 31.03.2011 parere favorevole per quanto di competenza e limitatamente alla linea di elettrodotto;
- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con nota pervenuta in data 18.05.2011 - prot. reg.le n. 240225 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- Il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia con nota pervenuta in data 17.05.2011 - prot. reg.le n. 236741 ha espresso parere favorevole;
- La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con nota in data 14.02.2011 prot. reg.le n. 73158 ha comunicato la non sussistenza di vincoli archeologici e suggerito modalità operative per l'esecuzione del progetto;

Detti pareri, fanno parte integrante del verbale della conferenza decisoria.

Considerato che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di connessione dovrà essere rilasciato a favore di Enel Distribuzione Spa.

A conclusione, quindi, della Conferenza di Servizi del 18.05.2011, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopraccitati, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.lgs n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la Lr n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il Dm 10.09.2010;

Vista la Lr n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Vista la propria Dgr n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla Dgr n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la propria Dgr n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Vista la Lr n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Preso atto dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 23.02.2011 ed il 18.05.2011, che quest'ultimo si allega per completezza (Allegato A);

Preso atto della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

Preso atto che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d'uso gratuito ad Enel Distribuzione, finché il collegamento alla sua centrale resterà in essere.

delibera

1. di autorizzare la Ditta Studio Associato Zeta Technology alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e alla costruzione dell'impianto di connessione per la produzione di energia elettrica della potenza di 990,00 kWp, nonché di autorizzare Enel Distribuzione Spa all'esercizio di tale impianto di connessione, nel Comune di Portogruaro (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri allegati alla conferenza decisoria comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenza decisoria stessa, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, (con esclusione dell'impianto di connessione e relativa cabina) ai sensi della Dgr n. 453 del 2.03.2010;

2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e s.m. e i;

3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dalla Dgr 453/2010;

4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Studio Associato Zeta Technology in Comune di Portogruaro (Ve);

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 904 del 21 giugno 2011

Protocollo di Intesa tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto per la realizzazione di un "Progetto Sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale: modifica Dgr 1945 del 27 luglio 2010.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Modifica al Protocollo d'Intesa da stipularsi tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda: all'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale; al pieno coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione Politiche Sociali nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno stipulato, in data 28 dicembre 2007, un "Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale", recepito con Dgr n. 120 del 22 gennaio 2008.

Il suddetto Protocollo è diretto a realizzare un percorso progettuale sperimentale, in collaborazione con le Regioni e le Autonomie Locali, per la valorizzazione e l'avanzamento delle conoscenze sulle modalità di definizione degli strumenti di programmazione delle politiche di inclusione sociale, sul coordinamento ed integrazione degli interventi, sulla definizione di nuovi strumenti di rafforzamento della governance e soprattutto sulla loro fruizione da parte di tutte le persone interessate.

Il Protocollo di Intesa di cui trattasi stabilisce, tra l'altro, che:

- la Regione del Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione Politiche Sociali nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si impegna a farsi capofila dell'indagine suddetta coinvolgendo, attraverso la Commissione stessa, altre regioni o province autonome disponibili e interessate a realizzare l'indagine sul proprio territorio, in numero non inferiore a sei;

- la Regione del Veneto provvede al coordinamento dei lavori con le regioni partecipanti e si impegna a fornire i risultati delle attività realizzate ai sensi del Protocollo stesso;

- ai fini della realizzazione delle attività progettuali, la Regione del Veneto, laddove necessario, può avvalersi della collaborazione di enti estranei all'Amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità, nel rispetto delle norme generali della contabilità pubblica.

Con provvedimento n. 3159 del 20 ottobre 2009 la Giunta regionale del Veneto ha, pertanto, deliberato:

- di approvare il progetto esecutivo relativo alla ricerca di cui al "Protocollo di Intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale";

- di affidare l'incarico di svolgere le attività, relative all'indagine di cui al suddetto Protocollo, all'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Economiche - e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

- di approvare gli schemi delle convenzioni, da stipularsi con le suddette Università, che contengono gli oggetti degli incarichi, il programma delle attività, unitamente alle modalità di attuazione e di erogazione dei corrispettivi attribuiti alle stesse Università;

- di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta regionale: l'approvazione di specifici protocolli da stipularsi tra la Regione del Veneto, che funge da capofila, e le Regioni coordinatrici dei gruppi tematici sulle strategie di governance, sull'integrazione socio-sanitaria, sulla valutazione politiche, al fine di determinare gli obiettivi specifici ed operativi delle attività da svolgersi nei singoli gruppi, i soggetti coinvolti (e i relativi ruoli) e le risorse necessarie che graviteranno sul progetto, prevedendo una spesa complessiva di € 140.000,00; la definizione delle modalità di erogazione della quota spettante ad ognuna delle Regioni coordinatrici dei suddetti gruppi tematici ed il relativo impegna di spesa.

Con successivo provvedimento n. 898 del 15 marzo 2010, la Giunta regionale del Veneto, nel prendere atto delle linee di indirizzo approvate dal Comitato Tecnico di Coordinamento del Progetto Sperimentale di cui trattasi, nel corso dell'incontro svoltosi il 9 dicembre 2009, ha deliberato tra gli altri:

- di approvare il piano di attività del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche, coordinato dalla Regione del Veneto e dalla Regione Campania;

- di approvare gli schemi dei Protocolli d'Intesa da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e le Regioni: Puglia per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulle Strategie di Governance; Liguria per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sull'Integrazione socio-sanitaria; Campania affinché provveda all'apertura, attraverso una piattaforma on-line, di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale;

- che i suddetti Protocolli disciplinano l'oggetto del Protocollo stesso, le attività da realizzarsi, le modalità di erogazione del corrispettivo quantificato come segue: alle Regioni Puglia e Liguria € 36.600,00 ciascuna; alla Regione Campania € 30.000,00;

- di modificare la definizione del Budget, riportato nel progetto esecutivo approvato con Dgr n. 3159/2009 (pagina 11 dell'Allegato A alla Dgr n. 3159/2009), nel seguente modo:

Attività	Comitato tecnico scientifico (Università)	Regioni Capofila dei gruppi tematici (Veneto, Puglia, Liguria)	Apertura spazio dedicato su piattaforma on-line	Totale
A. - B. - C.	€ 310.000,00	€ 110.000,00	€ 30.000,00	€ 450.000,00

- di impegnare al capitolo n. 101133, denominato: "Realizzazione del Progetto sperimentale governance nell'ambito delle politiche di inclusione sociale (Protocollo Intesa 28.12.2007)", del Bilancio di Previsione 2010 che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di €. 103.200,00.

Con ulteriore Dgr n. 1945 del 27 luglio 2010, in considerazione degli esiti dell'incontro del 15 giugno 2010 del Comitato Tecnico di Coordinamento del Progetto Sperimentale in argomento, e della lettera della Direzione Generale per l'inclusione e diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (Csr) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 00018889 del 17 giugno 2010, di concessione della proroga delle attività progettuali al 28 febbraio 2011, è stato stabilito di:

- modificare: il piano di attività del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche coordinato dalla Regione del Veneto e dalla Regione Campania; gli schemi dei Protocolli d'Intesa da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e le Regioni Puglia per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulle Strategie di Governance e Liguria per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sull'Integrazione socio-sanitaria nonché i piani di attività allegati agli stessi Protocolli; lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda all'apertura, attraverso una piattaforma on-line, di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale;

- approvare conseguentemente: il piano di attività del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche, coordinato dalla Regione del Veneto e dalla Regione Campania, in sostituzione di quello precedentemente approvato con Dgr n. 898/2010; gli schemi dei Protocolli d'Intesa, sostitutivi di quelli approvati con Dgr n. 898/2010, da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e le Regioni Puglia per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulle Strategie di Governance, Liguria per il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sull'Integrazione socio-sanitaria, Campania affinché provveda all'apertura, attraverso una piattaforma on-line, di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale.

Ciò premesso, si dà atto che il Comitato Tecnico di Coordinamento del Progetto Sperimentale, riunitosi il giorno 24 novembre 2010, constatato l'impegno delle Regioni capofila a completare la realizzazione del progetto pur persistendo le difficoltà amministrative ed economiche, ha stabilito tra l'altro di: prorogare i termini per la realizzazione del progetto fino al 31 luglio 2011; confermare la titolarità del coordinamento interregionale in capo alla Regione del Veneto; prendere atto della rinuncia della Regione del Veneto, per motivi strettamente amministrativi e finanziari, a coordinare il Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione, precedentemente gestito in collaborazione con la Regione Campania; conferire il coordinamento del suddetto Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche alla sola Regione Campania.

Alla luce degli esiti dell'incontro del Comitato Tecnico di Coordinamento del 24 novembre 2010, risultanti dal verbale agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali, si rende dunque opportuno modificare ed integrare il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda, oltre all'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale, anche al pieno coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche.

Si propone, pertanto, all'approvazione della Giunta regionale, lo schema di Protocollo d'Intesa di cui l'Allegato A al presente provvedimento, sostitutivo di quello approvato con Dgr n. 1945 del 27 luglio 2010, da stipularsi tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda: all'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale; al pieno coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche. Il suddetto Protocollo d'Intesa disciplina l'oggetto del Protocollo stesso, le attività da realizzarsi, le modalità di erogazione del corrispettivo che viene ri-quantificato in € 66.600,00, di cui: € 30.000,00, già impegnati al capitolo 101133 del Bilancio di Previsione 2010, per l'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale; € 36.600,00 per le attività inerenti il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche, da impegnarsi con il presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone di impegnare, a favore della Regione Campania, la spesa di euro 36.600,00 al cap. 101133, denominato: "Realizzazione del Progetto sperimentale su governance nell'ambito delle politiche di inclusione sociale (Protocollo Intesa 28.12.2007)", del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità.

Si propone, infine, di delegare il dirigente regionale della Direzione servizi sociali alla firma, per la Regione del Veneto, del Protocollo d'Intesa di cui al suddetto allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in oggetto, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Lr n. 8 del 18 marzo 2011;

- Visti i Decreti 4 giugno 2009 e 18 giugno 2010 del Direttore generale della Direzione Generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale dell'impresa (Csr) del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di nomina dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento del progetto sperimentale di cui trattasi;

- Vista la delibera di Giunta regionale n. 120 del 22 gennaio 2008;

- Vista la delibera di Giunta regionale n. 3159 del 20 ottobre 2009;

- Vista la delibera di Giunta regionale n. 898 del 15 marzo 2010;

- Vista la delibera di Giunta regionale n. 1945 del 27 luglio 2010;

- Visto il Verbale dell'incontro del Comitato Tecnico di Coordinamento del 24 novembre 2010, agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali;

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, in considerazione degli esiti dell'incontro del 24 novembre 2010 del Comitato Tecnico di Coordinamento del "Progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale", risultanti dal verbale agli atti della Direzione regionale Servizi Sociali, della necessità di modificare ed integrare il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda, oltre all'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale, anche al pieno coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche;
3. di approvare conseguentemente lo schema di Protocollo d'Intesa di cui l'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, che sostituisce quello approvato con Dgr n. 1945 del 27 luglio 2010, da stipularsi tra la Regione del Veneto e la Regione Campania affinché provveda: all'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale; al pieno coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche;
4. di disciplinare con il suddetto Protocollo d'Intesa l'oggetto del Protocollo stesso, le attività da realizzarsi, le modalità di erogazione del corrispettivo che viene ri-quantificato in € 66.600,00, di cui: € 30.000,00, già impegnati al capitolo 101133 del Bilancio di Previsione 2010, per l'apertura attraverso piattaforma on line di uno spazio specifico dedicato all'iniziativa progettuale; € 36.600,00 per le attività inerenti il coordinamento del Gruppo di Approfondimento Tematico sulla Valutazione delle Politiche, da impegnarsi con il presente provvedimento;
5. di impegnare, a favore della Regione Campania, la spesa di euro 36.600,00 al cap. 101133, denominato: "Realizzazione del Progetto sperimentale su governance nell'ambito delle politiche di inclusione sociale (Protocollo Intesa 28.12.2007)", del Bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di delegare il dirigente regionale della Direzione servizi sociali alla firma, per la Regione del Veneto, del Protocollo d'Intesa di cui al suddetto allegato A;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Francesco Magris	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **8,00**